

Area Acquisti di Gruppo

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: eGPA AE 635/2019 – per l'affidamento dei Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel e altri immobili per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud – Sede Cagliari

ALLEGATI

- Capitolato tecnico (**ALL. 1 - Sez. 1 e Sez. 2**);
- Schema di Accordo Quadro (**ALL. 2**) e relativi allegati;
- Facsimile Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (**ALL. 3**);
- Corrispettivi (**ALL. 4**);
- Elenco Immobili su cui effettuare il sopralluogo (**ALL. 5**);
- Elenco Comuni di competenza (**ALL. 6**);
- Schema Cauzione definitiva (**ALL. 7**);
- Facsimile Domanda di Partecipazione e Dichiarazione assenza cause ostative (**ALL. 8**);
- Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (**ALL. 9**).

Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio ed in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, intende procedere, mediante procedura aperta, svolta in modalità



telematica, tramite il Portale Acquisti di Ferservizi SpA (www.acquisitionlineferservizi.it - di seguito, per brevità, “Portale”) all’affidamento dei Servizi Manutentivi di uffici, Ferrotel e altri immobili per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da rendersi nell’ambito di competenza della Sede Territoriale di Cagliari.

Le prestazioni oggetto della presente procedura saranno affidate alle condizioni previste, nello Schema di Accordo Quadro e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico nonché nel Regolamento delle gare on line di Ferservizi SpA, disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.acquisitionlineferservizi.it/web/index.html>.

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni non strumentali allo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario e pertanto il contratto ed il suo affidamento non sono sottoposti alla disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici.

Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare e nei documenti da esso richiamati e e/o allegati trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile, nonché leggi speciali o altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Per informazioni tecniche sul Portale è possibile rivolgersi al Servizio Assistenza tel. **02 266002 680**.

1. OGGETTO, SOPRALLUOGO, TIPOLOGIA CONTRATTUALE, DURATA E IMPORTO DELL’ ACCORDO QUADRO

1.1. OGGETTO

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei Servizi Manutentivi per Uffici, Ferrotel e altri immobili **per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, da**



rendere presso gli immobili ricadenti nell'ambito di competenza della Sede Territoriale di Cagliari (All.ti G, H, I allo Schema di Accordo Quadro).

Per una più ampia descrizione delle prestazioni oggetto della presente procedura si rinvia al Capitolato Tecnico e allo Schema di Accordo Quadro e rispettivi allegati.

1.2. SOPRALLUOGO

Il Concorrente, al fine di avere piena contezza della tipologia delle attività nonché dell'eventuale complessità delle stesse, potrà effettuare il **sopralluogo – non obbligatorio** - presso gli immobili indicati nell'apposito elenco (All. 5), contattando il referente ai seguenti indirizzi: Laura Scanu, mail l.scanu@ferservizi.it, tel. 070-4507425, cell. 3355815307

Il sopralluogo potrà essere effettuato, **entro e non oltre il 21.01.2021**, per conto di ciascun Concorrente al massimo da due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti.

Alla richiesta di sopralluogo, che dovrà essere presentata **entro e non oltre il 07.01.2021**, dovrà essere allegata la seguente documentazione in base al soggetto che effettuerà le operazioni:

- **gli amministratori** dovranno produrre idonea documentazione attestante la carica rivestita in azienda (CCIAA, Procura ecc.) e la propria Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause ostative, redatta conformemente al facsimile allegato alla presente (All. 8);
- **i dipendenti** del Concorrente dovranno produrre la delega ad effettuare il sopralluogo (contenente la qualifica rivestita dal delegato all'interno della società e con allegata idonea documentazione a comprova dei poteri del delegante) e la propria



Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause ostative, redatta conformemente al facsimile allegato alla presente (All. 8).

1.3. TIPOLOGIA CONTRATTUALE

La tipologia contrattuale prescelta è quella dell'Accordo Quadro.

1.4. DURATA E IMPORTO DELL' ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo stimato di gara è pari a **€ 600.000,00 (euro seicentomila/00)** Iva esclusa.

Con l'Affidatario verrà stipulato un Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo") con durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso e di importo massimo pari a **€ 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00)** Iva esclusa.

La Stazione Appaltante - in aggiunta a quanto previsto dall'art. 14 punto 2 delle "Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS" registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili sul sito www.ferservizi.it si riserva la facoltà di esercitare:

- **l'opzione di aumentare l'importo** di cui sopra - con uno o più atti unilaterali - agli stessi patti e condizioni dell'Accordo Quadro, per l'ulteriore importo massimo di **€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), IVA esclusa.**
- **l'opzione di estensione temporale** dell'Accordo Quadro con uno o più atti unilaterali, prima della naturale scadenza per massimo ulteriori **12 (dodici) mesi**, agli stessi patti e condizioni.



Le suddette opzioni, potranno essere esercitate sia alternativamente che cumulativamente e, qualora esercitate, saranno comunicate all'Appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell'Accordo.

Relativamente all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I., si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati negli Ordini applicativi.

Resta ferma altresì l'applicabilità di quanto, convenzionalmente, previsto al comma 11 dell'Art. 106 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore, fermo restando quanto pattuito in relazione al minimo garantito di cui al successivo capoverso, non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui al momento della scadenza del termine di cui al superiore paragrafo, non sia stato consumato l'importo massimo dello stesso qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

Il committente garantisce all'Appaltatore l'affidamento di un quantitativo complessivo di Servizi (c.d. "minimo garantito") corrispondente al 50% dell'importo massimo dell'Accordo

Ai fini della quantificazione del minimo garantito finale, al termine del triennio di validità, si terrà conto della naturale scadenza dell'Accordo Quadro comprensivo dell'eventuale estensione temporale.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso della attestazione SOA OG1 (Edifici civili ed industriali) e OG11 (Impianti tecnologici) con classificazione minima pari almeno alla I° classifica e dei requisiti tecnico-professionali previsti dal DPR n. 37/2008 con riferimento agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a, b, c, d, e, f, g.

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE.

3. DISCIPLINA NORMATIVA DELL'AFFIDAMENTO

I rapporti fra il Gruppo FS e l'Operatore economico concorrente sono regolati da:

- 2.1** Condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Accordo Quadro e relativi allegati.
- 2.2** Regolamento delle gare *online* di Ferservizi e Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- 2.3** Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane registrate all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017 consultabili sul sito www.ferservizi.it, per quanto attiene alla fase di esecuzione dell' Accordo Quadro /;
- 2.4** Il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- 2.5** Disciplina contenuta nel Codice Civile, nonché in leggi speciali o altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato.



Non trovano applicazione al presente affidamento:

- La normativa pubblicistica né europea (DIR. n. 2014/25/UE) né nazionale (D. Lgs. 50/2016), se non per le eventuali disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara.
- La normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari (L 136/2010).
- La normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L 190/2012.
- La normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L.241/1990

4. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA

La partecipazione alla presente procedura, svolta telematicamente, richiede il possesso dei requisiti informatici così come espressamente e più dettagliatamente indicati nella sezione del Portale denominata “Requisiti minimi HW e SW”.

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per presentare la propria offerta il Concorrente dovrà inviare, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 8 Febbraio 2021**, pena l’esclusione dalla gara, tutta la documentazione sottoscritta con firma digitale come di seguito descritto.

Si precisa inoltre che:

- il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine;
- non sono ammesse offerte con modalità differenti;



- tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente secondo quanto di seguito dettagliato;
- la firma digitale utilizzata dal Concorrente in fase di registrazione/iscrizione/qualificazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara;
- tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana, in caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale;
- tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale;
- non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

Ciascun Concorrente dovrà - **preventivamente ed obbligatoriamente** - richiedere la registrazione al Portale.

Per ottenere la registrazione al Portale, i Concorrenti interessati dovranno collegarsi al sito www.acquisitionlinefersservizi.it e accedere all'applicazione cliccando sul logo Ferservizi;

- - scaricare il file denominato “MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione cliccando su “NUOVA REGISTRAZIONE FORNITORE” e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal vostro Legale



Rappresentante, unitamente alla scansione di un documento di identità, in corso di validità, di questo ultimo.

- Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra descritte.
- Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in circa 24 ore. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
- I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la scrivente; i riferimenti del Concorrente dovranno contenere obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale domicilio eletto.
- In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il **Servizio Assistenza al numero dedicato 02 266002 680**.

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i Concorrenti per partecipare alla procedura dovranno:

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione “Fasi di Offerta” e poi cliccare su “Eventi ad Evidenza Pubblica”;
- accedere alla gara telematica *de qua*;
- selezionare il tasto “Partecipa”;



- [solo al primo accesso] cliccare su “Mia Risposta”, posto sulla sinistra della pagina web;
- [solo al primo accesso] cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo del presente Disciplinare.

Ultimate tali operazioni gli Operatori economici potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

La documentazione prodotta dovrà essere tutta firmata dal Rappresentante Legale o procuratore munito dei necessari poteri per impegnare in via definitiva l'Operatore economico.

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es.zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

5.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5.B. OFFERTA ECONOMICA

La documentazione prodotta dovrà essere tutta firmata dal Rappresentante Legale o procuratore munito dei necessari poteri per impegnare in via definitiva l'Operatore economico, pena l'esclusione dalla gara.



Ciascun Concorrente **dovrà** accedere con le proprie credenziali (user e password), all'evento sul Portale ed eseguire le sotto elencate operazioni.

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in fase di registrazione al Portale Acquisti non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.

5.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per inserire la propria documentazione amministrativa il Concorrente dovrà:

- all'interno dell'area "Documentazione Amministrativa", compilare i campi a video e allegare i documenti sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di seguito indicate;
- al termine delle suddette operazioni, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Dichiarazioni da rendere a video:

5.A.1) [obbligatorio] – ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTI I CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA.

Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, l'Operatore economico dichiara di accettare incondizionatamente tutti i contenuti degli atti di gara e, in particolare, quanto espressamente previsto:

- nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati;
- nel Capitolato Tecnico – Sezione 1 e Sezione 2;
- nello Schema di Accordo Quadro e relativi allegati ed in particolare nell'All. 1 allo Schema di Accordo Quadro denominato "Dichiarazione dell'Appaltatore".



NB Verranno esclusi gli Operatori economici che non dichiareranno di accettare incondizionatamente le condizioni di gara.

5.A.2) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DELLE ATTESTAZIONI SOA OG1 (EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI) E OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI) CON CLASSIFICAZIONE MINIMA PARI ALMENO ALLA I° CLASSIFICA.

Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, l'Operatore economico dichiara espressamente di possedere, alla data di presentazione dell'offerta, le Attestazioni SOA OG1 e OG 11 in corso di validità.

5.A.3) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PREVISTI DAL DPR N. 37/2008 CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A, B, C, D, E, F, G.

Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, l'Operatore economico dichiara espressamente di possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i requisiti tecnico professionali di cui al DPR 37/2008 in corso di validità.

Documenti da allegare:

5.A.4) [obbligatorio] – ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A., in corso di validità, ovvero, per gli Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

L'operatore economico concorrente dovrà produrre scansione del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità firmata digitalmente o, in alternativa, Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al facsimile All. 3;



Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa conformemente all’All. D;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente

5.A.5) [eventuale] COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO predisposta anche in un unico documento, firmato digitalmente, riportante tutte le “attestazioni di avvenuto sopralluogo” sugli immobili ricadenti nella Sede Territoriale di Cagliari, come indicati nell’All. 5.

Il Concorrente dovrà:

- **Scansionare** il documento “Attestazioni/e di avvenuto sopralluogo” sottoscritto dal referente di riferimento e dal Rappresentante dell’Appaltatore;
- **Firmare** digitalmente il file contenente la scansione;
- **Inserire** nel sistema il file firmato digitalmente.

5.A.6) [obbligatorio] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE firmata digitalmente, da rendere ai sensi del DPR 445/2000 conformemente al facsimile All. E...

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “Domanda di partecipazione”;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.



N.B. Qualora sia accertata la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità essenziale della documentazione attinente l'offerta amministrativa, si procederà alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione della documentazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, una volta inoltrata la richiesta di integrazione/regolarizzazione, di procedere all'ammissione con "riserva" nelle more della produzione documentale, che in ogni caso sarà condizione necessaria per l'assegnazione (eventuale). Si procederà all'esclusione nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali.

Tutta la documentazione, ivi compreso il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa, dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico. Nel caso in cui la documentazione di cui alla presente busta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, a pena di esclusione, idonea documentazione, anch'essa firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara sia munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l'operatore economico.

N.B. Nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato, **pena l'esclusione dalla gara**, nei documenti amministrativi di cui al precedente punto 5.A.

5.B. OFFERTA ECONOMICA



Ai fini della presentazione della propria Offerta economica il Concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area "Busta digitale Economica", cliccare su "Modifica risposta" e successivamente compilare i seguenti campi a video:

5.B.1) [obbligatorio] – TARIFFA PER PRESTAZIONI A CANONE (TIPO INTERVENTO A CONDUZIONE)

Con riferimento al punto 1 dell'Allegato "Corrispettivi" (All. 4) denominato "Tariffa per prestazioni a canone (tipo intervento a Conduzione)", il concorrente dovrà formulare, nel campo "*Offerta*", **un ribasso per ciascuna voce, espresso in termini di sconto percentuale**, come di seguito indicato:

1. Macro-Area **1**: formulare nei campi "*Offerta*" ribassi, espressi in termini di sconto percentuale, per ciascuna voce da S1 a S8 contenuta nella Macro Area denominata "Servizio di conduzione per gli impianti termici ed eventuale trattamento aria e per impianti di produzione acqua calda sanitaria di tipo solare termico" di cui al punto 1 lettera a) dell'Allegato "*Corrispettivi*" (All. 4);
2. Macro-Area **2**: formulare nei campi "*Offerta*" ribassi, espressi in termini di sconto percentuale, per ciascuna voce da S9 a S14 contenuta nella Macro Area denominata "Servizio di conduzione per gli impianti di climatizzazione, compreso eventuale trattamento aria e la gestione della produzione di acqua calda sanitaria" e "Servizio di conduzione per impianti singoli di climatizzazione tipo split, multi-split e VRV/VRF" di cui rispettivamente al punto 1 lettera b) e c) dell'Allegato "*Corrispettivi*" (All. 4)";
3. Macro-Area **3**: formulare nei campi "*Offerta*" ribassi, espressi in termini di sconto percentuale, per ciascuna voce da S15 a S19 contenuta nella Macro Area denominata "Servizio di conduzione per gli impianti elettrici, impianti fotovoltaici e di illuminazione



comprese cabine di trasformazione e impianti speciali” di cui al punto 1 lettera d) dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4);

N.B. All’interno di ciascuna Macro-Area 1, 2 e 3 tra gli sconti offerti per le singole voci non potrà esserci, **a pena di esclusione**, un differenziale superiore a **10 punti** percentuali.

4. Macro-Area 4: formulare, nel campo “*Offerta*” di cui alla voce S20, un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale, per la voce indicata nella Macro Area denominata “Servizio conduzione per gli impianti idrico-sanitari” di cui al punto 1 lettera e) dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4);

5. Macro-Area 5: formulare, nel campo “*Offerta*” di cui alla voce S21, un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale, che – in sede contrattuale - sarà applicato *flat* a tutti i prezzi contenuti nella Macro Area denominata “Servizio di conduzione per impianto di sollevamento *Standard Tipo 1*”, “Servizio di conduzione per impianto di sollevamento *Standard Tipo 2*” e “Servizio di conduzione per impianto di scala mobile” indicate rispettivamente al punto 1 lettera f), g) e h) dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4);

6. Macro-Area 6: formulare, nel campo “*Offerta*” di cui alla voce S22, un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale, che – in sede contrattuale - sarà applicato *flat* a tutti i prezzi contenuti nella Macro Area denominata “Servizio di manutenzione impianto antincendio” indicato al punto 1 lettera i) dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4);

7. Macro-Area 7: formulare, nel campo “*Offerta*” di cui alla voce S23, un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale, che - in sede contrattuale –sarà applicato al prezzo indicato nella Macro Area denominata “Servizio di minuta manutenzione edile” indicato al punto 1 lettera j) dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4).



5.B.2) [obbligatorio] – TARIFFA PER PRESTAZIONI A CANONE OPZIONALI (TIPO INTERVENTO A CONDUZIONE).

Il concorrente dovrà formulare, nel campo “*Offerta*”, **un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale**, che – in sede contrattuale - sarà applicato *flat* a tutti i prezzi riportati al punto 2 denominato “Tariffa per prestazioni a canone opzionali (tipo intervento a conduzione)” dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4).

5.B.3) [obbligatorio] – TARIFFE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MISURA (TIPO INTERVENTI A RICHIESTA).

Il concorrente dovrà formulare, nel campo “*Offerta*”, **un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale**, che – in sede contrattuale - sarà applicato *flat* a tutti i prezzi riportati al punto 3 denominato “Tariffe per interventi di manutenzione a misura (tipo intervento a Richiesta)” dell’Allegato “*Corrispettivi*” (All. 4).

N.B. Ciascuno degli sconti offerti potrà contenere al massimo due cifre decimali oltre la virgola. Eventuali ulteriori cifre decimali non saranno tenute in considerazione.

N.B. Il campo “*Commento*” non dovrà essere compilato. L’eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo “*Commento*” non sarà preso in considerazione dal Team di valutazione.

5.B.4) [obbligatorio] – ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI DA RISCHIO SPECIFICO.

Si richiede inoltre di inserire nel campo del Portale denominato “**Oneri della sicurezza interni da rischio specifico**”, il valore dei costi per la sicurezza, cosiddetti da rischio specifico, ossia gli oneri per la sicurezza afferenti ai costi specifici dell’attività di impresa:



si tratta dei costi sostenuti dal datore di lavoro atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si citano ad esempio, i dispositivi di protezione individuali dati in dotazione a propri lavoratori, i dispositivi di protezione collettiva).

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal medesimo soggetto/i che ha/hanno firmato digitalmente i documenti di cui alla Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa.

Al termine delle operazioni sopra descritte il Concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

N.B.1: il campo “*Commento*” non dovrà essere compilato. L'eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo “*Commento*” non sarà preso in considerazione dalla Commissione.

Il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi e trasmesso, a pena di esclusione.

Ogni Concorrente potrà presentare una sola offerta.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

In caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.



6. TRASMISSIONE DELL'OFFERTA ON LINE

Si precisa che il Concorrente è obbligatoriamente, tenuto a compilare i campi a video presenti all'interno delle buste on-line (Amministrativa ed Economica) e ad allegare i documenti richiesti.

Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “Trasmetti risposta”;
- scaricare i file pdf autogenerati dal sistema e contenenti:
 - la dichiarazione formulata a video nella Busta amministrativa;
 - la dichiarazione formulata a video nella Busta Offerta economica.

Firmare digitalmente tali file pdf e allegarli sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video;

- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

La trasmissione dei file autogenerati dal sistema e sottoscritti dal concorrente tramite altro strumento (ad esempio tramite lo strumento della Messaggistica, e-mail, PEC aziendali, fax, etc.), inidoneo a garantire la segretezza della stessa, determinerà l'esclusione del concorrente.

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).



Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza della presentazione dell'offerta.

In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e di firma digitale dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopraindicate.

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

7. CRITERIO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA GARA

L'assegnazione avverrà secondo il **criterio del prezzo più basso** al Concorrente che avrà ricevuto il **Punteggio Economico Totale (PET)** più alto, ottenuto mediante la seguente somma:

$$\mathbf{PET = PEPC + PEPCO + PEMM}$$

Per ciascun Concorrente, si procederà a calcolare il **Punteggio Economico Totale (PET)** determinato dalla somma del Punteggio Economico Prestazioni a Canone (PEPC), Punteggio Economico Prestazioni a Canone Opzionali (PEPCO) e Punteggio Economico Manutenzione a Misura (PEMM) attribuiti come segue:

Punteggio prezzo	Punti Max
Punteggio Economico Totale (PET)	100



- Punteggio Economico Prestazioni a Canone (PEPC)	22
- Punteggio Economico Prestazioni a Canone Opzionali (PEPCO)	3
- Punteggio Economico Manutenzione a Misura (PEMM)	75

N.B. Nel caso di interventi a richiesta (sez. 1 o sez. 2 del Capitolato Tecnico) con importo lordo superiore a € 50.000,00, il ribasso offerto per i prezzi di cui al punto 3 dell'allegato "Corrispettivi", sarà incrementato - in sede contrattuale - di 2 Punti Sconto (es: con ribasso offerto pari al 30%, il ribasso da applicare ai predetti interventi sarà pari al 32 %).

7.1 PUNTEGGIO ECONOMICO PRESTAZIONI A CANONE (PEPC)

Ai fini dell'attribuzione dei massimo **22** punti previsti per tale elemento, il Concorrente dovrà **formulare un ribasso per ciascuna voce (S1-S23), espresso in termini di sconto percentuale**, che verrà poi applicato ai prezzi posti a base di gara così come indicato al precedente punto **5.B.1.**

I prezzi di cui al suddetto Allegato sono al netto dell'IVA.

Ciascuno sconto percentuale offerto, relativo alla corrispondente voce (S), verrà ponderato con i pesi di seguito riportati.

Al fine di consentire a ciascun Concorrente di valutare l'incidenza di ciascuna macro-area in termini economici, a puro titolo informativo e **non vincolante**, si evidenzia che ciascun peso è rappresentativo dell'incidenza economica della macro-area di riferimento rispetto al totale dei canoni di conduzione impianti, corrisposti nell'anno solare 2018, per le



medesime attività poste a gara per le Sedi Territoriali considerate maggiormente rappresentative (Milano, Firenze, Ancona e Roma).

N.B. All'interno di ciascuna Macro-Area 1, 2 e 3 tra gli sconti offerti per le singole voci (S) non potrà esserci, **a pena di esclusione**, un differenziale superiore a **10 punti** percentuali.

SIMBOLO	DESCRIZIONI MACRO AREA	PESO P _i
Macro Area 1 -	Servizio di conduzione per gli impianti termici ed eventuale trattamento aria e per impianti di produzione acqua calda sanitaria di tipo solare termico di cui alla lettera <i>a</i> dell'all'allegato Corrispettivi, così suddiviso: S1. per impianti monogeneratore fino a 150 KW S2. per impianti monogeneratore fino a 250 KW S3. per impianti monogeneratore fino a 350 KW S4. per impianti monogeneratore fino a 500 KW S5. per impianti monogeneratore fino a 750 KW S6. per impianti monogeneratore fino a 1.000 KW S7. per impianti monogeneratore oltre 1.000 KW S8. Sovraprezzo per impianto solare termico	1,75 Per ciascuna voce (S)
Macro-Area 2	Servizio di conduzione per gli impianti di climatizzazione, compreso eventuale trattamento aria e la gestione della produzione di acqua calda sanitaria di cui alla lett. <i>b</i> dell'Allegato Corrispettivi, così suddiviso: S9. per impianti monogeneratore fino a 50 KW S10. per impianti monogeneratore fino a 100 KW S11 per impianti monogeneratore fino a 200 KW S12. per impianti monogeneratore fino a 500 KW S13. per impianti monogeneratore oltre 500 KW	5,5 per ciascuna voce (S)



	Servizio di conduzione per impianti singoli di climatizzazione tipo split, multi-split e VRV/VRF di cui alla lettera <i>c</i> dell'Allegato Corrispettivi: S14. Per ogni anno di effettiva erogazione del servizio, (calcolato per ogni unità interna)	
Macro-Area 3	Servizio di conduzione per gli impianti elettrici, impianti fotovoltaici e di illuminazione comprese cabine di trasformazione e impianti speciali, di cui alla lettera <i>d</i> dell'Allegato Corrispettivi, così suddiviso: S15. Manutenzione impianti elettrici S16. Impianti fotovoltaici S17. Impianti di sicurezza e monitor S18. Telecamere S19. Manutenzione delle bussole di sicurezza per controllo accessi	4,8 per ciascuna voce (S)
Macro-Area 4	S20. Servizio conduzione per gli impianti idrico-sanitari di cui alla lett. <i>e</i> dell'Allegato Corrispettivi	7
Macro-Area 5	S21. Servizio di conduzione per impianto di sollevamento <i>Standard Tipo 1</i> , Servizio di conduzione per impianto di sollevamento <i>Standard Tipo 2</i> e Servizio di conduzione per impianto di scala mobile di cui alle lett. <i>f, g, h</i> dell'Allegato Corrispettivi	9
Macro-Area 6	S22. Servizio di manutenzione impianto antincendio di cui alla lett. <i>i</i> dell'Allegato Corrispettivi	4
Macro-Area 7	S23. Servizio di minuta manutenzione edile di cui alla lett. <i>j</i> dell'Allegato Corrispettivi	9

Il valore totale dello sconto offerto da ciascun concorrente verrà dato dalla sommatoria dei prodotti aritmetici $S_i \times P_i$ tra lo Sconto offerto e il relativo peso attribuito a ciascuna voce, secondo la formula di seguito specificata

$$ST_p = \sum_{i=1}^{23} S_i \times P_i$$



Dove

ST_p : Sconto Totale ponderato offerto da ciascun Concorrente;

$\sum_{i=1}^{23} S_i$: sommatoria degli Sconti offerti da Ciascun Concorrente;

P_i : peso attribuito alla relativa voce, come riportato nella tabella di cui sopra.

Il **Punteggio Economico Prestazioni a Canone (PEPC)** sarà assegnato mediante l'applicazione della formula di seguito esplicitata:

se $ST_p \leq ST_m$

$$PEPC = 0.90 \times \frac{ST_p}{ST_m} \times \text{Punti}$$

oppure

se $ST_p > ST_m$

$$PEPC = \text{Punti} \times \left\{ 0.90 + (1 - 0.90) \times \left[\frac{(ST_p - ST_m)}{(ST_{\max} - ST_m)} \right] \right\}$$

dove:

PEPC: Punteggio Economico Prestazioni a Canone ottenuto dal Concorrente in valutazione;

ST_p : Sconto Totale ponderato offerto per le Prestazioni a Canone dal Concorrente in valutazione;

ST_m : Valore Medio degli sconti totali ponderati offerti dai concorrenti per le Prestazioni a Canone;

$ST_{\max}$: Sconto Totale ponderato massimo tra tutti gli sconti totali ponderati offerti per le Prestazioni a Canone;



Punti: punteggio massimo previsto per l'elemento PEPC

0,90: Parametro di ponderazione definito dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che ciascuno degli sconti offerti potrà contenere al massimo due cifre decimali oltre la virgola (*esempio:* 12,25%). Eventuali ulteriori cifre oltre la seconda decimale non saranno tenute in considerazione.

7.2 PUNTEGGIO ECONOMICO PRESTAZIONI A CANONE OPZIONALI (PEPCO)

Ai fini dell'attribuzione dei massimo **3** punti previsti per tale elemento, il Concorrente dovrà **formulare un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale**, che verrà poi applicato – ai fini contrattuali - *flat* a tutti i prezzi riportati al punto 2 dell'Allegato “Corrispettivi” (All. 4) denominato “Tariffe per Prestazioni a Canone Opzionali (tipo intervento a conduzione)”.

Il Punteggio Economico Prestazioni a Canone Opzionali (**PEPCO**) sarà poi attribuito secondo la seguente formula di interpolazione bilineare:

se $Sc_i \leq Sc_m$

$$PEPCO = \text{Punti} \times 0,90 \times \frac{Sc_i}{Sc_m}$$

oppure

se $Sc_i > Sc_m$

$$PEPCO = \text{Punti} \times \left\{ 0,90 + (1 - 0,90) \times \left[\frac{(Sc_i - Sc_m)}{(Sc_{\max} - Sc_m)} \right] \right\}$$

dove:

PEPCO = Punteggio Economico Prestazioni a Canone Opzionali ottenuto dal Concorrente;



Sc_i = Sconto offerto dal Concorrente in valutazione sui prezzi di cui al punto 2 dell'Allegato "Corrispettivi" (All. 4);

Sc_m = Media aritmetica degli sconti offerti sui prezzi di cui al punto 2 dell'Allegato "Corrispettivi" (All. 4);

Sc_{max} = Sconto più alto offerto sui prezzi di cui al punto 2 dell'Allegato "Corrispettivi" (All. 4);

$0,90$ = parametro di ponderazione.

Punti = punteggio massimo previsto per l'elemento PEPCO

7.3 PUNTEGGIO ECONOMICO MANUTENZIONE A MISURA (PEMM)

Ai fini dell'attribuzione dei massimo **75** punti previsti per tale elemento, il Concorrente dovrà **formulare un unico ribasso, espresso in termini di sconto percentuale**, che – ai fini contrattuali - verrà applicato *flat* a tutti i prezzi riportati al punto 3 dell'Allegato "Corrispettivi" (All. 4) denominato **"Tariffe per interventi di manutenzione a misura (tipo intervento a Richiesta)"**.

Al fine di consentire a ciascun Concorrente di valutare correttamente l'incidenza di ciascun prezzario o voce, a puro titolo informativo, si evidenzia che il ricorso ai soli Prezzari nazionali Dei ha rappresentato circa il 90% degli interventi di Manutenzione a Misura richiesti nell'anno solare 2018 dalle Zone Territoriali maggiormente rappresentative (Nord Ovest, Nord Est, Tirrenica Nord, Adriatica). Fermo restando che tale rappresentazione **non ha valore vincolante** per gli Accordi Quadro che verranno stipulati a valle della presente procedura.



Il Punteggio Economico Manutenzione a Misura (**PEMM**) sarà poi attribuito secondo la seguente formula di interpolazione bilineare:

se $Sc_i \leq Sc_m$

$$PEMM = Punti \times 0,90 \times \frac{Sc_i}{Sc_m}$$

oppure

se $Sc_i > Sc_m$

$$PEMM = Punti \times \left\{ 0,90 + (1 - 0,90) \times \left[\frac{(Sc_i - Sc_m)}{(Sc_{max} - Sc_m)} \right] \right\}$$

dove:

PEMM = Punteggio Economico Manutenzione a Misura ottenuto dal Concorrente;

Sc_i = Sconto offerto dal Concorrente in valutazione sui prezzi di cui al punto 3 dell'Allegato "Corrispettivi";

Sc_m = Media aritmetica degli sconti offerti dai Concorrenti sui prezzi di cui al punto 3 dell'Allegato "Corrispettivi";

Sc_{max} = Sconto più alto offerto sui prezzi di cui al punto 3 dell'Allegato "Corrispettivi";

0,90 = parametro di ponderazione.

Punti = punteggio massimo previsto per l'elemento PEMM.

N.B. Ai fini della determinazione dei punteggi si precisa che, nell'ipotesi in cui il risultato delle operazioni di calcolo sia un numero con quattro o più cifre decimali dopo la virgola, lo stesso sarà arrotondato alla terza cifra decimale applicando la seguente regola:



- se la quarta cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, il valore della terza cifra dopo la virgola rimane inalterato;
- se la quarta cifra dopo la virgola è maggiore di 5, il valore della terza cifra dopo la virgola deve essere incrementato di una unità;
- se la quarta cifra dopo la virgola è uguale a 5 ed è seguita da altri decimali, il valore della terza cifra dopo la virgola deve essere incrementato di una unità;
- se la quarta cifra dopo la virgola è uguale a 5 ed è seguito da zeri, si effettua una correzione su base statistica: se la terza cifra dopo la virgola è pari il suo valore rimane inalterato se la terza cifra dopo la virgola è dispari il suo valore deve essere incrementato di una unità.

8. OPERAZIONI DI GARA

La ricognizione delle offerte correttamente ricevute avverrà successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle stesse, con ausilio di strumenti telematici, in una o più sedute.

Il Portale garantisce, lì dove necessario, la collegialità delle operazioni del soggetto incaricato della valutazione, e in ogni caso attesta e traccia ogni operazione compiuta sulla Piattaforma e l'inalterabilità delle operazioni sul sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicura la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.

La valutazione delle offerte avrà luogo applicando il criterio di aggiudicazione descritto al precedente paragrafo 7.



Ferservizi potrà verificare la congruità delle offerte, che, a suo giudizio e in base a specifici elementi, appaiono anormalmente basse eventualmente richiedendo la produzione di “giustificativi”.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di **inversione procedimentale**, ovvero la verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti sarà effettuata a valle dell'esame dell'offerta economica.

Ferservizi si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'assegnazione e alla successiva stipula, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti, di cui al precedente punto 5, inclusa l'Offerta economica:

- manchino o nello spazio relativo sia inserito un documento difforme da quello richiesto;
- non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell'offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate.

Sarà altresì esclusa:

- l'offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l'offerta espressa in modo indeterminato od



incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali);

- l'offerta relativa ad altro procedimento;
- l'offerta non sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore economico o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l'impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare);
- l'offerta economica priva dell'indicazione degli sconti offerti (anche uno solo);
- l'offerta che contenga anche un solo sconto pari a zero;
- l'offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara
- le offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

10. CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO QUADRO

Costituiscono cause ostative alla stipula dell'Accordo Quadro:

1. L'aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto



riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I reati di cui al precedente paragrafo costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti, esclusi i cessati dalla carica:

- in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);
- in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);



- in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente);
 - se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
2. la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di inflazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4 del medesimo decreto quando riguardano anche uno solo dei soggetti sopra richiamati;
 3. la sussistenza di gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 4. la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
 5. nel caso in cui l'Operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, convenzionalmente applicabile, e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 6. la carenza di affidabilità professionale, nei casi in cui l'Operatore economico si sia reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società procedente in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore – di



gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità, per essere incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:

- i. nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ii. nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un Accordo Quadro stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
- iii. nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente;
- iv. nella mancata stipula del Accordo Quadro presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'Operatore Economico.

7. La presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero che l'Operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste ai precedenti Punti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs.



n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I reati di cui al precedente Punto 1 non costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla gara e alla stipula dell'Accordo Quadro laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.

Per la verifica dell'assenza delle cause di cui ai precedenti punti 1. e 2. verrà espletata un'indagine reputazionale sull'Assegnatario.

11. AVVERTENZE

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare di gara e negli altri atti di gara (Schema di Accordo Quadro, Capitolato Tecnico, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante si riserva di valutare le offerte con assoluta libertà e di pervenire all'accettazione della migliore di esse, non esclusa la possibilità di continuare la



trattativa per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa senza che gli altri offerenti possano vantare alcuna pretesa o facoltà a riguardo; ugualmente si continuerà la trattativa nel caso due o più Operatori economici presentassero offerte identiche.

- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'assegnazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell' Accordo Quadro.
- Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che l'Operatore economico stesso ha riconosciuto l'incondizionata remuneratività del prezzo offerto e l'accettabilità di tutte le condizioni d'appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza di una o più offerte valide.
- Ferservizi in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione dell'Accordo Quadro ovvero di recesso dall' Accordo Quadro ai sensi dell'art. 88 comma 4^{ter} D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, con la precisazione che l'eventuale successivo affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso.



- Con la presentazione dell'offerta l'Operatore economico concorrente si impegna a mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione dell'offerta.

12. ASSEGNAZIONE

Il Concorrente risultato assegnatario, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante, dovrà produrre la documentazione richiesta al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Sarà cura di Ferservizi effettuare le altre verifiche.

Ferservizi si riserva inoltre la facoltà di effettuare verifiche di carattere economico finanziario ed a tal fine potrà richiedere all'Assegnatario la documentazione necessaria a tal fine.

In caso di mancato rispetto dei termini intimati per la produzione della documentazione, ovvero in caso di mancata prova della sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro dalla normativa vigente e dalla *lex specialis*, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'assegnazione, ferma, in ogni caso, la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

Ove si verifichi tale ipotesi, è in facoltà della Stazione Appaltante procedere all'assegnazione al Concorrente che segue in graduatoria, ferma restando la necessità di procedere anche in capo a quest'ultimo alle verifiche sopra descritte.

Attesa l'indifferibilità e l'urgenza di dare inizio alle prestazioni oggetto del presente affidamento, Ferservizi SpA si riserva espressamente di richiedere l'esecuzione anticipata delle stesse, anche in pendenza delle verifiche di cui sopra.



13. CAUZIONE

Con la comunicazione di assegnazione al Soggetto selezionato per l'affidamento sarà richiesta la costituzione di una cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nel termine di **15 giorni** dalla data di comunicazione di assegnazione, pari complessivamente al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, riducibile del 50% in virtù del possesso della certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La predetta cauzione sarà svincolata in un'unica soluzione sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo Quadro ovvero dell'ultimo contratto applicativo, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti.

Il soggetto affidatario dell'appalto dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l'univoca identificazione dell'Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., verificata l'affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale.

Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noto fin d'ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l'affidabilità economica degli stessi; l'assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;



3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare.

N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale.

Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita

a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare (All. 7) e prevedendo espressamente:

- la qualificazione della fideiussione quale Contratto autonomo di garanzia;
- l'obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia;
- l'escussione a semplice richiesta;
- l'espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;
- l'inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell'Appaltatore nei confronti del garante;
- che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri



e qualità dei firmatari.

Si precisa che la firma dei rappresentanti legali dell'Istituto emittente dovrà essere autenticata da parte di un notaio attestante poteri e qualità del firmatario.

b) in numerario mediante **deposito vincolato**.

Il Soggetto selezionato per l'affidamento dovrà versare l'importo della cauzione in contanti su un conto corrente indicato da Ferservizi.

Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell'obbligo di garanzia una delle seguenti condizioni:

- a) la restituzione del documento originale di fideiussione;
- b) la restituzione di copia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione sottoscritta in originale;
- c) specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il fideiussore deve intendersi sciolto l'obbligo assunto.

Questa Stazione Appaltante si riserva, in caso di urgenza, la facoltà di procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro anche nelle more della produzione della cauzione definitiva di cui sopra. A tal fine l'Accordo Quadro stabilirà espressamente che i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione di idonea cauzione.

14. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

La conclusione dell'Accordo Quadro avverrà con la sottoscrizione dell'atto da ciascuna delle Parti.



Ferservizi ricorrerà alla “firma digitale” per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e degli allegati allo stesso. L’Operatore economico si impegna a dotarsi di quanto necessario per la conclusione dell’Accordo Quadro, attraverso l’apposizione della firma digitale del suo legale rappresentante.

Ove il soggetto selezionato per l’affidamento risulti inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti e/o prescrizioni prodromici alla stipula dell’ Accordo Quadro ovvero non si presenti o non proceda alla stipula dell’ Accordo Quadro nel termine fissato si procederà alla revoca dell’assegnazione.

Tale circostanza potrà integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione di Ferservizi, potrà assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Ferservizi di agire per il risarcimento del maggior danno.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

15. SUBAPPALTO

Il Concorrente è in facoltà di avvalersi del subappalto in favore di altri Operatori economici in possesso dei requisiti di gara.

Il ricorso al subappalto è ammesso nel limite del 50% dell’importo complessivo dell’



Accordo Quadro.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'Assegnatario che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

16. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento sono dettagliatamente indicate nello schema di Accordo Quadro.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO

Durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell' Accordo Quadro, le Parti tratteranno dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti dell'Appaltatore, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione del Accordo, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, secondo le modalità di seguito dettagliate.

Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Fersservizi S.p.A., rappresentata dal Presidente del CDA, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@fersservizi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.



Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Ferservizi S.p.A., rappresentata dal Legale rappresentante pro-tempore, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@ferservizi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Accordo Quadro rientrano nelle seguenti categorie:

- **Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente:** dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, n. carta di credito, transazioni carta di credito, c.i.d..
- **Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi all'affidamento o esecuzione dell' Accordo Quadro:** dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.



Finalità del Trattamento

I dati che Le chiediamo di fornire vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- per l'espletamento delle procedure di gara (Base giuridica: Contrattuale);
- per la sottoscrizione dei Contratti Quadro (Base giuridica: Contrattuale);
- per l'esecuzione dei Contratti Quadro (Base giuridica: Contrattuale);
- per l'esecuzione degli Ordini applicativi (Base giuridica: Contrattuale).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura "obbligatoria" e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per Ferservizi SpA di gestire le attività inerenti l'espletamento del presente Accordo Quadro in conformità alle norme di legge, la sottoscrizione dei contratti e il corretto svolgimento degli stessi. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge.

Conservazione dei dati

I dati personali resi dall'Appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza dell'Atto stipulato.

Diritti degli Interessati

Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Ferservizi SpA, l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la



limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'interessato in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando a Ferservizi SpA, tramite apposita richiesta rivolgendosi al DPO protezionedati@fsitaliane.it.

Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

18. GESTORE DELL'AFFIDAMENTO

Le funzioni di Gestore dell'Affidamento sono svolte da Antonio D'Ilario.

Le funzioni di Gestore dell'Accordo Quadro verranno assicurate dal Responsabile *pro tempore* della Area di Servizi Facility e Building di Ferservizi Spa

19. CODICE ETICO

Ciascun Operatore economico concorrente deve prendere visione del Codice Etico delle Società del Gruppo FS previa consultazione dello stesso sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Chi siamo - Governance – Codice etico" e deve rispettare gli impegni e gli obblighi in esso contenuti.

20. ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti, in lingua italiana, dai soli Concorrenti invitati alla gara, entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 25.01.2021**, utilizzando esclusivamente lo strumento della "Messaggistica *on-line*" disponibile all'interno del Portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno



riportate nell'apposita area "messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della Gara *on-line* e saranno visibili ai Concorrenti registrati alla gara.

Ai Concorrenti registrati alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

- Il presente Disciplinare di gara non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di assegnare, ovvero di non assegnare l'affidamento, secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione, senza che alcuna pretesa possa derivarne da parte di alcuno degli offerenti.
- Si precisa inoltre quanto segue:
 - gli Operatori economici offerenti non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso in relazione alla presentazione dell'offerta;
 - il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Accordo Quadro e tutti gli atti connessi sono soggetti alla legge italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Claudia Gasbarri

Firmato digitalmente
da

Claudia Gasbarri

O = Gruppo Ferrovie
dello Stato
C = IT
Data e ora della firma:
28/12/2020 15:31:04



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZI MANUTENTIVI

UFFICI FERROTEL E ALTRI IMMOBILI

SEZIONE 1

SOMMARIO

ART. 1 - ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
ACRONIMI.....	4
DEFINIZIONI.....	5
ART. 2 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI MANUTENTIVI	7
2.1. Servizi a Canone.....	7
2.2. Servizi a Richiesta.....	8
ART. 3 - ATTIVITA' PREVISTE - SERVIZI A CANONE.....	9
3.1. Conduzione Impianti.....	9
3.2. Minuta manutenzione edile e impiantistica	9
3.3. Calendarizzazione degli interventi	9
3.4. Elenco proposte di miglioramento.....	10
ART. 4 - ATTIVITA' PREVISTE - SERVIZI A RICHIESTA.....	10
ART. 5 - FORMALIZZAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO	11
5.1. Contratto Applicativo - immobili affidati in conduzione.....	11
5.2. Contratto Applicativo - immobili non affidati in conduzione.....	11
5.3. Catalogo Interventi ricorrenti di tipo 1 - immobili non in conduzione	11
5.4. Pronto Intervento - immobili non affidati in conduzione.....	12
ART. 6 - GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI IN AMBITO C.A. FORMALIZZATO	13
6.1. Servizi a canone.....	13
6.1.A. Programma di manutenzione.....	13
6.1.B. Intervento a Guasto/ Pronto Intervento - Ferrotel e spazi comuni altri Immobili – guasto rilevato dall'appaltatore.....	13
6.1.C. Intervento a Guasto/ Pronto Intervento – spazi comuni e ad uso esclusivo – guasto non rilevato dall'appaltatore.....	13
6.2. Servizi a richiesta	14
6.2.A. Prestazioni Con Preventivo di Spesa.....	14
6.2.B. Catalogo Interventi ricorrenti di tipo 2 - immobili in conduzione	15
ART. 7 - TEMPI CONTRATTUALI – IMMOBILI GESTITI/UFFICI.....	16
7.1. DEFINIZIONE TEMPI.....	16
7.2. QUANTIFICAZIONE TEMPI.....	17
7.2.A. Immobili gestiti dati in conduzione (anche un singolo impianto)	17
7.2.B. Immobili gestiti non dati in conduzione.....	18
ART. 8 - TEMPI CONTRATTUALI – FERROTEL.....	19
8.1. DEFINIZIONE TEMPI.....	19
8.2. QUANTIFICAZIONE TEMPI.....	20
8.2.A. Prestazioni a Canone.....	20
8.2.B. Prestazioni a Richiesta.....	20
8.2.C. Consegna del Riepilogo Progressivo Mensile e allegati.....	20
ART. 9 - PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI SPESA	21
ART. 10 - NUOVI PREZZI	22
ART. 11 - RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE – CONTABILITA'	22
ART. 12 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ARE)	23
ART. 13 - CONSEGNA IMPIANTI – ADEMPIMENTI PER LA CONDUZIONE	24
13.1. Adempimenti preliminari.....	24
13.2. Adempimenti gestionali.....	24
13.3. Adempimenti di restituzione	25
13.4. Aggiornamento della documentazione.....	25

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	26
ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	33
DOCUMENTI ALLEGATI	34

ART. 1 - ACRONIMI E DEFINIZIONI

ACRONIMI

SA CA	Stazione Appaltante del Contratto Applicativo Responsabile di Zona/Sede Ferservizi nei limiti di procura.
RPE AQ	Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell'Accordo Quadro Responsabile di Area Servizi di Facility e Building.
RPE CA	Responsabili del Procedimento per la fase Esecutiva dei Contratti Applicativi (si intende il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto come da Condizioni Generali): Responsabile Distaccamento Building di Ferservizi. Coincide con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Ferservizi, previsto nelle Condizioni Generali, ed ha anche il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione delle forniture.
RSTF	Referente dei Servizi Tecnici di Ferservizi Personale operante nell'ambito del Distaccamento Building, per uno o più immobili di ciascuna Sede/Zona, che provvede alla supervisione operativa e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni previste siano eseguite dall'Appaltatore in conformità dei documenti contrattuali.
RSAR	Referente dei Servizi Alberghieri e di Ristorazione Personale operante nell'ambito del Distaccamento Facility di Ferservizi, per uno o più immobili adibiti a ferrotel di ciascuna Sede/Zona, che provvede alla supervisione operativa della ditta operante nel Ferrotel per le attività inerenti i "Servizi Alberghieri" di pulizia e reception. Il RSAR risponde direttamente al Responsabile del Distaccamento Facility della Sede di riferimento.
RDF	Responsabile Distaccamento Facility Responsabile territoriale del Distaccamento Servizi di Facility, operante nell'ambito della Sede/Zona di riferimento.
DTA	Direttore Tecnico dell'Appaltatore Persona incaricata dall'Appaltatore per la gestione tecnico/operativa del Contratto.
TMA	Tecnico Manutentore dell'Appaltatore Persone alle dipendenze dell'Appaltatore, competente per l'esecuzione operativa delle prestazioni di manutenzione. Ogni TMA deve essere dotato della necessaria formazione ed esperienza per avere accesso ad attrezzature, apparecchiature, informazioni, manuali con conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata da Ferservizi o dal produttore.
CA	Contratto Applicativo Atto con cui è data attuazione all'Accordo Quadro.
ARE	Attestato di Regolare Esecuzione Certificazione sul corretto adempimento delle prestazioni realizzate dall'Appaltatore, redatto e consegnato dal DTA.
CRE	Certificato di Regolare Esecuzione Certificazione sul corretto adempimento delle prestazioni realizzate dall'Appaltatore, emesso dal RPE CA sulla base dell'Attestato di Regolare Esecuzione redatto e consegnato dal DTA.
VdT	Voci di Tariffa dei listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro.
SIGQSA	Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Complesso di organizzazione, responsabilità, procedure, personale, risorse e mezzi per definire politiche e obiettivi in materia di qualità, sicurezza e ambiente.
P.I.	Pronto Intervento
N.B.	Nota Bene

DEFINIZIONI

Cliente/i

La/e Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per la quale il committente opera.

Appaltatore

Soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività descritte nel contratto e nel presente Capitolato Tecnico, delle forniture, dei servizi e dei lavori a esso connessi.

Flusso gestionale

Insieme delle attività necessarie per gestire la prestazione dal momento della richiesta al momento del pagamento all'Appaltatore.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra il RPE CA/RSTF e il DTA devono avvenire attraverso caselle di posta elettronica dedicate che le parti comunicheranno prima dell'inizio delle attività.

Verbale di consegna degli impianti

Documento con il quale il DTA prende in carico gli impianti dal RPE CA/RSTF.

Comunicazione di chiusura prestazioni a richiesta

Comunicazione che l'Appaltatore è tenuto ad effettuare al termine di ogni singola attività a richiesta, nei termini stabiliti nel presente Capitolato Tecnico.

Ferrotel

Immobile adibito al pernottamento ed al riposo del personale dipendente delle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Impianto Fotovoltaico

Impianto elettrico che converte la radiazione solare in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

Impianto Termico

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. (legge n. 90/2013).

Impianto Solare Termico

Gli impianti solari termici sono dispositivi che permettono di catturare l'energia solare, immagazzinarla e usarla nelle maniere più svariate, in particolare ai fini del riscaldamento dell'acqua corrente in sostituzione delle caldaie alimentate tramite gas naturale.

Impianto di Condizionamento

Impianto tecnologico destinato a garantire le corrette condizioni ambientali mediante trattamento della temperatura, dell'umidità e della purezza dell'aria. L'impianto di condizionamento è composto dall'unità di trattamento, sia centralizzata che isolata, rete di distribuzione dei fluidi (sia liquidi che aeriformi), unità locali di erogazione (con o senza trattamento locale), sistemi di controllo e regolazione.

Impianto Elettrico

Insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica, comprese cabine di trasformazione e impianti speciali (antintrusione, rete dati, telefonico, videosorveglianza, citofonico, sonoro, TV).

Impianto Antincendio

Impianto di alimentazione per idranti, impianto di estinzione di tipo manuale (estintori) e automatico di ogni tipo, impianto di rilevazione di gas di fumo e d'incendio e gruppi di pressurizzazione.

Impianto Idrico

Sistema destinato alla distribuzione di acqua o fluidi simili, dal punto di consegna (contatore) al punto di utilizzo (rubinetto) comprese le pompe di sollevamento, serbatoi di accumulo, impianti di clorazione pozzi di emungimento acque di falda; sono impianti idrici anche le reti di captazione e smaltimento delle acque meteoriche oltre che gli impianti di scarico dei servizi igienici.

Impianto di Sollevamento

Apparecchio a motore (di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del DPR 162/99 e s.m.i.) che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose.

Gruppo Elettrogeno

Interconnessione di un motore e di un generatore di energia utilizzato per la produzione di energia elettrica in servizio continuo, in servizio di emergenza o per garantire l'assorbimento di picchi di consumo.

Terzo responsabile

Soggetto, persona fisica o giuridica, che essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa, è delegato ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva e del rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica come normato dal DPR 74/13 s.m.i.

Minuta manutenzione

Riparazioni o interventi, su componenti edili e impiantistiche, che non hanno i requisiti necessari per la nomina del Direttore dei Lavori e pertanto configurabili come prestazioni di servizi.

Guasto

Cessazione dell'attitudine di un bene/impianto ad eseguire la funzione richiesta.

Programma di Manutenzione

Documento, predisposto dall'Appaltatore, nel quale, per ciascun componente soggetto a manutenzione programmata, sono riportate le attività da svolgere con le relative periodicità. Questo documento deve essere approvato dal RPE CA che autorizza la calendarizzazione effettuata dall'Appaltatore. Su richiesta del RPE CA deve essere gestito nell'applicativo *Service Desk*.

Sede stabile

Ufficio (indirizzo, telefono fisso e mobile, fax e-mail) dell'Appaltatore ubicato nella Città del Compartimento FS ove il Committente ha la propria sede territoriale interessata dalle attività oggetto del Contratto.

Pronto Intervento

Sono interventi che devono essere eseguiti con tempi rapidi per consentire la continuità del servizio cui sono destinati o per evitare potenziale pericolo per le persone o le cose.

Servizio di Reperibilità

Riguarda la reperibilità di un addetto al Pronto Intervento, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno per l'espletamento rapido delle attività ritenute urgenti. Per tale tipologia di servizio dovrà essere reso disponibile un numero telefonico attivo e presenziato dal DTA o dal TMA 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Service Desk

Applicativo informatico su piattaforma Archibus di Ferservizi che l'Appaltatore è obbligato ad utilizzare per lo svolgimento di tutte le attività manutentive, salvo diversa indicazione del RPE CA.

Politica del Sistema Integrato di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente

Orientamenti e indirizzi di un'organizzazione relativi alle prestazioni qualità, sicurezza e ambiente come espressi dal vertice aziendale di Ferservizi.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI MANUTENTIVI

I servizi manutentivi si distinguono in:

- Servizi a Canone
- Servizi a Richiesta

N.B.: Ferservizi per la gestione delle attività manutentive e dei rapporti con l'appaltatore si avvale di uno strumento informatico (Archibus/Service Desk). L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare tale sistema secondo le indicazioni del RPE CA, su tale sistema saranno misurate le performance e il rispetto delle tempistiche contrattuali. Lo stesso strumento dovrà essere utilizzato per le comunicazioni, le richieste e la formalizzazione dei preventivi e consuntivi. Eventuali implementazioni/modifiche del sistema saranno tempestivamente comunicate dal RPE CA all'appaltatore che dovrà garantire il costante e pieno utilizzo dello strumento informatico.

Di seguito si vogliono evidenziare alcune particolarità del servizio svolto negli edifici con destinazione d'uso Ferrotel.

I Ferrotel sono immobili adibiti ad attività ricettivo/alberghiera del personale del Gruppo FS interessato da attività "fuori sede" per motivi di servizio. I Ferrotel sono attivi 24 ore/giorno per 365 giorni/anno.

Così come avviene negli uffici, anche nei Ferrotel sarà presente una ditta che svolge altri servizi (in questo caso attività di pulizia, reception etc...). Pertanto, sarà necessario un coordinamento, anche ai fini della sicurezza, tra il personale dedicato alle manutenzioni e il personale che svolge gli altri servizi, nonché gli ospiti dell'albergo.

La reception del Ferrotel è presidiata 24 ore/giorno per 365 giorni/anno da un addetto che risponde al RSAR e al RDF per le attività inerenti la gestione dei "Servizi Alberghieri" (pulizia e reception dei ferrotel).

Il RSAR è il riferimento della ditta di manutenzioni per avere costante informazione sullo stato occupazionale delle stanze, al fine di organizzare le attività manutentive finalizzate a garantire la fruibilità delle stesse.

A tal proposito l'Appaltatore dovrà organizzare i controlli manutentivi nelle stanze acquisendo dal RSAR le informazioni sui check in e check out delle stanze. Il receptionist, che opera su indicazioni del RSAR, è il custode delle chiavi delle stanze. La ditta di manutenzioni potrà riferirsi a lui, previo accordo con il RSAR, per l'accesso alle stanze in funzione dei check out.

Si evidenzia che gli orari di check out del Ferrotel possono variare in funzione delle esigenze del servizio ferroviario. Nell'intervallo di tempo che intercorre tra il check out e il successivo check in dovranno essere eseguite tutte le verifiche manutentive (sia impiantistiche che edili), senza intralciare le attività di pulizia (svolte da altra ditta) e/o la fruibilità degli altri spazi (anche comuni) da parte degli ospiti. A tal proposito sarà cura dell'Appaltatore, a seguito delle attività manutentive lasciare i luoghi il più possibile puliti e di dare comunicazione della liberazione degli spazi al receptionist per consentire il successivo intervento della ditta di pulizie.

2.1. SERVIZI A CANONE

I servizi a canone riguardano tutte le attività di "conduzione impianti" e "minuta manutenzione", finalizzate al mantenimento in efficienza degli immobili, atte a garantire l'idoneità all'uso di tutte le componenti edili e impiantistiche (es. impianti termici, di climatizzazione, elettrici/speciali, idrico/sanitari, di sollevamento e antincendio).

Questa tipologia di servizio prevede il riconoscimento di un canone fisso, definito in conformità ai prezzi dell'Accordo Quadro e come meglio descritto nelle *Specifiche Tecniche* e nelle *Schede di Manutenzione*. Pertanto, per l'attivazione dei singoli interventi di gestione del "guasto", non è prevista né preventivazione né consuntivazione dell'attività, in quanto la stessa è da considerarsi ricompresa nel canone.

Tali servizi sono classificati come segue:

A. CONDUZIONE:

1. conduzione impianti, (attivata a seguito della consegna ufficiale degli stessi ed eseguita sulla base del *Programma della Manutenzione*),
2. gestione impianti in ambito sala CED/Sala Operative o similari di particolare rilevanza, (attivata a seguito della consegna ufficiale degli stessi ed eseguita sulla base del *Programma della Manutenzione*).

B. MINUTA MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA E INTERVENTI A GUASTO:

1. Guasto rilevato dall'Appaltatore, classificazione a sistema informatico: "M" - gestione corretta.
2. Guasto non rilevato dall'Appaltatore, classificazione a sistema informatico: "G" - gestione anomala (*può generare penali a carico dell'Appaltatore*):
 - a. Guasto rilevato dalla Struttura Building di Ferservizi.
 - b. Guasto rilevato dal Cliente Societario.
3. Pronto Intervento, classificazione a sistema informatico: "G" (P.I.).
4. Interventi periodici calendarizzati dall'Appaltatore (DTA) sulla base del *Programma della Manutenzione* approvato dal RPE CA (in base alla periodicità stabilita nelle Schede di Manutenzione).

N.B.: Ferservizi si riserva la possibilità di effettuare tutti i necessari controlli, anche a posteriori, sulle prestazioni rese dall'Appaltatore ed eventualmente, in caso di mancato raggiungimento del risultato atteso, applicare le penali previste nel contratto.

2.2. SERVIZI A RICHIESTA

Riguardano tutte le attività manutentive non incluse nel canone. L'attivazione dell'intervento necessita di preventivazione e successiva consuntivazione.

Tali interventi sono classificati come segue:

1. interventi richiesti da Ferservizi all'Appaltatore, classificazione a sistema: "R",
2. interventi proposti dall'Appaltatore (DTA) e approvati da Ferservizi (RPE CA). L'Appaltatore deve proporre, con cadenza semestrale, gli interventi finalizzati al miglioramento delle componenti, descritte in apposito documento: "Elenco Proposte di Miglioramento" (rif. punto 3.4 del presente documento).

N.B.: Ferservizi si riserva la possibilità di effettuare tutti i necessari controlli, anche a posteriori, sulle prestazioni rese dall'Appaltatore ed eventualmente, in caso di mancato raggiungimento del risultato atteso, applicare le penali previste nel contratto.

ART. 3 - ATTIVITA' PREVISTE - SERVIZI A CANONE

3.1. CONDUZIONE IMPIANTI

L'Appaltatore deve eseguire tutte le azioni atte a garantire il pieno rispetto della legge e di tutte le normative, anche ai fini della sicurezza, per la corretta gestione degli impianti/immobili che gli sono stati affidati.

Si riportano, in via esemplificativa e non esaustiva, le principali attività ricomprese nella conduzione:

- a) verifica dei requisiti normativi,
- b) segnalazione guasti,
- c) segnalazione del grado di usura che richiede la sostituzione del/i componente/i,
- d) segnalazione/lettura dei livelli al di sotto dei quali l'impianto non può garantire l'erogazione dei servizi (ad esempio livelli dell'acqua, dell'olio, del liquido elettrolitico delle batterie, del combustibile),
- e) verifica del regolare funzionamento degli impianti termici compreso la lettura e la registrazione dei consumi,
- f) avviamento degli impianti (impianti termici e di climatizzazione estate e/o inverno),
- g) controllo ciclico degli impianti nel rispetto delle norme vigenti,
- h) misura dell'esercizio degli impianti come previsto dalla legge (ad esempio controllo periodico dei fumi),
- i) interventi riparativi degli impianti affidati in conduzione,
- j) accensione/spengimento/regolazione degli impianti (impianti termici e di climatizzazione estate e/o inverno),
- k) messa a riposo degli impianti (impianti termici e di climatizzazione estate e/o inverno),
- l) verifiche/revisioni degli impianti e/o delle apparecchiature/attrezzature terminali e piccole riparazioni dei guasti e malfunzionamenti, finalizzate al ripristino della funzionalità dell'impianto, anche tramite la sostituzione di componenti di analoghe caratteristiche tecniche e/o funzionali (*interruttore, presa, starter, serrature, cerniere, ecc.*),
- m) sostituzione di minuterie (*guarnizioni, filtri, ecc.*),
- n) ripristino dei materiali di consumo con analoghe caratteristiche tecniche o superiori in caso di assenza del materiale di pari tecnologia sul mercato (lubrificanti, lampade, gas, ecc.),
- o) gestione quotidiana degli interventi, sul sistema informatico *Archibus Service Desk*, con aggiornamento tempestivo dello stato dell'arte di ogni intervento/cartellino (di tipo G, R, M).

3.2. MINUTA MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA

La minuta manutenzione edile ed impiantistica è ricompresa nei canoni contrattuali. È finalizzata al mantenimento in efficienza degli impianti e al mantenimento del decoro edile degli immobili gestiti, ad esempio interventi per: ripristino, riparazione, regolazione, taratura, pulizia, nuova fornitura e posa in opera di componentistica (compresa la rimozione dell'esistente), eventuali adattamenti di nuovi componenti, fornitura e posa in opere di materiali o parti di impianto/struttura che risultassero danneggiati o al termine della loro vita utile, piccole riprese di intonaco o tinteggiatura, sostituzione di tegole o battiscopa. Per il dettaglio si rimanda alle Specifiche Tecniche.

3.3. CALENDARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La calendarizzazione degli interventi consiste nella pianificazione delle attività manutentive. Questa è costituita dall'insieme delle attività necessarie al corretto mantenimento in efficienza di ogni componente edile e impiantistico dell'immobile gestito. L'obiettivo della calendarizzazione è quello di prevenire ogni possibile malfunzionamento lesione o deterioramento del bene; mitigare il numero dei "Fuori Servizio" e permettere il puntuale controllo dell'avanzamento delle attività da parte del RPE CA.

L'Appaltatore, a seguito della consegna degli impianti/immobili da parte del RPE CA, deve calendarizzare puntualmente le attività manutentive dello stesso (giorno, mese e anno), sulla base delle cadenze minime indicate nelle *Schede di Manutenzione*. Il DTA propone il *Programma della Manutenzione* al RPE CA, che lo approva. A seguito di tale approvazione, il DTA/TMA avviano le attività calendarizzate garantendone la rendicontazione nelle modalità stabilite dal RPE CA, anche tramite l'utilizzo di apposito sistema informatico (ad esempio *Service Desk*).

Tutte le attività eseguite sulla base del *Programma della Manutenzione* devono essere tracciate/attestate tramite puntuale redazione dei *Rapporti di Lavoro* da parte dell'Appaltatore. Il modulo per la redazione dei *Rapporti di Lavoro* è allegato al presente documento (il file editabile sarà fornito all'Appaltatore dal RPE CA).

3.4. ELENCO PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Il DTA, con cadenza semestrale (dalla data di emissione del *Contratto Applicativo* di conduzione di ogni immobile), ha l'obbligo di elaborare e trasmettere al RPE CA l'*Elenco delle proposte di miglioramento*, finalizzato al miglioramento qualitativo delle componenti edili e impiantistiche.

Il suddetto elenco deve essere focalizzato alle tematiche rilevanti elencate nell'Art. 11 delle Specifiche Tecniche e dovrà essere corredato della *Stima della Spesa* degli interventi proposti (*Computo Metrico Estimativo* comprensivo del relativo *Riepilogo Finale* in cui sarà evidente il calcolo lordo/netto degli importi).

Sarà facoltà del RPE CA approvare totalmente o parzialmente gli interventi proposti o di integrarli con ulteriori opere. Gli interventi approvati saranno oggetto di successivi e specifici affidamenti a *Richiesta*.

ART. 4 - ATTIVITA' PREVISTE - SERVIZI A RICHIESTA

I Servizi a Richiesta sono le prestazioni non ricomprese nei *Servizi a Canone*.

Tutti gli interventi finalizzati a soddisfare le necessità di modifica impiantistico/edile dell'immobile, rientrano in questa tipologia (ad esempio adeguamenti normativi o specifiche richieste da parte del Cliente/Occupante).

Inoltre tutte le attività definite nelle Specifiche Tecniche come "*escluse dai canoni di Conduzione*", rientrano tra gli interventi a Richiesta.

Per queste tipologie di servizi è riconosciuto all'Appaltatore un corrispettivo, compensato a misura per singola prestazione resa, sulla base dei listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro.

La definizione tecnico/economica di ogni singolo intervento deve essere determinata tramite apposito *Preventivo di Spesa* (elaborato progettuale). La liquidazione dell'attività svolta deve essere determinata tramite apposito *Consuntivo di Spesa* (elaborato contabile). Entrambi i documenti (*Preventivo e Consuntivo di spesa*) devono essere inseriti sul sistema informatico *Service Desk*, secondo le disposizioni del RPE CA.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a gestire contemporaneamente molteplici interventi anche di modesta entità economica.

ART. 5 - FORMALIZZAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO

Qualsiasi prestazione dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzata tramite l'emissione del relativo *Contratto Applicativo* da parte della SA CA a firma del procuratore di Ferservizi (fatta eccezione per i "P.I." come di seguito descritto).

Tutte le richieste di prestazioni saranno formalizzate all'Appaltatore tramite il "Modulo Richiesta Intervento" che nel caso di utilizzo del sistema Service Desk, sarà generato in automatico dal sistema stesso.

5.1. CONTRATTO APPLICATIVO - IMMOBILI AFFIDATI IN CONDUZIONE

Con lo scopo di formalizzare il *Contratto Applicativo*, si elencano di seguito le attività in cui sono coinvolte le figure dell'Appaltatore:

- Il RSTF o RPE CA chiede al DTA la redazione/trasmisione del *Preventivo di Spesa* ("Modulo Richiesta Intervento", Sezione A e B) che lo deve consegnare entro 5 giorni naturali e consecutivi.
 - a) Qualora non venga consegnato dal DTA entro il termine di n. 5 giorni n.c., il *Preventivo di Spesa* può essere redatto d'ufficio dal RPE CA ed inoltrato alla SA CA. L'Appaltatore dovrà eseguire l'intervento alle condizioni stabilite dal RPE CA.
 - b) Qualora venga consegnato dal DTA entro il termine di n. 5 giorni n.c. ma non sia ritenuto approvabile, viene restituito al DTA per le necessarie modifiche. Se il DTA non provvede ad effettuare le modifiche richieste entro il termine di 2 giorni n.c., il *Preventivo di Spesa* può essere corretto d'ufficio dal RPE CA ed inoltrato alla SA CA. L'Appaltatore dovrà eseguire l'intervento alle condizioni stabilite dal RPE CA.
- Il RPE CA approva in linea tecnica il *Preventivo di Spesa* e lo inoltra alla SA CA.
- La SA CA emette il *Contratto Applicativo* contenente il numero dell'Ordine di Acquisto (OdA) SAP quale impegno di spesa ("Modulo Richiesta Intervento", Sez. C).
- Il RPE CA comunica al DTA la data e il luogo per la consegna degli impianti.

N.B.: I tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

5.2. CONTRATTO APPLICATIVO - IMMOBILI NON AFFIDATI IN CONDUZIONE

E' prevista la possibilità di effettuare prestazioni a richiesta su immobili non gestiti in conduzione dall'Appaltatore. La formalizzazione dei *Contratti Applicativi* dovrà rispettare l'iter previsto nel precedente paragrafo ("Modulo Richiesta Intervento", sez. C), senza l'obbligo di Ferservizi di procedere con affidamento in conduzione di alcun impianto.

Potranno pertanto essere richiesti e formalizzati, tramite emissione di singoli *Contratti Applicativi*, interventi puntuali finalizzati all'esecuzione di mirate azioni manutentive che saranno compensate a misura tramite l'applicazione dei prezzi previsti nell'Accordo Quadro.

5.3. CATALOGO INTERVENTI RICORRENTI DI TIPO 1 - IMMOBILI NON IN CONDUZIONE

Al fine di consentire una rapida risposta alle necessità manutentive degli immobili non affidati in conduzione, il RPE CA avrà la facoltà di concordare con l'Appaltatore un *Catalogo interventi ricorrenti – tipo 1* che, sulla base delle tariffe riportate nell'Accordo Quadro, sarà definito nelle quantità, qualità e importi.

Detto catalogo potrà essere implementato, nella vigenza dell'Accordo Quadro, sulla base delle esigenze di Ferservizi.

Il *Catalogo interventi ricorrenti – tipo 1* permette alla SA CA di formalizzare un Contratto Applicativo, senza necessità di elaborare un preventivo da parte dell'Appaltatore e senza necessità di successiva verifica da parte del RPE CA, perché la quantificazione economica viene definita su apposite voci predefinite, già concordate e approvate in linea tecnica.

Le tempistiche di esecuzione di tali interventi sono definite nell'art. 7.2.B. *Immobili gestiti non dati in conduzione* e sarà facoltà del RPE CA disporre eventuali deroghe.

Di seguito si riporta il flusso gestionale delle prestazioni affidate tramite il *Catalogo interventi ricorrenti – tipo 1*:

- Il RSTF (o RPE CA) redige il Contratto Applicativo sulla base delle voci di catalogo e lo sottopone alla formalizzazione della SA CA.
- Il RSTF (o RPE CA) da comunicazione al DTA dell'avvenuta formalizzazione del Contratto Applicativo richiamando la voce di catalogo sul "Modulo Richiesta Intervento", sezione C.
- Il TMA provvede ad eseguire l'intervento (rendicontando a sistema l'avanzamento delle attività, qualora attivo).
- Il DTA redige il Consuntivo di Spesa e attesta la Regolare Esecuzione sul "Modulo Richiesta Intervento", sezione D (rendicontando a sistema l'avanzamento delle attività, qualora attivo).
- Il RPE CA approva il *Consuntivo di Spesa* certificando anche la Regolare Esecuzione ("Modulo Richiesta Intervento", sezione E). Nel caso:
 - a) Il consuntivo non sia ritenuto approvabile, viene restituito al DTA esplicitando le modifiche. Se il DTA non provvede ad effettuare le modifiche richieste tramite il *Service Desk* entro il termine di 5 giorni, il *Consuntivo di Spesa* può essere corretto d'ufficio.
 - b) Il consuntivo non venga consegnato, entro il termine di n. 5 giorni dalla data di completamento dell'intervento, il *Consuntivo di Spesa* può essere redatto d'ufficio.

5.4. PRONTO INTERVENTO - IMMOBILI NON AFFIDATI IN CONDUZIONE

Nel caso di necessità di *Pronto Intervento* il RPE CA ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore di attivarsi tempestivamente anche su immobili che non gli sono stati affidati in conduzione. A seguito di tale richiesta il DTA è tenuto ad intervenire con la massima sollecitudine.

La richiesta di *Pronto Intervento* può avvenire con qualsiasi mezzo, anche telefonico e la sua esecuzione deve essere certificata dall'Appaltatore al fine di consentire al RPE CA di Ferservizi di procedere con le opportune verifiche. L'Appaltatore è obbligato a intervenire entro i tempi stabiliti dall'Art. 7 - 8) e il Committente provvederà alla regolarizzazione dell'atto negoziale anche in tempi successivi.

N.B.: Qualora disposto dall' RSTF o dal RPE CA, le attività del presente punto potranno essere gestite sul Service Desk o sul sistema informatico adottato da Ferservizi.

ART. 6 - GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI IN AMBITO C.A. FORMALIZZATO

6.1. SERVIZI A CANONE

Di seguito si descrivono i processi per la gestione delle attività scaturenti a seguito della formalizzazione di un Contratto Applicativo in essere.

6.1.A. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

- Il DTA trasmette al RPE CA il *Programma di Manutenzione*.
- Il RPE CA approva il *Programma di Manutenzione* ovvero, se non lo ritiene congruo, lo restituisce al DTA per la sua rielaborazione.
- Il DTA/TMA eseguono le attività previste dal *Programma di Manutenzione* ed alla relativa rendicontazione, provvedendo, se del caso al suo aggiornamento.
- Il RSTF effettua le opportune verifiche.

La mancata o tardiva esecuzione degli interventi programmati può essere motivo di applicazione delle penali.

6.1.B. INTERVENTO A GUASTO/PRONTO INTERVENTO - FERROTEL E SPAZI COMUNI ALTRI IMMOBILI – GUASTO RILEVATO DALL'APPALTATORE

- Il TMA, nell'ambito delle attività di presidio, esegue autonomamente gli interventi necessari a garantire il corretto mantenimento in efficienza di tutte le componenti (edili e impiantistiche) dell'immobile in conduzione, fornendo e posando in opera gli eventuali materiali necessari, al fine dell'eliminazione del guasto rilevato dalla ditta stessa. La ditta a tal proposito deve verificare autonomamente la presenza di anomalie/guasti nelle parti comuni degli immobili e, relativamente ai Ferrotel sia nelle parti comuni che nelle stanze.
Il TMA provvede inoltre, laddove previsto, ad inserire l'informazione dell'avvenuta prestazione sul sistema informatico Service Desk (Guasto rilevato dall'Appaltatore, classificazione a sistema: "M" – gestione corretta). Nei casi in cui il sistema Service Desk non è attivo, il RPE CA stabilirà le modalità di comunicazione.
- Il RSTF (o RPE CA) verifica la prestazione resa:
 - a) in caso di verifica con esito positivo, provvede alla chiusura del cartellino,
 - b) in caso di verifica con esito negativo, inoltra la richiesta di intervento attivando il conteggio dei tempi sull'esecuzione della prestazione (Guasto non rilevato dall'Appaltatore, classificazione a sistema: "G" - gestione anomala).

6.1.C. INTERVENTO A GUASTO/PRONTO INTERVENTO – SPAZI COMUNI E AD USO ESCLUSIVO – GUASTO NON RILEVATO DALL'APPALTATORE

- Il RSTF (o RPE CA) chiede l'intervento al DTA, inserendo la richiesta sul sistema Service Desk con classificazione di tipo "G". Questa classificazione, nel caso di richieste su spazi comuni rientra nella tipologia "gestione anomala", con possibilità, qualora superata la soglia di tolleranza, di applicazione di penali.
Nei Ferrotel ogni segnalazione di guasto non rilevata dall'Appaltatore è considerata come "gestione anomala" e pertanto potrà essere oggetto di penali.
Nei casi in cui il sistema Service Desk non è attivo, il RPE CA stabilirà le modalità di comunicazione.
- Il TMA esegue gli interventi necessari all'eliminazione del guasto segnalato, fornendo e posando in opera gli eventuali materiali necessari, provvedendo inoltre ad inserire l'informazione dell'avvenuta prestazione sul sistema informatico Service Desk.
- Il RSTF (o RPE CA) verifica la prestazione resa:
 - a) in caso di verifica con esito positivo, provvede alla chiusura del cartellino,

- b) in caso di verifica con esito negativo, inoltra nuovamente la richiesta di intervento senza l'azzeramento dei tempi di esecuzione della prestazione.

Per tutte le manutenzioni da eseguirsi nella modalità di Pronto Intervento, il RSTF (o RPE CA) segnala la richiesta di P.I. alla Sede Stabile ovvero al Servizio di Reperibilità dell'Appaltatore, anche per le vie brevi (telefono, e-mail) riservandosi di predisporre l'inserimento a sistema della richiesta successivamente.

In caso di richiesta di P.I. l'Appaltatore è tenuto ad intervenire nei tempi contrattualmente definiti (vedi art. 7 *Tempi contrattuali – Immobili Gestiti/Uffici* e art. 8 *Tempi contrattuali – Ferroteh*), provvedendo, se del caso, ad eliminare eventuali pericoli per la sicurezza e ripristinando le normali condizioni di esercizio, anche con soluzioni provvisorie.

Il P.I. può essere attivato anche allo scopo di eseguire con celerità l'intervento richiesto, in quanto ritenuto urgente dal RSTF o RPE CA, senza necessità di indicarne la motivazione.

Nel caso si dovessero riscontrare gravi guasti o anomalie in ore notturne e/o festive, l'intervento dovrà essere svolto con continuità anche oltre il normale orario di lavoro.

6.2. SERVIZI A RICHIESTA

Di seguito si descrivono i processi per la gestione di puntuali interventi nell'ambito di un Contratto Applicativo in essere per la conduzione di un immobile.

6.2.A. PRESTAZIONI CON PREVENTIVO DI SPESA

- Il RSTF (o RPE CA) chiede un *Preventivo di Spesa* al DTA ("Modulo Richiesta Intervento", sezione A).
- Il DTA, a seguito del sopralluogo per la valutazione degli interventi, inserisce il *Preventivo di Spesa* dettagliando le modalità operative, costi e tempi di esecuzione ("Modulo Richiesta Intervento", sezione B).
- Il RPE CA:
 - a) Qualora non venga consegnato dal DTA entro il termine stabilito dall'Articolo 7 e 8, il *Preventivo di Spesa* può essere redatto d'ufficio dal RPE CA ed inoltrato alla SA CA.
 - b) Qualora venga consegnato dal DTA entro il termine stabilito dall'Articolo 7 e 8 ma non sia ritenuto approvabile, viene restituito al DTA per le necessarie modifiche. Se il DTA non provvede ad effettuare le modifiche richieste entro il termine di 2 giorni, il *Preventivo di Spesa* può essere corretto d'ufficio dal RPE CA ed inoltrato alla SA CA.
- Il RPE CA approva in linea tecnica il Preventivo di Spesa.
- Il TMA provvede ad eseguire l'intervento rendicontando a sistema l'avanzamento delle attività.
- Il DTA inserisce a sistema il *Consuntivo di Spesa* e attesta la Regolare Esecuzione ("Modulo Richiesta Intervento", sezione D).
- Il RPE CA approva il *Consuntivo di Spesa* certificando anche la Regolare Esecuzione ("Modulo Richiesta Intervento", sezione E). Nel caso:
 - a) Il consuntivo non sia ritenuto approvabile, viene restituito al DTA esplicitando le modifiche. Se il DTA non provvede ad effettuare le modifiche richieste tramite il *Service Desk* entro il termine di 5 giorni, il *Consuntivo di Spesa* può essere corretto d'ufficio.
 - b) Il consuntivo non venga consegnato, entro il termine di n. 5 giorni dalla data di completamento dell'intervento, il *Consuntivo di Spesa* può essere redatto d'ufficio.

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

6.2.B. CATALOGO INTERVENTI RICORRENTI DI TIPO 2 - IMMOBILI IN CONDUZIONE

Al fine di consentire una rapida risposta alle necessità manutentive degli immobili affidati in conduzione, il RPE CA avrà la facoltà di concordare con l'Appaltatore un *Catalogo interventi ricorrenti – tipo 2* che, sulla base delle tariffe riportate nell'Accordo Quadro, sarà definito nelle quantità, qualità, importi e tempi di esecuzione.

Gli interventi rientranti in tale tipologia potranno essere ordinati dal RPE CA ed eseguiti dall'Appaltatore previo inserimento dell'apposita voce predefinita di catalogo che non necessita di verifica in quanto già concordata.

Inoltre, le singole voci definite nel catalogo dovranno intendersi “*a corpo*” e omnicomprensive di ogni onere per l'esecuzione degli interventi.

Detto catalogo potrà essere implementato, nella vigenza dell'Accordo Quadro, sulla base delle esigenze di Ferservizi.

Di seguito si riporta il flusso gestionale delle prestazioni a catalogo:

- Il RSTF (o RPE CA) chiede l'intervento al DTA richiamando la voce di catalogo (“Modulo Richiesta Intervento”, sezione A).
- Il TMA provvede ad eseguire l'intervento rendicontando a sistema l'avanzamento delle attività.
- Il DTA attesta la “*Regolare esecuzione*” e inserisce a sistema l'importo a consuntivo relativo all'intervento “*a catalogo*” richiesto (importo “*a corpo*” desunto dalla voce richiesta del “*Catalogo Interventi Ricorrenti*”).
- Il RPE CA verifica la prestazione resa (“Modulo Richiesta Intervento”, sezione E):
 - a. in caso di verifica con esito positivo, provvede alla chiusura del cartellino,
 - b. in caso di verifica con esito negativo, inoltra nuovamente la richiesta di intervento senza l'azzeramento dei tempi di esecuzione della prestazione.

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

ART. 7 - TEMPI CONTRATTUALI – IMMOBILI GESTITI/UFFICI

7.1. DEFINIZIONE TEMPI

PRESTAZIONI A CANONE/P.I.

TEMPO DI ATTIVAZIONE (T1)

Intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui avviene la segnalazione dal RSTF (o RPE CA) al momento in cui il TMA giunge nel luogo indicato per l'inizio delle attività di manutenzione.

TEMPO DI RIMESSA IN SERVIZIO (T2)

Intervallo di tempo che intercorre dall'inizio delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *emetti richiesta*) alla fine delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *completa richiesta*).

Per interventi di elevata complessità, che prevedono azioni programmate ed esclusivamente a seguito di specifica approvazione del RPE CA, la rimessa in servizio potrà avvenire a seguito di risoluzione provvisoria del guasto nelle more dell'esecuzione dell'intervento risolutivo finale. In questo caso l'Appaltatore potrà chiudere il cartellino Service Desk.

PRESTAZIONI A RICHIESTA

TEMPO DEL PREVENTIVO DI SPESA (T3)

Intervallo di tempo che intercorre dall'approvazione della richiesta (Modulo di richiesta intervento - Sezione A) da parte del RSTF (o RPE CA), al momento della trasmissione del *Preventivo di Spesa* da parte del DTA (Modulo di richiesta intervento – Sezione “B”). L'intervallo di tempo è inteso comprensivo del sopralluogo.

TEMPO DI AVVIO ALL'ESECUZIONE (T4)

Intervallo di tempo che intercorre dall'ordinativo del RPE CA (Modulo di richiesta intervento - Sezione C) all'inizio delle operazioni di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *emetti richiesta*) da parte del TMA.

TEMPO DI ESECUZIONE (T5)

Intervallo di tempo che intercorre dall'inizio delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *emetti richiesta*) alla fine delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *completa richiesta*) - Modulo di richiesta intervento - Sezione D).

TEMPO DI CONSEGNA DEL RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE E ALLEGATI (T6)

Intervallo di tempo che intercorre dalla fine del mese di esecuzione delle prestazioni al giorno della consegna della documentazione.

Riguarda i tempi per la consegna del *Riepilogo Progressivo Mensile e di tutti i suoi allegati* comprovante la regolare esecuzione di tutti gli interventi eseguiti nel mese contabile.

Gli allegati riguardano:

- *gli Attestati di Regolare Esecuzione,*
- *le Certificazioni,*
- *tutta la restante documentazione.*

Se la documentazione dovesse risultare incompleta e/o inesatta sarà motivo di sospensione della liquidazione della relativa prestazione.

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

7.2. QUANTIFICAZIONE TEMPI

7.2.A. IMMOBILI GESTITI DATI IN CONDUZIONE (ANCHE UN SINGOLO IMPIANTO)

7.2.A.1 INTERVENTI NEL COMUNE DELLA SEDE DEL DISTACCAMENTO

PRESTAZIONI A CANONE/P.I.

- Intervento a Guasto: **T1+T2 = 1 GIORNO**
- Pronto Intervento:
 - Tempo di attivazione **T1 = 1 ORA**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 4 ORE**
- Pronto Intervento “15 minuti”:
 - Tempo di attivazione **T1 = 15 MINUTI**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 2 ORE**
- Gestione impianti sale CED/Sale Operative o similari di particolare rilevanza:
 - Tempo di attivazione **T1 = 15 MINUTI**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 1 ORA**
- Programma delle Manutenzioni: esecuzione nel rispetto delle tempistiche stabilite come approvate dal RPE CA

PRESTAZIONI A RICHIESTA:

- Tempo del *Preventivo di Spesa* **T3 = 2 GIORNI**
- Tempo di avvio all'esecuzione **T4 = 3 GIORNI**

7.2.A.2. INTERVENTI FUORI DAL COMUNE DELLA SEDE DEL DISTACCAMENTO

PRESTAZIONI A CANONE/P.I.

- Intervento a Guasto: **T1+T2 = 2 GIORNI**
- Pronto Intervento:
 - Tempo di attivazione **T1 = 2 ORE**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 4 ORE**
- Pronto Intervento “15 minuti”:
 - Tempo di attivazione **T1 = 15 MINUTI**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 3 ORE**
- Gestione impianti sale CED/Sale Operative o similari di particolare rilevanza:
 - Tempo di attivazione **T1 = 15 MINUTI**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 1 ORA**
- Programma delle Manutenzioni: esecuzione nel rispetto delle tempistiche stabilite come approvate dal RPE CA

PRESTAZIONI A RICHIESTA:

- Tempo del *Preventivo di Spesa* **T3 = 3 GIORNI**
- Tempo di avvio all'esecuzione **T4 = 4 GIORNI**

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

7.2.B. IMMOBILI GESTITI NON DATI IN CONDUZIONE

7.2.B.1. INTERVENTI NEL COMUNE DELLA SEDE DEL DISTACCAMENTO

Prestazioni a Canone: non presente

PRESTAZIONI A RICHIESTA:

Tempo del <i>Preventivo di Spesa</i>	T3 = 3 GIORNI
Tempo di avvio all'esecuzione	T4 = 3 GIORNI

PRONTO INTERVENTO:

Tempo di attivazione	T1 = 3 ORE
Tempo di rimessa in servizio	T2 = 4 ORE

7.2.B.2. INTERVENTI FUORI DAL COMUNE DELLA SEDE DEL DISTACCAMENTO

Prestazioni a Canone: non presente

PRESTAZIONI A RICHIESTA:

Tempo del <i>Preventivo di Spesa</i>	T3 = 4 GIORNI
Tempo di avvio all'esecuzione	T4 = 4 GIORNI

PRONTO INTERVENTO:

Tempo di attivazione	T1 = 12 ORE
Tempo di rimessa in servizio	T2 = 4 ORE

7.2.C. CONSEGNA DEL RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE E ALLEGATI

T6 = 10 GIORNI

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

ART. 8 - TEMPI CONTRATTUALI – FERROTEL

8.1. DEFINIZIONE TEMPI

PRESTAZIONI A CANONE/P.I.

Nel caso specifico dei Ferrotel, l'Appaltatore è tenuto all'eliminazione dei guasti in completa autonomia senza la necessità dell'attivazione da parte di Ferservizi (gestione corretta). Qualora la segnalazione venga dal RSTF o RPE CA (gestione anomala) sarà possibile l'applicazione delle penali contrattuali.

Si riportano comunque le definizioni dei tempi per consentire anche la “gestione anomala” degli interventi:

TEMPO DI ATTIVAZIONE (T1)

Intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui avviene la segnalazione dal RSTF (o RPE CA) al momento in cui il TMA giunge nel luogo indicato per l'inizio delle attività di manutenzione.

TEMPO DI RIMESSA IN SERVIZIO (T2)

Intervallo di tempo che intercorre dall'inizio delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *emetti richiesta*) alla fine delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *completa richiesta*).

Per interventi di elevata complessità, che prevedono azioni programmate ed esclusivamente a seguito di specifica approvazione del RPE CA, la rimessa in servizio potrà avvenire a seguito di risoluzione provvisoria del guasto nelle more dell'esecuzione dell'intervento risolutivo finale. In questo caso l'Appaltatore potrà chiudere il cartellino Service Desk.

TEMPO DI INTERVENTO DAL “CHECK OUT” DELL'OSPITE NELLE CAMERE (T2 bis)

Intervallo di tempo che intercorre dal “Check Out” dell'ospite dalla camera al momento in cui la stessa è resa nuovamente fruibile a seguito delle attività di manutenzione edile e impiantistica. Sono riconducibili ai locali “camera” i relativi servizi igienici.

PRESTAZIONI A RICHIESTA

TEMPO DEL PREVENTIVO DI SPESA (T3)

Intervallo di tempo che intercorre dall'approvazione della richiesta (Modulo di richiesta intervento - Sezione A) da parte del RSTF (o RPE CA), al momento della trasmissione del *Preventivo di Spesa* da parte del DTA (Modulo di richiesta intervento – Sezione “B”). L'intervallo di tempo è inteso comprensivo del sopralluogo.

TEMPO DI AVVIO ALL'ESECUZIONE (T4)

Intervallo di tempo che intercorre dall'ordinativo del RPE CA (Modulo di richiesta intervento - Sezione C) all'inizio delle operazioni di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *emetti richiesta*) da parte del TMA.

TEMPO DI ESECUZIONE (T5)

Intervallo di tempo che intercorre dall'inizio delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *emetti richiesta*) alla fine delle attività di manutenzione (tracciato su Service Desk come: *completa richiesta*) - Modulo di richiesta intervento - Sezione D).

TEMPO DI CONSEGNA DEL RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE E ALLEGATI (T6)

Intervallo di tempo che intercorre dalla fine del mese di esecuzione delle prestazioni al giorno della consegna della documentazione.

Riguarda i tempi per la consegna del *Riepilogo Progressivo Mensile e di tutti i suoi allegati* comprovante la regolare esecuzione di tutti gli interventi eseguiti nel mese contabile.

Gli allegati riguardano:

- *gli Attestati di Regolare Esecuzione,*

- *le Certificazioni,*
- *tutta la restante documentazione.*

Se la documentazione dovesse risultare incompleta e/o inesatta sarà motivo di sospensione della liquidazione della relativa prestazione.

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi (n.c.).

8.2. QUANTIFICAZIONE TEMPI

8.2.A. PRESTAZIONI A CANONE

- Intervento a Guasto: **T1+T2 = 1 GIORNO**
- Pronto Intervento:
 - Tempo di attivazione **T1 = 1 ORA**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 4 ORE**
- Pronto Intervento “15 minuti”:
 - Tempo di attivazione **T1 = 15 MINUTI**
 - Tempo di rimessa in servizio **T2 = 2 ORE**
- Tempo di intervento dal Check Out dell’ospite **T2 bis = 4 ORE**
- Programma delle Manutenzioni: esecuzione nel rispetto delle tempistiche stabilite come approvate dal RPE CA.

8.2.B. PRESTAZIONI A RICHIESTA

- Tempo del Preventivo di Spesa **T3 = 2 GIORNI**
- Tempo di avvio all’esecuzione **T4 = 3 GIORNI**

8.2.C. CONSEGNA DEL RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE E ALLEGATI

T6 = 10 GIORNI

N.B.: i tempi misurati in ore sono considerati continuativi, sia in giorni feriali che festivi, mentre i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi (n.c.).

ART. 9 - PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI SPESA

Il *Preventivo di Spesa* (documento progettuale) e il *Consuntivo di Spesa* (documento contabile) dovranno essere redatti dall'Appaltatore (DTA) che provvederà a trasmetterli all'RPE CA in formato elettronico (es. pdf, dcf) valorizzando l'importo lordo e netto della prestazione.

La redazione dei documenti dovrà essere conforme alle prescrizioni di seguito elencate che il RPE CA, per eventuali necessità specifiche, avrà la facoltà di integrare:

- il *Preventivo di Spesa* deve essere composto dai seguenti elaborati redatti con il software *Primus/ACCA*:
 - *Computo Metrico Estimativo*, richiamato sul frontespizio con il nome “*Preventivo di Spesa*”.
 - *Riepilogo Finale*, in cui viene riportato (in automatico) il calcolo dell'importo lordo/netto.
 - Tutte le pagine devono essere firmate dall'Appaltatore, dall'RSTF/RPE CA o, se il documento viene inserito direttamente a sistema, sarà ammessa la possibilità di considerare come firmato il pdf inserito dall'Appaltatore con l'accesso tramite password.
- il *Consuntivo di Spesa* deve essere composto dai seguenti elaborati redatti con il software *Primus/ACCA*:
 - *Computo Metrico Estimativo*, richiamato sul frontespizio con il nome “*Consuntivo di Spesa*”.
 - *Riepilogo Finale*, in cui viene riportato (in automatico) il calcolo dell'importo lordo/netto.
 - Tutte le pagine devono essere firmate dall'Appaltatore, dall'RSTF/RPE CA.
- il file deve essere trasmesso in formato originale “dcf” e “pdf” su richiesta del RPE CA,
- le *VdT* devono essere organizzate in categorie e sotto categorie secondo la tipologia delle opere (es. Opere Edili, Impianto Elettrico, etc.),
- in merito alle opere complete di fornitura e posa in opera, non è ammesso l'uso di *VdT* parziali (es. fornitura senza la posa in opera) qualora siano disponibili le *VdT* per opera compiuta (fornitura e posa in opera),
- all'interno dei listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro le *VdT in economia* (ore) potranno essere adottate solo ed esclusivamente allo scopo di sopperire la mancata o parziale descrizione nelle *VdT a misura*, per modeste quantità e a fronte di adeguate giustificazioni,
- in merito all'uso delle *VdT in economia*, il ribasso percentuale contrattualizzato sarà applicato solo sulla quota relativa le *spese generali e utile d'impresa (SG+UI)*,
- l'importo degli oneri per la sicurezza non è soggetto ad alcun ribasso,
- le prestazioni rese sono valorizzate a misura con l'applicazione dei prezzi risultanti dal ribasso percentuale offerto sui listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro,
- il *Consuntivo di Spesa* deve riportare nella pagina riepilogativa l'importo totale al lordo e al netto del ribasso,
- l'importo del *Consuntivo di Spesa* non può in alcun caso superare l'importo del *Preventivo di Spesa*, senza la preventiva autorizzazione da parte del RPE CA.

ART. 10 - NUOVI PREZZI

Qualora durante il corso dell'erogazione delle prestazioni si verificasse la necessità di eseguire determinate categorie di attività non previste nei prezzi contrattualizzati, si provvederà alla formalizzazione di Nuovi Prezzi in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali richiamate nell'Accordo Quadro e secondo le indicazioni fornite dal RPE CA in accordo alle procedure in essere.

L'Appaltatore non potrà dare inizio a dette prestazioni prima che i relativi Nuovi Prezzi siano stati concordati, verbalizzati e approvati dal Committente con apposito atto integrativo.

Se l'Appaltatore non accetta i *Nuovi Prezzi* senza esplicitare per iscritto le dovute giustificazioni, ovvero se il RPE CA non ritiene accettabili le giustificazioni prodotte, quest'ultimo può ingiungere al DTA l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, che saranno ammessi nella contabilità solo a seguito dell'approvazione del Committente.

Nel caso l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 11 - RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE – CONTABILITA'

I listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime effettuate in sede di gara per la formalizzazione dell'offerta. Tali prezzi devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri, pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi. Nelle allegate *Specifiche Tecniche* sono riportate le principali attività che si intendono ricomprese nelle Prestazioni a Canone.

I consuntivi delle prestazioni rese a Canone (Art. 3 - *Attività previste - Servizi a Canone*) e a Richiesta (Art. 4 - *Attività previste - Servizi a Richiesta*), sono riepilogati dal DTA, per singolo *Contratto Applicativo*, tramite l'elaborazione del *Riepilogo Progressivo Mensile*.

In particolare il *Riepilogo Progressivo Mensile*:

1. dovrà essere consegnato all'RPE CA entro i tempi stabiliti dagli artt. 7 e 8 (T6),
2. saranno allegati:
 - a. gli Attestati di Regolare Esecuzione (artt. 7 e 8 "T6"),
 - b. le certificazioni (artt. 7 e 8 "T6"),
 - c. tutta la restante documentazione (artt. 7 e 8 "T6"),
3. sarà firmato dal DTA, verificato dal RSTF ed emesso dal RPE CA,
4. dovrà contenere il conteggio delle penali maturate nel mese di riferimento contabile a cura del RPE CA (o dei mesi precedenti nel caso di verifiche svolte in tempi successivi).

Su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia: dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e retributiva dei lavoratori. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale per singolo *Contratto Applicativo*, previa acquisizione e verifica della regolarità del DURC, nei modi d'uso.

ART. 12 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ARE)

Tutte le prestazioni eseguite dall'Appaltatore dovranno essere certificate dal DTA sul ARE. Detto attestato dovrà riguardare il rispetto dell'esecuzione a regola d'arte, alle vigenti normative, ai dettami forniti dai costruttori per i singoli componenti, ed alle norme per la protezione e sicurezza di persone e cose.

Pertanto, al fine di redigere l'ARE e di chiudere le partite contabili mensili, il DTA deve farsi carico delle seguenti azioni:

- attestare la regolare esecuzione degli interventi,
- attestare i tempi d'intervento motivando eventuali ritardi,
- attestare il corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione programmata, secondo il *Programma della Manutenzione* approvato dal RPE CA, aggiornando le schede tecniche dei componenti sostituiti,
- allegare all' ARE tutta la documentazione (planimetrie, foto, ecc.) e le certificazioni richieste dalla normativa vigente e dall'RPE CA (dichiarazioni di conformità D.Lgs. 37/08, certificazioni di prodotto, DiRi, DiCo etc...) nei tempi previsti dal presente capitolato (vedi artt. 7 e 8 "T6").

Tutti gli ARE riferiti al mese contabile dovranno essere allegati al relativo *Riepilogo Progressivo Mensile* (Art. 11), in particolare:

- per le prestazioni a canone, sia per gli interventi previsti nel *Programma della Manutenzione* che per gli interventi previsti nel canone (Tipo M e G), il DTA redigerà un unico ARE mensile,
- per le sole prestazioni a richiesta, ogni ARE dovrà essere specifico per ogni singolo intervento e sarà compilato all'interno del relativo *Modulo Richiesta Intervento* (sez. D - E).

Se la documentazione/certificazione dovesse risultare incompleta e/o inesatta sarà motivo di sospensione della liquidazione della relativa prestazione.

ART. 13 - CONSEGNA IMPIANTI – ADEMPIMENTI PER LA CONDUZIONE

13.1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il Committente comunica formalmente all'Appaltatore i nominativi del RPE CA e dei RSTF e relativi recapiti (*es. e-mail, n. FAX, numeri telefonici*).

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente al RPE CA le seguenti informazioni/documentazioni preliminari **entro 10 giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro**:

1. Il nominativo del DTA e relativi recapiti (*es. e-mail, n. FAX, numeri telefonici*).
2. L'elenco del personale addetto alle attività di manutenzione e relative qualifiche e abilitazioni (squadra TMA).
3. L'elenco delle macchine e delle attrezzature a disposizione.
4. Le informazioni (*es. indirizzi e-mail*) necessarie per attivare le utenze dell'Appaltatore sul *Service Desk* (DTA, squadra TMA).
5. L'elenco dei nominativi e dei relativi recapiti telefonici delle persone incaricate della Sede Stabile dell'Appaltatore per le chiamate di *Pronto Intervento* al Servizio di Reperibilità.

13.2. ADEMPIMENTI GESTIONALI

L'Appaltatore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a garantire i seguenti adempimenti:

1. Gli impianti devono essere consegnati, anche singolarmente, con regolare verbale sottoscritto dal RPE CA e dal DTA. Nel verbale il DTA dichiarerà espressamente di aver preso idonea conoscenza degli impianti e del loro reale stato manutentivo, assumendo il rischio sullo stato conservativo dichiarato.
2. Nell'ottica della continuità dei servizi erogati, durante la validità dell'Accordo Quadro, alla scadenza del singolo Contratto Applicativo di conduzione, non sarà necessario procedere nuovamente alla consegna di impianti già gestiti a seguito dell'emissione del nuovo Contratto Applicativo.
3. Eventuali attività scaturenti da una non corretta analisi dello stato di fatto o gestione, saranno a totale carico dell'Appaltatore con l'esclusione di eventuali interventi di adeguamento normativo.
4. L'Appaltatore, a tutti gli effetti di legge, è costituito custode degli impianti consegnati con ogni conseguente obbligo di tenere indenne il Committente da qualsivoglia responsabilità verso terzi.
5. Il RPE CA affiderà in custodia all'Appaltatore tutta la documentazione disponibile relativa agli impianti oggetto della consegna, che dovrà essere aggiornata/integrata e all'occorrenza riprodotta dall'Appaltatore nel rispetto delle vigenti normative, senza alcun compenso aggiuntivo.
6. Il RPE CA indicherà le modalità di accesso alle aree oggetto dei servizi da parte del personale dell'Appaltatore, consegnando eventualmente le chiavi dei relativi locali tecnici che saranno opportunamente custodite dall'Appaltatore.
7. Entro 30 giorni dalla data di consegna di ogni impianto il DTA dovrà consegnare al RPE CA la seguente documentazione:
 - Per ogni impianto consegnato, l'elenco della documentazione tecnica prevista per legge.
 - La descrizione e l'identificazione degli impianti consegnati redatta sulla base della *Scheda Costituzione Anagrafica Tecnica dell'Impianto* (allegata al presente capitolato). L'Appaltatore dovrà provvedere al costante aggiornamento dell'anagrafica di ogni impianto e al relativo inserimento sul sistema informatico eventualmente fornito da Ferservizi (ad esempio *Service Desk*).
 - Il *Programma della Manutenzione* (come descritto all'art. 3.3 - Calendarizzazione degli Interventi) che sarà inserito dall'Appaltatore sul *Service Desk*, nel rispetto dei contenuti minimi riportati nelle allegate *Schede di Manutenzione* (allegata al presente capitolato).
 - L'elenco delle eventuali attività di adeguamento impianti necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente.

Contestualmente alla consegna degli impianti il RPE CA, nel caso di particolari esigenze tecniche, procederà anche alla consegna di:

- Locali per le attività di manutenzione quali magazzini per scorte materiali o officine/laboratori le cui caratteristiche dovranno essere riportate nel verbale di consegna.
- Eventuali componenti e/o materiali per la manutenzione programmata con relativa distinta da allegare al verbale, qualora disponibili.

13.3. ADEMPIMENTI DI RESTITUZIONE

1. Alla scadenza del contratto, il DTA e il RPE CA provvederanno alla visita congiunta degli impianti affidati, per accertarne il buono stato di conservazione. Per tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tramite il quale si formalizzerà la riconsegna degli impianti al Committente.
2. Qualora si dovessero riscontrare manchevolezze, difformità o interventi di manutenzione non eseguiti, l'importo complessivo degli interventi di ripristino sarà addebitato all'Appaltatore e detratto dalle somme di cui all'ultima contabilizzazione o tramite escussione del deposito cauzionale.

13.4. AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione fornita dal RPE CA in fase di consegna impianti deve essere integrata dall'Appaltatore, se necessario, anche mediante attività di ricerca e di rilievo a suo completo carico.

L'Appaltatore deve inoltre garantire la conservazione della documentazione tecnica di seguito elencata e il suo aggiornamento. Laddove richiesto dal RPE CA la stessa documentazione dovrà essere caricata e aggiornata su apposito sistema informatico (es.: *Service Desk*). Detta attività si intende ricompresa nei canoni di conduzione. Si riporta di seguito l'elenco della documentazione di cui trattasi:

- Schemi degli impianti con individuazione e numerazione dei componenti di dettaglio.
- Elenco di dettaglio di tutti le componenti dell'impianto, intesi come parti dell'impianto che svolgano una precisa ed isolata funzione e come tali soggetti a verifica e manutenzione.
- Caratteristiche tecniche di ciascuno dei componenti, quali, ad esempio, la posizione, i dati di targa, la marca, lo stato d'uso, di funzionamento, ecc.
- La documentazione a corredo di ciascun componente, quali le certificazioni, i manuali d'uso e di manutenzione, verbali di prova, ecc.

La sopra elencata documentazione è propedeutica all'emissione del ARE.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Di seguito si elencano gli oneri e obblighi in capo all'Appaltatore nello svolgimento del rapporto contrattuale, per i quali non saranno riconosciuti maggiori compensi oltre quanto definito nei Contratti Applicativi di Conduzione:

a) Oneri e obblighi inerenti al personale dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni con personale qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati.
2. L'Appaltatore deve garantire che il personale sia fisicamente idoneo e tecnicamente preparato e addestrato nella modalità, tipologia e frequenza delle operazioni di manutenzione e dei servizi da effettuare. Deve inoltre essere addestrato nell'uso di macchinari, attrezzi e utensili. Considerata la specificità degli ambienti in cui deve eseguirsi l'appalto, il personale deve garantire affidabilità e riservatezza.
3. L'Appaltatore, nel caso non ricevesse il gradimento del proprio personale da parte di Ferservizi, o lo stesso fosse revocato in seguito a comportamenti inappropriati, non potrà più essere impiegato per l'esecuzione del contratto. Inoltre Ferservizi ha piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del DTA/TMA e di qualsiasi altro addetto, senza l'obbligo di fornire motivazione, e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.
4. L'Appaltatore deve rispondere direttamente dell'operato di tutti i dipendenti, propri o di eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti sia di Ferservizi che di terzi.
5. L'Appaltatore è tenuto rendere immediatamente identificabili i propri addetti tramite la dotazione di idoneo cartellino di riconoscimento da esporre durante il servizio.
6. L'Appaltatore è obbligato a comunicare per via scritta a Ferservizi ogni sostituzione del personale.
7. L'Appaltatore deve dotare il personale di idonei indumenti di lavoro, uguali e riconoscibili per gli operai e/o altri collaboratori. Inoltre dovrà dotare le proprie maestranze di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività cui sono preposti, in conformità alle vigenti normative.
8. L'Appaltatore deve garantire la formazione/addestramento del personale per consentire la corretta gestione di tutte le tipologie di impianti affidati (es. ascensoristi, impianti di supervisione e di sicurezza, cabinisti per cabine di Media e Bassa Tensione).
9. L'Appaltatore è tenuto a garantire la formazione del personale in base alle vigenti normative in materia di Sicurezza, Ambiente e per l'utilizzo delle attrezzature.
10. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare che il personale impiegato sia regolarmente assunto, e remunerato nel pieno rispetto del contratto di lavoro di riferimento e degli eventuali accordi sindacali.
11. L'Appaltatore garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

b) Oneri e obblighi inerenti la sicurezza e l'ambiente (Sistema di Gestione Integrato di Ferservizi)

1. L'Appaltatore deve partecipare alla gestione delle emergenze, rispettando le prescrizioni fornite da Ferservizi, con l'obbligo di partecipare alle esercitazioni periodiche organizzate in linea con il Sistema Integrato di Gestione di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente).
2. L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale e fornire, su richiesta del RPE CA informazioni sugli infortuni relativi al personale impiegato nell'attività oggetto dell'Accordo Quadro.
3. L'Appaltatore deve consegnare, su richiesta dell'RPE CA, tutta la documentazione relativa alla sicurezza prevista dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore deve supportare la Committenza nelle attività di Audit previste nel Sistema Integrato di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente).
5. L'Appaltatore deve adempiere agli obblighi che Sistema Integrato di Gestione di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente) pone in capo agli Appaltatori/Imprese esecutrici.
6. L'Appaltatore deve garantire, a propria cura e spese, lo smaltimento dei materiali identificabili come rifiuti (sia urbani che speciali), prodotti dalle attività manutentive di conduzione degli impianti svolte dall'Appaltatore stesso. A fronte degli smaltimenti che dovranno avvenire in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, s.m.i. e relativi decreti attuativi e applicazioni, Ferservizi non dovrà riconoscere nulla all'Appaltatore oltre quanto già riconosciuto con i canoni mensili di conduzione. Inoltre l'Appaltatore dovrà fornire evidenza a Ferservizi dell'avvenuto corretto smaltimento attraverso la trasmissione della quarta copia del FIR secondo i termini di legge.
7. L'Appaltatore deve proteggere le zone interessate dalle attività di manutenzione al fine di evitare danni a persone e cose.
8. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire semestralmente i dati relativi ai quantitativi di rifiuti e i consumi/emissioni dei materiali da lui trattati secondo gli indici comunicati da Ferservizi derivanti dall'attività di manutenzione, svolta nell'ambito dell'Accordo Quadro. Per quanto riguarda i rifiuti, i dati saranno forniti suddivisi nelle seguenti categorie: rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi - avviati a recupero o avviati a smaltimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo lampade, materiale di risulta di attività di demolizione ecc.); rifiuti derivanti da eventuali bonifiche di materiali contenenti amianto. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi unitari per gli interventi a richiesta.
9. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire semestralmente i dati relativi agli infortuni dei propri lavoratori nello svolgimento delle attività inerenti l'Accordo Quadro. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi unitari per gli interventi a richiesta.
10. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire semestralmente i dati relativi ad eventuali sanzioni ricevute nello svolgimento delle attività inerenti l'Accordo Quadro. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi unitari per gli interventi a richiesta.
11. L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit di seconda parte e a fornire supporto a Ferservizi nello svolgimento degli stessi. Inoltre, si rende disponibile a fornire tutta la documentazione richiesta durante eventuali controlli (audit interni e/o esterni) previsti dai Sistemi di Gestione del Gruppo FS.
12. L'Appaltatore è tenuto a garantire: la realizzazione e il mantenimento in sicurezza delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione degli interventi, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per l'installazione ed il mantenimento dell'occorrente segnaletica per la sicurezza del transito.
13. L'Appaltatore è tenuto a garantire il coordinamento delle proprie attività con gli occupanti degli immobili, ai fini di non arrecare danno o disturbo delle attività lavorative, nel rispetto delle disposizioni del Committente. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi delle attività a richiesta.
14. L'Appaltatore è tenuto a garantire i necessari provvedimenti per la mitigazione del disturbo acustico.
15. L'Appaltatore è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti per l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento di prodotti chimici tossico/nocivi, consegnando al RPE CA, le relative documentazioni di legge.

16. L'Appaltatore è tenuto a consegnare preventivamente tutte le schede di sicurezza dei prodotti e delle attrezzature impiegati.
17. L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto delle norme di Prevenzione incendi.
18. L'Appaltatore è tenuto a garantire la tutela delle acque e trattamento delle acque reflue in relazione alle attività svolte nell'ambito di questo Accordo Quadro.
19. L'Appaltatore è tenuto, nell'ambito degli interventi affidati, a garantire la circolazione stradale, la tutela e la conservazione del suolo pubblico.
20. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza previste in caso di attività che possano prevedere l'impiego di oli minerali.
21. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di tutela ambientale e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
22. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, dovrà fornire la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore stesso e comunicare tempestivamente eventuali variazioni organizzative e/o comunque inerenti la tematica.

c) Oneri e obblighi inerenti le dotazioni dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'ambito delle attività di conduzione impianti e minuta manutenzione deve provvedere all'approvvigionamento di materiali e attrezzature, compreso il trasporto, il carico, lo scarico, l'eventuale tiro in alto e calo in basso e la messa in opera. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione come meglio descritto nelle Specifiche Tecniche.
2. L'Appaltatore deve assicurare l'approvvigionamento di materiali di consumo e dei pezzi necessari a garantire gli interventi riparativi nei tempi contrattualmente previsti.
3. L'Appaltatore deve dotarsi, a propria cura e spese, dei software richiesti dal RPE CA per la gestione tecnica/amministrativa/contabile (es. Software ACCA: PriMus, CerTus, firma elettronica certificata, altri) per i quali dovrà dotarsi della versione indicata dall'RPE CA. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad utilizzare software e sistemi informatici adottati da Ferservizi per la gestione delle manutenzioni (es. Service Desk - Archibus). Ferservizi, per tutta la durata del contratto, si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte l'applicativo informatico che dovrà essere utilizzato dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo a carico di Ferservizi.
5. L'Appaltatore deve dotarsi, a propria cura e spese, di tutti gli strumenti hardware necessari (Smartphone, PC, Tablet, etc.) compatibili all'utilizzo ottimale dei software e sistemi informatici adottati da Ferservizi per la gestione delle manutenzioni (es. Service Desk - Archibus).
6. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'utilizzo di attrezzature e macchinari in regola con le specifiche normative e in buono stato d'uso e conservazione. Qualora richiesto dal RPE CA dovrà renderne disponibili i manuali e le relative certificazioni.
7. L'Appaltatore dovrà dotarsi di firma digitale certificata e, su richiesta dell'RPE CA, sarà tenuto a gestire e trasmettere la documentazione firmata digitalmente.

d) Oneri e obblighi inerenti ai servizi forniti dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve garantire il corretto mantenimento di tutti gli elementi/componenti indicati nelle Specifiche Tecniche.
2. L'Appaltatore deve acquisire tempestivamente tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio, nonché di quelle comunque necessarie per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro e dei suoi Contratti Applicativi.
3. L'Appaltatore deve assicurare il regolare e corretto funzionamento degli impianti secondo le prescrizioni di legge, del presente Capitolato Tecnico e delle allegate Specifiche Tecniche.

4. L'Appaltatore deve provvedere al pagamento, a proprio carico, di ogni sanzione erogata dagli organi di controllo per inosservanza delle norme nel contesto dell'attività svolta.
5. L'Appaltatore deve reperire e rilasciare le certificazioni di legge, a seguito dell'eventuale modifica e/o adeguamento degli impianti affidati.
6. L'Appaltatore deve impegnarsi a comunicare, tramite il DTA al RPE CA, le eventuali anomalie riscontrate durante l'attività di monitoraggio e durante le normali attività di manutenzione.
7. L'Appaltatore deve comunicare, tramite il DTA al RPE CA, eventuali modifiche o aggiornamenti della normativa rispetto a quella vigente alla data di sottoscrizione del CA, proponendo i necessari interventi di adeguamento.
8. L'Appaltatore deve dare comunicazione, tramite il DTA al RPE CA, degli indirizzi e-mail del DTA e della squadra dei TMA per l'attivazione delle utenze dell'applicativo Service Desk.
9. L'Appaltatore deve garantire l'inserimento e l'aggiornamento continuo di tutte le informazioni nei sistemi informatici indicati dall'RPE CA (es. Service Desk/Archibus), necessarie alla corretta gestione del contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: "Scheda Costituzione Anagrafica Tecnica", "Programma di Manutenzione").
10. L'Appaltatore deve garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento sul Service Desk di ogni cartellino a "Guasto" e "Richiesta". L'attività prevede altresì l'onere in capo all'Appaltatore di inserire a sistema la documentazione inerente: preventivi e consuntivi oltre tutti gli allegati utili richiesti dal RPE CA (ad esempio computi metrici, contabilità, fotografie, planimetrie). Inoltre deve garantire il recepimento di ogni singolo aggiornamento dei sistemi e dei relativi manuali che saranno comunicati dal RPE CA o dai RSTF.
11. Il DTA deve proporre al RPE CA, con cadenza semestrale, un *Elenco delle Proposte di Miglioramento* con una stima indicativa della spesa (elaborata sulla base dei prezzi contrattuali), utili al miglioramento continuo di tutte le componenti dell'immobile (vedi le *Specifiche Tecniche, Art. 11*). Il RPE CA ha facoltà di trasformare in ordinativi tutte o parte delle proposte del DTA.
12. L'Appaltatore deve garantire le attività di Pronto Intervento/Reperibilità tramite la messa a disposizione di personale tecnico rintracciabile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno pronto ad intervenire per le chiamate di pronto intervento (PI). Per tale tipologia di chiamate dovrà essere reso disponibile un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e presidiato da apposito addetto.
13. L'Appaltatore deve mettere a disposizione un servizio di recapito attivo 7 giorni alla settimana dalle ore 7.00 alle ore 20.00 con relativi domicili telefonici fissi e mobili, fax ed e-mail, per la trasmissione delle richieste del Committente.
14. Nulla è dovuto all'Appaltatore riguardo ai maggiori oneri per lavorazioni svolte di sabato e domenica, festivi e prefestivi e comunque fuori del normale orario di lavoro ad eccezione di interventi rientranti nella tipologia "*Servizi a Richiesta*" svolti in orario notturno qualora preventivamente richiesto da Ferservizi.
15. Nulla è dovuto all'Appaltatore per oneri relativi agli spostamenti provvisori di arredi e attrezzature all'interno dei locali e delle aree interessate dagli interventi ad esclusione degli interventi eseguiti all'interno di alloggi occupati, per i quali, è previsto un corrispettivo dedicato.
16. L'Appaltatore deve assicurare il servizio di supporto tecnico attraverso la figura del DTA, nominato dall'Appaltatore, per il corretto espletamento delle attività contrattuali.
17. L'Appaltatore deve garantire la piena copertura del territorio di competenza anche per i servizi di bassa rilevanza economica, utilizzando tutti i mezzi necessari al rispetto delle tempistiche contrattuali previste dal presente capitolato e per la realizzazione degli stessi in piena regola d'arte.
18. L'Appaltatore deve adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti dai pericoli di gelo. Eventuali inconvenienti causati dal gelo dovranno essere prontamente rimossi e riparati a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati.

19. L'Appaltatore deve provvedere alla pulizia periodica dei locali consegnati in uso, nonché dei locali tecnici ove la presenza di apparecchiature o macchinari non consente l'accesso ad altro personale che non sia addetto alle attività di manutenzione. Al fine di garantire la salubrità dei locali assegnati in uso esclusivo alla ditta o affidati in conduzione, l'Appaltatore si farà promotore di eventuali interventi migliorativi dei locali stessi. Le proposte saranno valutate dal RPE CA che ne potrà approvare il preventivo di spesa.
20. L'Appaltatore deve garantire la protezione, sotto la propria esclusiva responsabilità, contro ogni guasto, rottura, furto, atto vandalico, manomissione o danno in dipendenza di fatti dello stesso o di terzi, di tutte le parti già posate in opera, fino a collaudo favorevole avvenuto.
21. L'Appaltatore deve prestare, assistenza all'organismo incaricato in occasione delle verifiche periodiche degli impianti elevatori mettendo a disposizione il tecnico abilitato e addetto alla conduzione degli ascensori (artt. 13 e 14 del DPR 162/99).
22. L'Appaltatore, qualora richiesto dal RPE CA, dovrà provvedere a formalizzare l'incarico ad un organismo certificatore per gli impianti elevatori (artt. 13 e 14 del DPR 162/99). I relativi oneri saranno rimborsati a seguito di presentazione di idonea documentazione con il riconoscimento degli utili di impresa pari al 10% della fattura al netto di IVA.
23. L'Appaltatore, qualora richiesto dal RPE CA, dovrà provvedere a formalizzare l'incarico ad un organismo certificatore per le verifiche degli impianti di terra (DPR 462/01 e smi). I relativi oneri saranno rimborsati a seguito di presentazione di idonea documentazione con il riconoscimento degli utili di impresa pari al 10% della fattura al netto di IVA.
24. L'Appaltatore, a seguito di preventiva autorizzazione da parte del RPE CA, deve anticipare il pagamento delle tasse e altri oneri per concessioni comunali (SCIA, CIL, CILA, licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, o altra tipologia di Nulla Osta), nonché il pagamento di ogni altra tassa, compresi i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale, che verranno rimborsati a seguito di presentazione al RPE CA di idonea documentazione. L'attività di supporto svolta dall'Appaltatore per l'ottenimento dei suddetti Nulla Osta (redazione moduli e/o elaborati grafici) è da ritenersi ricompresa nei prezzi contrattuali previsti per lo svolgimento degli interventi.
25. L'Appaltatore deve supportare Ferservizi negli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, pareri, licenze, che si rendessero necessari per l'esecuzione della prestazione, con particolare riguardo a quelle di competenza degli Enti preposti alla sicurezza (VV.F., A.S.L., etc.). I relativi oneri saranno anticipati dall'Appaltatore e successivamente rimborsati a seguito di presentazione al RPE CA di idonea documentazione. L'attività di supporto svolta dall'Appaltatore per l'ottenimento dei suddetti Nulla Osta (redazione moduli e/o elaborati grafici) è da ritenersi ricompresa nei prezzi contrattuali previsti per lo svolgimento degli interventi.
26. Tutta la gestione dei processi manutentivi, a tendere, dovrà essere svolta sui sistemi informatici adottati da Ferservizi ma, qualora necessario, l'Appaltatore dovrà garantire la redazione manuale di tutta la modulistica prevista in formato cartaceo.
27. L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, la presenza del DTA e del/i TMA ad ogni tipo di corso di formazione o aggiornamento organizzato da Ferservizi, in qualsiasi periodo dell'anno, qualora convocato dal RPE CA.
28. L'Appaltatore dovrà monitorare l'immobile nel rispetto della pianificazione delle attività manutentive approvata, in modo da attivare tempestivamente la prestazione prevista a canone o l'eventuale segnalazione finalizzata alla formalizzazione di una eventuale Prestazione a Richiesta.
29. L'Appaltatore ha l'obbligo, tutte le volte che la condizione lo richieda e se previsto dalle *Specifiche Tecniche* delle attività compensate a canone, di dare corso a interventi manutentivi di tipo preventivo e correttivo in grado di prolungare la vita utile degli impianti, delle sue componenti e delle componenti edili, contribuendo così a prevenire il guasto e/o il peggioramento funzionale.

30. In merito alla gestione degli impianti delle sale CED/Sale Operative o similari, di particolare rilevanza, con riferimento ai tempi di intervento indicato nel presente capitolato all'art. 7 e alle frequenze di intervento indicate nelle schede di manutenzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere ad una adeguata scorta di magazzino.
31. Qualora necessario l'Appaltatore ha l'onere di aggiornare le schede di manutenzione nell'applicativo informatico Service Desk.
32. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere relativo a tutti gli eventuali collaudi statici o di impianti, se necessari, derivanti dalle prestazioni eseguite su componenti impiantistiche o edili/strutturali, da effettuarsi da tecnico designato dal Committente.
33. In caso interventi di modifica degli impianti, l'Appaltatore deve consegnare, i disegni (planimetrie, schemi e dettagli) descrittivi degli impianti come risultano a seguito della prestazione resa, con la precisazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli elementi costruttivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate. Tale documentazione dovrà essere consegnata in due copie in formato cartaceo ed una copia in formato editabile (su supporto elettronico), quest'ultima su richiesta dell'RPE CA. L'Appaltatore dovrà procedere anche all'aggiornamento sul Service Desk delle caratteristiche dell'impianto, se richiesto dal RPE CA. Dette attività si intendono ricomprese negli corrispettivi riconosciuti per la realizzazione delle opere stesse.
34. A seguito dell'esecuzione di qualsiasi intervento che determini una modifica dello stato dei luoghi, l'Appaltatore dovrà produrre i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita: "*as built*". Tale documentazione dovrà essere consegnata in due copie in formato cartaceo ed una copia in formato editabile (su supporto elettronico), quest'ultima su richiesta dell'RPE CA. L'Appaltatore dovrà procedere anche all'aggiornamento sul Service Desk delle caratteristiche dell'impianto, se richiesto dal RPE CA. Dette attività si intendono ricomprese nei corrispettivi riconosciuti per la realizzazione delle opere stesse.
35. L'Appaltatore, nell'ambito dello svolgimento delle attività, dovrà possedere tutte le iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni, necessarie al rispetto delle prescrizioni normative vigenti. Dovrà altresì provvedere alle comunicazioni obbligatorie agli enti, sia quelle direttamente a suo carico, sia quelle a carico di Ferservizi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazione F-GAS, prove di rendimento impianti di condizionamento, rapporti di controllo di efficienza energetica, ecc.) e al rilascio della certificazione di legge a completamento dell'attività svolta. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere messa a disposizione di Ferservizi. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione.
36. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'installazione di tabelle e segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a tal fine.
37. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'assistenza tecnica a supporto del RPE CA nella risoluzione delle problematiche connesse allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo Quadro.
38. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutti i mezzi di protezione e tutte le attrezzature antinfortunistiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore.
39. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e utilizzare idonei dispositivi per la protezione individuale e collettiva anche verso terzi.
40. L'Appaltatore è tenuto a garantire la pulizia dei luoghi durante e alla fine di ogni intervento.
41. L'Appaltatore è tenuto a garantire il trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle attività svolte nell'ambito dell'Accordo Quadro.

42. L'Appaltatore è tenuto a garantire la presenza di personale formato all'utilizzo degli strumenti, degli attrezzi per tracciamenti, rilievi, misurazioni, disegni, saggi e verifiche in corso d'opera. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi delle attività a richiesta.
43. L'Appaltatore è tenuto a garantire lo scarico, l'immagazzinamento e la custodia dei materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'Accordo Quadro. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi delle attività a richiesta.
44. L'Appaltatore deve provvedere alle prove in corso d'opera ed all'atto della messa in funzione degli impianti per garantire il perfetto funzionamento dei medesimi senza inconvenienti.
45. L'Appaltatore deve provvedere al trasporto di tutti i materiali, degli imballaggi e allo scarico all'interno del luogo di intervento dei materiali speciali, comprese eventuali imbragature e le opere necessarie ad evitare danni alle apparecchiature durante tali eventi.
46. L'Appaltatore è tenuto a garantire il mantenimento in buono stato di efficienza, come nuovi, di tutti i componenti dell'impianto sino alla consegna dell'impianto perfettamente funzionante, compresi eventuali interventi di smontaggio, stoccaggio e rimontaggio delle apparecchiature richiesti dall'ente appaltante.
47. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esercizio di ascensori e montacarichi.
48. L'Appaltatore è tenuto a garantire le attività di progettazione ed esecuzione delle opere affidate (in muratura, in ferro, in cemento armato o altra tipologia di materiale o per la realizzazione di qualsiasi impianto). Deve fornire un progetto firmato da tecnico abilitato nel rispetto della normativa vigente (ad esempio D.M. 37/08 per gli impianti). Per la realizzazione di opere fino a 50.000 €, la redazione del progetto è a carico dell'Appaltatore e si intende ricompensata nei prezzi delle attività a richiesta incaricate.
49. L'Appaltatore è tenuto a collaudare e certificare le opere eseguite.
50. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, ha l'obbligo di installare o posare in opera il componente/materiale fornito direttamente dal RPE CA o dalle Società Clienti del Gruppo FS. L'Appaltatore è tenuto a verificare preventivamente che il materiale/componente fornito possa garantire la realizzazione ad opera arte dell'intervento ed eventualmente informare il RPE CA in caso contrario. Per queste attività sarà riconosciuta esclusivamente la mano d'opera necessaria all'installazione/esecuzione.
51. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, qualora risultasse di difficile reperimento sul mercato, ha l'obbligo di provvedere all'acquisto del componente/materiale direttamente dal "fornitore ufficiale". All'Appaltatore sarà rimborsato il costo sostenuto per la fornitura, previa presentazione di fattura, con il riconoscimento dell'utile di impresa pari al 10% dell'importo al netto di IVA.
52. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, ha l'obbligo di provvedere alla programmazione di impianti speciali anche laddove si dovesse rendere necessario l'intervento di personale specializzato della ditta produttrice. In questo caso specifico all'Appaltatore sarà rimborsato il costo sostenuto per l'intervento, previa presentazione di fattura, con il riconoscimento dell'utile di impresa pari al 10% dell'importo al netto di IVA.

ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le attività in oggetto sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, sia nazionale che locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato e, anche se fisicamente non allegata è considerata parte integrante del Capitolato stesso. Pertanto l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire in ogni momento la disponibilità della documentazione aggiornata impegnandosi a fornirne copia a richiesta del RPE CA.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, vale quanto stabilito e disciplinato dalle “Condizioni Generali” di cui all'Accordo Quadro.

DOCUMENTI ALLEGATI

Al presente Capitolato sono allegati i seguenti documenti:

- SPECIFICHE TECNICHE
- SCHEMI:
 - CONTRATTO APPLICATIVO
 - MODULO RICHIESTA INTERVENTO
 - RIEPILOGO PROGRESSIVO MENSILE
 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE
 - SCHEDE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
 - RAPPORTO DI LAVORO
 - SCHEDA COSTITUZIONE ANAGRAFICA



CAPTOLATO TECNICO

LAVORI MANUTENTIVI

UFFICI FERROTEL E ALTRI IMMOBILI

SEZIONE 2

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO	4
ART. 2 – ACRONIMI E DEFINIZIONI	5
ART. 3 – FORMA DELL'APPALTO	6
ART. 4 – ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AI LAVORI	6
4.1. Attività generali.....	6
4.2. Lavori con importo netto uguale o inferiore a € 50.000,00	6
4.3. Lavori con importo netto superiore a € 50.000,00	6
ART. 5 – DOCUMENTI CONTABILI	7
5.1. Preventivo di Spesa	7
5.2. Consuntivo di Spesa.....	7
ART. 6 – DESCRIZIONE DEI LAVORI	8
ART. 7 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	9
ART. 8 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI ED AFFIDAMENTO LAVORI.....	9
8.1. Flusso gestionale	9
8.2. Lavori in caso di URGENZA.....	10
8.3. Lavori in caso di SOMMA URGENZA.....	10
ART. 9 – VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	10
ART. 10 – ESECUZIONE DI LAVORI NON PREVISTI NEI LISTINI PREZZI - NUOVI PREZZI	10
ART. 11 – ANDAMENTO DEI LAVORI	11
ART. 12 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	11
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	11
ART. 14 - CONSEGNA, PROGRAMMA OPERATIVO, SOSPENSIONI E ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 15 – SICUREZZA DEI LAVORI	13
ART. 16 – CONTABILITA' SEMPLIFICATA (CA ≤ 50.000,00)	15
ART. 17 – PAGAMENTI	15
17.1. Lavori con importo netto uguale o inferiore a € 50.000,00	15
17.2. Lavori con importo netto superiore a € 50.000,00	15
ART. 18 – CONTO FINALE DEI LAVORI.....	15
ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	15
ART. 20 – TEMPI PER L'APPALTATORE	17
20.1. DEFINIZIONE DEI TEMPI.....	17
20.2. QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI	17
a) Contratti Applicativi d'importo iniziale totale netto fino a € 50.000,00.....	17
b) Contratti Applicativi con importo lavori iniziale netto maggiore di € 50.000,00.....	17
ART. 21 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	18

DOCUMENTI ALLEGATI	25

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Gli interventi oggetto del presente capitolato riguardano i lavori necessari per la manutenzione degli immobili gestiti, nonché i lavori di urgenza e somma urgenza di tipo edile e/o impiantistico negli immobili in base ai contratti tra Ferservizi e le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ubicati nel territorio di competenza del Distaccamento Building di riferimento.

Pertanto, in relazione alle attività da svolgere, l'Appaltatore, nell'esercizio delle prestazioni, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti utili a garantire la migliore funzionalità degli immobili, con tempi e qualità di esecuzione degli interventi tali da minimizzare i disagi per i fruitori.

Le prestazioni del presente capitolato sono stabilite con riferimento ai lavori di manutenzione, urgenza e somma urgenza, che si dovessero rendere necessari nell'arco di tempo fissato nei termini stabiliti nell'Accordo Quadro.

Tali interventi non sono predeterminati nel numero, quantità e singolo importo, ma sono valutati al loro verificarsi secondo le necessità e le esigenze del Committente.

Le opere da eseguirsi in ciascun immobile possono consistere in interventi singoli oppure interventi ricompresi in lavori più complessi.

ART. 2 – ACRONIMI E DEFINIZIONI

- SA CA** **Stazione Appaltante del Contratto Applicativo**
Responsabile di Zona/Sede Ferservizi nei limiti di procura.
- RPE AQ** **Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell'Accordo Quadro**
Responsabile dell'Area Servizi di Facility e Building di Ferservizi.
- RPE CA** **Responsabili del Procedimento per la fase Esecutiva dei Contratti Applicativi** (si intende il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori come da Condizioni Generali): Responsabile di Sede/Zona o Responsabile Distaccamento Building di Ferservizi, in ogni caso, munito delle necessarie abilitazioni professionali.
- DL** **Direttore dei Lavori**
Personale operante nell'ambito del Distaccamento Building, per uno o più immobili di ciascuna Sede/Zona, che provvede alla supervisione operativa e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'Appaltatore in conformità dei documenti contrattuali.
- DTA** **Direttore Tecnico dell'Appaltatore**
Persona incaricata dall'Appaltatore per la gestione tecnico/operativa del Contratto.
- CA** **Contratto Applicativo**
Atto con cui viene data attuazione all'Accordo Quadro.
- VdT** **Voci di Tariffa** dei listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro.
- CSP** **Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione** (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- CSE** **Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione** (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- PSC** **Piano di Coordinamento della Sicurezza** (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- POS** **Piano Operativo della Sicurezza** (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- PSS** **Piano di Sicurezza Sostitutivo** (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- SIGQSA** **Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza**
Complesso di organizzazione, responsabilità, procedure, personale, risorse e mezzi per definire politiche e obiettivi in materia di qualità, sicurezza e ambiente.
- N.B.** **Nota Bene**

Cliente/i

La/e Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per la quale il committente opera.

Appaltatore

Soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività descritte nel contratto e nel presente Capitolato Tecnico, delle forniture, dei servizi e dei lavori a esso connessi.

Flusso gestionale

Insieme delle attività necessarie per gestire la prestazione dal momento della richiesta al momento del pagamento all'Appaltatore. Su richiesta del DL o del RPE CA il flusso gestionale deve essere gestito interamente dall'Appaltatore.

Politica del Sistema Integrato di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente

Orientamenti e indirizzi di un'organizzazione relativi alle prestazioni qualità, sicurezza e ambiente come espressi dal vertice aziendale di Ferservizi

ART. 3 – FORMA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro stabilisce l'importo massimo della disponibilità economica per l'esecuzione delle prestazioni e i relativi prezzi unitari. Il Committente non è vincolato a emettere *Contratti Applicativi e Ordini di Acquisto (OdA)* tali da coprire l'intero importo contrattuale.

Il presente Capitolato, contempla la disciplina contenuta nelle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” – Disposizione di Gruppo n. 230/AD del 17 luglio 2017 (*Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017*).

ART. 4 – ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AI LAVORI

4.1. ATTIVITÀ GENERALI

L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, dovrà sempre prendere a suo completo carico ogni onere e spesa necessaria per la redazione della seguente documentazione e delle relative attività preliminari:

- a) Il *Preventivo di Spesa* ed il *Sopralluogo* (vedi Art. 5).
- b) I rilievi (planimetrici e fotografici) e sondaggi preliminari, necessari alla definizione dei lavori da effettuare e alla corretta preventivazione economica (impianto elettrico, idraulico, meccanico e opere edili).
- c) Le indagini sulle strutture, sugli impianti e sul loro stato di usura.
- d) Gli esami e le prove in situ e in laboratorio sui materiali.
- e) Il *Consuntivo di Spesa* (vedi Art. 5).
- f) Il *Collaudo*.
- g) Le *Certificazioni* (es. DI.CO, DI.RI, ecc..) e la documentazione di supporto.
- h) La redazione della documentazione tecnico-grafica dell'eseguito (*as built*).

I tempi stabiliti per la consegna del *Preventivo di Spesa* è stabilito dal DL sul “Modulo Richiesta Intervento” (Sezione A).

4.2. LAVORI CON IMPORTO NETTO UGUALE O INFERIORE A € 50.000,00

Per interventi che rientrano nel limite massimo netto dei lavori di € 50.000,00 (cinquantamila/00), saranno inoltre considerate a carico dell'Appaltatore:

- a) La redazione del *Progetto Esecutivo* che prenda in esame, sotto tutti gli aspetti, l'opera esistente ed il suo futuro assetto.
- b) Redazione e consegna delle pratiche autorizzative per l'Occupazione Suolo Pubblico.
- c) Il supporto per la redazione di tutte le necessarie pratiche per tutte le *istanze autorizzative* dovute per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere anche su beni sottoposti a tutela (SCIA, CILA, DIA, N.O. soprintendenza, etc...).
- d) La *consegna delle pratiche* di cui al punto precedente presso enti preposti (Uffici Tecnici di Enti Pubblici, Soprintendenze, VVF, ASL etc...), e relativa consegna all'RPE CA del protocollo di entrata.
- e) Ogni *onere* per il supporto alla redazione di tutta la documentazione sopra elencata.

I tempi stabiliti per la consegna del *Progetto Esecutivo* (completo di *Preventivo di Spesa*) sono indicati dal RPE CA sul “Modulo Richiesta Intervento” (Sezione A).

4.3. LAVORI CON IMPORTO NETTO SUPERIORE A € 50.000,00

Per interventi che superano il limite netto dei lavori di € 50.000,00 (cinquantamila/00), Ferservizi fornisce all'Appaltatore il *Progetto Esecutivo* necessario per l'esecuzione dell'intervento.

Ferservizi si riserva di incaricare un professionista esterno abilitato per la redazione del progetto, in funzione delle caratteristiche dell'opera.

I contenuti del progetto e le scelte progettuali dovranno essere condivise dall'Appaltatore che, nella fase di elaborazione e definizione dello stesso, si dovrà rendere disponibile a dare supporto al progettista incaricato da Ferservizi, anche tramite apposite riunioni, incontri, sopralluoghi, supporto operativo per saggi, verifiche dei luoghi, misurazioni etc...

Coerentemente al progetto, definito come sopra, l'Appaltatore provvederà, con onere a suo carico:

- alla redazione e consegna delle pratiche autorizzative per l'Occupazione Suolo Pubblico,
- al supporto per la redazione di tutte le necessarie pratiche per tutte le istanze autorizzative dovute per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere anche su beni sottoposti a tutela (SCIA, CILA, DIA, N.O. soprintendenza, etc...),
- alla consegna delle pratiche di cui al punto precedente, presso enti preposti (Uffici Tecnici di Enti Pubblici, Soprintendenze, VVF, ASL etc...), e relativa consegna all'RPE CA del protocollo di entrata.

Al termine degli interventi, le opere eseguite dovranno essere collaudate e certificate secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, a tal fine, l'Appaltatore dovrà fornire tutto il necessario supporto per consentire la formalizzazione del collaudo.

ART. 5 – DOCUMENTI CONTABILI

5.1. PREVENTIVO DI SPESA

Il *Preventivo di Spesa*, corredato dei relativi documenti di supporto, sarà redatto a cura dell'Appaltatore e dovrà essere allegato in formato “pdf” dal DTA nel *Service Desk* valorizzando gli importi.

Seguono le prescrizioni necessarie per la redazione del *Preventivo Spesa*:

- a) il *Preventivo di Spesa* è costituito da un *Computo Metrico Estimativo* che deve riportare nella pagina riepilogativa l'importo totale al lordo e al netto del ribasso,
- b) il documento in formato “pdf” deve essere generato con il software “PriMus - ACCA” nella versione indicata dal RPE CA/DL,
- c) il file deve essere trasmesso in formato originale “dcf” su richiesta del DL,
- d) le VdT devono essere organizzate in categorie secondo la tipologia delle opere (Opere Edili, Impianto Elettrico, etc.),
- e) i lavori oggetto del presente Capitolato sono dati a misura, ai sensi della normativa vigente, con l'applicazione dei prezzi risultanti dal ribasso percentuale offerto sui listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro,
- f) in merito alle opere complete di fornitura e posa in opera, non è ammesso l'uso di VdT parziali (fornitura senza la posa in opera) qualora siano disponibili le VdT per opera compiuta (fornitura e posa in opera),
- g) l'importo degli oneri per la sicurezza non è soggetto ad alcun ribasso,
- h) in merito all'uso delle VdT in economia, il ribasso percentuale contrattualizzato sarà applicato solo sulla quota relativa alle *spese generali e utile d'impresa*.

5.2. CONSUNTIVO DI SPESA

Per Contratti Applicativi con importo lavori iniziale totale netto fino a € 50.000,00, il *Consuntivo di Spesa* sarà redatto a cura dell'Appaltatore e sottoposto all'approvazione del DL e del RPE CA in un'unica soluzione (a saldo), nella modalità “Contabilità Semplificata” e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) le prestazioni rese devono essere contabilizzate a misura, ai sensi della normativa vigente, con l'applicazione dei prezzi risultanti dal ribasso percentuale offerto sui listini prezzi richiamati nell'Accordo Quadro,
- b) il documento in formato “pdf” deve essere generato con il software “PriMus - ACCA”,
- c) il *Consuntivo di Spesa* deve riportare l'importo totale al lordo e al netto del ribasso,

- d) il file deve essere trasmesso in formato originale “def” su richiesta del DL,
- e) le VdT devono essere organizzate in categorie secondo la tipologia delle opere (Opere Edili, Impianto Elettrico, etc.),
- f) in merito alle opere complete di fornitura e posa in opera, non è ammesso l’uso di VdT parziali (es. fornitura senza la posa in opera) qualora siano disponibili le VdT per opera compiuta (fornitura e posa in opera),
- g) all’interno dei listini prezzi richiamati nell’Accordo Quadro, in relazione alle prestazioni rese, posso essere adottate le VdT *in economia* (ore) solo ed esclusivamente allo scopo di sopperire la mancata o parziale descrizione nelle VdT *a misura*,
- h) in merito all’uso delle VdT *in economia*, ribasso percentuale contrattualizzato sarà applicato solo sulla quota relativa alle *spese generali e utile d’impresa*.

Per Contratti Applicativi con importo lavori iniziale totale netto maggiore di € 50.000,00, il Consuntivo di Spesa non sarà redatta nella modalità “Contabilità Semplificata” ma sarà curata dal DL in modalità ordinaria (es. SAL, RC, LM), come previsto dalle Condizioni Generali, con acconti in conformità a quanto previsto dall’Art. 17.2 del presente Capitolato.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

Trattasi di lavori di manutenzione nonché di interventi in *urgenza* e *somma urgenza* anche su parti strutturali ed impiantistiche. Tali interventi possono comportare modifiche strutturali, adeguamenti funzionali e normativi, o ampliamenti. L’Appaltatore, su richiesta del DL o del RPE CA e nei limiti previsti dall’art. 5 del presente Capitolato, dovrà quindi provvedere:

- alla verifica delle indicazioni progettuali fornite dal Committente, nonché alla redazione dei progetti esecutivi degli interventi da realizzare,
- all’aggiornamento, a opere ultimate, degli elaborati progettuali al fine di riportare il corretto stato dei luoghi, così come eseguito (*as built*),
- agli adempimenti previsti dalla D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, Legge 10/91 nonché all’aggiornamento delle pratiche relative alla normativa sulla sicurezza, D.lgs. 81/2008 ecc.

I listini prezzi indicati nell’Accordo Quadro, fanno riferimento a tutte le categorie di lavoro compreso quelle non espressamente descritte, ma comunque necessarie all’espletamento dei lavori, che verranno eventualmente individuate, con apposite analisi, in fase di stima dei singoli interventi nel rispetto dell’art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Disposizione di Gruppo n. 151/AD del 27 marzo 2012.

Per l’esecuzione delle opere l’Appaltatore si impegna a:

- inserire nel sistema informatico *Service Desk* (o altro sistema informatico indicato dal RPE CA) idonea documentazione (anche fotografica) che riassume ogni fase dei lavori svolti,
- porre a disposizione del Committente una struttura operativa capace di effettuare, oltre agli altri interventi di manutenzione, gli interventi in *urgenza* e *somma urgenza* di cui al presente Capitolato,
- farsi carico della completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro per consegnare il lavoro finito a regola d’arte
- gestire più cantieri aperti contemporaneamente,
- ultimare, in un periodo qualsiasi dell’anno, le lavorazioni assegnate nei termini fissati nelle condizioni di consegna.

ART. 7 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto del Capitolato, devono risultare dagli elaborati appositamente redatti dall'Appaltatore in funzione delle indicazioni impartite dal DL o RPE CA, secondo le esigenze del Committente.

ART. 8 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI ED AFFIDAMENTO LAVORI

8.1. FLUSSO GESTIONALE

L'intero flusso gestionale, su richiesta del DL o del RPE CA, deve essere gestito sul *Service Desk* (o altro sistema informatico indicato dal RPE CA) tramite il “Modulo Richiesta Intervento” ivi presente, in particolare:

- a) Il RPE CA, tramite la “Sezione A” del modulo, chiede al DTA il *Progetto Esecutivo*, specificando i giorni naturali e consecutivi (n.c.) e/o il *Preventivo di Spesa* entro n. 5 giorni n.c.
- b) L'Appaltatore esegue il sopralluogo, redige e allega sul *Service Desk* il *Preventivo di Spesa/Progetto Esecutivo* compilando la “Sezione B” del modulo specificando i tempi e i costi per l'esecuzione dei lavori:
 - i. Qualora il *Preventivo di Spesa/Progetto Esecutivo* non venga consegnato dal DTA entro il termine stabilito sul modulo “Sezione A”, il *Preventivo di Spesa/Progetto Esecutivo* può essere redatto d'ufficio dal DL e inoltrato al RPE CA e alla SA CA. L'Appaltatore dovrà eseguire l'intervento alle condizioni stabilite dal RPE CA.
 - ii. Qualora il *Preventivo di Spesa/Progetto Esecutivo* venga consegnato dal DTA entro i termini stabiliti sul modulo “Sezione A” ma non sia ritenuto approvabile, verrà restituito al DTA per le necessarie modifiche tramite il *Service Desk*. Qualora il DTA non provveda ad effettuare le modifiche richieste entro il termine di 2 giorni, il *Preventivo di Spesa* può essere corretto d'ufficio dal DL e inoltrato al RPE CA e alla SA CA. L'Appaltatore dovrà eseguire l'intervento alle condizioni stabilite dal RPE CA.
- c) Esaminato il *Preventivo di Spesa/Progetto Esecutivo* il DL e l'RPE CA lo approvano sul *Service Desk* in linea tecnica compilando la “Sezione C” del modulo.
- d) La SA CA emette il Contratto Applicativo, allegando il *Preventivo di Spesa/Progetto Esecutivo* approvato.
- e) Il DL, acquisito il CA, dispone l'esecuzione dell'intervento fissando la data di inizio con apposito Ordine di Servizio con un preavviso di almeno n. 7 giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori.
- f) Con la conclusione dei lavori, il DTA comunica l'ultimazione degli stessi compilando a sistema il “Modulo Richiesta Intervento” nella “Sezione D” che sarà consegnato al DL entro la data concordata di ultimazione dei lavori.

Per interventi rilevanti, con importo netto dei lavori maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila/00), con necessità di redazione di apposito *Progetto Esecutivo*, (che verrà fornito da Ferservizi), si procederà come di seguito.

L'intero flusso gestionale, su richiesta del DL o del RPE CA, deve essere gestito sul *Service Desk* (o altro sistema informatico indicato dal RPE CA), tramite il “Modulo Richiesta Intervento” ivi presente, in particolare:

- a) Il RPE CA, tramite la “Sezione A” del modulo, trasmette il *Progetto Esecutivo* al DTA per la formalizzazione del preventivo di spesa che dovrà essere prodotto entro n. 5 giorni n.c.
- b) L'Appaltatore, redige e allega sul *Service Desk* il *Preventivo di Spesa*, redatto sulla base del *Progetto Esecutivo* ricevuto, compilando la “Sezione B” del modulo con la specifica di tempi e costi per l'esecuzione dei lavori:
 - i. Qualora il *Preventivo di Spesa* non venga consegnato dal DTA entro i termini stabili sul modulo “Sezione A”, verranno applicate le penali previste per i successivi n. 2 giorni, scaduti i quali *Preventivo di Spesa* potrà essere redatto d'ufficio dal DL e inoltrato al RPE CA e alla SA CA.
 - ii. Qualora il *Preventivo di Spesa* venga consegnato dal DTA entro i termini stabiliti sul modulo “Sezione A” ma non sia ritenuto approvabile, verrà restituito al DTA per le necessarie modifiche tramite il *Service Desk*. Qualora il DTA non provveda ad effettuare le modifiche richieste entro il termine di 2 giorni,

potranno essere applicate le penali ed il *Preventivo di Spesa* potrà essere corretto d'ufficio dal DL e inoltrato al RPE CA e alla SA CA.

- c) Esaminato il *Preventivo di Spesa* il DL e l'RPE CA lo approvano sul *Service Desk* in linea tecnica compilando la "Sezione C" del modulo.
- d) La SA CA emette il Contratto Applicativo, allegando il *Progetto Esecutivo* e il *Preventivo di Spesa* approvato.
- e) Il DL, acquisito il CA, dispone l'esecuzione dell'intervento fissando la data di inizio con apposito Ordine di Servizio con un preavviso di almeno n. 7 giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori.

Con la conclusione dei lavori, il DTA comunica l'ultimazione degli stessi compilando a sistema il "Modulo Richiesta Intervento" nella "Sezione D" che sarà consegnato al DL entro la data concordata di ultimazione dei lavori.

8.2. LAVORI IN CASO DI URGENZA

Nel caso di lavori in urgenza, il DL ha la facoltà di disporre l'inizio dei lavori senza richiedere il *Preventivo di Spesa*. In tale caso il CA sarà emesso dalla SA CA sulla scorta di una *stima di massima della spesa* compilata d'ufficio dallo stesso DL.

Pertanto l'Appaltatore è obbligato a intervenire entro massimo le 24 ore dalla chiamata e successivamente il Committente provvederà a regolarizzare i lavori con le procedure amministrativo/contabili del presente capitolato emettendo il relativo Contratto Applicativo.

Qualora disposto dal DL o dal RPE CA, le attività del presente punto saranno gestite sul *Service Desk* o su altro sistema informatico adottato da Ferservizi.

8.3. LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA

Nel caso di lavori in *somma urgenza* per l'immediata messa in sicurezza del sito, il DTA dovrà garantire l'immediata disponibilità ad iniziare i lavori. A seguito della disposizione (anche effettuata telefonicamente) del DL o del RPE CA, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire con la massima sollecitudine provvedendo ad eliminare gli eventuali pericoli per la sicurezza ed a ripristinare le normali condizioni, anche con soluzioni provvisorie.

Nel suddetto caso il Committente provvederà successivamente a regolarizzare i lavori con le procedure amministrativo/contabili del presente capitolato emettendo il relativo Contratto Applicativo.

Qualora disposto dal DL o dal RPE CA, le attività del presente punto saranno gestite sul *Service Desk* o su altro sistema informatico adottato da Ferservizi.

ART. 9 – VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che ritiene opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Non sono ammesse varianti non preventivamente autorizzate dal Committente.

ART. 10 – ESECUZIONE DI LAVORI NON PREVISTI NEI LISTINI PREZZI - NUOVI PREZZI

Qualora nei listini contrattualizzati non siano previsti prezzi per singole lavorazioni da eseguire si procederà alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alle Condizioni Generali richiamate.

Se l'Appaltatore non accetta i Nuovi Prezzi senza esplicitare per scritto le dovute giustificazioni, ovvero se il DL non ritiene accettabili le giustificazioni prodotte, il Committente può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità a seguito dell'approvazione del Committente.

Ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

ART. 11 – ANDAMENTO DEI LAVORI

Il DTA presenta, prima dell'inizio lavori, il cronoprogramma dettagliato delle opere e dei relativi importi cui si atterrà nell'esecuzione delle opere. Tale documentazione deve essere approvato dal DL prima dell'inizio dei lavori.

Il DL, tuttavia, può ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro secondo un prestabilito cronoprogramma, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora disposto dal DL o dal RPE CA, le attività del presente punto saranno gestite sul *Service Desk* o su altro sistema informatico adottato da Ferservizi.

ART. 12 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti nello Stato Italiano derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi di igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AASSLL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori inerenti il presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Inoltre l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- a) applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'obbligo vincola l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
- b) è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti,
- c) l'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, è inoltre obbligato al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale all'INAIL nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto,
- d) è obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola.

Tutto quanto sopra è disciplinato secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma dell'Accordo Quadro.

Il RPE CA, prima dell'emissione di ogni singolo *Certificato di Pagamento* acquisisce il DURC dall'Appaltatore. A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e di regolamenti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa e retribuzione dei lavoratori, su ciascun certificato di pagamento viene operata una ritenuta dello 0,50%.

Si disporrà il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate agli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, a seguito di acquisizione, nei modi d'uso, del DURC.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 14 - CONSEGNA, PROGRAMMA OPERATIVO, SOSPENSIONI E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

All'atto della prima consegna dei lavori, l'Appaltatore deve esibire le polizze assicurative contro gli infortuni contrattualmente previste, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al DL, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che deve avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte del Committente, del subappalto o cottimo. L'Appaltatore deve comunque dare inizio ai lavori alla data del verbale di consegna degli stessi.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il cronoprogramma viene aggiornato in relazione all'eventuale slittamento del termine di esecuzione indicato nell'Ordine di Servizio.

Nel caso in cui sia disposta la sospensione dei lavori da parte del DL, l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire deterioramenti di qualsiasi genere delle opere già eseguite. Resta a carico esclusivo dell'Appaltatore il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore deve dare ultimate le opere appaltate entro il termine indicato nei singoli Contratti Applicativi.

In caso di ritardo sui tempi stabiliti viene applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'importo del singolo Contratto Applicativo fino ad un massimo del 10%, fermo restando la facoltà del Committente di risolvere il Contratto Applicativo nei casi previsti dall'Accordo Quadro.

Nei casi di Somma Urgenza occorre procedere immediatamente all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, a iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali e consecutivi previsti per l'esecuzione, che saranno decorrenti dalla data di consegna dei lavori e potranno essere eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto con sospensioni e/o proroghe.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre il DL, su segnalazione dell'Appaltatore, provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene posticipato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolari verbali, redatti in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi delle sospensioni e, nel caso di sospensioni parziali, le opere sospese.

A seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato dell'avvenuta ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione. L'Appaltatore è tenuto ad eliminare tali difformità a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno al Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nell'Accordo Quadro.

Il Committente si riserva la possibilità di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo non ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal DL ai sensi di quanto sopra esposto.

ART. 15 – SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, 10 giorni prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, 5 giorni prima della data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al PSC o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli articoli 100 e 101 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) nonché il POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei PSC sopra menzionati.

È previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il PSC, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso dall'Appaltatore.

È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dovrà consegnare al DL e al CSE, copia del proprio POS firmato e timbrato sul frontespizio per accettazione da parte dell'Appaltatore.

Il suddetto POS dovrà comprendere il POS degli eventuali subappaltatori.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 in cui si colloca l'intervento e cioè:

- a) Che il Committente è Ferservizi S.p.A.
- b) La conoscenza della nomina del Responsabile dei Lavori e del CSP (ai sensi degli articoli 90 e 93 del D.Lgs. 81/2008).
- c) Che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle casistiche fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei CSE.
- d) La conoscenza del nominativo del CSE (nel caso in cui i lavori rientrassero nelle suddette casistiche).
- e) Di aver preso visione del PSC in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato la propria offerta.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nelle "proposte integrative" o nei POS:

- i. Il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.
- ii. Le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario.
- iii. Le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni.
- iv. Le fonti di energia che l'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi.
- v. I mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
- vi. Le dichiarazioni atte a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, relative alle attrezzature e delle apparecchiature necessarie.
- vii. Le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: casserature, sbatacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva e dove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge.
- viii. Particolari accorgimenti e attrezzature che l'Appaltatore intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari.
- ix. Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il POS dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il POS dovrà comunque essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal DTA e, ove diverso da questi, dal progettista del piano. Il Progettista e il DTA assumono, di conseguenza le seguenti responsabilità:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia.
- il DTA: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

Il DTA dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal CSE.

ART. 16 – CONTABILITA' SEMPLIFICATA (CA ≤ 50.000,00)

Nel caso in cui l'importo del *Contratto Applicativo* sia uguale o inferiore a € 50.000,00 (importo al netto del ribasso), la contabilità a saldo deve essere redatta, sottoscritta dall'Appaltatore e consegnata entro il tempo "T1" contestualmente alla relativa *Certificazione* di legge e della restante documentazione (tempo "T2") necessaria all'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione*. I tempi sono soggetti a penale e stabiliti all'art. 20.

Tale contabilità consiste nella redazione del "*Computo Metrico Estimativo*" (CME) e nel "*Riepilogo Finale*" redatti con il software *PriMus/ACCA*.

Qualora l'Appaltatore non provveda a consegnare la contabilità nei tempi pattuiti sarà facoltà del DL procedere all'elaborazione d'ufficio applicando le penali previste dall'Accordo Quadro.

La contabilità dovrà essere firmata in ogni pagina dall'Appaltatore, dall'Assistente di cantiere, dal DL ed infine dal RPE CA.

Il pagamento verrà effettuato a saldo con l'approvazione del *Certificato di Regolare Esecuzione*.

ART. 17 – PAGAMENTI

17.1. LAVORI CON IMPORTO NETTO UGUALE O INFERIORE A € 50.000,00

Nel caso in cui l'importo del Contratto Applicativo sia uguale o inferiore a € 50.000,00 (importo al netto del ribasso), l'Appaltatore ha diritto al pagamento in un'unica soluzione.

17.2. LAVORI CON IMPORTO NETTO SUPERIORE A € 50.000,00

Nel caso in cui l'importo del Contratto Applicativo superi l'importo di € 50.000,00 (importo al netto del ribasso), l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00.

Sarà applicata una ritenuta dello 0,50% sull'importo progressivo netto dei lavori, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e di regolamenti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa e retribuzione dei lavoratori.

Il saldo e le ritenute potranno essere svincolati e pagati, nulla ostando, soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale dei Lavori dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione ed a seguito di acquisizione, nei modi d'uso, del DURC.

ART. 18 – CONTO FINALE DEI LAVORI

Il Conto Finale dei Lavori è emesso dal DL previa verifica della regolarità delle opere eseguite e trasmesso al RPE CA.

Si stabilisce che l'emissione del Conto Finale dei Lavori dovrà avvenire entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per ciascun intervento, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il DL emetterà, in sostituzione del collaudo, singoli Certificati di Regolare Esecuzione che saranno confermati dal RPE CA.

Le opere sono accettate solo a seguito di avvenuta approvazione, da parte del Committente, del *Certificato di Regolare Esecuzione*.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che ciascun Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Il Direttore dei Lavori potrà emettere il CRE solo dopo aver ricevuto dalla ditta Appaltatrice tutta la necessaria documentazione/certificazione inerente i lavori eseguiti (es. dichiarazioni di conformità D.Lgs. 37/08, certificazioni di prodotto).

ART. 20 – TEMPI PER L'APPALTATORE

20.1. DEFINIZIONE DEI TEMPI

TEMPO PER LA PRESENTAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA (T1)

Intervallo di tempo che intercorre: dalla data di trasmissione da parte del RPE CA al DTA del *Contratto Applicativo* (formalizzato), alla data in cui il DTA trasmette al RPE CA il relativo *Cronoprogramma*.

TEMPO PER LA CONSEGNA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA (T2)

Intervallo di tempo che intercorre: dalla data di “ultimazione dei lavori”, alla data in cui il DTA deve trasmettere la *Contabilità Semplificata* al RPE CA/Direttore dei Lavori.

TEMPO PER LA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE DI LEGGE E DELLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE (T3)

Intervallo di tempo che intercorre: dalla data di “ultimazione dei lavori”, alla data in cui il DTA deve trasmettere al RPE CA/Direttore dei Lavori tutte le *Certificazioni* di legge e la restante documentazione (es. rilievo fotografico ante e post operam, “as built”, ecc).

TEMPO PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE MODIFICATA (T4)

Intervallo di tempo che intercorre: dalla data in cui il RPE CA/Direttore dei Lavori chiede le modifiche alla documentazione trasmessa, alla data in cui il DTA provvede a ritrasmettere la documentazione corretta.

20.2. QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI

A) CONTRATTI APPLICATIVI D'IMPORTO INIZIALE TOTALE NETTO FINO A € 50.000,00

- Consegna del Cronoprogramma: **T1 = 2 GIORNI**
- Consegna della *Contabilità Semplificata*: **T2 = 10 GIORNI**
- Consegna delle *Certificazioni* e altri documenti: **T3 = 10 GIORNI**
- Consegna della “documentazione modificata”: **T4 = 5 GIORNI**

B) CONTRATTI APPLICATIVI CON IMPORTO LAVORI INIZIALE NETTO MAGGIORE DI € 50.000,00

- Consegna del *Cronoprogramma*: **T1 = 4 GIORNI**
- Consegna delle *Certificazioni* e altri documenti: **T3 = 20 GIORNI**
- Consegna della “documentazione modificata”: **T4 = 10 GIORNI**

N.B.:

- se la documentazione dovesse risultare incompleta e/o inesatta sarà motivo di sospensione della liquidazione,
- è concessa al RPE CA e al Direttore dei Lavori la facoltà di prorogare il numero dei giorni a disposizione dell'Appaltatore (T1, T2, T3 e T4) con esplicita comunicazione scritta (Ordine di Servizio),

- nel caso il DTA non trasmetta nei tempi previsti la “documentazione”, a decorrere dal giorno dopo la scadenza dei termini, l’RPE CA ha la facoltà di avvalersi di un certificatore esterno, i cui costi saranno ribaltati per intero all’Appaltatore nel Conto Finale del Certificato di Regolare Esecuzione,
- i tempi misurati in giorni si intendono naturali e consecutivi.

ART. 21 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

a) Oneri e obblighi inerenti al personale dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione dei lavori con personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d’arte ed entro i tempi fissati e nel rispetto del cronoprogramma.
2. L’Appaltatore deve garantire che il personale esecutivo sia fisicamente idoneo e tecnicamente preparato ed addestrato nella modalità e tipologia dei lavori da effettuare. Deve inoltre essere addestrato nell’uso di macchinari, attrezzi e utensili. Considerata la specificità degli ambienti in cui deve eseguirsi l’appalto, il personale deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.
3. L’Appaltatore, qualora in seguito a comportamenti inappropriati perdesse il gradimento del proprio personale da parte di Ferservizi (compreso il DTA), dovrà provvedere all’immediato allontanamento di detto personale. Si specifica che Ferservizi non ha nessun obbligo di motivare il proprio giudizio. La sostituzione del personale allontanato dovrà essere tempestiva per non arrecare disagi operativi e non darà alcun titolo di indennizzo all’Appaltatore o al suo rappresentante.
4. L’Appaltatore deve rispondere direttamente dell’operato di tutti i dipendenti, propri o di eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti sia di Ferservizi che di terzi.
5. L’Appaltatore è tenuto rendere immediatamente identificabili i propri addetti tramite la dotazione di idoneo cartellino di riconoscimento da esporre durante il servizio.
6. L’Appaltatore è obbligato a comunicare per via scritta al DL ogni sostituzione del personale.
7. L’Appaltatore nomina, prima dell’inizio dei lavori, il DTA, che dovrà essere professionalmente abilitato e iscritto all’albo professionale. L’Appaltatore dovrà fornire al DL apposita dichiarazione del DTA di accettazione dell’incarico.
8. L’Appaltatore è tenuto a garantire la presenza di personale formato all’utilizzo degli strumenti, degli attrezzi per tracciamenti, rilievi, misurazioni, disegni, saggi e verifiche in corso d’opera. Dette attività si intendono ricomprese nei prezzi unitari di cui all’Accordo Quadro relativi alle opere da eseguire.
9. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare che il personale impiegato sia regolarmente assunto, e remunerato nel pieno rispetto del contratto di lavoro di riferimento e degli eventuali accordi sindacali.
10. L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
11. L’Appaltatore garantisce la comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, e di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera.
12. L’Appaltatore deve dotare il personale d’idonei indumenti di lavoro, uguali e riconoscibili per gli operai e di mezzi di protezione individuale e collettiva, necessari allo svolgimento delle attività cui sono preposti, in conformità alle vigenti normative.

b) Oneri e obblighi inerenti la sicurezza e l'ambiente (Sistema di Gestione Integrato di Ferservizi)

1. L'Appaltatore deve partecipare alla gestione delle emergenze, rispettando le prescrizioni fornite da Ferservizi, con l'obbligo di partecipare alle esercitazioni periodiche organizzate in linea con il Sistema Integrato di Gestione di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente).
2. L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale e fornire, su richiesta del RPE CA informazioni sugli infortuni relativi al personale impiegato nell'attività oggetto dell'Accordo Quadro.
3. L'Appaltatore deve consegnare, su richiesta dell'RPE CA, tutta la documentazione relativa alla sicurezza prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore deve supportare Ferservizi nelle attività di Audit previste nel Sistema Integrato di Gestione di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente).
5. L'Appaltatore deve adempiere agli obblighi che il Sistema Integrato di Gestione di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente) pone in capo agli Appaltatori/Imprese esecutrici.
6. L'Appaltatore deve dare comunicazione al RPE CA, tramite il DTA, degli indirizzi e-mail del proprio personale coinvolto nel processo produttivo per l'attivazione delle necessarie utenze informatiche (es. Service Desk).
7. L'Appaltatore deve proteggere le zone interessate dalle attività di manutenzione al fine di evitare danni a persone e cose.
8. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire semestralmente i dati relativi ai quantitativi di rifiuti e i consumi/emissioni dei materiali da lui trattati secondo gli indici comunicati da Ferservizi derivanti dall'attività di manutenzione, svolta nell'ambito dell'Accordo Quadro. Per quanto riguarda i rifiuti, i dati saranno forniti suddivisi nelle seguenti categorie: rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi - avviati a recupero o avviati a smaltimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo lampade, materiale di risulta di attività di demolizione ecc.); rifiuti derivanti da eventuali bonifiche di materiali contenenti amianto. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi unitari per gli interventi a richiesta.
9. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire semestralmente i dati relativi agli infortuni dei propri lavoratori nello svolgimento delle attività inerenti l'Accordo Quadro. Dette attività si intendono ricomprese nei canoni mensili corrisposti per la conduzione e nei prezzi unitari per gli interventi a richiesta.
10. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire semestralmente i dati relativi ad eventuali sanzioni ricevute nello svolgimento delle attività inerenti l'Accordo Quadro. Dette attività si intendono ricomprese nei prezzi unitari di cui all'Accordo Quadro relativi alle opere da eseguire.
11. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Sistema Integrato di Gestione di Ferservizi (Qualità, Sicurezza e Ambiente)
12. L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit di seconda parte e a fornire supporto a Ferservizi nello svolgimento degli stessi. Inoltre, si rende disponibile a fornire tutta la documentazione richiesta durante eventuali controlli (audit interni e/o esterni) previsti dai Sistemi di Gestione del Gruppo FS.
13. L'Appaltatore è tenuto a garantire: la realizzazione e il mantenimento in sicurezza delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione degli interventi, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per l'installazione ed il mantenimento dell'occorrente segnaletica per la sicurezza del transito.

14. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'installazione di tabelle e segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a tal fine.
15. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutti i mezzi di protezione e tutte le attrezzature antinfortunistiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore.
16. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e utilizzare idonei dispositivi per la protezione individuale e collettiva anche verso terzi.
17. L'Appaltatore è tenuto a garantire il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle attività svolte nell'ambito dell'Accordo Quadro, (siano essi rifiuti catalogabili come rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi). Laddove i prezzi per lo smaltimento non siano desumibili dai prezziari di riferimento, si potrà procedere tramite rimborso delle spese documentate sostenute dall'Appaltatore con il riconoscimento dell'utile d'impresa (pari al 10%). Ogni operazione di pesatura dovrà essere preventivamente concordata (giorno, ora e luogo) e sarà effettuata per quanto possibile in contraddittorio con il DL.
18. L'Appaltatore è tenuto a garantire la formazione del personale in base alle vigenti normative in materia di Sicurezza, Ambiente e per l'utilizzo delle attrezzature.
19. L'Appaltatore è tenuto a garantire i necessari provvedimenti per la mitigazione del disturbo acustico.
20. L'Appaltatore è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti per l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento di prodotti chimici tossico/nocivi, consegnando al RPE CA, le relative documentazioni di legge.
21. L'Appaltatore è tenuto a consegnare preventivamente tutte le schede di sicurezza dei prodotti e delle attrezzature impiegati.
22. L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto delle norme di Prevenzione incendi.
23. L'Appaltatore è tenuto a garantire la tutela delle acque e trattamento delle acque reflue in relazione alle attività svolte nell'ambito di questo Accordo Quadro.
24. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di tutela ambientale e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
25. L'Appaltatore provvede alla fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di cartello di cantiere, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal DL, a scopo di sicurezza.
26. L'Appaltatore deve garantire, lo smaltimento dei materiali identificabili come rifiuti (sia urbani che speciali), prodotti dallo stesso nello svolgimento delle attività manutentive. A fronte degli smaltimenti che dovranno avvenire in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, s.m.i. e relativi decreti attuativi o applicativi, Ferservizi dovrà riconoscere all'Appaltatore quanto dovuto coerentemente con le tariffe di cui all'Accordo Quadro a fronte delle evidenze fornite a Ferservizi dell'avvenuto corretto smaltimento attraverso la trasmissione della quarta copia del FIR secondo i termini di legge.
27. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, dovrà fornire la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore stesso e comunicare tempestivamente eventuali variazioni organizzative e/o comunque inerenti la tematica.

c) Oneri e obblighi inerenti le dotazioni dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve dotarsi, a propria cura e spese, del sistema informatico (e successive implementazioni) utilizzato da Ferservizi per la gestione delle manutenzioni (*Service Desk* – Archibus) e dei software richiesti dal RPE CA per la gestione tecnica/amministrativa/contabile (PriMus, CerTus, firma elettronica certificata, altri). In merito al software da adottare, l'Appaltatore dovrà dotarsi della versione indicata dall'RPE CA. Ferservizi, per tutta la durata del contratto, si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte l'applicativo informatico che dovrà sempre essere utilizzato dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo a carico di Ferservizi.
2. L'Appaltatore deve dotarsi, a propria cura e spese, di tutti gli strumenti hardware necessari (smartphone, PC, Tablet, etc.) e compatibili all'utilizzo ottimale dei software e sistemi informatici di cui al punto precedente.
3. Tutta la gestione dei processi manutentivi, a tendere, dovrà essere svolta sui sistemi informatici adottati da Ferservizi ma, qualora necessario, l'Appaltatore dovrà garantire la redazione manuale di tutta la modulistica prevista in formato cartaceo.
4. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'utilizzo di attrezzature e macchinari in regola con le specifiche normative e in buono stato d'uso e conservazione. Qualora richiesto dal RPE CA dovrà renderne disponibili i manuali e le relative certificazioni.
5. L'Appaltatore deve mantenere le macchine e attrezzi dati a noleggio in perfetto stato d'uso e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, e garantire il rispetto delle normative di sicurezza e di tutela dei lavoratori.
6. L'Appaltatore dovrà dotarsi di firma digitale certificata e, su richiesta dell'RPE CA, sarà tenuto a gestire e trasmettere la documentazione firmata digitalmente.

d) Oneri e obblighi inerenti ai servizi forniti dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, la presenza del DTA ad ogni tipo di corso di formazione o aggiornamento organizzato da Ferservizi, in qualsiasi periodo dell'anno, qualora convocato dal RPE CA.
2. L'Appaltatore, allo scopo di intervenire tempestivamente per eventuali lavori in "urgenza" o "somma urgenza", deve garantire la messa a disposizione di personale tecnico rintracciabile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Per tale tipologia di chiamate dovrà essere reso disponibile un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e presidiato da apposito addetto.
3. L'Appaltatore dovrà dotarsi di firma digitale e, su richiesta dell'RPE CA, sarà tenuto a gestire e trasmettere la documentazione con firma digitale.
4. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al RPE CA l'indirizzo e-mail del DTA, per la gestione delle attività in *Service Desk*.
5. L'Appaltatore deve garantire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite. Deve garantire la recinzione del cantiere che avranno tipologia e materiali concordati con il DL, nonché deve garantire la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
6. L'Appaltatore deve provvedere, sia di giorno che di notte e con il personale necessario, alla guardiania e alla sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti nonché di tutte le cose del Committente che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

7. L'Appaltatore appronterà i necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici.
8. L'Appaltatore deve provvedere alla pulizia periodica dei locali eventualmente consegnati in uso nell'ambito delle attività di un cantiere. L'Appaltatore deve garantire la salubrità dei locali assegnati in uso esclusivo, anche laddove utilizzati da altre ditte (subappaltatrici o subaffidatarie).
9. L'Appaltatore, nei limiti previsti all'Art. 4, deve provvedere alla redazione dei progetti esecutivi architettonici, corredati dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti e sottoscritti da un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo ordine professionale.
10. L'Appaltatore dovrà provvedere, con onere a suo carico, coerentemente al progetto definito come sopra, al supporto alla redazione di tutte le necessarie pratiche per tutte le istanze autorizzative dovute per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere anche su beni sottoposti a tutela (SCIA, CILA, DIA, N.O. soprintendenza, etc...) nonché alla consegna delle stesse presso gli enti preposti (Uffici Tecnici di Enti Pubblici, Soprintendenze, VVF, ASL etc...). L'Appaltatore comunicherà all'RPE CA la consegna con il relativo protocollo di entrata.
11. L'Appaltatore ha l'obbligo, a suo carico, di provvedere alla redazione e consegna delle pratiche autorizzative per l'Occupazione Suolo Pubblico
12. L'Appaltatore si impegna a fornire al RPE CA o al DL, in triplice copia firmata, i progetti esecutivi e almeno una copia di tutti i permessi protocollati che, su richiesta del RPE CA o DL, dovranno essere forniti anche in formato editabile (AutoCad, PriMus, Word etc...).
13. L'Appaltatore deve anticipare il pagamento delle tasse e altri oneri per concessioni comunali (SCIA, CIL, CILA, licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni altra tassa compresi i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale, che verranno rimborsati a seguito di presentazione al DL di idonea documentazione.
14. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e alle spese relativi al rilascio di autorizzazioni, pareri, licenze, che si rendessero necessari per l'esecuzione della prestazione, con particolare riguardo a quelle di competenza degli Enti preposti alla sicurezza (V.V.F., A.S.L., etc.). Tali oneri saranno anticipati dall'Appaltatore e successivamente rimborsati a seguito di presentazione al DL di idonea documentazione
15. In caso interventi di modifica degli impianti, l'Appaltatore deve consegnare, i disegni (planimetrie, schemi e dettagli) descrittivi degli impianti come risultano a seguito della prestazione resa, con la precisazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli elementi costruttivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate. Tale documentazione dovrà essere consegnata in due copie in formato cartaceo ed una copia in formato editabile (su supporto elettronico), quest'ultima su richiesta dell'RPE CA. L'Appaltatore dovrà procedere anche all'aggiornamento sul Service Desk delle caratteristiche dell'impianto, se richiesto dal RPE CA. Dette attività si intendono ricomprese negli corrispettivi riconosciuti per la realizzazione delle opere stesse.
16. A seguito dell'esecuzione di qualsiasi intervento che determini una modifica dello stato dei luoghi, l'Appaltatore dovrà produrre i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita: "as built". Tale documentazione dovrà essere consegnata in due copie in formato cartaceo ed una copia in formato editabile (su supporto elettronico), quest'ultima su richiesta dell'RPE CA. L'Appaltatore dovrà procedere anche all'aggiornamento sul Service Desk delle caratteristiche dell'impianto, se richiesto dal RPE CA. Dette attività si intendono ricomprese negli corrispettivi riconosciuti per la realizzazione delle opere stesse.
17. Al fine di supportare Ferservizi nelle attività svolte per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore provvederà a fornire i dati relativi agli infortuni dei propri lavoratori nello

- svolgimento delle attività inerenti l'Accordo Quadro. Dette attività si intendono ricomprese nei prezzi unitari di cui all'Accordo Quadro relativi alle opere da eseguire.
18. L'Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico e spese, agli allacciamenti del cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica, sopportando i relativi costi di consumo in quanto già ricompresi nei prezzi unitari dell'Accordo Quadro. Le attività saranno svolte in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente proprietario della strada.
 19. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'assistenza tecnica a supporto del RPE CA nella risoluzione delle problematiche connesse allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo Quadro.
 20. L'Appaltatore è tenuto a garantire la pulizia dei luoghi durante e alla fine di ogni intervento.
 21. L'Appaltatore è tenuto a garantire il coordinamento delle proprie attività con gli occupanti degli immobili, ai fini di non arrecare danno o disturbo delle attività lavorative, nel rispetto delle disposizioni del Committente. Dette attività si intendono ricomprese nei prezzi unitari di cui all'Accordo Quadro relativi alle opere da eseguire.
 22. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del RPE CA e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
 23. L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, dei rilievi e delle indagini preliminari alla realizzazione del progetto, e comunque di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal DL, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
 24. L'Appaltatore si accolla gli oneri per il collaudo statico nonché l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata da Ferservizi, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.
 25. L'Appaltatore provvederà alle spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione del lavoro, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal DL.
 26. L'Appaltatore garantisce l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata al Committente.
 27. L'Appaltatore deve garantire la messa a disposizione di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività richieste anche in assenza di utenze attive a servizio dell'immobile (es. gruppo elettrogeno). Detti oneri si ritengono comprese e compensate nei prezzi unitari di tariffa.
 28. L'Appaltatore deve provvedere al pagamento, a proprio carico, di ogni sanzione erogata dagli organi di controllo per inosservanza delle norme nel contesto dell'attività svolta.
 29. L'Appaltatore garantisce la custodia e mantenimento in perfetto ordine dei locali e delle aree oggetto dei lavori, con pulizia periodica durante l'esecuzione degli interventi.
 30. L'Appaltatore garantisce la custodia e conservazione dei materiali approvvigionati per opere e forniture giacenti in cantiere, con esonero di Ferservizi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
 31. L'Appaltatore deve consentire il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto nonché alle persone che eseguono lavori per conto diretto del Committente nonché, su richiesta del DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che Ferservizi intenderà eseguire, direttamente, ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come da Ferservizi, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta

32. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali, al loro scarico, trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere, (o a piè d'opera, secondo le disposizioni del DL). L'Appaltatore, dovrà provvedere anche alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto di Ferservizi. I danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
33. Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione lavori, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
34. Resta a carico dell'Appaltatore la campionatura di materiali, impianti, arredi e accessori accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuare caratteristiche e prestazioni, e la loro conformità alle norme di accettazione, sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dei lavori.
35. Resta a carico dell'Appaltatore la predisposizione e tenuta del luogo di intervento, sistemando adeguatamente gli spazi interni ed esterni consegnatigli, attrezzandoli con apparecchiatura, macchinari ed impianti idonei ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione dell'intervento. Il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato, recintato ed illuminato, nei modi prescritti dai regolamenti comunali, di igiene e di polizia urbana, nonché dalla normativa vigente; l'Appaltatore dovrà curarne la pulizia e la regolare manutenzione.
36. Sono a carico dell'Appaltatore la presentazione e la custodia di campioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche e misurazioni che l'Appaltatore è tenuto a fornire tramite il personale necessario, con le adeguate attrezzature e strumentazioni.
37. Restano altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a tutti gli eventuali collaudi statici o di impianti, se necessari, delle opere realizzate, da effettuarsi da tecnico designato da Ferservizi.
38. L'Appaltatore deve trasmettere alla Struttura Acquisti di Gruppo di Ferservizi, a propria cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare.
39. L'Appaltatore deve consegnare tutte le certificazioni previste dalla legge delle opere eseguite.
40. L'Appaltatore deve garantire la disponibilità, su richiesta del RPE CA, ad eseguire i lavori anche nei giorni di sabato e domenica o al di fuori del normale orario di lavoro (prima delle 7,00 o dopo le 17,00).
41. Nulla è dovuto all'Appaltatore riguardo ai maggiori oneri per lavorazioni svolte di sabato e domenica, festivi e prefestivi e comunque fuori del normale orario di lavoro. Per quanto riguarda i lavori in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) gli stessi saranno remunerati in base al prezzo stabilito nell'Accordo Quadro, solo se preventivamente autorizzati dal RPE CA.
42. Nulla è dovuto all'Appaltatore per oneri relativi agli spostamenti provvisori di arredi e attrezzature all'interno dei locali e delle aree interessate dagli interventi ad esclusione degli interventi eseguiti all'interno di alloggi occupati, per i quali, è previsto un corrispettivo dedicato.
43. L'Appaltatore deve garantire la piena copertura del territorio di competenza anche per interventi di bassa rilevanza economica, utilizzando tutti i mezzi necessari.
44. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, ha l'obbligo di installare o posare in opera il componente/materiale fornito direttamente dal RPE CA o dalle Società Clienti del Gruppo FS. L'Appaltatore è tenuto a verificare preventivamente che il materiale/componente fornito possa garantire la realizzazione ad opera arte dell'intervento ed eventualmente informare il RPE CA in caso contrario. Per queste attività sarà riconosciuta esclusivamente la mano d'opera necessaria all'installazione/esecuzione.
45. L'Appaltatore, su richiesta del RPE CA, qualora risultasse di difficile reperimento sul mercato, ha l'obbligo di provvedere all'acquisto del componente/materiale direttamente dal "fornitore ufficiale". All'Appaltatore sarà rimborsato il costo sostenuto per la fornitura, previa presentazione di fattura, con il riconoscimento dell'utile di impresa pari al 10% dell'importo al netto di IVA.

DOCUMENTI ALLEGATI

SCHEMA del MODULO di RICHIESTA INTERVENTO.

**SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO**

**per i Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel ed altri immobili per le Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud Sede Territoriale di Cagliari**

Tra

FERSERVIZI S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita n. IVA 04207001001, **in proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** in persona di [•] nato a [•] in qualità di procuratore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, domiciliato per la carica in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1, in qualità di procuratore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito anche “Ferservizi” o **“Committente”**);

E

[°], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•], codice fiscale e partita IVA [•], in persona di [•], nato a [•] in qualità di [•], munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito: **“Assegnatario”**)

di seguito congiuntamente indicate con il termine le “Parti” e singolarmente come la “Parte”.

PREMESSO CHE

- che Ferservizi, in forza di appositi contratti di servizio/mandato, è deputata in via esclusiva agli acquisti di beni e servizi *“no core business”* per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane;

- che nell'ambito di tali servizi rientrano anche i *Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel ed altri immobili per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*;
- in data [°] si è proceduto ad esperire la gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, denominata **eGPA AE 635/2019 – per l'affidamento dei Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel e altri immobili per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud – Sede Cagliari** mediante pubblicazione del Disciplinare di gara, tramite il Portale Acquisti di Ferservizi SpA
- in data [•], in esito alle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria l'offerta presentata da [•];
- che la comunicazione di assegnazione e contestuale richiesta di verifica dei requisiti, è stata fatta all'impresa [°] tramite Portale Acquisti in data [°];
- che l'Assegnatario ha prestato la cauzione definitiva richiesta;
- le Parti si danno reciproco atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Accordo e dai relativi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'adeguata valutazione sul piano tecnico ed economico delle stesse prestazioni, ai fini della formulazione delle offerte.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Definizioni

- a) Affidatario: [°];
- b) Atto o Contratto: il presente Accordo Quadro comprensivo dei relativi Allegati;
- c) Capitolato Tecnico (breviter: C.T.): il documento contenente la descrizione dei servizi e le relative modalità di erogazione (**All. b**);
- d) Committente: Ferservizi S.p.A., Società con Socio unico, in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e) Condizioni Generali: Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui alla DdG n. 231/2017 (in seguito, per brevità, “Condizioni Generali” o anche “CGC”), registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017 e consultabili sul sito www.ferservizi.it (applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II, nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V);
- f) Offerta: è l’Offerta economica dell’Affidatario allegata al presente Accordo (**All. c**);
- g) Ordine applicativo: il documento, redatto in forma di Ordine d’Acquisto, con il quale verranno richieste le prestazioni oggetto del presente Accordo;
- h) Parte: [°];
- i) Parti: Committente e Affidatario;
- j) Data di inizio esecuzione servizi: la data a decorrere dalla quale l’Affidatario dovrà erogare le prestazioni, come indicato negli Ordini e Ordini Applicativi;
- k) Comunicazioni: Tutte le comunicazioni tra DL/RSTF e Direttore Tecnico dovranno avvenire attraverso caselle di posta elettronica dedicate che le parti comunicheranno

prima dell'inizio delle attività;

- l) Documento di Analisi Ambientale: nell'ambito del processo di certificazione ai sensi della norma ISO 14001, il documento che contiene informazioni relative alla valutazione che la Società effettua al fine di stabilire la propria posizione in rapporto all'ambiente;
- m) Politica Integrata del sistema di Gestione Aziendale (Qualità, Sicurezza e Ambiente): Orientamenti e indirizzi dell'organizzazione relativi alle prestazioni qualità, sicurezza e ambiente come espressi dal vertice aziendale di Ferservizi (**All. e**) consultabile sul sito www.ferservizi.it.

Articolo 2 – Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli Allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche al fine di meglio precisare le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti.

Fanno pertanto parte del presente Accordo i seguenti documenti:

- Allegato sub b): Capitolato Tecnico (C.T.) e allegati;
- Allegato sub c): Offerta Economica dell'Affidatario;
- Allegato sub d): Schema di Ordine Applicativo;
- Allegato sub e): Politiche Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- Allegato sub f): Cauzione definitiva;
- Allegato sub g): Accordo di Data Protection.
- Allegato sub h): Elenco immobili gestiti in conduzione;

- Allegato sub i): Elenco immobili FS;
- Allegato sub j): Elenco immobili FSSU.
- Allegato sub k): Dichiarazione Conto Corrente;

Articolo 3 – Disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi da parte dell'Affidatario è disciplinata:

- a)** dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi Allegati;
- b)** dalle disposizioni contenute nelle “*Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*” (di seguito anche “CGC”) applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II, nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V, registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017 e consultabili sul sito www.ferservizi.it.
- c)** dalle prescrizioni di cui al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

2. In caso di incompatibilità e/o difformità tra i contenuti delle clausole contenute nei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ovvero in documenti distinti, la prevalenza è determinata dall'ordine di successione dei documenti medesimi.

3. Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto a norma di quanto sopra, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice civile nonché da leggi speciali o altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato.

4. Salvo diversa previsione normativa, le clausole contenute nell' Accordo Quadro sono sostituite, modificate, integrate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi

carattere inderogabile contenute in leggi, ovvero in atti aventi forma di legge, o regolamenti che entrino in vigore in un momento successivo alla stipula, il cui contenuto sia incompatibile con le clausole del Accordo medesimo.

In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto agli Ordini Applicativi e agli Ordini emessi successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 4 – Articolazioni dei rapporti e gestione dell' Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro definisce, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, le clausole applicabili agli affidamenti effettuati nel rispetto e durante il periodo di durata dello stesso. Il presente Accordo Quadro disciplina gli eventuali futuri Ordini Applicativi e Ordini per l'erogazione delle prestazioni indicate all'art. 6 - e come più puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Accordo (**All. b**). Esso contiene le regole che dovranno trovare unitaria e coerente attuazione nel rapporto tra il Committente e l'Affidatario.

2. Il contenuto e le prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro sono integrati dagli Ordini Applicativi che definiscono le regole relative a ciascuno degli specifici rapporti tra l'Affidatario e il Committente e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale dell' Accordo Quadro le premesse allo stesso, atti e documenti richiamati nelle stesse e nella restante parte del presente atto ancorché non materialmente allegati.

3. Al presente Accordo Quadro sarà data esecuzione mediante emissione di Ordini Applicativi e Ordini emessi dalla Zona Sud – Sede di Cagliari di Ferservizi o da altro

Responsabile procurato conformemente ai termini ed alle condizioni contenuti nel presente Accordo Quadro.

Gli Ordini Applicativi e gli Ordini possono essere emessi da Ferservizi anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

4. Gli Ordini Applicativi e gli Ordini si intendono perfezionati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Affidatario; potranno essere inviati tramite supporto elettronico (mail, pec) presso i recapiti indicati dall'Affidatario e riportati al successivo art. 34. Gli Ordini Applicativi potranno essere conclusi con l'utilizzo della firma digitale applicando convenzionalmente la disciplina di cui al comma 14 dell'art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici. I termini di esecuzione, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, saranno indicati nell'Ordine Applicativo.

Articolo 5 – Domicilio delle parti

1. Ferservizi S.p.A. elegge il proprio domicilio, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1–Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04207001001.

2. Ferservizi S.p.A. dichiara che la propria sede operativa è Zona Sud sede di Cagliari - Viale la Playa, 17 - 09123 - Cagliari.

3. L'Affidatario dichiara che il proprio domicilio ai fini amministrativi, legali e fiscali è in [•] e che il proprio codice fiscale e la propria partita IVA portano il [°].

Dichiara, altresì, che ove tale domicilio per qualunque motivo venisse a decadere, esso agli effetti del presente atto si intenderà trasferito presso il Municipio di [•].

Articolo 6 – Prestazioni oggetto dell' Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l' erogazione di Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel e altri immobili, meglio descritti nell'allegato Capitolato Tecnico (di seguito i "Servizi" o singolarmente il "Servizio") da espletarsi presso gli immobili ricadenti nella Zona Territoriale Sud – Sede di Cagliari **(All. h, i, j)** salvo quanto previsto nel successivo art. 12.

L'Affidatario si impegna a svolgere, in quanto ricomprese nell'oggetto dell' Accordo Quadro, benché non indicate nel C.T.:

- a) tutte le attività e le funzioni normalmente considerate, secondo la *best practice* del settore, necessarie o anche solo opportune ai fini di una migliore erogazione dei servizi;
- b) tutte le attività e le funzioni inerenti ai servizi che siano utilizzate e/o utilizzabili ai fini della corretta erogazione dei servizi.

Il presente Accordo Quadro non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Affidatario.

Al presente Accordo Quadro sarà data esecuzione mediante emissione di Ordini Applicativi, secondo le modalità previste al Capitolato Tecnico.

La stipula dell' Accordo Quadro e dei successivi e connessi Ordini applicativi possono essere conclusi con l'utilizzo della firma digitale applicando convenzionalmente la disciplina di cui al comma 14 dell'art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 7 – Durata, importo dell'Accordo Quadro e minimo garantito

Il presente Accordo produrrà i propri effetti sin dalla sottoscrizione e avrà una durata di 36 mesi, periodo entro il quale potranno essere emessi gli Ordini applicativi.

L'importo del presente Accordo Quadro è di € 450.000,00 (euro

quattrocotocinquantamila/00), IVA esclusa.

Per validità dell'Accordo Quadro s'intende, in ogni caso, il periodo di tempo entro cui possono essere emessi gli Ordini applicativi, quand'anche i termini di esecuzione in essi stabiliti dovessero scadere oltre il compimento del suddetto periodo.

Il Committente si riserva, la facoltà di esercitare:

- **l'opzione di aumentare l'importo** di cui sopra - con uno o più atti unilaterali - agli stessi patti e condizioni del presente Accordo Quadro, per l'ulteriore importo massimo di **€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), IVA esclusa.**
- **l'opzione di estensione temporale** dell' Accordo Quadro con uno o più atti unilaterali, prima della naturale scadenza per massimo ulteriori **12 (dodici) mesi**, agli stessi patti e condizioni.

L' Affidatario con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, presta sin da ora il proprio consenso all'esercizio dell' opzione di cui sopra.

Le suddette opzioni, potranno essere esercitate sia alternativamente che cumulativamente e, qualora esercitate, saranno comunicate all'Affidatario con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell' Accordo Quadro.

Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell'Affidatario.

6. Il corrispettivo del presente Accordo Quadro e successivi Ordini Applicativi è determinato parte a canone e parte a misura così come specificato nel successivo art. 8.

7. Il committente garantisce all'Affidatario l'affidamento di un quantitativo complessivo di

Servizi (c.d. “minimo garantito”) corrispondente al:

- 10% del suindicato importo massimo dell’ Accordo Quadro per il primo anno,
- 20% del suindicato importo massimo dell’ Accordo Quadro per il secondo anno,
- 50% del suindicato importo massimo dell’ Accordo Quadro per il terzo anno.

Ai fini della quantificazione del minimo garantito finale, al termine del triennio di validità, si terrà conto della naturale scadenza dell’Accordo Quadro comprensivo dell’eventuale estensione temporale al netto dell’eventuale quinto d’obbligo se disposto.

8. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, e relativi D.U.V.R.I. trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati in sede di emissione dei singoli Ordini Applicativi. Saranno inoltre predisposti i relativi D.U.V.R.I. o P.S.C. che costituiranno parte integrante degli Ordini Applicativi.

9. L’Affidatario, fermo restando quanto pattuito in relazione al “minimo garantito”, non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui al momento della scadenza dei termini suindicati, non sia stato consunto l’importo massimo dell’ Accordo Quadro e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste

Articolo 8 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali per singole attività oggetto del presente Accordo Quadro sono quelli indicati nell’offerta economica presentata in gara dall’ Affidatario (**Al. c**) e di seguito riportati:

- [•];

- [•];
- [•].

Durante la vigenza contrattuale è esclusa la revisione prezzi.

Si specifica che:

- i corrispettivi per le prestazioni a canone sopra determinati sono comprensivi del servizio di manutenzione, della gestione della sede stabile, del servizio di reperibilità per il pronto intervento e quanto altro elencato nel Capitolato Tecnico sez. 1;
- i prezzi, sia per le prestazioni a canone che a richiesta, sono comprensivi di ogni onere per dare la prestazione completa ed a perfetta regola d'arte e pertanto su detti prezzi non si applicheranno maggiorazioni di alcun genere;
- i prezzi di cui al presente articolo, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell' Accordo Quadro;
- Per periodi frazione di anno o mese, le tariffe dovranno essere applicate in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

Le suddette tariffe si intendono comprensive e compensative di ogni eventuale onere diretto ed indiretto, nessuno eccettuato, che l'Affidatario dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'appalto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dallo stesso.

Le Parti concordano che i corrispettivi del presente articolo sono da intendersi fissi, invariabili e pienamente remunerativi, per tutta la durata dell' Accordo Quadro, comprensiva dell'eventuale periodo di proroga dello stesso, nonché del periodo temporale nel quale

dovessero essere completati gli Applicativi dopo la data di cessazione dell' Accordo Quadro, anche in deroga agli articoli 1660 e 1664 del c.c. ed indipendentemente da eventuali variazioni del volume dei Servizi richiesti all'Affidatario.

Intendendo applicare convenzionalmente la disciplina contenuta nel comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativa e di retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà in ogni caso operata una ritenuta dello 0,50% dell'importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Ordine Applicativo, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario e acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva.

Articolo 9 – Obblighi dell'Affidatario

A fini della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni l'Affidatario si obbliga nell'esecuzione delle attività che saranno commissionate con gli Ordini applicative ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (**All. b**).

Per l'esecuzione dell'appalto l'Affidatario è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo, dagli Ordini Applicativi e dagli Ordini.

L'Affidatario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio affidato la propria organizzazione produttiva,

disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Affidatario riconosce che il Servizio è elemento essenziale per l'immagine del Committente e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei Servizi.

Resta di competenza esclusiva dell'Affidatario l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. L'Affidatario si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subaffidatari, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di Ferservizi. L'Affidatario stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, il DTA (Direttore Tecnico dell'Affidatario), secondo quanto stabilito nel presente articolo, il personale dell'Affidatario (nonché di eventuali subaffidatari) eseguirà esclusivamente gli Ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Affidatario medesimo.

Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Accordo Quadro,

l’Affidatario si impegna:

a. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Affidatario non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.

b. nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza - e fatta salva l’ipotesi in cui l’Affidatario riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza - l’Affidatario medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente Accordo Quadro - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00); somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Affidatario, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.

2. L’Affidatario dovrà comunicare la nomina del DTA (Direttore Tecnico dell’Affidatario) al RPE CQ (Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell’ Accordo Quadro - del Committente di cui al successivo art. 11 e al RPE OA territorialmente competente,

indicando contestualmente le rispettive sedi, i numeri di fax - attivi h24 - e gli indirizzi e-mail ai quali dovranno essere rivolte le comunicazioni dei RPE OA (Responsabili del Procedimento per la fase Esecutiva degli Ordini Applicativi - Responsabili dei Distaccamenti Building di Ferservizi), nonché dei RSTF/DL (Referente dei Servizi Tecnici/Direttore Lavori di Ferservizi). Gli eventuali avvicendamenti o sostituzioni dei DTA successivi all'avvio degli Ordini Applicativi potranno essere comunicate direttamente al RPE OA territorialmente competente.

3. L'Affidatario indica alla Committente tutti gli aggiornamenti dei propri recapiti (indirizzo, telefono fisso e mobile, fax, e-mail, posta elettronica certificata) di cui al successivo art. 28, presso i quali verranno inviate tutte le comunicazioni relative all'Affidamento con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

4. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, degli Ordini Applicativi e degli Ordini nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

5. L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell' Accordo Quadro e nei relativi Allegati.

6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.

7. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di ambiente in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

8. L’Affidatario si obbliga espressamente:

- a)** ad assicurare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
- b)** a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c)** a rendere disponibile in modo tempestivo, qualora la Committenza ne faccia richiesta, la documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, relativamente sia al personale impiegato che alle macchine ed attrezzature utilizzate, necessaria al mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ferservizi;
- d)** a rispettare quanto previsto dalle procedure dei Sistemi di Gestione del Committente (Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente) rendendosi disponibile a ricevere eventuali verifiche (audit) disposte dal Committente o da soggetti terzi all’uopo incaricati;
- e)** a predisporre tutti gli strumenti, le procedure e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente l’efficace monitoraggio della conformità delle prestazioni alle norme previste nell’ Accordo Quadro
- f)** supportare la Committenza nelle attività di audit a cui la stessa dovesse a sua volta essere sottoposta fornendo tutta la documentazione necessaria in merito alle attività svolte;

- g)** a predisporre tutti gli strumenti, le procedure e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i richiesti livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- h)** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal Committente;
- i)** a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie e di ambiente vigenti;
- j)** a manlevare e tenere indenne il Committente da tutti i danni, di qualsiasi natura, cagionati nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, agli Ordini Applicativi e agli Ordini al Committente medesimo, alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a terzi e ai lavoratori;
- k)** nello svolgimento delle proprie attività/servizi, al pieno rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di sorveglianza sanitaria e prevenzione dei rischi e in tema di ambiente;
- l)** ad attuare ogni misura necessaria a garantire la tutela della salute, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente in accordo alla vigente legislazione nonché ad attuare quanto definito nelle norme aziendali vigenti presso la sede nella quale sarà svolta l'attività richiesta, ivi incluse le procedure di emergenza ed evacuazione;
- m)** a collaborare con il Committente nella predisposizione ed attuazione di quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali e delle relative

misure di prevenzione e protezione, nonché nel Documento di Analisi Ambientale;

- n)** a fornire, su richiesta del Committente, il documento attestante la corretta valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione in riferimento alle attività e/o servizi da svolgere nonché l'ulteriore documentazione di cui all'art 26 del D. Lgs. 81/2008.
- o)** a che il proprio personale sia in possesso di tesserino di riconoscimento come previsto dalla normativa vigente, e di adeguati dispositivi di protezione individuale, laddove previsti dalla tipologia di attività/servizio svolto, forniti dal proprio Datore di Lavoro.
- p)** ad assicurare che: il personale addetto sia sempre munito di documento identificativo valido; il nominativo di ogni addetto, anche se in forma strettamente temporanea, sia preventivamente comunicato alla Committente in forma scritta; il personale dell'Affidatario non acceda, per nessun motivo, a zone che non siano strettamente connesse alle attività previste; il personale non permanga nell'immobile oltre gli orari previsti. L'Affidatario si impegna ad ottenere il consenso dai propri dipendenti ai fini della loro identificazione e controllo da parte della Committente, garantendo pertanto che tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente Accordo Quadro abbia dato il proprio consenso scritto in tal senso. Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento all'identificazione del personale dell'Affidatario - anche con richiesta e preventivo deposito di un documento personale - e, in caso di impossibilità di identificazione, all'immediato allontanamento del personale medesimo, senza che l'Affidatario possa eccepire alcunché al riguardo;

- q) a che il proprio personale abbia ricevuto la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008, nonché specifica formazione in materia di primo soccorso e antincendio,
- r) ad attuare ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale in relazione alla tipologia di attività da svolgere;
- s) utilizzare i sistemi informatici gestionali di Ferservizi SpA e del Gruppo FS Italiane funzionali all'esecuzione delle prestazioni del presente Accordo Quadro;
- t) l'Affidatario, su richiesta del RPE OA, dovrà fornire la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale dell'Affidatario stesso;
- u) fornire semestralmente al Committente, relativamente alle prestazioni affidate, le informazioni e i dati necessari alla Società del Gruppo per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS (riferimento GRI Standards). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento a:
 - i. quantitativo dei rifiuti prodotti nelle attività svolte per conto del Committente, suddiviso per origine (speciali e non), per tipologia (pericolosi e non) e per destinazione (smaltimento e/o recupero);
 - ii. quantitativo dei consumi energetici durante le attività svolte per conto della Committente;
 - iii. il numero di infortuni diviso per tipologia ed eventuali indici infortunistici accaduti nell'ambito dei lavori svolti per la Committente;

La Committente si riserva di fornire il format di comunicazione dei dati e delle informazioni in questione.

La presente rendicontazione dovrà essere consegnata entro il 10 del mese successivo al semestre di riferimento.

9. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza del fatto che nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli Immobili saranno utilizzati dal personale della Committente e di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, conduttori e/o da terzi autorizzati.

10. L’Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati.

11. Le predette prestazioni dovranno essere eseguite senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto, salvo il normale disagio dovuto all’esecuzione della prestazione.

12. In relazione alle diverse prestazioni contrattuali l’Affidatario s’impegna ad avvalersi di personale specializzato e abilitato per lo svolgimento delle attività affidate che potrà accedere agli immobili nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Affidatario verificare preventivamente tali procedure.

13. L’Affidatario si obbliga a:

- a)** dare immediata comunicazione al Committente, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’ Accordo Quadro e ai singoli Ordini Applicativi;
- b)** eseguire le prestazioni richieste nei luoghi indicati nei singoli Ordini Applicativi e negli

Ordini.

14. L’Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’ Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli Immobili.

15. Nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, l’Affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

16. A richiesta del Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell’ Accordo Quadro, l’Affidatario dovrà fornire la documentazione amministrativo-contabile attestante la propria capacità economico-finanziaria.

17. Fermo quanto disposto al successivo art. 17, l’Affidatario si impegna a manlevare la Committente da qualunque azione riconducibile all’obbligo solidale. Mediante una dichiarazione mensile l’Affidatario dovrà comunicare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il CCNL applicato, il numero di lavoratori impiegati nell’appalto, i relativi livelli di inquadramento e l’orario di lavoro contrattualizzato. Inoltre, dovrà fornire la documentazione amministrativa attestante l’avvenuto regolare pagamento degli oneri contributivi (DM 10, Uniemens, ecc.) e delle retribuzioni (modello F24, bonifici bancari, copia di assegni, ecc.) dovute ai lavoratori impiegati nell’appalto e ogni altra documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori.

Per quanto non riportato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto, in materia di

Appalti, dai Contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente comma 15, in quanto applicabili.

18. Fermo restando quanto pattuito ai successivi articoli 21 e 24, al termine del periodo di validità dell' Accordo Quadro o del singolo Ordine Applicativo e, comunque, al verificarsi di qualunque altra causa di cessazione dell' Accordo Quadro, l'Affidatario è tenuto a "riconsegnare" le chiavi degli Immobili e le aree e parti di Immobile utilizzate a titolo esclusivo (spogliatoi, bagni, depositi ecc.) rimanendo responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati a detti beni durante la durata dell' Accordo Quadro, che non siano connessi al normale uso.

19. L'Affidatario garantisce la sicurezza del **sistema informatico** utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione (concernente l'oggetto del presente Accordo Quadro e comunque riconducibile alla prestazione professionale fornita al Gruppo FS).

A tal fine si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 - 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 - 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber-security che risultino applicabili per l'Affidatario;
 - 3. tutti dispositivi che lo consentono siano dotati di software di protezione (antivirus, anti-malware, etc. ...) regolarmente aggiornato;

4. le password siano diverse per ogni account, dalla complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;
6. il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cyber-security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. sono eseguiti periodicamente back up delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
10. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

- b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644104893, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema *offline* al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge e di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) a consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Affidatariosi impegna ad adeguare i propri strumenti di ricezione degli Ordini Applicativi, a titolo esemplificativo apparecchiature fax e linee telefoniche dedicate, in funzione della modalità di trasmissione utilizzata, con l'obiettivo di garantire la massima correttezza e rapidità di evasione degli stessi.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'inadempimento.

**Articolo 10 - Controllo dei servizi e contestazioni da parte di Ferservizi. Clausola di
'non gradimento'**

1. Le figure gestionali di Ferservizi di cui al precedente art. 1 "Definizioni" e meglio disciplinate nel Capitolato Tecnico, autonomamente o su sollecito delle Società emittenti, si

riservano di effettuare, con tempi e con modalità ritenute opportune, eventualmente anche con l'ausilio di soggetti esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, controlli, ispezioni e verifiche in ordine alla corrispondenza dei servizi forniti dall'Affidatario alle condizioni specifiche del presente Accordo Quadro e relativi allegati. In caso di riscontro di situazioni di non corrispondenza dei Servizi ai termini e condizioni disciplinati nel presente Accordo Quadro, Ferservizi si riserva di impartire all'Affidatario specifiche prescrizioni/azioni correttive, indicando un termine per il loro adempimento, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 che segue.

2. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel CT – Ferservizi ovvero la Società emittente abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Affidatario ai sensi del presente Accordo Quadro e relativi allegati, Ferservizi stessa provvederà a contestarle all'Affidatario per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Affidatario e/o di eventuali subaffidatari da parte del Responsabile di cui all' art. 9, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall'Affidatario medesimo, Ferservizi contesterà per iscritto - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente art. 9. L'Affidatario s'impegna a provvedere con immediatezza, e comunque entro il termine indicato da Ferservizi all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità contestate.

Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali,

detrazioni, nonché alla risoluzione dell' Accordo Quadro per inadempimento.

3. Il Committente si riserva di verificare il rispetto, da parte dell'Affidatario, di tutte le prescrizioni in materia ambientale e di tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il Committente si riserva la facoltà di rifiutare la prestazione di uno o più lavoratori dell'Affidatario, in presenza di obiettive condizioni che sconsiglino il loro impiego (come a titolo indicativo e non esaustivo, la sussistenza di precedenti giudiziari di natura penale di non lieve entità a carico dei lavoratori, ovvero gravi condotte poste in essere in corso di appalto nei confronti del committente aventi rilievo penale, etc.).

Articolo 11 – Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell' Accordo Quadro

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell' Accordo Quadro deputato al controllo sull'osservanza e rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, con particolare competenza in materia di:

- a. Verifica rispondenza della polizza assicurativa;
- b. Verifica congruità tecnica Nuovi Prezzi elaborati in ambito Territoriale;
- c. Verifica corretta applicazione dell' Accordo Quadro negli interventi in conto investimenti;

è individuato nel Responsabile *pro tempore* della Area di Servizi Facility e Building di Ferservizi Spa che svolge l'attività avvalendosi del supporto delle strutture Centrali e di quelle Territoriali.

La gestione operativa dell' Accordo Quadro si effettua tramite quanto disposto con appositi Ordini Applicativi la cui gestione è in capo alle Strutture Territoriali (SA OA e RPE OA).

2. Gli aspetti gestionali e le figure del Committente e dell’Affidatario necessarie per la corretta esecuzione dell’ Accordo Quadro sono definite nel Capitolato Tecnico al quale integralmente si rinvia.

3. Il Responsabile del Procedimento, per il tramite delle Strutture Territoriali, si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte dell’Affidatario di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni, ivi inclusa la verifica dell’aderenza dell’Affidatario alle previsioni di Data Protection, qualora rivesta anche la qualifica di Data Manager.

Diversamente il responsabile del Procedimento comunicherà all’Affidatario il nominativo del Data Manager che è il responsabile di dette verifiche.

Articolo 12 – Revisione prezzi e modifica numero Immobili.

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 1664 del c.c. non è ammessa la revisione prezzi.

2. I prezzi pertanto rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’ Accordo Quadro anche in caso di variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli Immobili ove prestare i Servizi oggetto del presente Accordo Quadro per esigenze sopravvenute.

Articolo 13 – Garanzie e coperture assicurative

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Accordo Quadro, nonché di quelli che derivano dall’emissione di Ordini applicativi, l’Affidatario ha presta nella misura di to **cauzione definitiva** di € [•] (Euro [•]), pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del presente Accordo Quadro [*ridotto del 50% in virtù del possesso di certificazione ISO 9001:2015*] costituita mediante Fideiussione bancaria [*Assicurativa o mediante deposito*

cauzionale] a prima domanda – redatta secondo il testo accettato da Ferservizi – n. [●] emessa il [●] rilasciata dalla Società [●], ed acquisita agli atti di Ferservizi all'atto della stipula del presente Accordo Quadro.

L'Affidatario ha l'obbligo di sostituire, su richiesta del Committente, nel termine di 60 giorni, il garante originario con altro soggetto di gradimento, pena la risoluzione dell' Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Il Committente/o le Società del Gruppo FS hanno diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l'Affidatario, né l'Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni danno, che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti di Ferservizi e/o delle Società del Gruppo FS, dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura/servizio, fatta eseguire da terzi, nell'ipotesi di risoluzione dell' Accordo Quadro e/o dell'Ordine Applicativo, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente l'importo garantito.

Il committente e/o le Società del Gruppo FS potranno altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito dichiarassero – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell'Affidatario, ivi compresa la riscossione di penali.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ivi compresa quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

L’Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il committente e/o le Società del Gruppo FS se ne sia avvalso – in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Accordo Quadro. Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi alla richiesta, la reintegrazione ha luogo a valere sulle quote di prezzo/corrispettivi dovutegli.

L’Affidatario è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del committente, con altro soggetto di gradimento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’Affidatario si obbliga fin da ora, qualora il committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo art. 15, pro-quota ad alcune o a tutte le Società del Gruppo FS, a sostituire la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Accordo con tante cauzioni quante saranno le Società Cessionarie.

Qualora l’Affidatario non provveda, nel termine di 60 giorni, alla sostituzione del garante, il Committente potrà risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., con obbligo dell’Affidatario di garantire l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro sino alla data del subentro del nuovo assegnatario.

La cauzione sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che il committente affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso l’Affidatario – sei mesi dopo la scadenza dell’ultimo Ordine Applicativo emesso sulla base del presente Accordo Quadro sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti.

La superiore garanzia – comunque costituita – comprende anche eventuali conseguenze che - in ragione della sua posizione di obbligato solidale con l’Affidatario ed eventuali subaffidatari derivante da disposizioni di legge intervenute anche successivamente alla stipula

del presente Accordo Quadro - dovessero derivare per il Committente dall'inadempimento da parte dell'Affidatario o subaffidatario di obblighi gravanti su quest'ultimi, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla corresponsione delle retribuzioni in favore dei lavoratori ed al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

2. Prima della consegna dei servizi, l'Affidatario è obbligato a stipulare (eventualmente a mezzo distinte polizze) e a consegnarne copia al Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva del Accordo Quadro Quadro (RPE AQ) con primarie Compagnie di gradimento di Ferservizi, senza che per questo possano intendersi in alcun modo limitate le sue responsabilità contrattuali, una polizza assicurativa che tenga indenne Ferservizi stessa e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da tutti i danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni e relativi al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

La somma assicurata è pari a € [•] (importo complessivo delle prestazioni appaltate). La polizza di cui sopra deve prevedere anche **una garanzia di responsabilità civile per tutti i danni a terzi (RCT) a copertura di ogni rischio (ALL RISK)**, in cui trovino piena copertura tutti gli eventi pregiudizievoli ed i sinistri in genere collegabili all'attività svolta dall'Affidatario. Il massimale per tale garanzia è pari ad € [•] (importo complessivo delle prestazioni appaltate) rispettivamente per sinistro, per persona, per danni a cose e per danni ambientali. In detta garanzia, con la "clausola di responsabilità civile incrociata", saranno parificati a terzi Ferservizi e le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o da queste controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., nonché i subaffidatari e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli stessi assicurati. Restano comunque a carico dell'Affidatario i maggiori danni

rispetto al massimale assicurato. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia della Compagnia assicuratrice al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati nella polizza. La copertura assicurativa decorre dalla data del primo Ordine Applicativo e cessa sei mesi dopo la data della scadenza dell'ultimo Ordine Applicativo emesso sulla base del presente Accordo Quadro. L'Affidatario è tenuto a trasmettere a Ferservizi copia della polizza prima della data fissata per l'attivazione dei servizi e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione dell' Accordo Quadro. Qualora l'Affidatario non presenti copia della polizza suddetta, Ferservizi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del presente Accordo Quadro, incamerando la cauzione definitiva, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a presentare tempestivamente al competente organo di Ferservizi (SA CA) le quietanze rilasciate dalla Compagnia assicuratrice in occasione delle successive date o scadenza. In caso di inadempienza a tale obbligo non sarà dato seguito al pagamento dei corrispettivi.

Articolo 14 – Cessione di contratto e subappalto

1. Il presente Accordo non può essere ceduto dall'Affidatario e a pena di nullità.
2. A pena di nullità è vietata da parte dell'Affidatario anche la cessione degli Ordini Applicativi e degli Ordini.
3. È facoltà del Committente cedere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro, gli Ordini Applicativi e gli Ordini a Società facenti parte del Gruppo FS Italiane anche di nuova costituzione o a terzi (anche privati). La predetta cessione, alla quale l'Affidatario presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data in cui la notizia della

cessione è comunicata all'Affidatario a mezzo PEC alla sede stabile.

4. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Committente.

5. La quota di servizi e lavorazioni subappaltabili non può comunque eccedere il 50% del valore dell' Accordo Quadro Quadro. Non sono da considerarsi subappalto le prestazioni sino alla concorrenza di € 3.000,00 che saranno considerate subaffidamenti e pertanto soggette a semplice comunicazione, fermo restando il possesso da parte del soggetto esecutore delle abilitazioni necessarie ove richieste.

6. L'autorizzazione del Committente è condizionata al possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di moralità professionale e di capacità tecnica. Il Committente condizionerà il rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla verifica circa l'insussistenza di situazioni ostative al rilascio della predetta autorizzazione, come previste dalla disciplina pubblicistica vigente in materia. A tal fine, e pena il mancato rilascio dell'autorizzazione, il subaffidatario dovrà rilasciare al Committente, per il tramite dell'Affidatario, per conto dei suoi dipendenti e altri soggetti interessati, apposito consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari che dovesse derivare da tali verifiche. Inoltre, l'Affidatario dovrà provvedere ai pagamenti nei confronti del subaffidatario per mezzo di strumenti di pagamento idonei a tracciare e documentare al Committente il relativo flusso finanziario quali il bonifico bancario et similia.

7. L'autorizzazione va richiesta e sarà rilasciata dal procuratore competente.

8. La pendenza di una richiesta di autorizzazione non costituirà motivo di giustificazione di ritardi nell'esecuzione delle relative prestazioni.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subaffidatario verranno effettuati

dall’Affidatario che dovrà trasmettere alla struttura richiedente di Ferservizi, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati in favore del subaffidatario con l’indicazione delle ritenute a garanzia. In caso di violazione della presente disposizione il Committente procederà ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generali Forniture e art. 39 Condizioni Generali Lavori.

Nell’ipotesi in cui l’Affidatario si sia avvalso della facoltà di subappaltare, il Committente, per il tramite del Responsabile di Zona/Sede, ai fini del pagamento dei corrispettivi all’Affidatario verificherà la regolarità contributiva del subaffidatario. A tal fine procederà ad effettuare la verifica direttamente presso gli Enti competenti per mezzo di apposita delega rilasciata dal subaffidatario ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. e) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 che il subaffidatario dovrà rilasciare in favore di Ferservizi in persona del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva del CA. Qualora risulti irregolare il documento attestante la regolarità contributiva del subaffidatario, il Committente, per il tramite del Responsabile Zona/Sede, si riserva la facoltà di sospendere - fino all’accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva - l’emissione di nuovi Ordini Applicativi e Ordini che coinvolgano il subaffidatario e, di norma, non procederà né alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli Applicativi stipulati in attuazione dell’ Accordo Quadro limitatamente alla quota dei corrispettivi dovuta dall’Affidatario al subaffidatario.

Quanto sopra non darà diritto all’Affidatario di disporre autonomamente la sospensione del servizio, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.

Articolo 15 – Fatture e Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato Italiano (cfr. l'articolo 1, comma 916 e 917 della medesima legge).

Qualora il fornitore sia obbligato all'emissione della fattura in formato elettronico, le stesse dovranno essere emesse in formato XML e dovranno riportare, oltre al codice destinatario impostato con "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), i seguenti campi:

1.1.3. valorizzato con "FPR12";

2.1.2.2. IdDocumento: valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato dalla Stazione Appaltante;

2.2.1.16.1. TipoDato: valorizzato con "EM"

2.2.1.16.2. RiferimentoTesto: valorizzato con il codice fornito dalla Stazione Appaltante.

N.B.: nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).

Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all'Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (p.es. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 Entrate Merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 7005295463, 7005295464, 7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469.

La compilazione dei campi 2.2.1.16.1. TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:

<TipoDato>EM1</TipoDato>

7005295448

<TipoDato>EM2</TipoDato>

7005295449

<TipoDato>EM3</TipoDato>

7005295450

...

...

<TipoDato>EM12</TipoDato>

7005295469

Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

Ferservizi SpA

Sede legale: Piazza della Croce Rossa n.1

Qualora il fornitore non sia obbligato alla fatturazione elettronica, questi dovrà inviare la fattura, intestata a:Ferservizi S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa n.1

Cod. Fisc. e P.IVA: **04207001001**

attraverso una delle due seguenti alternative modalità:

- **Inoltro (previa registrazione) attraverso il Portale Fornitori di Ferservizi:**
<https://awfp.ferservizi.it/MonitoraggioFatture/>

I fornitori dovranno richiedere l'abilitazione all'inoltro delle fatture attraverso il Portale Fornitori trasmettendo, mediante la funzionalità di *upload* presente nel Portale stesso, una autodichiarazione di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica.

- **Inoltro cartaceo (solo se impossibilitati all'utilizzo del Portale Fornitori)**
all'indirizzo:

Ferservizi S.p.A.

Polo Infrastrutturale

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

L'Affidatario chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente:

bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN [°]

Articolo 16 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 17 – Obblighi contributivi e retributivi dell'Affidatario e manleve

1. L’Affidatario si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata dell’ Accordo Quadro, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi ai sensi delle Condizioni Generali Forniture art. 15, comma 10 e 11, art. 56, comma 3, art. 61, comma 2 lett. g) e delle Condizioni Generali Lavori art. 39, commi 6 e 9, art. 44, comma 9, art. 60, comma 2 lett. h).

2. Fermo restando l’obbligo dell’Affidatario di documentare a richiesta, del Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell’ Accordo Quadro o del Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell’Ordine Applicativo, la regolarità contributiva tramite presentazione di apposito documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità, resta in facoltà del Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva dell’ Accordo Quadro accertare in qualunque momento detta regolarità tramite la richiesta telematica del documento attestante la regolarità contributiva presso gli Enti competenti. Resta l’obbligo del SA CA di effettuare le suddette verifiche in funzione di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti aziendali.

A tal fine, in considerazione della possibilità di procedere alla verifica della posizione contributiva dell’impresa per mezzo di delega rilasciata dall’impresa stessa, prevista dall’art. 1 co. 1. lett. e) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, l’Affidatario si obbliga a rilasciare al Committente, nelle persone del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva del presente Accordo Quadro e della Stazione Appaltante dell’Ordine Applicativo /Responsabile di Zona/Sede), apposito atto di delega da comunicare ai competenti Istituti ai fini dell’abilitazione.

3. Nel caso in cui la verifica di regolarità contributiva dia esito negativo, il Committente, per il tramite della Stazione Appaltante dell’Ordine Applicativo (Responsabile di Zona/Sede) e

del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Ordine Applicativo, si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente – fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva – l'emissione di nuovi Ordini Applicativi e, di norma, non procederà né alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli Applicativi stipulati in attuazione dell' Accordo Quadro, dandone tempestiva informazione al RPE CQ.

Quanto sopra non darà diritto all'Affidatario di disporre autonomamente la sospensione del servizio, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.

4. Intendendo applicare convenzionalmente la disciplina contenuta nel comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativa e di retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà in ogni caso operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Ordine Applicativo, previa acquisizione nei modi d'uso del documento attestante la regolarità contributiva.

5. L'Affidatario si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante dai rapporti di lavoro con propri dipendenti, collaboratori o subaffidatari anche se derivanti da sentenze, decisioni, accordi giudiziali o stragiudiziali.

6. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - il Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi retributivi, previdenziali,

contributivi e fiscali del personale dipendente dall’Affidatario medesimo e dagli eventuali subaffidatari.

In particolare l’Affidatario si obbliga a garantire e tenere indenne il Committente – nel caso in cui questo sia chiamato a rispondere, anche in qualità di responsabile in solido, ai sensi della normativa vigente – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Affidatario e degli eventuali subaffidatari, a causa dell’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

7. L’Affidatario si assume, inoltre ogni responsabilità per danni che possano derivare al proprio personale, a persone o cose di proprietà del Committente e/o di terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili e s’impegna a tenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria avanzata al riguardo dai terzi in genere.

8. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni eventuale onere, richiesta o pretesa, anche derivante da sentenze, avanzata da soggetti terzi nei confronti del Committente a qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto contrattuale derivante dal presente Accordo Quadro, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richieste avanzate da dipendenti, collaboratori, subaffidatari, subcontraenti, subassegnatari, fornitori dell’Affidatario, nonché Pubbliche Amministrazioni, Istituti ed Enti Pubblici e soggetti terzi in genere, in ragione di qualsiasi forma di responsabilità anche solidale che dovesse risultare riferibile al Committente anche in virtù di

normativa sopravvenuta alla stipula del presente Accordo Quadro.

9. Fermo restando quanto sopra pattuito, resta inteso che il Committente sarà legittimato a sospendere le procedure di pagamento finalizzate alla liquidazione dei compensi dovuti all’Affidatario ed, in subordine, eventualmente ad escutere in tutto o in parte, anche solo in via cautelativa, la cauzione di cui all’art. 13 in tutti i casi in cui il Committente medesimo intenderà tutelare la propria posizione a fronte di iniziative poste in essere nei suoi confronti, anche solo in sede stragiudiziale, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, di qualunque natura, che affermino di avere diritto a rivalersi nei confronti del Committente per richieste di natura economica vantate a qualsiasi titolo nei confronti dell’Affidatario.

Articolo 18 – Penali

Fermo restando quanto pattuito nelle Condizioni Generali di Contratto, richiamate al precedente articolo 1, le Parti convengono che l’applicazione delle penali non vincola Ferservizi nella sua facoltà di adottare altre misure cautelative, quali la risoluzione dell’Accordo Quadro e/o la denuncia alle autorità competenti a fronte di inadempienze che abbiano rilevanza per la legislazione vigente.

In caso di inadempienze dell’Affidatario agli obblighi e alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e dei relativi allegati, Ferservizi - previa contestazione scritta da parte del Responsabile della Sede emittente gli Ordini applicativi e salvo il risarcimento dei maggiori danni causati - applicherà le penali di seguito riportate:

*PENALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELL’ ACCORDO QUADRO
PROPEDEUTICI L’AVVIO DEL SERVIZIO*

Ferservizi, nell’ambito degli adempimenti richiesti all’Affidatario, propedeutici all’avvio delle

attività, si riserva di applicare una penale per ritardata presentazione della polizza assicurativa di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Accordo Quadro, pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La gestione delle attività inerenti l'applicazione della penale sopra indicata è in capo al Committente dell' Accordo Quadro.

PENALI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Servizi di Manutenzione

(Capitolato Tecnico Sez. 1)

Ferservizi, nell'ambito della gestione degli Ordini Applicativi e delle attività propedeutiche alla formalizzazione degli stessi, previa verifica in contraddittorio dell'inadempimento (anche a posteriori) e relativa contestazione scritta, si riserva la facoltà di applicare penali per ogni inadempienza relativa alle casistiche sotto riportate, salvo il risarcimento dei maggiori danni causati.

La gestione delle attività inerenti l'applicazione delle penali sotto elencate è in capo alla Stazione Appaltante dell'Ordine Applicativo con il supporto del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Ordine Applicativo.

La Stazione Appaltante dell'Ordine Applicativo curerà le comunicazioni informative verso il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell' Accordo Quadro.

Di seguito si riportano le penali collegate alle inadempienze sui servizi:

- a. per ogni mancato adempimento, rilevato dal RPE OA, in merito agli “oneri e obblighi a carico dell’Affidatario” di cui all’Articolo 14 del Capitolato Tecnico Sez. 1, € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
- b. per il mancato rispetto di quanto indicato all’**Artt. 13.2.7** del Capitolato Tecnico Sez. 1 relativamente alla consegna della *Scheda costituzione anagrafica tecnica dell’impianto*: € 200 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
- c. per mancato rispetto di quanto indicato all’**Artt. 13.2.7** del Capitolato Tecnico Sez. 1 relativamente alla consegna del *Programma della Manutenzione*: € 200 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
- d. per il mancato rispetto di quanto indicato all’**Artt. 5, 6, 7 e 8** del Capitolato Tecnico relativamente ai tempi dei *Preventivi di Spesa*, € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo per la “consegna” o “modifica” richiesta del documento. Si precisa che il calcolo dei giorni di ritardo deve considerare la data di consegna dell’Affidatario o la data di redazione/modifica del RPE OA.
 - Per le Prestazioni a Richiesta in immobili gestiti in conduzione:
 - sui tempi T3 = 2 giorni (immobili dentro il comune della sede)
 - sui tempi T3 = 3 giorni (immobili fuori dal comune della sede)
 - sui tempi T3 = 2 giorni (ferrotel)
 - Per le Prestazioni a Richiesta in immobili NON gestiti in conduzione:
 - sui tempi T3 = 3 giorni (immobili dentro il comune della sede)
 - sui tempi T3 = 4 giorni (immobili fuori dal comune della sede)

e. per il mancato rispetto di quanto indicato all'**Artt. 7 e 8** del Capitolato Tecnico relativamente ai tempi di avvio (T4) e di esecuzione (T5) della Prestazione a Richiesta, € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

- Per l'avvio delle Prestazioni a Richiesta (immobili gestiti, tutti):

- sui tempi T4 = 3 giorni (immobili dentro il comune della sede)
- sui tempi T4 = 4 giorni (immobili fuori dal comune della sede)
- sui tempi T4 = 3 giorni (ferrotel)

f. per mancato rispetto di quanto indicato all'**Articolo 7 e 8** del Capitolato Tecnico relativamente ai tempi di avvio e completamento della Prestazione a Canone/P.I.:

• Intervento a Guasto:

In riferimento ai seguenti tempi:

- tempi T1+T2 = 1 giorno (immobili dentro il comune della sede)
- tempi T1+T2 = 2 giorni (immobili fuori dal comune della sede)
- tempi T1+T2 = 1 giorni (ferrotel)

sono previste le seguenti penali:

- a. € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di esecuzione della Prestazione
- b. € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato aggiornamento dello stato di chiusura del singolo *cartellino* nel sistema informatico *Service Desk*, a partire dalla data effettiva di

fine esecuzione dell'intervento. Questa penale può essere sommata alla precedente.

- c. in riferimento a tutti gli immobili gestiti e dati in conduzione, per gli spazi comuni, le segnalazioni relative agli Interventi a Guasto effettuati dalla committenza (cartellini non generati dall'Affidatario sul *Service Desk*), sono considerate "anomale", vedi **Articolo 6.1.C** del capitolato Tecnico sez.1.

Pertanto la penale deve essere applicata mensilmente per ogni cartellino eccedente le seguenti tolleranze:

- n. 4 cartellini/mese per immobili fino a 2'000 mq netti;
- n. 6 cartellini/mese per immobili da 2'000 a 14'000 mq netti;
- n. 10 cartellini/mese per immobili oltre 14'000 mq netti;

Ogni segnalazione (cartellino Service Desk) eccedente rispetto alle tolleranze di cui sopra, costituisce motivo di penale per € 100,00 (cento/00).

- Tempo di intervento dal Check Out dell'ospite (Ferrotele): € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ritardo.
- Pronto Intervento: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ritardo nell'attivazione e rimessa in servizio:
 - a. per immobili gestiti dati in conduzione:
 - sui tempi $T1+T2 = 5$ ore (immobili dentro il comune della sede)

- sui tempi $T1+T2 = 6$ ore (immobili fuori dal comune della sede)
- sui tempi $T1+T2 = 5$ ore (ferrotel)
- b. *per immobili gestiti NON dati in conduzione:*
 - sui tempi $T1+T2 = 7$ ore (immobili dentro il comune della sede)
 - sui tempi $T1+T2 = 16$ ore (immobili fuori dal comune della sede)
- Pronto Intervento "15 minuti": € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ritardo nell'attivazione e rimessa in servizio:
 - sui tempi $T1+T2 = 2$ ore e 15 minuti (immobili dentro il comune della sede)
 - sui tempi $T1+T2 = 3$ ore e 15 minuti (immobili fuori dal comune della sede)
 - sui tempi $T1+T2 = 2$ ore e 15 minuti (ferrotel)
- Gestione impianti sale CED/Sale Operative o similari, di particolare rilevanza: € 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione di ritardo nell'attivazione e rimessa in servizio (sui tempi $T1+T2 = 1$ ora e 15 minuti).
- g. per ogni ritardo rilevato nell'esecuzione degli interventi di manutenzione nei tempi previsti dal *Programma di Manutenzione* concordato tra le parti, (vedi **Art. 3.3 e 6.1.A** del Capitolato Tecnico sez. 1), l'Affidatario deve corrispondere la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

- h. per ogni di ritardo della trasmissione del *Riepilogo Progressivo Mensile* e relativi allegati, (vedi Art. 11 e Artt. 7 e 8 (T6) del Capitolato Tecnico), € 200,00 (duecento/00 giorno naturale e consecutivo);
- i. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della trasmissione dell'*Elenco Proposte di Miglioramento* (vedi **Art. 3.4** del Capitolato Tecnico sez. 1), € 50,00 (trecento/00).

Lavori di Manutenzione

(Capitolato Tecnico Sez. 2)

Ferservizi, nell'ambito della gestione degli Ordini Applicativi e delle attività propedeutiche alla formalizzazione degli stessi, previa verifica in contraddittorio dell'inadempimento e relativa contestazione scritta, si riserva la facoltà di applicare penali per ogni inadempienza relativa alle casistiche sotto riportate,

salvo il risarcimento dei maggiori danni causati.

La gestione delle attività inerenti l'applicazione delle penali sotto elencate è in capo alla Stazione Appaltante dell'Ordine Applicativo con il supporto del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Ordine Applicativo.

La Stazione Appaltante dell'Ordine Applicativo curerà le comunicazioni informative verso il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell' Accordo Quadro.

Di seguito si riportano le penali collegate alle inadempienze sui lavori:

- a. per ogni mancato adempimento, rilevato dal RPE OA, in merito agli “oneri e obblighi a carico dell’Affidatario” di cui all’Articolo 21 del Capitolato Tecnico Sez. 2, € 200,00 (duecento/00) (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
- b. per mancato rispetto di quanto indicato all’**Artt. 8 e 16** del Capitolato Tecnico sez. 2 relativamente ai *Preventivi di Spesa e Progetto Esecutivo*:
- per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo per la “consegna” o “modifica” richiesta del singolo documento € 100,00 (cento/00), fino ad un massimo di € 2.000,00 per ciascun documento. Si precisa che il calcolo dei giorni di ritardo deve considerare la data di consegna dell’Affidatario o la data di redazione/modifica del DL;
- c. per mancato rispetto dei tempi indicati all’Art. 20 del Capitolato Tecnico sez. 2 relativamente alla tardata consegna: del *Cronoprogramma* (tempo “T1”), della *Contabilità Semplicata* (tempo “T2”), delle *Certificazioni* di legge e della restante “documentazione” (tempo “T3”) necessaria per l’emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione* e dei documenti in cui è stata richiesta la modifica (tempo T4).
- Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo per la consegna della documentazione dal DTA al RPE OA/DL, l’importo è pari a € 100,00 (cento/00)
- Si precisa che le penali relative ai tempi “T1”, “T2”, “T3” e “T4” sono da considerarsi distinte e disgiunte, quindi all’occorrenza possono essere sommate.
- È concessa al RPE OA e al Direttore dei Lavori la facoltà di prorogare il numero dei giorni con esplicita comunicazione scritta (Ordine di Servizio);

- d. la penale, nella misura dell'1‰ dell'importo netto del singolo Ordine Applicativo, per un importo massimo del 10% dell'ammontare netto dell'Ordine Applicativo, trova applicazione:
1. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo di ripresa dei lavori, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nell'Ordine di Servizio, a seguito di un verbale di sospensione;
 2. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del singolo intervento rispetto alla data prescritta;

È concessa al Direttore dei Lavori la facoltà di prorogare il numero dei giorni con esplicita comunicazione scritta.
 3. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- e. qualora l'Affidatario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, oltre a quanto stabilito dall'art. 16 punto 5 delle Condizioni Generali, incorrerà nella penale di € 100,00 (cento/00);
- f. in caso di URGENZA, (vedi Art. 8.2 del Capitolato Tecnico sez. 2), qualora l'Affidatario non si presenti entro massimo le 24 ore dalla chiamata, incorrerà nella penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo.
- g. in caso di SOMMA URGENZA, (vedi Art. 8.3 del Capitolato Tecnico sez. 2), qualora l'Affidatario non intervenga immediatamente a mettere in sicurezza l'area entro massimo le 4 ore dalla chiamata, incorrerà nella penale di € 50,00

(cinquanta/00) per ogni ora di ritardo, per un massimo di 8 ore. Successivamente alle 8 ore di ritardo sarà applicata la penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo.

Tutte le penali sopra riportate saranno addebitate con l'Entrata Merci riferibile al pagamento delle prestazioni oggetto di applicazione della penale ovvero sui primi pagamenti spettanti all'Affidatario successivi alla constatazione dell'inadempienza.

La singola penale potrà essere applicata dal giorno successivo alla data di contestazione e fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi; nel caso di raggiungimento di tale limite il Committente si riserva di procedere alla risoluzione dell' Accordo Quadro.

Sarà facoltà del Committente risolvere l' Accordo Quadro nel caso in cui l'importo complessivo delle penali superi il 20% (venti percento) dell'importo dell' Accordo stesso.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento in favore del Committente di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti a carico del Committente a causa della mancata, inesatta o ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa dell'Accordo Quadro

1. Ferme restando eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto di cui al presente Accordo o previste dalle Condizioni Generali di Contratto e fermo restando i casi in cui la risoluzione di diritto del Contratto sia prevista direttamente o indirettamente dalla disciplina vigente ivi compresa l'ipotesi in cui sia accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Committente è in facoltà di risolvere di diritto l' Accordo Quadro ai sensi dell' art. 1456 c.c. ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, qualora si verifichi anche

una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- a)** affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione del Committente di tutto o di parte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro ovvero degli Ordini Applicativi e/o degli Ordini;
- b)** mancata esecuzione di tutto o parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti contrattualmente;
- c)** sospensione o rallentamento nell'esecuzione dell' Accordo Quadro da parte dell'Affidatario;
- d)** violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e)** falsità delle dichiarazioni rese ai sensi di quanto previsto dai precedenti art. 9 "Obblighi dell'Affidatario", art.14 "Cessione di Contratto e subappalto", art. 15 "Fatture e Modalità di pagamento" e art. 26 "Trasparenza prezzi";
- f)** violazione delle previsioni di cui all'art. 13 (Garanzie e coperture assicurative) compresi il caso di mancata sostituzione, nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, del Garante originario con altro soggetto di gradimento;
- g)** in caso di ritardo superiore a 15 giorni naturali consecutivi nell'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 10.2;

2. Il Committente è, inoltre, in facoltà di procedere alla risoluzione dell' Accordo Quadro, qualora nei confronti dell'Affidatario:

- a)** sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione

- di una o più misure di prevenzione ai sensi delle disposizioni in materia di antimafia;
- b)** sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale, nonché per frodi nei riguardi del Committente e delle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di subaffidatari, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle attività di cui al presente Accordo;
 - c)** sia stata accertata una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro nonché quelli in materia di tutela ambientale;
 - d)** in caso di violazione degli obblighi previsti nella dichiarazione di trasparenza di cui all'art. 30 o nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese di cui al citato art. 30;
 - e)** sia stata emessa una sentenza, anche di primo grado, che accerti un atto costituente reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 posto in essere da dipendenti, dirigenti e/o amministratori dell'Affidatario, o da società da esso controllate, nei confronti di Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - f)** si sia verificata la perdita da parte dell'Affidatario di uno o più requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 qui richiamato solo a tale fine;
 - g)** si siano verificate anche le altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti e/o da disposizioni in uso al Gruppo FS
 - h)** nel caso di risoluzione per inadempimento di almeno tre Ordini Applicativi e/o Ordini;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente da far pervenire all’Affidatario a mezzo Pec e sarà efficace a partire dalla data di ricevimento da parte dell’Affidatario della comunicazione di risoluzione inviata dal Committente ovvero dalla diversa successiva data indicata nella medesima comunicazione.

4. Fermo quanto previsto al successivo art. 21.1 lett. b.ii), salvo diversa indicazione del Committente, la risoluzione dell’ Accordo Quadro Quadro comporta la risoluzione dei singoli Ordini Applicativi e Ordini a partire dalla data in cui sarà efficace la risoluzione dell’ Accordo Quadro.

5. Resta inteso che la risoluzione non esonera l’Affidatario dal portare a compimento le prestazioni relative agli Ordini applicativi in essere alla data in cui la risoluzione medesima è dichiarata. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell’ottica di salvaguardare l’immagine ed il prestigio del Committente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell’attività affidata.

6. L’Affidatario espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, visionabile sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione “Chi siamo – Governance – Codice Etico” che si impegna a rispettare, attenendosi pedissequamente a quanto in esso contenuto da intendersi, in ogni caso, integralmente riportato e trascritto nel corpo del presente atto, al fine di informare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

L' Accordo Quadro si considererà quindi, automaticamente risolto, in caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Affidatario.

In questo senso, l'Affidatario dà atto:

- a) di aver visionato attentamente e di conoscere il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- b) di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001.

L' Accordo Quadro si considererà inoltre, automaticamente risolto, con riferimento al D. Lgs. 231/2001, in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Affidatario, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l'Affidatario dà atto di aver visionato il Modello Organizzativo del Committente e di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D. Lgs. 231.

Articolo 20 – Recesso

Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dall' Accordo Quadro in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Affidatario (o comunque dalla diversa data indicata nella comunicazione) o tramite PEC; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Affidatario è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni.

Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dall' Accordo Quadro in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Affidatario (o comunque dalla diversa data indicata nella comunicazione) o tramite PEC; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Affidatario è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 21 - Attività di assistenza dell'Affidatario

in caso di scadenza ovvero estinzione anticipata dell' Accordo Quadro

1. Nel caso di scadenza ovvero di estinzione anticipata dell' Accordo Quadro, l'Affidatario è tenuto ad:

- a)** assicurare piena collaborazione ai fini di consentire una “migrazione” senza pregiudizio dei servizi dall'Affidatario al Committente ovvero al nuovo Affidatario designato dal Committente ovvero, a seconda del caso, un'adeguata integrazione dei servizi ancora resi dall'Affidatario con quelli resi in via diretta dal Committente ovvero da altro Affidatario designato dal Committente;
- b)** assicurare, a richiesta del Committente, continuità nell'erogazione di servizi già resi, sino al momento in cui non vi sia stato il “passaggio di consegna” sotto il controllo e la responsabilità del Committente medesimo ovvero sino al momento in cui le prestazioni non siano state trasferite al nuovo Affidatario designato dal Committente e fermo ogni diverso Contratto tra le parti. In ogni caso:
 - i)** continuano ad applicarsi i corrispettivi in vigore al momento della estinzione dell' Accordo Quadro;

ii) fermo restando quanto pattuito al precedente art. 19 comma 4, durante tale periodo continuano a rimanere efficaci, per quanto occorrente, gli Ordini Applicativi e gli Ordini in essere.

Articolo 22 – Contestazioni dell’Affidatario

1. Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all’esecuzione delle prestazioni, l’Affidatario è tenuto:
 - a) a formulare, a pena di decadenza, in modo specifico ed indicare in modo dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese e richieste si fondano;
 - b) a precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritiene gli sia dovuta.
2. Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate alla Committente presso i recapiti della sede operativa di cui al successivo art.28 a mezzo PEC entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenute conoscibili all’Affidatario. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e termini di cui al precedente paragrafo, l’Affidatario decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.
3. Successivamente il Committente comunica mediante PEC le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’Affidatario.
4. Tutte le controversie di cui al presente articolo per le quali non sia stato possibile addivenire ad una soluzione amichevole sono deferite all’Autorità giudiziaria ai sensi del successivo art. 23.

Articolo 23 – Foro Competente

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del presente Accordo Quadro saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 24 – Cessione dei crediti

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Stazione Appaltante dell'Ordine Applicativo (SA OA) può opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, la Società del Gruppo FS cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La Cessione dovrà essere notificata al Responsabile Amministrativo della Società emittente.

Articolo 25 – Auditing

1. L'Affidatario si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Accordo Quadro, documentata ai sensi di Legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche al Committente e/o a soggetto terzo da questo incaricato.

2. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del Committente e/o del soggetto da questi incaricato, ogni volta ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in

ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Articolo 26 – Trasparenza prezzi

1. L' Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a)** dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell' Accordo Quadro;
- b)** dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell' Accordo Quadro;
- c)** si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell' Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né compiere azioni, comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa del fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 27 - Invalidità

1. Nel caso in cui una o più delle disposizioni dell' Accordo Quadro o degli Ordini Applicativi risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni

invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il contenuto dell' Accordo Quadro garantendo, per quanto più possibile le originarie volontà negoziali delle Parti.

Articolo 28 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa all' Accordo Quadro, agli Ordini Applicativi e agli Ordini che non sia diversamente disciplinata nel presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo e-mail, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

- quanto all'Affidatario all'indirizzo: [•];

- quanto al Committente all'indirizzo: [•];

Eventuali variazioni dei suindicati recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte e diverranno efficaci dal momento del ricevimento della comunicazione.

Articolo 29 – Conformità alla legge

1. Ogni attività di cui al presente Accordo Quadro dovrà essere svolta in conformità a qualsiasi normativa (legale o regolamentare), quand'anche sopravvenuta, applicabile alla stessa. L'Affidatario è tenuto a fare in modo di garantire che anche il proprio personale e i propri subcontraenti agiscano in conformità a tale normativa.

2. L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le licenze, i permessi, le approvazioni e le autorizzazioni in genere necessari per l'erogazione dei servizi in conformità alla normativa applicabile, e garantisce al Committente che, per tutta la durata dell'Ordine Applicativo, sarà titolare di tali autorizzazioni. L'Affidatario sarà responsabile per il mantenimento e aggiornamento delle autorizzazioni, anche in relazione all'eventuale erogazione di nuovi

servizi o a mutamenti della normativa applicabile, e ne sosterrà i relativi costi ed oneri.

Articolo 30 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Affidatario s’impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messe a disposizione o di cui venisse, comunque, a conoscenza in conseguenza dell’incarico in oggetto.

2. L’obbligo di riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale ed ultronea alla vigenza del presente Accordo Quadro fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Affidatario è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ed è tenuto, pertanto, a risarcire tutti i danni che alle stesse dovessero derivare dall’inosservanza di detti obblighi.

Articolo 31- Uso Del Marchio E Del Logo

L’Affidatario utilizzerà il logo delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro e relativi Ordini applicativi ed osservando ogni istruzione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA concernente l’uso del proprio logo aziendale. L’Affidatario riconosce che il logo delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA ed il marchio in esso contenuto, costituiscono oggetto di proprietà industriale esclusiva della stessa e che -

pertanto - ogni diritto derivante dal suo uso e/o registrazione spetta in via esclusiva alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA. L’Affidatario riconosce, altresì, che nessuna clausola del presente Accordo Quadro potrà essere interpretata come se conferisse allo stesso un qualche diritto sul marchio delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA. Dal momento della cessazione o risoluzione del presente Accordo Quadro per qualsiasi titolo e/o ragione intervenuta, l’Affidatario non avrà più il diritto di utilizzare in alcun modo il logo delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA e del marchio in esso contenuto.

Articolo 32 – Trattamento dei dati personali

1. Finalità del trattamento e base giuridica.

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo Quadro (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

2. Tipologie di dati personali.

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Accordo Quadro rientrano nelle seguenti categorie:

- i. **Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente:** dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
- ii. **Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi all'affidamento o esecuzione del contratto:** dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. Dati di contatto di Titolari e DPO.

Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Accordo Quadro i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi S.p.A., rappresentata Legale rappresentante pro-tempore, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@ferservizi.it,

con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Ferservizi S.p.A., rappresentata dal Presidente del CDA, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@ferservizi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Per [il Fornitore]:

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è **[la Società]**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in **[inserire indirizzo]**.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail **[inserire indirizzo email del DPO]**.

4. Conservazione dei dati.

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo Quadro saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

5. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli

interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Considerato che le attività previste nel presente Accordo comportano il trattamento di dati personali da parte del Fornitore (Responsabile del Trattamento) per conto di Ferservizi S.p.A. (Titolare del Trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega al presente Accordo Quadro (All. f.) e che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 33 – Spese di stipulazione

Le spese di stipula ed eventuale registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini Applicativi, nonché quelle di scritturazione, bollo e postali sono a totale carico dell'Affidatario e saranno recuperate nei modi d'uso.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle parti secondo legge.

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

L'Affidatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il servizio di cui al presente Accordo Quadro, agli Ordini Applicativi e agli Ordini viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta il combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni e

che pertanto esso, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto è soggetto ad IVA.

Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni di servizi i cui corrispettivi sono soggetti all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

La stipula del presente Accordo Quadro avviene con l'utilizzo della firma digitale ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici come novellato dal Decreto Legge 179/2012 e alla luce della Determinazione n. 1/2013 dell'AVCP.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferservizi SpA

L'Affidatario

ALLEGATO sub A)

Dichiarazione dell'Affidatario allegata all' Accordo Quadro per i Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel ed altri immobili per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud Sede Territoriale di Cagliari

L'Affidatario dichiara di aver preso conoscenza piena e di approvare specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli.

DELL' ACCORDO QUADRO

- Articolo 7 – Durata, Importo dell' Accordo Quadro e minimo garantito;
- Articolo 8 – Corrispettivi;
- Articolo 9 – Obblighi dell'Affidatario;
- Articolo 10 – Controllo dei Servizi e contestazioni da parte di Ferservizi. Clausola di “non gradimento”;
- Articolo 12 – Revisione prezzi e modifica numero Immobili;
- Articolo 13 – Garanzie e coperture assicurative;

- Articolo 14 – Cessione di contratto e subappalto;
- Articolo 15 – Fatture e Modalità di pagamento;
- Articolo 17 – Obblighi contributivi e retributivi dell’Affidatario e manleve;
- Articolo 18 – Penali;
- Articolo 19 – Clausola risolutiva espressa dell’ Accordo Quadro;
- Articolo 20 – Recesso;
- Articolo 21 – Attività di assistenza dell’Affidatario in caso di scadenza ovvero estinzione anticipata dell’Accordo Quadro;
- Articolo 22 – Contestazioni dell’Affidatario
- Articolo 23 – Foro competente;
- Articolo 24 – Cessione dei crediti;
- Articolo 30 – Riservatezza;

DELLE “CONDIZIONI GENERALI FORNITURE”

- Articolo 6 - Impegno di riservatezza;
- Articolo 7 - Cessione dei crediti;
- Articolo 8 - Stipula del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione;
- Articolo 10 - Garanzie;
- Articolo 12 – Prezzi contrattuali;
- Articolo 14 - Modifiche del contratto;

- Articolo 15 - Cautele Antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti;
- Articolo 19 – Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni;
- Articolo 26 - Custodia dei beni di proprietà del Committente;
- Articolo 29 - Divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle prescrizioni tecniche;
- Articolo 30 - Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente;
- Articolo 38 - Collaudo eseguito dal Committente;
- Articolo 42 - Deposito fiduciario;
- Articolo 43 - Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe;
- Articolo 44 – Illegittima durata delle sospensioni;
- Articolo 51 - Materiali difettosi;
- Articolo 54 – penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- Articolo 55 - Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- Articolo 56 – Corrispettivo della fornitura e pagamenti
- Articolo 57 - Termini e modalità di pagamento;
- Articolo 59 - Recupero di crediti - Compensazione;
- Articolo 60- Sospensione dei pagamenti;

- Articolo 63 - Recesso dal contratto;
- Articolo 64 - Transazione e accordo bonario;
- Articolo 65 - Foro competente;

DELLE “CONDIZIONI GENERALI LAVORI”

- Articolo 6 Impegno di riservatezza;
- Articolo 7 Pubblicità;
- Articolo 8 Cessione dei crediti;
- Articolo 9 Stipula del Contratto;
- Articolo 11 Garanzie e Coperture assicurative;
- Articolo 16 Consegna dei lavori;
- Articolo 18 Custodia dei cantieri;
- Articolo 19 Cronoprogramma;
- Articolo 21 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori;
- Articolo 22 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali;
- Articolo 24 Lavori di complemento;
- Articolo 26 Termine utile per l'esecuzione dei lavori e penalità –
Proroghe dei termini e premi di accelerazione;
- Articolo 28 Sospensione dei lavori;
- Articolo 29 Sospensioni illegittime;

- Articolo 30 Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Affidatario per danni;
- Articolo 35 Riserve dell’Affidatario;
- Articolo 36 Modifiche del contratto;
- Articolo 37 Nuovi Prezzi;
- Articolo 38 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati;
- Articolo 44 Corrispettivo dell’appalto e pagamenti;
- Articolo 45 Termini di pagamento. Recupero di crediti e compensazioni;
- Articolo 47 Conto finale dei lavori;
- Articolo 54 Osservazioni dell’Affidatario al certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- Articolo 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera;
- Articolo 60 Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 61 Effetti e disciplina della risoluzione;
- Articolo 62 Recesso dal contratto;
- Articolo 63 Transazione e accordo bonario;
- Articolo 64 Foro competente;

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Affidatario

	ACCORDO QUADRO N. _____ / _____ Capitolato Tecnico – Sezione 1
	DISTACCAMENTO BUILDING: _____
APPLICATIVO BUILDING N° _____ / _____	IMMOBILE: _____
CENTRO DI COSTO/ORDINE INTERNO: _____ / _____	APPALTATORE: _____
TEMPI DI ESECUZIONE ¹ _____	IMPORTO AUTORIZZATO TOTALE € _____ al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza
OGGETTO: _____ _____ _____ _____	

Il presente applicativo viene emesso/stipulato da _____ giusta procura agli atti di Ferservizi S.p.A. **in nome e per conto** di:

☐ Ferservizi S.p.A.

☐ _____ (altro specificare)

☐ Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Pertanto la fattura deve essere intestata a _____ e inviata a **Ferservizi S.p.A.** in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Relativamente al presente Contratto Applicativo, le figure di legge e le relative funzioni saranno assicurate dai seguenti soggetti:

- Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva del Contratto Applicativo - RPE CA (**Sezione 1** del C.T.O)

- Referente dei Servizi Tecnici di Ferservizi – RSTF (**Sezione 1** del C.T.O) se diverso dal RPE CA

- Le condizioni di esecuzione delle prestazioni tutte sono quelle riportate nell'Accordo Quadro in epigrafe indicato, nel Capitolato Tecnico sez. 1 nonché quelle dell'offerta economica prodotta in sede di gara da intendersi integralmente riportata e trascritta *per relationem* nel presente atto.

☐ L'**importo dei costi per la sicurezza da interferenza** è pari a € 0,00

Ovvero

☐ L'**importo dei costi per la sicurezza da interferenza** è pari a € _____

☐ Al presente documento viene allegato il **D.U.V.R.I.** – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza.

¹ Da esprimere in giorni naturali e consecutivi.

DETTAGLIO PRESTAZIONI ² (periodo dal _____ al _____)		
ATTIVITA'	Importo al netto del ribasso	NOTE (elementi per il calcolo dell'importo)
Prestazioni a Canone conduzione impianti e minuta manutenzione edile:		
Impianto termico	€ _____	
Impianto di climatizzazione	€ _____	
Impianto elettrico, security, gruppo elettrogeno, rete telefonica/dati, ecc.	€ _____	
Impianto idrico-sanitario	€ _____	
Impianto antincendio	€ _____	
Impianto di sollevamento	€ _____	
Impianto fotovoltaico	€ _____	
Impianto solare termico	€ _____	
Minuta manutenzione edile	€ _____	
Pronto Intervento in 15 minuti	€ _____	
Manutenzioni sala CED particolare rilevanza	€ _____	
Prestazioni a Richiesta edile e impianti (a misura)	€ _____	

(luogo e data)

Responsabile di Sede/Zona

Codice di riferimento sul sistema SAP:

☐ Richiesta d'Acquisto SAP: n. RdA _____

☐ Ordine di Acquisto SAP: n. OdA _____

(luogo e data)

Un Procuratore

² Allegare al presente contratto applicativo il preventivo dell'impresa con il dettaglio degli impianti in conduzione controfirmato dall'Appaltatore.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto: [•]

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], e residente in [•], Via [•], C.F. [•], in qualità di [•], della società [•], con sede legale in Via [•], Capitale Sociale € [•], C.F. [•] e P.IVA [•], iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di [•], al n. [•], consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia

DICHIARA

Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario¹, presso cui chiede che siano fatti i pagamenti relativi l'affidamento in oggetto sono i seguenti:

BANCA: [•]

IBAN: [•]

[Luogo e data]

[Firma]

¹ riportare i dati relativi ad **un solo conto dedicato**

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 1 di 18

ACCORDO QUADRO

per i servizi di Manutentivi per uffici, Ferrotel ed altri immobili per le Società del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud - Sede Territoriale di Cagliari

Accordo di Data Protection Titolare – Responsabile

Storico delle revisioni			
Vers.	Data	Motivo della revisione	Autore

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 2 di 18

INDICE

Articolo 1:	Premesse e Allegati	5
Articolo 2:	Oggetto dell'Accordo.....	5
Articolo 3:	Definizioni.....	5
Articolo 4:	Ambito di competenza.....	6
Articolo 5:	Ambito del trattamento.....	6
Articolo 6:	Obblighi del Titolare	6
Articolo 7:	Obblighi Responsabile.....	6
7.1	RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DEL TITOLARE	6
7.2	CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DP.....	6
7.3	AMMINISTRATORI DI SISTEMA.....	7
7.4	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	7
7.5	PRONTA NOTIFICA.....	8
7.6	RISPOSTA AI QUESITI.....	8
7.7	INFORMAZIONI PER DIMOSTRAZIONE CONFORMITÀ	8
7.8	COOPERAZIONE CON TITOLARE PER AUTORITÀ DI SUPERVISIONE	9
7.9	CONSENSO PREVENTIVO SUB-RESPONSABILE.....	9
7.10	ACCORDO DATA PROTECTION (ADP)	9
Articolo 8:	Riservatezza	9
Articolo 9:	Sicurezza trattamento	9
Articolo 10:	Nomina sub-Responsabile.....	9
Articolo 11:	Diritti degli Interessati	10
Articolo 12:	Richieste degli Interessati	10
Articolo 13:	Supporto al Titolare	11
Articolo 14:	Persone autorizzate al trattamento	11
Articolo 15:	Comunicazione di dati.....	11
Articolo 16:	Trasferimenti a paesi terzi	11
Articolo 17:	Trattamento economico-esclusione	12
Articolo 18:	Responsabilità	12
Articolo 19:	Cessazione.....	12
Articolo 20:	Obblighi dopo cessazione	12
Articolo 21:	Legge applicabile	13
Articolo 22:	Tribunale competente.....	13

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 3 di 18

Articolo 23: Intero accordo	13
Articolo 24: Annullamento.....	13
Articolo 25: Variazioni del presente ADP	13
Allegato A – Istruzioni sulle attività di Trattamento oggetto del presente ADP	16
Allegato B – Elenco subfornitori.....	18

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 4 di 18

Accordo di Data Protection

TRA

FERSERVIZI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, in persona del suo legale rappresentante Dott. [•] in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura (di seguito “Ferservizi” o il “Titolare”)

E

..... [*specificare il nome del Responsabile*], con sede legale in [*specificare l'indirizzo della sede legale del Responsabile*], in persona del suo legale rappresentante [*specificare il nome completo del legale rappresentante del Responsabile*] (di seguito “Responsabile”).

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

PREMESSE

Normativa Data Protection (Normativa DP)

L’ art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o "Normativa DP") stabilisce che quando il trattamento dati deve essere effettuato per conto di un titolare, il trattamento da parte del soggetto terzo nominato responsabile del trattamento è disciplinato da un contratto che è vincolante per il responsabile nei confronti del titolare e che definisce l'oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del titolare.

Contratto

Il Responsabile fornirà servizi al Titolare in relazione ai Servizi Manutentivi ("Servizi"), come specificato nel contratto ("Contratto").

Servizi

Nel contesto dei Servizi, il Titolare trasferirà al Responsabile alcuni dati personali e il Responsabile elaborerà e utilizzerà tali dati personali per conto del Titolare nel rispetto della Normativa DP e in conformità al presente accordo sul trattamento dei dati (di seguito "ADP").

Competenza del Responsabile

Il Responsabile fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della Normativa DP, compresa la sicurezza del trattamento per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Affidamento dati

Il Titolare affida al Responsabile le attività di trattamento di dati personali come dettagliato nell’Allegato A (Istruzioni) e il Responsabile si impegna ad eseguire il trattamento per conto del Titolare.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 5 di 18

Titolare

[Ferservizi], determinando le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei Servizi è qualificato come "Titolare", in base alla Normativa DP;

Contrattualizzazione

Le Parti intendono stipulare un accordo contrattuale per le operazioni di trattamento dei dati.

Sulla base degli assunti di cui sopra, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1: Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati sono parti sostanziali di questo ADP.

Articolo 2: Oggetto dell'Accordo

Le Parti con questo ADP intendono disciplinare il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile, specificare l'oggetto, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati e gli obblighi e i diritti delle Parti.

Articolo 3: Definizioni

I termini utilizzati nel presente ADP hanno il seguente significato:

- "dati personali", "categorie speciali di dati personali", "processo/trattamento", "titolare", "responsabile" e "interessato" hanno lo stesso significato utilizzato nel GDPR;
- "sub-responsabile": qualsiasi entità impegnata dal Responsabile che accetti di ricevere dati personali esclusivamente finalizzati alla realizzazione dei Servizi in conformità con le istruzioni del Titolare, i termini dell'ADP e i termini del subappalto;
- "Normativa Data Protection" (Normativa DP): la legislazione che tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il loro diritto alla vita privata in relazione al trattamento dei dati personali, applicabile ad un Titolare nello Stato membro dell'UE in cui questi è stabilito;
- "misure tecniche e organizzative": misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati e contro tutte le altre forme illecite di trattamento;
- "violazione dei dati personali" o "data breach": violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o illegale di dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti elaborati.
- "autorità di controllo" è l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro incaricata di sorvegliare l'applicazione della Normativa DP (per l'Italia, il "Garante").

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 6 di 18

Articolo 4: Ambito di competenza

Tramite questo ADP il Titolare impegna *[la Società]*, che sottoscrivendo questo accordo lo accetta, come "Responsabile" come definito dalla Normativa DP, per il trattamento dei dati.

Articolo 5: Ambito del trattamento

I dettagli del trattamento dei dati, le istruzioni operative rispetto alle attività di competenza del Responsabile ovvero le categorie di dati personali e di soggetti interessati sono specificati nell'Allegato A.

Articolo 6: Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento garantisce:

A) Conformità – i diritti degli interessati coinvolti, attraverso la valutazione dell'ammissibilità del trattamento dei dati.

B) Sicurezza - che le misure tecniche e organizzative oggetto del presente accordo assicurano un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento dei dati e alla natura dei dati da proteggere;

C) Istruzioni - che le istruzioni oggetto del presente accordo siano sufficienti a definire lo scopo e la procedura del trattamento dei dati.

Articolo 7: Obblighi del Responsabile

Il Responsabile del trattamento deve assolvere agli obblighi di seguito descritti:

7.1 RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DEL TITOLARE

Il Responsabile tratterà i dati personali solo per conto del Titolare, limitatamente alle sole attività di trattamento strettamente necessarie per l'esecuzione di questo ADP e in conformità con le sue istruzioni documentate e con questo ADP; se non è in grado di fornire tale conformità per qualsiasi motivo, accetta di informare tempestivamente il Titolare della sua impossibilità di adempiere, nel qual caso il Titolare ha il diritto di sospendere l'elaborazione dei dati e / o risolvere il Contratto e questo ADP;

7.2 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DP

Il Responsabile dovrà dare attuazione alle istruzioni ricevute dal Titolare nel rispetto degli obblighi di cui al Contratto ed al presente ADP. Nell'ipotesi di eventuali modifiche alla normativa vigente che possano incidere sulle obbligazioni assunte, il Responsabile si impegna a darne immediata comunicazione al Titolare, il quale potrà sospendere l'elaborazione dei dati e/o risolvere il Contratto e il presente ADP.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 7 di 18

7.3 AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Dove applicabile il Responsabile si impegna ad adempiere alle seguenti prescrizioni ai fini della corretta applicazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/06/2009 relativi alla gestione degli amministratori di sistema, nonché agli eventuali successivi provvedimenti o norme in materia.

I soggetti preposti dal Responsabile a svolgere funzioni di amministratori di sistema che godono di profili di accesso superiori a quelli degli utenti ordinari per quanto attiene le banche dati o gli applicativi contenenti i dati degli interessati oggetto delle operazioni di trattamento, devono essere previamente selezionati in base alla valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La nomina degli amministratori di sistema, deve avvenire per iscritto e con designazione individuale delle persone autorizzate al trattamento e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema operanti sui sistemi che ospitano i dati personali, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di richieste da parte del Titolare o accertamenti da parte del Garante.

L'operato degli amministratori di sistema è oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica, in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dal Codice Privacy.

Il Responsabile deve provvedere al tracciamento dei log di accesso degli amministratori di sistema, secondo modalità definite in comune accordo con il Titolare.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Responsabile comunicherà al Titolare con apposito rapporto scritto il soddisfacimento delle prescrizioni di cui ai citati provvedimenti.

7.4 MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Il Responsabile, prima di eseguire il trattamento dei dati, tenuto conto del rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e degli esiti di eventuali *Data Protection Impact Assessment* svolti dal Titolare, garantisce l'adozione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza specificate di seguito.

1. nominare un referente per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione dei dati personali, nel caso in cui non sia nominato un Data Protection Officer;
2. dove applicabile, tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di *software* di protezione (antivirus, antimalware, etc) regolarmente aggiornati;
3. le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata ed assoggettate a procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal *provider* del servizio (es. autenticazione a due fattori);
4. il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 8 di 18

5. il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di *cybersecurity* e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo *software* autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, etc.);
6. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
7. in caso di utilizzo di applicazioni *web* con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
8. sono eseguiti periodicamente *backup* delle informazioni e dei dati. I *backup* sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati, inoltre, dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
9. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: *Firewall* e altri dispositivi/*software* anti-intrusione);
10. tutti i *software* in uso (inclusi i *firmware*) sono aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
11. sono segnalati con la massima tempestività e in ogni caso entro i termini stabiliti dal presente ADP di aver subito un eventuale *data breach* scrivendo all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it;
12. è consentito l'accesso del personale incaricato dal Titolare per la verifica dell'adozione delle misure minime adottate.

7.5 PRONTA NOTIFICA

Il Responsabile informerà tempestivamente il Titolare nei seguenti casi:

- **Violazione dei dati** (*data breach*) - Qualsiasi violazione dei dati personali, della quale verrà a conoscenza entro 12 ore dal momento in cui ne avrà notizia, fornendo gli elementi utili a valutare l'entità della violazione (es. categorie di dati, categorie e numero approssimativo degli interessati coinvolti);
- **Richieste da parte degli interessati** - Qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati della quale verrà a conoscenza entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne avrà notizia;
- **Istruzioni in violazione** - Qualsiasi istruzione scritta ricevuta dal Titolare che, secondo il parere del Responsabile, è in violazione della Normativa DP e / o in violazione dei doveri contrattuali ai sensi del presente ADP.

7.6 RISPOSTA AI QUESITI

Il Responsabile dovrà trattare tempestivamente e adeguatamente tutte le richieste del Titolare in relazione al trattamento dei dati, attenendosi alle linee guida dell'Autorità di Controllo/Garante in merito all'elaborazione dei dati.

7.7 INFORMAZIONI PER DIMOSTRAZIONE CONFORMITÀ

Il Responsabile dovrà rendere disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi e alle istruzioni stabiliti nel presente ADP e, su richiesta del Titolare, a presentare le proprie procedure di trattamento dei dati per la revisione delle stesse. Il Responsabile deve altresì consentire e contribuire a tali verifiche, comprese le ispezioni, che devono essere svolte dal Titolare o da persone dallo stesso autorizzate.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 9 di 18

7.8 COOPERAZIONE CON TITOLARE PER AUTORITÀ DI SUPERVISIONE

Il Responsabile dovrà collaborare con il Titolare nel rispetto di eventuali ordini emessi dall'Autorità di Controllo o dalle autorità giudiziarie in relazione al trattamento dei dati;

7.9 CONSENSO PREVENTIVO SUB-RESPONSABILE

In caso di subappalto, di agire in conformità con quanto stabilito nell'articolo 10 di questo ADP;

7.10 ACCORDO DATA PROTECTION (ADP)

Che i servizi di trattamento da parte del sub-Responsabile saranno eseguiti in conformità con questo ADP.

Articolo 8: Riservatezza

Il Responsabile invia PEC al Titolare con la quale garantisce che le persone autorizzate all'esecuzione del trattamento dei dati si siano impegnate tramite nota formale a rispettare la riservatezza o che siano soggette ad un obbligo legale di riservatezza, per un periodo di 5 anni dopo la fine del rapporto di lavoro con il Responsabile.

Articolo 9: Sicurezza trattamento

Il Responsabile e i sub-Responsabili devono rispettare le misure di sicurezza tecniche e organizzative che soddisfano almeno i requisiti della Normativa DP e qualsiasi misura particolare esistente specificata in questo ADP. Il Responsabile e i sub-Responsabili tramite PEC informeranno immediatamente il Titolare di eventuali violazioni dei dati personali.

Articolo 10: Nomina sub-Responsabile

Il Responsabile dei dati non deve affidare in subappalto alcuna delle operazioni di trattamento dei dati senza la previa autorizzazione scritta del Titolare.

Laddove il Responsabile dei dati, subappalti i propri obblighi, in merito al trattamento di dati personali, ai sensi del presente ADP con il consenso del Titolare, questi lo fa solo tramite un accordo scritto con il sub-Responsabile, imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi stabiliti nell'ADP.

In particolare, il sub-Responsabile deve fornire garanzie sufficienti per attuare le misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Il Responsabile dei dati rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi dei sub-Responsabili.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 10 di 18

L'elenco dei sub-responsabili, a cui è demandato dal Responsabile il trattamento dei dati personali del Titolare, è riportato in allegato al presente accordo (Allegato B) e aggiornato periodicamente.

Articolo 11: Diritti degli Interessati

Il Responsabile, in caso di richieste pervenute al Titolare che fanno riferimento a dati personali trattati dal Responsabile, dovrà garantire al Titolare di poter soddisfare i seguenti diritti degli interessati (artt. 15 e ss. del GDPR):

- a) Diritto di Accesso: il Responsabile dovrà collaborare con il Titolare per confermare all'Interessato se siano o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano, unitamente ad ulteriori informazioni che potrebbero essere nell'esclusiva disponibilità del Responsabile;
- b) Diritto di Cancellazione: il Responsabile, previa precisa ed esplicita conferma del Titolare, dovrà cancellare tutti i dati degli interessati richiedenti.
- c) Diritto di Portabilità: il Responsabile dovrà consentire al Titolare di trasmettere i Dati Personali che riguardano l'interessato, direttamente all'interessato o ad un altro Titolare indicato dall'Interessato, attraverso un canale sicuro e utilizzando un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, come concordato con il Titolare.
- d) Diritto di Rettifica: il Responsabile dovrà garantire al Titolare la rettifica e/o integrazione dei Dati Personali degli Interessati richiedenti;
- e) Diritto di Limitazione: il Responsabile dovrà garantire al Titolare la possibilità di limitare il trattamento dei dati personali dell'Interessato richiedente, per es. mediante dispositivi tecnici che indichino chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato, in modo tale che i dati personali non siano sottoposti ad ulteriori trattamenti e non possano essere modificati.
- f) Diritto di Opposizione: il Responsabile dovrà garantire al Titolare che, in caso di opposizione al trattamento da parte dell'interessato, si astenga dal porre in essere qualsiasi ulteriore attività di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile e i sub-Responsabili comunicheranno ogni informazione utile al fine di aiutare il Titolare a rispettare i diritti degli interessati entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte del Titolare.

Articolo 12: Richieste degli Interessati

Nel caso in cui il Responsabile riceva direttamente, o tramite un Sub-Responsabile, richieste di esercizio dei diritti, il Responsabile provvede a dare tempestiva comunicazione scritta al Titolare e comunque al massimo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato (all'attenzione di ... *indirizzo email del Data Manager ovvero del Responsabile di Zona*)), allegando una copia della richiesta e fornendo tutte le informazioni utili.

Responsabile e sub-Responsabili non risponderanno a richieste degli interessati a meno che non siano specificamente autorizzati a farlo.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 11 di 18

Articolo 13: Supporto al Titolare

Il Responsabile dei dati e i sub-Responsabili, se presenti, coopereranno con il Titolare - tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione - nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto preventiva (Data Protection Impact Assessment) dei trattamenti dei dati che possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

Articolo 14: Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile dei dati e i sub-responsabili, se presenti, garantiscono che solo il personale qualificato, debitamente autorizzato e addestrato tratterà i dati personali ai sensi del presente ADP.

Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità, che ha accesso ai dati personali relativi al trattamento dei dati, li tratti secondo specifiche istruzioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile stesso, in conformità con il presente ADP. Per l'attuazione dell'obbligo di cui sopra, il Responsabile deve identificare l'ambito delle operazioni di trattamento consentite e deve:

- fornire a tali persone autorizzate istruzioni dettagliate e formazione al fine di conformarsi alla normativa data protection e al presente ADP;
- assicurare che tali persone abbiano accesso solo ai dati personali, la cui conoscenza è necessaria per svolgere i compiti loro assegnati.

I nomi di tali persone autorizzate al trattamento devono essere forniti al Titolare se richiesto.

Articolo 15: Comunicazione di dati

Il Responsabile si asterrà dal comunicare dati personali del trattamento a terzi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Articolo 16: Trasferimenti a paesi terzi

Il Responsabile e gli eventuali sub-Responsabili non possono trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto di quest'ultimo (soggetto sempre a questo ADP e alle istruzioni del Titolare in relazione a tale trasferimento), sulla base dell'esistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali al fine di garantire che il livello di protezione delle persone interessate garantito dalla Normativa DP non sia compromesso.

Tuttavia, il trasferimento di dati personali all'estero può aver luogo, senza alcuna specifica autorizzazione da parte del Titolare, nel caso in cui la Commissione Europea abbia deciso che il paese terzo di destinazione garantisce un livello adeguato di protezione.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 12 di 18

Inoltre, in assenza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo precedente, il Responsabile può trasferire dati personali relativi al trattamento in paesi terzi se una delle salvaguardie di cui agli articoli 46 e 47 del GDPR è soddisfatta (ossia l'utilizzo di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione o da un'Autorità di Controllo, norme vincolanti d'impresa approvate da un'Autorità di Controllo o altre).

Articolo 17: Trattamento economico-esclusione

Si conviene che il Responsabile non ha diritto a nessun compenso specifico per l'esecuzione delle attività descritte in questo ADP; i servizi previsti dal presente ADP, infatti, sono conseguenti al Contratto e pertanto non è dovuta alcuna remunerazione o indennità o rimborso per le attività qui contemplate, in quanto l'intera valutazione economica del rapporto tra Responsabile e Titolare è stata debitamente definita nel Contratto.

Articolo 18: Responsabilità

Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile, qualora lo stesso ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Articolo 19: Cessazione

Il presente ADP diventerà effettivo una volta firmato dalle Parti. L'esecuzione è valida fino al termine del Contratto o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo.

Articolo 20: Obblighi dopo cessazione

Alla cessazione del Contratto o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo, il Responsabile e i sub-Responsabili - se esistenti -, a scelta del Titolare del trattamento,

- restituirà tutti i dati personali relativi al trattamento dei dati e le relative copie al Titolare
ovvero
- distruggerà tutti i dati personali e certificherà al Titolare che lo ha fatto, a meno che la legislazione non gli impedisca di restituire o distruggere in tutto o in parte tali dati personali. In tal caso, per quanto riguarda i dati personali in questione, il Responsabile assicura che ne garantirà la riservatezza e non procederà più al loro trattamento.

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 13 di 18

Articolo 21: Legge applicabile

Questo ADP sarà regolato dalle leggi della giurisdizione del Titolare, salvo quanto diversamente previsto in questo ADP, in linea con la Normativa DP.

Articolo 22: Tribunale competente

La sede esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo ADP è il luogo di stabilimento del Titolare, fatto salvo il diritto del Titolare di presentare un'azione giudiziaria contro il Responsabile ed i sub-Responsabili, se presenti, di fronte qualsiasi altro tribunale competente.

Articolo 23: Intero accordo

Salvo quanto sopra dichiarato in relazione all'obbligo del Titolare, in relazione alle variazioni delle sue istruzioni, questo documento contiene l'intero accordo delle Parti in relazione al suo oggetto (trattamento in appalto di dati personali).

Articolo 24: Annullamento

Se una disposizione di questo ADP è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni di questo ADP rimangono inalterate. In questo caso, le Parti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi delle Parti, come riportato nell'intera struttura di questo ADP.

Il presente accordo verrà automaticamente annullato in caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del Contratto.

Articolo 25: Variazioni del presente ADP

Fatti salvi gli obblighi del Titolare, le modifiche delle clausole del presente ADP e delle annesse istruzioni che comportano una variazione di condizioni economiche superiore o pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del contratto di riferimento, possono essere considerate valide solo se concordate tra i contraenti. L'accordo deve essere comprovato dalla firma di entrambe le Parti dell'emendamento scritto. L'emendamento deve specificare i

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 14 di 18

contenuti che sostituiscono la corrispondente clausola dell'ADP, ovvero vi si aggiungono. Le Parti possono anche aggiungere clausole su questioni relative all'attività di business, laddove necessario, purché non contraddicano le clausole di questo ADP.

Allegati:

Allegato A: istruzioni per attività di trattamento, categorie di dati personali, durata del trattamento e soggetti interessati

Allegato B: elenco subfornitori

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 15 di 18

Per il Titolare:

Nome (scritto in forma estesa):

Ruolo:

Indirizzo:

Firma.....

Per il Responsabile:

Nome (scritto in forma estesa):

Ruolo:

Indirizzo:

Firma.....

Allegato A – Istruzioni sulle attività di Trattamento oggetto del presente ADP

Ruolo del Responsabile nel Trattamento

ID	Attività di trattamento svolte dal Responsabile	Descrizione
Area Servizi di Facility e Building	Esecuzione di interventi manutentivi in ambito Servizi di Facility	I dati indicativi la richiesta di intervento manutentivo saranno acquisiti dal Responsabile tramite strumenti informatici (mail, Service Desk). La richiesta, effettuata dal Titolare o suo delegato, potrebbe contenere dati comuni personali (nome, cognome, indirizzo sede di lavoro).
Area Servizi Immobiliari	Esecuzione di interventi manutentivi in ambito Servizi Immobiliari	I dati indicativi la richiesta di intervento manutentivo saranno acquisiti dal Responsabile tramite strumenti informatici (mail, Service Desk). La richiesta, effettuata dal Titolare o suo delegato, potrebbe contenere dati comuni personali (nome, cognome, indirizzo).

Tipologie di Interessati

I Dati Personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare riguardano le seguenti tipologie di Interessati:

☒ Clienti	☒ Fornitori
☐ Prospect	☒ Soggetti Terzi
☐ Lead/ Lead qualificati	☐ Familiari (anche conviventi)
☐ Candidati	☐ Altro (specificare)
☒ Dipendenti	

Tipologia di Dati Personali

I Dati Personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare riguardano le seguenti categorie di Dati Personali:

- ☒ Comuni/Personali (es. Dati Anagrafici, CF, etc.)
- ☐ Particolari (es. Biometrico, Stato di Salute, Comportamentali/Psicologici, etc.)
- ☐ Giudiziari
- ☐ Dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, alla valutazione dei dipendenti e provvedimenti disciplinari
- ☐ Dati di navigazione (compresi log di accesso e indirizzi IP)
- ☐ Dati di videosorveglianza
- ☐ Dati di geolocalizzazione
- ☐ Dati di profilazione
- ☐ Sondaggi di opinione

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 17 di 18

Conservazione dei dati

I Dati Personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare dovranno essere conservati, nel rispetto della Data Retention *Policy* di Ferservizi, per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite, come di seguito indicato

Tipologie di interessato	Dettaglio sui Dati	Conservazione e Cancellazione
<i>Clienti, Dipendenti, Fornitori, Soggetti Terzi</i>	<i>Dati personali comuni</i>	<i>I dati personali acquisiti tramite posta elettronica verranno conservati dal Responsabile per 12 mesi dalla scadenza del contratto. Al termine di tale periodo, il Responsabile dovrà procedere alla cancellazione dei dati e darne evidenza al Titolare.</i>

	Modello Contrattuale ADP_TIT_RESP	Data:	Ver. 01	Pagina: 18 di 18

**Allegato B – [da mantenere se ci sono subfornitori
individuati] Elenco subfornitori**

ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI IMMOBILI GESTITI SUI QUALI SARA' RICHIESTA LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (detto elenco durante la vigenza dell'Accordo Quadro potrà subire variazioni in aumento o decremento)

CAGLIARI				
N.	SEDE	FABBRICATO	DESCRIZIONE	INDIRIZZO
1	CA	CA00001	Ferservizi, Trenitalia	Cagliari - Viale la Plaia, 17
2		CA00003	RFI, TI - FSA (Fabbricato Servizi Accessori)	Cagliari - Piazza Matteotti, interno stazione

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	2
CAF0	07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	4
CAF0	07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	882	0
CAF0	07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	883	0
CAF0	07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	455	0
CAF0	07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	456	0
CAF0	07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	769	
CAF0	07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	774	
CAF0	07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.sabinaCAa004 fo	8	911	0
CAF0	07026 OLBIA SS	Fondo	56	182	0
CAF0	07026 OLBIA SS	Fondo	56	185	0
CAF0	07100 SASSARI SS	RIMESSE	105	307	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3272	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3273	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3274	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3275	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3276	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3278	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3279	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3283	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3285	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3435	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3437	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3486	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3488	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3503	0
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1359	
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1361	
CAF0	09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1362	
CAF0	09100 CAGLIARI CA		18	7151	1
CAF0	09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7489	
CAF0	09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7680	
CAF0	09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7682	
CAF0	09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7683	
CAF0	09100 CAGLIARI CA	Cagliari magaz viale la Plaja CA010 fond	17	765	
CAF0	09100 SOLARUSSA OR	Fondo	20	992	B
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8524	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8910	
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8919	
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8930	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8937	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8941	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD				
Sede		Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	8942	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	8943	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	8974	
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	9154	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	9156	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	9158	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		14	9160	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		16	5212	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		16	5215	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		16	5217	
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		16	5218	
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		16	5219	
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		23	612	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		23	614	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Fondo		23	618	0
CAF0	09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv .Ig.-Spogl.-Polfer		14	8974	18
CAF0	09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv .Ig.-Spogl.-Polfer		14	8974	19
CAF0	09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv .Ig.-Spogl.-Polfer		14	8974	20
CAF0	09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv .Ig.-Spogl.-Polfer		14	8974	21
CAF0	09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv .Ig.-Spogl.-Polfer		14	8974	22
CAF0	09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv .Ig.-Spogl.-Polfer		14	8974	23
CAF0	C.C. KM. 10+270 09010 SILIQUACA	Fondo		15	2	B
CAF0	C.C. KM. 10+270 SNC 09010 SILIQUACA	CASA CANTONIERA		15	2	0
CAF0	C.C. KM. 11+289 09010 SILIQUACA	Fondo		14	6	0
CAF0	C.C. KM. 11+289 SNC 09010 SILIQUACA	CASA CANTONIERA		14	6	0
CAF0	C.C. KM. 112+754 09070 BAULADU OR	Fondo		10	194	0
CAF0	C.C. KM. 112+754 SNC 09070 BAULADU OR	CASA CANTONIERA		10	194	0
CAF0	C.C. KM. 120+045 SNC 09070 PAULILATINO OR	CASA CANTONIERA		73	5	0
CAF0	C.C. KM. 131+599 09070 NORBELLO OR	Fondo		13	308	0
CAF0	C.C. KM. 131+599 SNC 09070 NORBELLO OR	CASA CANTONIERA		13	308	0
CAF0	C.C. KM. 14+370 07017 PLOAGHE SS	Fondo		35	144	0
CAF0	C.C. KM. 14+370 SNC 07017 PLOAGHE SS	CASA CANTONIERA		35	144	0
CAF0	C.C. KM. 145+366 08015 MACOMER NU	Fondo		41	88	0
CAF0	C.C. KM. 145+366 SNC 08015 MACOMER NU	CASA CANTONIERA		41	88	0
CAF0	C.C. KM. 151+847 SNC 08015 MACOMER NU	CASA CANTONIERA		38	33	0
CAF0	C.C. KM. 151+857 08015 MACOMER NU	Fondo		38	33	0
CAF0	C.C. KM. 153+464 08015 MACOMER NU	Fondo		28	28	0
CAF0	C.C. KM. 153+464 SNC 08015 MACOMER NU	CASA CANTONIERA		28	28	1
CAF0	C.C. KM. 153+604 SNC 08015 MACOMER NU	CASA CANTONIERA		28	3032	
CAF0	C.C. KM. 153+650 08015 MACOMER NU	Fondo		28	39	0
CAF0	C.C. KM. 156+599 SNC 08015 MACOMER NU	CASA CANTONIERA		15	42	0
CAF0	C.C. KM. 16+877 07017 PLOAGHE SS	Fondo		26	68	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	C.C. KM. 16+877 SNC 07017 PLOAGHE SS	CASA CANTONIERA	26	68	0
CAF0	C.C. KM. 162+533 08015 MACOMER NU	Fondo	8	10	0
CAF0	C.C. KM. 162+533 SNC 08015 MACOMER NU	CASA CANTONIERA	8	10	0
CAF0	C.C. KM. 17,498 SNC 09033 DECIMOMANNU CA	CASA CANTONIERA	10	457	1
CAF0	C.C. KM. 175+782 07012 BONORVASS	Fondo	59	63	0
CAF0	C.C. KM. 175+782 SNC 07012 BONORVASS	CASA CANTONIERA	59	63	0
CAF0	C.C. KM. 176+794 SNC 07012 BONORVASS	CASA CANTONIERA	42	172	0
CAF0	C.C. KM. 176+974 07012 BONORVASS	Fondo	42	172	0
CAF0	C.C. KM. 18,650 SNC 09033 DECIMOMANNU CA	CASA CANTONIERA	5	81	0
CAF0	C.C. KM. 18+650 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	5	81	0
CAF0	C.C. KM. 19+631 07017 PLOAGHE SS	Fondo	25	278	0
CAF0	C.C. KM. 19+631 SNC 07017 PLOAGHE SS	CASA CANTONIERA	25	278	2
CAF0	C.C. KM. 194+828 07048 TORRALBASS	Fondo	33	70	0
CAF0	C.C. KM. 194+828 SNC 07048 TORRALBASS	CASA CANTONIERA	33	70	0
CAF0	C.C. KM. 197+764 07013 MORES SS	Fondo	19	53	0
CAF0	C.C. KM. 197+764 SNC 07013 MORES SS	CASA CANTONIERA	19	53	0
CAF0	C.C. KM. 205+319 07013 MORES SS	Fondo	11	63	0
CAF0	C.C. KM. 205+319 SNC 07013 MORES SS	CASA CANTONIERA	11	37	1
CAF0	C.C. KM. 21+082 SNC 07017 PLOAGHE SS	CASA CANTONIERA	16	108	1
CAF0	C.C. KM. 21+643 09010 DECIMOPUTZU CA	Fondo	19	414	0
CAF0	C.C. KM. 22+960 09010 MUSEI CA	Fondo	B/10	44	0
CAF0	C.C. KM. 233+448 07027 OSCHIRI SS	Fondo	29	917	B
CAF0	C.C. KM. 233+448 SNC 07027 OSCHIRI SS	CASA CANTONIERA	29	917	1
CAF0	C.C. KM. 245+413 07022 BERCHIDDASS	Fondo	45	621	0
CAF0	C.C. KM. 245+413 SNC 07022 BERCHIDDASS	CASA CANTONIERA	45	621	0
CAF0	C.C. KM. 247+450 07022 BERCHIDDASS	Fondo	39	41	0
CAF0	C.C. KM. 247+450 SNC 07022 BERCHIDDASS	CASA CANTONIERA	39	41	0
CAF0	C.C. KM. 261+461 07020 MONTI SS	Fondo	5	515	0
CAF0	C.C. KM. 261+461 SNC 07020 MONTI SS	CASA CANTONIERA	5	115	0
CAF0	C.C. KM. 264+608 07020 MONTI SS	Fondo	11	93	0
CAF0	C.C. KM. 264+608 SNC 07020 MONTI SS	CASA CANTONIERA	11	93	1
CAF0	C.C. KM. 270,787 SNC 07020 MONTI SS	CASA CANTONIERA	3	142	1
CAF0	C.C. KM. 270+787 07020 MONTI SS	Fondo	3	142	0
CAF0	C.C. KM. 272+736 07026 OLBIA SS	Fondo	55	35	0
CAF0	C.C. KM. 272+736 SNC 07026 OLBIA SS	CASA CANTONIERA	55	35	0
CAF0	C.C. KM. 273+938 07026 OLBIA SS	Fondo	56	179	0
CAF0	C.C. KM. 282+230 07026 OLBIA SS	Fondo	36	100	0
CAF0	C.C. KM. 282+230 SNC 07026 OLBIA SS	CASA CANTONIERA	36	100	1
CAF0	C.C. KM. 284+518 07026 OLBIA SS	Fondo	31	64	3
CAF0	C.C. KM. 287+489 07026 OLBIA SS	Fondo	24	30	0
CAF0	C.C. KM. 287+489 SNC 07026 OLBIA SS	CASA CANTONIERA	24	30	0
CAF0	C.C. KM. 29+069 07030 CARGEGHE SS	Fondo	5	61	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	C.C. KM. 29+069 SNC 07030 CARGEGHE SS	CASA CANTONIERA	5	61	0
CAF0	C.C. KM. 292+971 07026 OLBIA SS	Fondo	5	40	0
CAF0	C.C. KM. 292+971 SNC 07026 OLBIA SS	CASA CANTONIERA	5	40	1
CAF0	C.C. KM. 3+909 SNC 09010 VILLASPECIOSA CA	CASA CANTONIERA	12	78	0
CAF0	C.C. KM. 33+725 SNC 09016 IGLESIAS CA	CASA CANTONIERA	2	10	0
CAF0	C.C. KM. 35+448 SNC 09016 IGLESIAS CA	CASA CANTONIERA	1	8	0
CAF0	C.C. KM. 36,401 SNC 09016 IGLESIAS CA	CASA CANTONIERA	2	34	1
CAF0	C.C. KM. 39+195 07049 USINI SS	Fondo	6	4	0
CAF0	C.C. KM. 39+195 SNC 07049 USINI SS	CASA CANTONIERA	6	4	0
CAF0	C.C. KM. 44+322 SNC 07100 SASSARI SS	CASA CANTONIERA	137	8	0
CAF0	C.C. KM. 47+714 07100 SASSARI SS	Fondo	71	66	B
CAF0	C.C. KM. 48+963 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	Fondo	45	396	0
CAF0	C.C. KM. 48+963 SNC 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	CASA CANTONIERA	45	396	0
CAF0	C.C. KM. 5+238 SNC 09010 VILLASPECIOSA CA	CASA CANTONIERA	11	141	0
CAF0	C.C. KM. 50+723 SNC 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	CASA CANTONIERA	37	1139	0
CAF0	C.C. KM. 51+662 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	Fondo	28	202	0
CAF0	C.C. KM. 51+662 SNC 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	CASA CANTONIERA	28	202	0
CAF0	C.C. KM. 53+967 07100 SASSARI SS	Fondo	19	32	0
CAF0	C.C. KM. 6+304 SNC 09010 VILLASPECIOSA CA	CASA CANTONIERA	10	32	0
CAF0	C.C. KM. 60+224 09030 PABILLONIS CA	Fondo	12	72	0
CAF0	C.C. KM. 60+224 SNC 09030 PABILLONIS CA	CASA CANTONIERA	12	72	0
CAF0	C.C. KM. 63+321 SNC 09095 MOGORO OR	CASA CANTONIERA	36	82	0
CAF0	C.C. KM. 63+331 09095 MOGORO OR	Fondo	36	82	0
CAF0	C.C. KM. 64+718 09095 MOGORO OR	Fondo	29	1	0
CAF0	C.C. KM. 64+718 SNC 09095 MOGORO OR	CASA CANTONIERA	29	1	0
CAF0	C.C. KM. 69+689 09099 URAS OR	Fondo	21	138	0
CAF0	C.C. KM. 69+689 SNC 09099 URAS OR	CASA CANTONIERA	21	138	0
CAF0	C.C. KM. 75+383 09094 MARRUBIU OR	Fondo	32	547	B
CAF0	C.C. KM. 75+983 SNC 09094 MARRUBIU OR	CASA CANTONIERA	32	547	1
CAF0	C.C. KM. 8+706 09010 SILIQUA CA	Fondo	10	81	0
CAF0	C.C. KM. 8+706 SNC 09010 SILIQUA CA	CASA CANTONIERA	10	81	0
CAF0	C.C. KM. 90+688 09096 SANTA GIUSTA OR	Fondo	6	540	0
CAF0	C.C. KM. 90+688 SNC 09096 SANTA GIUSTA OR	CASA CANTONIERA	6	540	0
CAF0	C.C. KM. 98+707 09170 ORISTANO OR	Fondo	6	2	0
CAF0	C.C. KM. 98+707 SNC 09170 ORISTANO OR	CASA CANTONIERA	6	2	1
CAF0	C.C. KM.17+498 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	10	162	0
CAF0	C.C. KM.53+967 SNC 07100 SASSARI SS	CASA CANTONIERA	19	32	0
CAF0	CAPRERA 2 07012 BONORVA SS	FABBR. ALLOGGI	41	225	5
CAF0	CAPRERA 2 07012 BONORVA SS	FABBR. ALLOGGI	41	225	6
CAF0	DELLE DUE STAZIONI SNC 08015 MACOMER NU	FABBR. ALLOGGI	28	9	1
CAF0	DELLE DUE STAZIONI SNC 08015 MACOMER NU	FABBR. ALLOGGI	28	9	4
CAF0	DONNA LAURA SNC 09122 CAGLIARI CA	CASA CANTONIERA	2	1794	1

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	DONNA LAURA SNC 09122 CAGLIARI CA	CASA CANTONIERA	2	1794	2
CAF0	ESTERNO SNC 07048 TORRALBA SS	FABBR. ALLOGGI	30	78	5
CAF0	ESTERNO STAZIONE SNC 07100 SASSARI SS	Sassari - Fabbricato DLF (Teatro)	105	305	1
CAF0	ESTERNO STAZIONE SNC 07100 SASSARI SS	Sassari - Fabbricato DLF (Teatro)	109	4810	4
CAF0	G.M.ANGIOI 16 07026 OLBIA SS	FABBR. ALLOGGI	37	2071	4
CAF0	G.M.ANGIOI 16 07026 OLBIA SS	FABBR. ALLOGGI	37	2071	6
CAF0	GIOTTO SNC 09033 DECIMOMANNU CA		11	3276	1
CAF0	GIOTTO SNC 09033 DECIMOMANNU CA	Decimomannu ex - Complesso ex FV	11	3276	2
CAF0	GIOTTO SNC 09033 DECIMOMANNU CA	Decimomannu ex - Complesso ex FV	14	1104	1
CAF0	GRAMSCI 104 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	28	1154	6
CAF0	INTERNO STAZIONE F.S. SNC 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	181	0
CAF0	INTERNO STAZIONE F.S. SNC 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	3802	0
CAF0	INTERNO STAZIONE SNC 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	184	0
CAF0	LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	4
CAF0	LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	5
CAF0	LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	6
CAF0	LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	7
CAF0	LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	8
CAF0	LA PLAJA 23 ANGOLO S.PAULO 1 09100 CAGLIARI CA	DOPOLAV. FERROV	17	766	1
CAF0	LA PLAJA 23 ANGOLO S.PAULO 1 09100 CAGLIARI CA	DOPOLAV. FERROV	17	766	2
CAF0	LINEA CHILIVANI - PORTO SNC 07100 SASSARI SS	CASA CANTONIERA	71	66	0
CAF0	LODI 9 07020 GOLFO ARANCI SS	FABBR. ALLOGGI	11	589	16
CAF0	LODI SNC 07020 GOLFO ARANCI SS	FABBR. ALLOGGI	11	519	4
CAF0	LODI SNC 07020 GOLFO ARANCI SS	FABBR. ALLOGGI	11	590	5
CAF0	LODI SNC 07020 GOLFO ARANCI SS	FABBR. ALLOGGI	11	590	9
CAF0	LUNGO LINEA 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	41	12	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.pascaleCAa005 fo	9	1	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.pascaleCAa005 fo	9	2	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.pascaleCAa005 fo	9	3	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.sabinaCAa004 fo	8	1	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.sabinaCAa004 fo	8	14	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.sabinaCAa004 fo	8	2	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci ter loc.c.sabinaCAa004 fo	8	910	0
CAF0	LUNGO LINEA 07020 GOLFO ARANCI SS	Golf o aranci terreno Km. 304 CAa013 fond	11	347	
CAF0	LUNGO LINEA 07026 OLBIA SS	Fondo	56	168	
CAF0	LUNGO LINEA 07030 MUROS SS	Fondo	8	44	0
CAF0	LUNGO LINEA 07046 PORTO TORRES SS	Fondo	4	21	A
CAF0	LUNGO LINEA 07100 SASSARI SS	Fondo	83	66	A
CAF0	LUNGO LINEA 08015 MACOMER NU	Fondo	15	42	0
CAF0	LUNGO LINEA 09010 VILLASPECIOSA CA	Fondo	10	32	0
CAF0	LUNGO LINEA 09010 VILLASPECIOSA CA	Fondo	11	141	0
CAF0	LUNGO LINEA 09010 VILLASPECIOSA CA	Fondo	12	78	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	LUNGO LINEA 09013 CARBONIA CA	Carbonia ter villamassargia CAa011 fo	23	2279	0
CAF0	LUNGO LINEA 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	Fondo	28	305	A
CAF0	LUNGO LINEA 09070 PAULILATINO OR	Fondo	73	5	0
CAF0	MARCONI 1 09010 SILIQUA CA	FABBR. ALLOGGI	E/7	84	3
CAF0	MARCONI 1 09010 SILIQUA CA	FABBR. ALLOGGI	E/7	84	5
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	64	0
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	65	0
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	66	FSH 4
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	764	0
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	767	
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	768	
CAF0	P.ZZA STAZIONE 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	773	
CAF0	PIAZZA DELLE DUE STAZIONI 08015 MACOMER NU	Fondo	28	14	A
CAF0	PIAZZA GIOTTO SNC 09033 DECIMOMANNU CA	Decimomannu ex - Complesso ex FV	11	3274	
CAF0	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	Cagliari interno piazzale fs CA012 fondo	17	58	0
CAF0	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	Cagliari interno piazzale fs CA012 fondo	18	2023	0
CAF0	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	Cagliari interno piazzale fs CA012 fondo	18	7461	0
CAF0	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	Cagliari magaz viale la Plaja CA010 fond	18	7151	
CAF0	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	Cagliari magaz viale la Plaja CA010 fond	18	7241	0
CAF0	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	Cagliari magaz viale la Plaja CA010 fond	18	7717	
CAF0	PIAZZA STAZIONE 07026 OLBIA SS	Olbia stazione ferroviaria CA007 fondo	30	9550	1
CAF0	PIAZZA STAZIONE 07030 CARGEGHE SS	Fondo	5	64	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 07048 TORRALBA SS	Fondo	30	78	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 07100 SASSARI SS	Fondo	105	67/S5	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 07100 SASSARI SS	Fondo	109	581/S5	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 07100 SASSARI SS	Fondo	109	587	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 08015 MACOMER NU	Fondo	28	1865	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 09013 CARBONIA CA	Carbonia FA Stazione fs fondo	3	1480	
CAF0	PIAZZA STAZIONE 09025 SANLURI CA	Fondo	58	26	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE 09025 SANLURI CA	Fondo	58	343	
CAF0	PIAZZA STAZIONE 09038 SERRAMANNA CA	Fondo	36	3648	0
CAF0	PIAZZA STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	17
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	2102	0
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	2271	0
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8522	0
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8920	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8921	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8931	0
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8933	0
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8935	0
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8939	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	16	5209	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD				
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	16	5211	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	16	5214	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	21	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	613	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	616	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	617	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	621	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	622	0	
CAF0	PIAZZA UNGHERIA 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	623	0	
CAF0	PIAZZALE ESTERNO STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri via Stazione CA002 fondo	48	477	-	
CAF0	PIAZZALE ESTERNO STAZIONE 09030 PABILLONIS CA	Fondo	20	196	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	41	14	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	41	33	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	41	371	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	14	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	27	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	66	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	67	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	7	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	74	A	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	92	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07049 USINI SS	Usini ter I.Chiliv ani-p.torresCAa016fond	6	73	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07049 USINI SS	Usini ter I.Chiliv ani-p.torresCAa016fond	6	92	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07100 SASSARI SS	Sassari via San Lorenzo CA011fondo	105	142	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07100 SASSARI SS	Sassari via San Lorenzo CA011fondo	105	145	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07100 SASSARI SS	Sassari via San Lorenzo CA011fondo	105	146	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07100 SASSARI SS	Sassari via San Lorenzo CA011fondo	105	147	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07100 SASSARI SS	Sassari via San Lorenzo CA011fondo	105	148	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 07100 SASSARI SS	Sassari via San Lorenzo CA011fondo	105	63	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 09070 PAULILATINO OR	Fondo	46	14	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	619	0	
CAF0	PIAZZALE STAZIONE 09170 ORISTANO OR	Fondo	23	620	0	
CAF0	PONTE ROMANO 78 07046 PORTO TORRES SS	FABBR. ALLOGGI	4	359	8	
CAF0	PONTE ROMANO SNC 07046 PORTO TORRES SS	FABBR. ALLOGGI	5	588	3	
CAF0	ROMA 48 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7206	28	
CAF0	S. COM. DE SA STAZIONE SNC 09070 BAULADU OR	FABBR. ALLOGGI	11	125	1	
CAF0	S. COM. DE SA STAZIONE SNC 09070 BAULADU OR	FABBR. ALLOGGI	11	125	2	
CAF0	S. COM. DE SA STAZIONE SNC 09070 BAULADU OR	FABBR. ALLOGGI	11	125	3	
CAF0	S. COM. DE SA STAZIONE SNC 09070 BAULADU OR	FABBR. ALLOGGI	11	125	4	
CAF0	S. COM. DE SA STAZIONE SNC 09070 BAULADU OR	FABBR. ALLOGGI	11	125	5	
CAF0	S.ANTONIO 2 08015 MACOMER NU	FABBR. ALLOGGI	28	2090	6	
CAF0	S.ANTONIO SNC 08015 MACOMER NU	FABBR. ALLOGGI	28	2090	13	

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	S.PAOLO SNC 09100 CAGLIARI CA		18	7151	1
CAF0	S.PAOLO SNC 09100 CAGLIARI CA		18	7461	1
CAF0	S.PAOLO SNC 09100 CAGLIARI CA	MAGAZZINI MERCI	18	7151	2
CAF0	SAN MARCO SNC 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	FABBR. ALLOGGI	37	851	0
CAF0	SAN MARCO SNC 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	FABBR. ALLOGGI	57	42	1
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	181	10
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	181	5
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	181	9
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	181	9 X
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	183	10
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	183	4
CAF0	SAN PAOLO 3 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	183	9
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	18
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	19
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	24
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	35
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	38
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	43
CAF0	SAN PAOLO 7 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	166	44
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	12
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	21
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	23
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	28
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	31
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	42
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	45
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	46
CAF0	SAN PAOLO 9 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	17	167	48
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA		18	4943	18
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA		18	7151	1
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA		18	7461	1
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	FABBRIC.SERVIZI	18	7506	1
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	FABBRIC.SERVIZI	18	7506	2
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	MAGAZZINI MERCI	18	7241	0
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	MENSE	18	7515	1
CAF0	SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	RICOVERO ATTREZ	18	4968	0
CAF0	STAZIONE 6 07100 SASSARI SS	FABBR. ALLOGGI	109	4816	1
CAF0	STAZIONE 6 07100 SASSARI SS	FABBR. ALLOGGI	109	4816	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	41	12	1
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	41	12	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	14	0
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	14	1

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	14	3
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	27	3
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	954	
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07020 MONTI SS	FABBR. ALLOGGI	5	182	1
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07020 MONTI SS	FABBR. ALLOGGI	5	182	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07026 OLBIA SS	CASA CANTONIERA	56	182	1
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07026 OLBIA SS	CASA CANTONIERA	56	182	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07026 OLBIA SS	FABBR. ALLOGGI	56	168	0
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07027 OSCHIRI SS	FABBR. ALLOGGI	29	4187	0
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07046 PORTO TORRES SS	FABBR. ALLOGGI	4	106	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 07046 PORTO TORRES SS	FABBR. ALLOGGI	4	106	3
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	3	1480	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	3	1480	3
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	3	1480	4
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	3	1480	5
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	3	1480	6
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	10
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	11
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	4
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	5
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	6
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	8
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09025 SANLURI CA	FABBR. ALLOGGI	58	343	9
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09070 PAULILATINO OR	FABBR. ALLOGGI	46	14	2
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	10
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	11
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	12
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	13
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	14
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	15
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	16
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	4
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	5
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	6
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	7
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	8
CAF0	STAZIONE F.S. SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbr.Serv.Ig.-Spogl.-Polfer	14	8974	9
CAF0	STAZIONE FS CIXERRI SNC 09016 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	46	624	2
CAF0	STAZIONE FS CIXERRI SNC 09016 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	46	624	3
CAF0	STAZIONE FS CIXERRI SNC 09016 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	46	624	4
CAF0	STAZIONE FS CIXERRI SNC 09016 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	46	624	5
CAF0	STAZIONE FS CIXERRI SNC 09016 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	46	624	6

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	STAZIONE FS CIXERRI SNC 09016 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	46	624	7
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	41	36	3
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	41	36	4
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	18	7
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	10
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	11
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	14
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	19
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	20
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	24
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	27
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	28
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	29
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	3
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	30
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	31
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	35
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	38
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	47
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	48
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	61
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	64
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	66
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	67
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	68
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	72
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	75
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	8
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	9
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	418	X
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	66	1
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	66	2
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	66	3
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	67	11
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	67	12
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	67	6
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	67	9
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	7	1
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	7	3
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	7	6
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	7	8
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	7	9

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	92	4
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	3
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	5
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	6
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	7
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBR. ALLOGGI	48	961	9
CAF0	STAZIONE SNC 07014 OZIERI SS	FABBRIC.SERVIZI	48	65	1
CAF0	STAZIONE SNC 07026 GOLFO ARANCI SS	DORMITORI	11	537	0
CAF0	STAZIONE SNC 07048 TORRALBASS	FABBR. ALLOGGI	30	78	2
CAF0	STAZIONE SNC 07048 TORRALBASS	FABBR. ALLOGGI	30	78	3
CAF0	STAZIONE SNC 07048 TORRALBASS	FABBR. ALLOGGI	30	78	4
CAF0	STAZIONE SNC 07048 TORRALBASS	FABBR. ALLOGGI	30	78	6
CAF0	STAZIONE SNC 07048 TORRALBASS	FABBR. ALLOGGI	30	78	7
CAF0	STAZIONE SNC 07048 TORRALBASS	FABBR. ALLOGGI	30	78	8
CAF0	STAZIONE SNC 07100 SASSARI SS	FABBRIC.SERVIZI	105	307	0
CAF0	STAZIONE SNC 07100 SASSARI SS	POSTI MOVIMENTO	105	307	0
CAF0	STAZIONE SNC 07100 SASSARI SS	RIMESSE	105	307	0
CAF0	STAZIONE SNC 07100 SASSARI SS	SQUADRA RIALZO	105	307	0
CAF0	STAZIONE SNC 09010 VILLAMASSARGIA CA	FABBR. ALLOGGI	A/2	315	1
CAF0	STAZIONE SNC 09013 CARBONIA CA	FABBR. ALLOGGI	3	1480	1
CAF0	STAZIONE SNC 09030 PABILLONIS CA	FABBR. ALLOGGI	20	196	1
CAF0	STAZIONE SNC 09030 SAMASSI CA	FABBR. ALLOGGI	21	275	3
CAF0	STAZIONE SNC 09030 SAMASSI CA	FABBR. ALLOGGI	21	275	5
CAF0	STAZIONE SNC 09033 DECIMOMANNU CA		11	3276	1
CAF0	STAZIONE SNC 09033 DECIMOMANNU CA		11	3278	
CAF0	STAZIONE SNC 09033 DECIMOMANNU CA	Decimomannu ex - Complesso ex WC	11	3275	
CAF0	STAZIONE SNC 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	FABBR. ALLOGGI	57	457	2
CAF0	STAZIONE SNC 09038 SERRAMANNA CA	FABBR. ALLOGGI	36	3648	0
CAF0	STAZIONE SNC 09070 PAULILATINO OR	FABBR. ALLOGGI	46	293	2
CAF0	STAZIONE SNC 09077 SOLARUSSA OR	FABBR. ALLOGGI	20	1384	2
CAF0	STAZIONE SNC 09077 SOLARUSSA OR	FABBR. ALLOGGI	20	1384	3
CAF0	UNGHERIA SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbricato Carrelli Stradali	14	8921	
CAF0	UNGHERIA SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbricato Carrelli Stradali	23	614	
CAF0	UNGHERIA SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbricato Carrelli Stradali	23	618	
CAF0	UNGHERIA SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbricato Carrelli Stradali	23	622	
CAF0	UNGHERIA SNC 09170 ORISTANO OR	Oristano - Fabbricato Loc. Mensa	14	8522	
CAF0	VIA BARI N. 6 09100 CAGLIARI CA	Fondo	21	395	0
CAF0	VIA CAPRERA 07012 BONORVASS	Fondo	41	225	0
CAF0	VIA COTTOLENGO 08015 MACOMER NU	Fondo	28	12	0
CAF0	VIA DEL PORTO 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	536	2
CAF0	VIA DELLA STAZIONE 07027 OSCHIRI SS	Fondo	29	1459	0
CAF0	VIA DRITTA 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2471	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD				
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub	
CAF0	VIA DRITTA 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3505	0	
CAF0	VIA FRATELLI BARACCA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	8523	0	
CAF0	VIA FRATELLI BARACCA 09170 ORISTANO OR	Fondo	14	9067	0	
CAF0	VIA G.M. ANGIOJ 07026 OLBIA SS	Fondo	37	2071	0	
CAF0	VIA GRAMSCI 09013 CARBONIA CA	Fondo	28	296	0	
CAF0	VIA LODI 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	312	0	
CAF0	VIA LODI 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	589	0	
CAF0	VIA LODI 07020 GOLFO ARANCI SS	Fondo	11	590	0	
CAF0	VIA ORISTANO 09094 MARRUBIU OR	Fondo	24	756	0	
CAF0	VIA PONTE ROMANO 07046 PORTO TORRES SS	Fondo	4	106	0	
CAF0	VIA PONTE ROMANO 78 07046 PORTO TORRES SS	Fondo	4	359	0	
CAF0	VIA PONTE ROMANO 92/94 07046 PORTO TORRES SS	Fondo	4	221	0	
CAF0	VIA ROMA 36 09100 CAGLIARI CA	Fondo	18	4942	0	
CAF0	VIA S. MARCO 09037 SAN GAVINO MONREALE CA	Fondo	57	1191	B	
CAF0	VIA S.PAOLO N. 3 BIS 09100 CAGLIARI CA	Fondo	17	181	0	
CAF0	VIA S.PAOLO N. 7 09100 CAGLIARI CA	Fondo	17	166	0	
CAF0	VIA S.PAOLO N. 7 BIS 09100 CAGLIARI CA	Fondo	17	167	0	
CAF0	VIA S.PAOLO N. 9 09100 CAGLIARI CA	Fondo	17	184	0	
CAF0	VIA SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA		18	7461	1	
CAF0	VIA SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	MENSE	18	7515	2	
CAF0	VIA SASSARI SNC 09100 CAGLIARI CA	RICOVERO ATTREZ chiusa st --	18	7510		
CAF0	VIA STAZIONE 07020 MONTI SS	Fondo	5	170	0	
CAF0	VIA STAZIONE 07027 OSCHIRI SS	Fondo	29	905	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09030 SAMASSI CA	Fondo	21	275	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2137	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2139	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2140	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2160	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2473	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2474	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	2476	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3432	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	11	3434	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1104		
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1358		
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1360		
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1405		
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1407		
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	14	1409	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	15	48	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09033 DECIMOMANNU CA	Fondo	15	51	0	
CAF0	VIA STAZIONE 09070 BAULADU OR	Bauladu FA stazione fondo	11	125		

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l'Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSHD			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAF0	VIA STAZIONE 09070 PAULILATINO OR	Fondo	46	65	B
CAF0	VIALE LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	1
CAF0	VIALE LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	10
CAF0	VIALE LA PLAJA 17 09100 CAGLIARI CA	FABBR. ALLOGGI	18	7242	2
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7470	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7491	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7510	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7515	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7516	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7673	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7674	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7675	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7676	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7677	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7678	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari Area impianti DLF CAa001 fondo	18	7679	
CAF0	Viale la Playa 17 09100 CAGLIARI CA	OFFICINE	18	7516	
CAF0	VIALE LAPLAYA 17 09100 CAGLIARI CA	Cagliari FA v. La Plaja fondo	18	7242	
CAF0	VIALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	418	0
CAF0	VIALE STAZIONE 07014 OZIERI SS	Ozieri FA via Stazione fondo	48	512	0
CAF0	XXV APRILE 2 07100 SASSARI SS	FABBR. ALLOGGI	109	NDEF	0

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l’Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSSU			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAFO	09100 CAGLIARI CA	Fabbricato parcheggio Metropark	18	7341	(vuoto)
CAFO	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	FONDO	18	7849	0
CAFO	Piazza Matteotti snc 09100 CAGLIARI CA	FONDO	18	7849	0
CAFO	PIAZZA MATTEOTTI SNC 09123 CAGLIARI CA	FONDO	18	7341	0
CAFO	PIAZZA STAZIONE 07026 OLBIA SS	FONDO	37	2036	0
CAFO	VIA ALESSANDRO NANNI - VIA NAPOLI SNC 09100 OL	Piazzale parch. metropark Olbia	37	2636	(vuoto)

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto: [•]

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], e residente in [•], Via [•], C.F. [•], in qualità di [•], della società [•], con sede legale in Via [•], Capitale Sociale € [•], C.F. [•] e P.IVA [•], iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di [•], al n. [•], consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia

DICHIARA

Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario¹, presso cui chiede che siano fatti i pagamenti relativi l'affidamento in oggetto sono i seguenti:

BANCA: [•]

IBAN: [•]

[Luogo e data]

[Firma]

¹ riportare i dati relativi ad **un solo conto dedicato**

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt

nat__ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

All. 3 Facsimile Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

All. 3 Facsimile Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

CORRISPETTIVI

1. TARIFFA PER PRESTAZIONI A CANONE (tipo intervento a conduzione)

Le prestazioni a canone saranno compensate con i seguenti prezzi, comprensivi anche dei materiali, come dettagliato nel Capitolato e nelle Specifiche Tecniche:

a) Servizio di conduzione per gli impianti termici ed eventuale trattamento aria e per impianti di produzione acqua calda sanitaria di tipo solare termico:

Per ogni giorno di effettiva erogazione del servizio:

1. per impianti monogeneratore fino a 150 KW	11,70 €/generatore/giorno (euro undici/70);
2. per impianti monogeneratore fino a 250 KW	17,55 €/generatore/giorno (euro dicasette/55);
3. per impianti monogeneratore fino a 350 KW	21,06 €/generatore/giorno (euro ventuno/06);
4. per impianti monogeneratore fino a 500 KW	23,40 €/generatore/giorno (euro ventitre/40);
5. per impianti monogeneratore fino a 750 KW	29,25 €/generatore/giorno (euro ventinove/25);
6. per impianti monogeneratore fino a 1.000 KW	35,10 €/generatore/giorno (euro trentacinque/10);
7. per impianti monogeneratore oltre 1.000 KW	46,80€/generatore/giorno (euro quarantasei/80);
8. Sovraprezzo per impianto solare termico (da applicare per ogni mq di pannello)	9,45 €/mq/anno (euro nove/45).

Per impianti con più generatori quello con maggiore potenza sarà computato come sopra, mentre gli altri, di minore potenza, saranno computati a con una riduzione del 30%.

Nel caso di immobili che per la produzione di acqua calda sanitaria utilizzano le centrali termiche dell'impianto termico centralizzato, per il periodo in cui l'impianto termico è spento, il canone sarà calcolato in riferimento al solo generatore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per le sole centrali termiche con generatore di vapore, con l'obbligo di continua assistenza da parte di personale abilitato, per ogni ora di effettiva erogazione del servizio, verrà applicata la tariffa per operaio specializzato (non soggetta a ribasso di gara) come previsto nei prezziari sotto riportati e comprensiva delle spese generali ed utili d'impresa (che saranno assoggettati a ribasso di gara).

Nel caso di impianti termici con generatore escluso dalla conduzione (es. teleriscaldamento o generatore gestito da altro soggetto) i prezzi di cui sopra dovranno essere abbattuti del 50% per impianti con fan-coil e del 60% per impianti con elementi radianti (termosifoni) e per impianti di acqua calda sanitaria. Si specifica che per il teleriscaldamento la potenza a cui far riferimento ai fini dell'applicazione del prezzo è quella riportata nella targa dello scambiatore.

b) Servizio di conduzione per gli impianti di climatizzazione, compreso eventuale trattamento aria e la gestione della produzione di acqua calda sanitaria:

Per ogni giorno di effettiva erogazione del servizio:

1. per impianti monogeneratore fino a 50 KW	11,70 €/generatore/giorno (euro undici/70);
2. per impianti monogeneratore fino a 100 KW	23,40 €/generatore/giorno (euro ventitre/40);
3. per impianti monogeneratore fino a 200 KW	40,95€/generatore/giorno (euro quaranta/95);
4. per impianti monogeneratore fino a 500 KW	64,35 €/generatore/giorno (euro sessantaquattro/35);
5. per impianti monogeneratore oltre 500 KW	81,90 €/generatore/giorno (euro ottantuno/90);

Per impianti con più generatori quello con maggiore potenza sarà computato come sopra, mentre gli altri, di minore potenza, saranno computati a con una riduzione del 30%.

Nel caso di impianti di climatizzazione con generatore/gruppo frigorifero escluso dalla conduzione (es. conduzione operata da altro soggetto), per la gestione delle unità interne i prezzi di cui sopra dovranno essere abbattuti del 50%.

c) Servizio di conduzione per impianti singoli di climatizzazione tipo split, multi-split e VRV/VRF:

Per ogni anno di effettiva erogazione del servizio, (calcolato per ogni unità interna):

93,60 €/impianto/anno (euro novantatre/60)

per ogni impianto, inteso come l'insieme delle apparecchiature atte a svolgere l'attività cui sono preposte (es. unità interna, unità esterna, tubazioni, linea di alimentazione elettrica, modulo di comando fisso o mobile).

Per periodi frazione di anno o mese, la tariffa suddetta dovrà essere applicata in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

d) Servizio di conduzione per gli impianti elettrici, impianti fotovoltaici e di illuminazione comprese cabine di trasformazione e impianti speciali:

1. Manutenzione impianti elettrici 2,92 €/mq/anno (euro due/92)
2. Impianti fotovoltaici

- 2.a. piccoli impianti: potenza nominale dell'inverter inferiore o uguale a 20 kWp, 33,41 €/kWp/anno (euro trentatre/41)
- 2.b. medi impianti: potenza nominale dell'inverter compresa tra 21 kWp a 50 kWp, 17,95 €/kWp/anno (euro diciassette/95)
- 2.c. grandi impianti: potenza nominale dell'inverter compresa tra 51 kWp e 80 kWp, 14,38 €/kWp/anno (euro quattordici/38)
3. Impianti di sicurezza e monitor 0,18 €/mq/anno (euro zero/18)
4. Telecamere 112,38 €/pezzo/anno (euro centododici/38)
5. Manutenzione delle bussole di sicurezza per controllo accessi: 540,00 €/bussola/anno (euro cinquecentoquaranta/00)

Le superfici da considerare devono intendersi quelle nette interne. I corrispettivi calcolati sulle superfici nette interne, compensano anche le attività sulle eventuali pertinenze esterne.

Per periodi frazione di anno o mese, le tariffe suddetta dovranno essere applicate in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

e) Servizio di conduzione per gli impianti idrico-sanitari:

1. Impianti idrico-sanitari 1,17 €/mq/anno (euro uno/17);

Le superfici da considerare devono intendersi quelle nette interne. I corrispettivi calcolati sulle superfici nette interne, compensano anche le attività sulle eventuali pertinenze esterne (esempio impianto di irrigazione).

Per periodi frazione di anno o mese, la tariffa suddetta dovrà essere applicata in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

f) Servizio di conduzione per impianto di sollevamento "Standard Tipo 1", avente le seguenti caratteristiche:

- portata fino a 6 pp./480 kg;
- fermate fino a n. 4;
- porte di cabina e di piano manuali;

per ogni mese di effettiva erogazione del servizio, per ciascun impianto: 70,20 €/impianto/mese (euro settanta/20).

g) Servizio di conduzione per impianto di sollevamento "Standard Tipo 2", avente le seguenti caratteristiche:

- portata oltre a 6 pp./480 kg;
- fermate fino a n. 4;
- porte di cabina e di piano manuali;

per ogni mese di effettiva erogazione del servizio, per ciascun impianto: 93,60 €/impianto/mese (euro novantatre/60).

Indici di adeguamento/personalizzazione dei canoni per impianti di sollevamento di cui ai punti f) e g), per diverse dotazioni e/o prestazioni degli impianti rispetto alle versioni "Standard Tipo 1" e "Standard Tipo 2":

1. indice di incremento per impianto a fune con macchina in basso + 0,05;
2. indice di adeguamento per utenza pubblica/uffici + 0,20;
3. indice per maggior numero di fermate superiore a 4 (a fermata) + 0,02;
4. indice per impianto con numero di fermate superiore a 20 + 1,00;
5. indice per porte automatiche di cabina (a porta) + 0,03;
6. indice per porte automatiche di piano (a porta) + 0,02;
7. sistema automatico di riporto al piano + 0,05;
8. funzioni elettriche "evolute" (gestite da microprocessore) + 0,10;

h) Servizio di conduzione per impianto di scala mobile:

Per ogni mese di effettiva erogazione del servizio, per ciascun impianto: 117,00 €/impianto/mese (euro centodiciassette/00).

i) Servizio di manutenzione impianto antincendio:

1. Impianti idrici fissi 30,19 €/manichetta/anno (euro trenta/19);
2. Impianti fissi estinzione automatica a pioggia 3,63 €/sprinkler/anno (euro tre/63);
3. Estintori portatili (compreso il collaudo) 13,81 €/pezzo/anno (euro tredici/81);
4. Estintori carrellati (compreso il collaudo) 27,73 €/pezzo/anno (euro ventisette/73);
5. Impianti di spegnimento a gas 19,30 €/ugello di scarica/anno (euro diciannove/30);
6. Impianti di spegnimento ad aerosol 19,30 €/generatore/anno (euro diciannove/30);
7. Impianto di rilevazione fumi 14,51 €/rilevatore/anno (euro quattordici/51);
8. Porte tagliafuoco 39,55 €/pezzo/anno (euro trentanove/55);
9. Evacuatori fumi 73,71 €/evacuatore/anno (euro settantatre/71);
10. Autorespiratori 45,51 €/armadio d'emergenza/anno (euro quarantacinque/51);
11. Altro non previsto nelle voci di cui sopra 0,21 €/mq area netta servita/anno (euro zero/21).

Le superfici da considerare devono intendersi quelle nette interne. I corrispettivi calcolati sulle superfici nette interne, compensano anche le attività sulle eventuali pertinenze esterne.

Per periodi frazione di anno o mese, le tariffe suddette dovranno essere applicate in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

j) Servizio di minuta manutenzione edile

Minuta manutenzione edile: 1,35 €/mq/anno (euro uno/35)

Le superfici da considerare devono intendersi quelle nette interne. I corrispettivi calcolati sulle superfici nette interne, compensano anche le attività sulle eventuali pertinenze esterne.

Per periodi frazione di anno o mese, la tariffa suddetta dovrà essere applicata in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

Per periodi frazione di anno o mese, le tariffe suddette dovranno essere applicate in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

2. TARIFFA PER PRESTAZIONI A CANONE OPZIONALI (tipo intervento a conduzione)

Le prestazioni opzionali saranno compensate con i seguenti prezzi, comprensivi anche dei materiali, come dettagliato nel Capitolato e nelle Specifiche Tecniche:

a) Manutenzione impianti in ambito sala CED/Sale Operative o similari di particolare rilevanza

Per la conduzione degli impianti presenti nelle sale CED di particolare rilevanza, con necessità di un costante presidio e tempi di intervento ridotti, in aggiunta ai normali corrispettivi previsti, sarà riconosciuto un canone annuo pari ad **€ 33.000,00** (euro trentatremila/00) per interventi da effettuarsi senza limitazioni di orario su 365 giorni all'anno. Il servizio sarà attivato solo su formale richiesta di Ferservizi.

Per periodi frazione di anno o mese, la tariffa suddetta dovrà essere applicata in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

b) PRONTO INTERVENTO CON TEMPO DI ATTIVAZIONE IN 15 MINUTI - Immobili per Uffici o insiemi di immobili gestiti in conduzione nell'ambito dello stesso Comune

1.1) Per "interventi riparativi" degli impianti dati in conduzione e di minuta manutenzione edile, se attivato il servizio di "Pronto intervento in 15 minuti", sarà riconosciuto un canone pari a **€ 35.000,00/anno** (euro trentacinquemila/00) per immobili con superficie netta fino a 30.000 mq. Per immobili di maggiori dimensioni, l'eccedenza rispetto a tale soglia sarà compensata con € 1,30/mq/anno.

Esempio: calcolo per immobile di superficie netta 45.000 mq.

Canone: € 35.000/anno per i primi 30.000 mq. + (€ 1,30/mq/anno* mq. 15.000 = € 19.500/anno) = € 54.500/anno

Il servizio dovrà garantire gli interventi in 15 minuti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

Non potrà essere richiesto il servizio per singoli immobili uso ufficio con superficie netta inferiore a 4.000 mq.

1.2) Inoltre sarà possibile attivare il servizio per un "gruppo" di immobili affidati in conduzione con superficie inferiore a 4.000 mq/cad., ma la cui somma sia compresa tra i 4.000 mq e i 30.000 mq e siano situati nello stesso Comune e ubicati nel raggio di circa 4 Km.

Esempio: nel caso di quattro immobili (tre uffici e un Ferrotel) affidati in conduzione nello stesso Comune e situati fra loro nel raggio di 2 Km, sarà contrattualizzato e riconosciuto l'importo pari a ¼ del corrispettivo, ovvero € 35.000/anno/4 = € 8.750/anno per ciascun immobile.

c) PRONTO INTERVENTO CON TEMPO DI ATTIVAZIONE IN 15 MINUTI - Immobili per Ferrotel

Per "interventi riparativi" degli impianti dati in conduzione e di minuta manutenzione edile, se attivato il servizio di "Pronto intervento in 15 minuti", sarà riconosciuto un canone pari a **€ 50.000,00/anno** (euro cinquantamila/00).

Il servizio dovrà garantire gli interventi in 15 minuti 365 giorni/anno per 24 ore/giorno.

Nel caso sia stato attivato per il ferrotel il Pronto Intervento di cui al punto precedente (1.2) su un "gruppo" di immobili affidati in conduzione il canone relativo a questo servizio dovrà essere ridotto a € 20.000/anno.

Per periodi frazione di anno o mese, le tariffe suddette dovranno essere applicate in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.

3. TARIFFE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MISURA (tipo intervento a Richiesta)

Gli interventi di manutenzione da compensare a misura ed i materiali richiesti saranno compensati con i seguenti prezzi/prezzi aggiunti/maggiorazioni:

a) Prezziari

I. Prezziari nazionali DEI (Tipografia del Genio Civile) suddivisi nei volumi:

- a. "Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione" - edizione aprile 2020;
- b. "Impianti Tecnologici" - edizione luglio 2018;
- c. "Impianti Elettrici" - edizione giugno 2018;
- d. "Nuove Costruzioni" - edizione agosto 2018;
- e. "Architettura e Interior Design" - edizione settembre 2018;
- f. "Urbanizzazione infrastrutture ambiente" - edizione novembre 2018.

II. Prezziario della C.C.I.A.A. di Milano Opere Edili - edizione 2° quadrimestre 2018.

III. Tariffe RFI di cui all'allegato 1 alla nota RFI-DTC.SI\A0011\P\2019\0000207 del 18.01.2019 – Estremi di registro allegata.

Si specifica che i prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un'attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sui prezziari I e se non presente sul prezziario II e se non presente nel prezziario III.

Qualora una medesima voce sia presente su più prezziari, farà fede il prezzo previsto sul prezziario con numerazione inferiore, in ordine di importanza, quindi, I, II e III.

Si precisa che qualora, per la definizione delle misure di sicurezza previste (PSC e DUVRI), sia necessario utilizzare voci di prezziari che ricomprendono la quota per "utile d'impresa", si dovrà procedere alla stima del costo della sicurezza scorrendo dallo stesso la quota di utile del 10%. Tale operazione si tradurrà nell'applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110. I costi così definiti non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità effettivamente eseguite.

b) Prezzi aggiunti

Ad integrazione dei prezziari sopra elencati vengono stabilite i seguenti prezzi che avranno priorità rispetto a voci simili contenuti nei prezziari stessi.

Cod. 3.b.1 Indagine fitostatica

Ricerca dei sintomi e dei difetti interni presenti nelle piante, eseguita con il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) con rilievi eseguiti da terra, comprensiva della relazione tecnica stilata e sottoscritta dal "tecnico abilitato" esecutore dell'indagine (da compensare con il prezzo del punto e.).

- a) controllo visivo **13,50 €/pianta** (euro tredici/50);
- b) indagine integrata dall'impiego del martello elettronico **43,00 €/pianta** (euro quarantatre/00);
- c) indagine integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e quantità delle stesse a discrezione del rilevatore **78,00 €/pianta** (euro settantotto/00);
- d) integrata infine dall'impiego del frattometro **98,00 €/pianta** (euro novantotto/00);
- e) relazione tecnica **260,00 € /cadauna** (euro duecentosessanta/00).

Nei corrispettivi è escluso l'eventuale utilizzo della piattaforma aerea.

Cod. 3.b.2 Trattamento chimico e condizionamento di impianto di riscaldamento centralizzato

Consistente nelle seguenti attività:

- inserimento nel circuito di specifico prodotto di risanamento;
- circolazione del prodotto mediante apposita pompa esterna per almeno 2 ore;
- scarico e risciacquo dell'impianto, immettendo acqua di rete e scaricando contemporaneamente dal ritorno caldaia, fino al completo allontanamento delle sospensioni;
- la redazione di apposita relazione da consegnare alla committenza.

- a) per ogni impianto trattato **250,00 €/impianto** (euro duecentocinquanta/00);
- b) per ogni metro cubo di acqua contenuto nell'impianto come risulta dal relativo libretto d'impianto **150,00 €/mc** (euro centocinquanta/00)

I precedenti punti a) e b) devono essere sommati.

Nei corrispettivi è escluso l'eventuale svuotamento e/o riempimento dell'impianto, da compensare a parte.

Cod. 3.b.3 Svuotamento e riempimento degli impianti di riscaldamento centralizzati

Consistente nelle seguenti attività:

- svuotamento totale dell'impianto di riscaldamento con l'assistenza/presidio di almeno un operatore fino al completo svuotamento;
- riempimento totale dell'impianto di riscaldamento dopo che siano state eseguite le opere di manutenzione e/o trasformazione che hanno necessitato dello svuotamento con l'assistenza di almeno un operatore fino

- alla messa in pressione dell'impianto;
- spurgo totale dell'impianto e prova di funzionamento.

- a) per ogni impianto svuotato e riempito **150,00 €/impianto** (euro centocinquanta/00);
- b) per ogni metro cubo di acqua contenuto nell'impianto come risulta dal relativo libretto d'impianto **35,00 €/mc** (euro trentacinque/00)

I precedenti punti a) e b) sono da sommare.

Il compenso non è riconosciuto per gli impianti dati in conduzione in quanto lo stesso, quando necessario, è compreso nel relativo canone.

Cod. 3.b.4 Revisione periodica dei sistema anticaduta

Revisione periodica dei sistemi anticaduta di Classe A (ancoraggi puntuali) e di Classe C (linee vita) eseguita in conformità alle norme UNI 1156/2014, 11158/2015 e 11578/2015 e consistente nelle seguenti attività:

- ispezione, pulizia e controllo dell'integrità degli ancoraggi;
- controllo strumentale degli eventuali assorbitori di energia meccanica;
- controllo visivo dello stato di usura/ossidazione/corrosione/deformazione dei componenti;
- controllo visivo della deformazione anomala della fune;
- controllo strumentale e tensionamento della fune;
- controllo strumentale e serraggio dei dadi e bulloni dei dispositivi a vista;
- controllo funzionale dello stato delle parti mobili;
- mappatura delle eventuali infiltrazioni e debolezze strutturali presenti sulla copertura lungo la linea vita compresi i relativi supporti.

- a) per coperture piane e/o inclinate fino a mq 100: **180,00 €/cadauno** (euro centoottanta/00);
- b) per coperture piane e/o inclinate superiori a mq 100 e fino a mq 200: **270,00 €/cadauno** (euro duecentosettanta/00);
- c) per ogni ulteriore mq rispetto ai 200 di cui alla precedente voce b. **0,60 €/mq** (euro zero/60).

Al termine della revisione deve essere rilasciato il certificato di "attestazione di avvenuta verifica" contenente l'indicazione "sistema di ancoraggi utilizzabile" ovvero "sistema di ancoraggi non utilizzabile", in quest'ultimo caso devono essere indicate le motivazioni.

Cod. 3.b.5 Rimozione e rimontaggio di tenda

- a) rimozione accurata della tenda d'arredamento compreso la sua piegatura, l'imbustamento e il deposito in luoghi indicati dalla committenza per permettere il suo successivo rimontaggio: **10,00 €/mq** (euro dieci/00);
- b) posa in opera di tenda d'arredamento precedentemente rimossa, ovvero posa in opera di tenda fornita dalla committenza su supporto già in opera e funzionante. Sono comprese nel prezzo le prove di funzionamento e la fornitura di eventuale materiale minuto occorrente: **12,00 €/mq** (euro dodici/00).

Cod. 3.b.6 Rinfiacco di tubazioni eseguito a mano

Rinfiacco eseguito a mano, di tubazioni da interrare con materiale inerte fornito a piè d'opera. Nel corrispettivo sono compresi il costipamento, l'irrorazione di acqua ed i relativi oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte esclusa la fornitura del materiale da compensarsi a parte: **31,00 €/mc** (euro trentuno/00).

Cod. 3.b.7 Posa in opera di pezzi speciali

Posa in opera di valvolame, raccorderia, collari e pezzi speciali la cui sola fornitura è prevista nella Tariffa DEI "Impianti Tecnologici" (nei capitoli 01 "impianti idro-sanitari e gas domestico - Materiali" e 02 "Impianti di riscaldamento - Materiali").

Nel prezzo sono compresi le guarnizioni, il materiale minuto nonché ogni altro onere e magistero:

4,00 €/cadauno (euro quattro/00).

Il prezzo viene applicato solo se la posa in opera non è già compresa nella formazione dell'impianto e non vi sia una voce che compensi la fornitura in opera del pezzo.

Cod 3.b.8 Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica

Fornitura e posa in opera di contenitore tagliafuoco per le tubazioni che attraversano pareti e solai tagliafuoco. Sono elementi realizzati in metallo dentro i quali è predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il

tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alla prova di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14.10.1961. Sono compresi la messa in opera, le opere murarie di apertura, e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi le tracce su solette e muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

1. Collare REI 120 del diametro del passaggio disponibile attraverso il collare espresso in mm (millimetri):
 - a. mm. 50 **138,00 €/cadauno** (euro centotrentotto/00);
 - b. mm. 75 **159,00 €/cadauno** (euro centocinquantanove/00);
 - c. mm. 110 **180,00 €/cadauno** (euro centoottanta/00);
 - d. mm. 125 **211,00 €/cadauno** (euro duecentoundici/00);
 - e. mm. 160 **249,00 €/cadauno** (euro duecentoquarantanove/00);
 - f. mm. 200 **331,00 €/cadauno** (euro trecentotrentuno/00);
 - g. mm. 250 **232,00 €/cadauno** (euro duecentotrentadue/00);
 - h. mm. 315 **415,00 €/cadauno** (euro quattrocentoquindici/00).
2. Collare REI 180 del diametro del passaggio disponibile attraverso il collare espresso in mm (millimetri):
 - a. mm. 50 **181,00 €/cadauno** (euro centoottantuno/00);
 - b. mm. 75 **208,00 €/cadauno** (euro duecentotto/00);
 - c. mm. 110 **235,00 €/cadauno** (euro duecentotrentacinque/00);
 - d. mm. 125 **277,00 €/cadauno** (euro duecentosettantasette/00);
 - e. mm. 160 **331,00 €/cadauno** (euro trecentotrentuno/00);
 - f. mm. 200 **453,00 €/cadauno** (euro quattrocentocinquantequattro/00);
 - g. mm. 250 **481,00 €/cadauno** (euro quattrocentottantuno/00);
 - h. mm. 315 **606,00 €/cadauno** (euro seicentosei/00).

Cod. 3.b.9 Impianto automatico a gas di estinzione incendi

Fornitura e posa in opera di impianto automatico a gas di estinzione incendi realizzato secondo la norma UNI 10877.

Questa tipologia di impianto si utilizza in ambienti confinati, costituiti da:

- una o più centralina d'allarme;
- uno o più centri di stoccaggio bombole;
- rete di distribuzione;
- erogatori di gas;
- opere murarie.

Ciascun centro di stoccaggio bombole potrà essere costituito da una o più bombole di capacità adeguata agli ambienti da proteggere posti ad una distanza massima di m. 20,00 dagli stessi e sarà comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V., collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale.

La rete di distribuzione sarà costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso.

Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti.

Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di trecce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura.

È compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica, l'eventuale impianto di rilevazione incendi unitamente alla scheda di gestione dell'impianto di spegnimento automatico.

L'impianto è conteggiato in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere.

- a. Impianto di estinzione automatico a gas con Potenziale Depauperante Ozono = 0 (ODP = 0) **91,00 €/mc** (euro novantuno/00);
- b. Impianto di estinzione automatico a gas con Potenziale Depauperante Ozono < 0,05 (ODP < 0,05) **37,30 €/mc** (euro trentasette/30).

Cod. 3.b.10 Ricarica e revisione di bombola per impianto di spegnimento

Attività di ricarica e revisione di bombola per impianto di spegnimento incendio. Sono comprese le attività di smontaggio, prelievo dal sito di installazione, trasporto presso centro di revisione specializzato, operazioni di revisione e ricarica, riconsegna e messa in esercizio.

Sono comprese le sostituzioni delle pareti non più idonee, il travaso dell'agente estinguente, la compilazione del registro antincendio e/o supporto informatico quando previsto ed ogni altra operazione necessaria con la sola esclusione della fornitura del gas estinguente necessario per il rabbocco:

- a. Revisione di bombola per gas estinguente **291,25 €/cadauno** (euro duecentonovantuno/25);

b. Revisione di ogni ulteriore bombola fino a litri 15	94,60 €/cadauno (euro novantaquattro/60);
c. Revisione di ogni ulteriore bombola oltre litri 15 e fino a litri 50	127,95 €/cadauno (euro centoventisette/95);
d. Revisione di ogni ulteriore bombola oltre litri 50 e fino a litri 90	174,75 €/cadauno (euro centosettantaquattro/75);
e. Revisione di ogni ulteriore bombola oltre litri 90	192,07 €/cadauno (euro centonovantadue/07);
f. Sovrapprezzo ai precedenti prezzi per il collaudo della bombola, di qualsiasi dimensione, compreso l'espletamento di tutte le pratiche ed i relativi oneri	65,51 €/cadauno (euro sessantacinque/51)

Cod. 3.b.11 Fornitura in opera di gas estinguente delle seguenti tipologie:

a. Pentafluoroetano (HFC 125) (euro ventuno/86);	21,86 €/Kg
b. Eptafluoropropano (HFC-227) (euro sessantotto/06);	68,06 €/Kg
c. Argon (IG01) (euro diciassette/00);	17,00 €/Kg
d. Azoto (IG100) (euro sei/42);	6,42 €/Kg
e. Miscela di Azoto, Argon e Anidride Carbonica (IG541) (euro undici/74);	11,74 €/Kg
f. Miscela di Azoto ed Argon in parti uguali (IG55) (euro undici/28);	11,28 €/Kg
g. Anidride Carbonica (CO2) (euro due/96).	2,96 €/Kg

Cod. 3.b.12 Fornitura in opera di Bombola Pilota 300 bar per IG55 (Tipo 1)

Fornitura e posa in opera di Bombola Pilota 300 bar per IG55 (Tipo 1), di colore rosso RAL 3000 con ogiva verde completa di:

- valvola a scarica rapida per gas inerti uscita $\frac{3}{4}$ completa di valvola di sicurezza (disco di rottura a elemento fusibile 90 C°);
- collo di oca flessibile per alte pressioni diametro $\frac{3}{4}$;
- manichetta flessibile di attuazione bombole;
- carica con Azoto 50% + Argon 50%;
- comando di attuazione removibile composto da elettrovalvola solenoide 24 V. cc. e comando manuale a volante;
- manometro;
- sfiatatore;
- cappellotto di protezione in acciaio f mm. 102 a T per innesto diretto sulla bombola;
- certificato T-Ped:

a. Bombola da litri 140 con Kg 56,15 di ricarica IG55: (euro tremilacinquecentottantaquattro/11);	3.584,11 €/cadauno
b. Bombola da litri 90 con Kg 32,40 di ricarica IG55: (euro duemilacentocinquantadue/33).	2.152,33 €/cadauno

Cod. 3.b.13 Fornitura in opera di Bombola Pilota 300 bar per IG55 (Tipo 2)

Fornitura e posa in opera di Bombola Pilota 300 bar per IG55 (Tipo 2), di colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di:

- valvola a scarica rapida per gas inerti uscita $\frac{3}{4}$ completa di valvola di sicurezza;
- gruppo removibile con manometro;
- collo di oca flessibile per alte pressioni diametro $\frac{3}{4}$;
- manichetta flessibile di attuazione bombole;
- carica con Azoto 50% + Argon 50%;
- cappellotto di protezione in acciaio f mm. 102 a T per innesto diretto sulla bombola;
- certificato T-Ped:

a. Bombola da litri 140 con Kg 56,15 di ricarica IG55: (euro tremilaquattrocentocinquantaquattro/49);	3.454,49 €/cadauno
b. Bombola da litri 90 con Kg 32,40 di ricarica IG55: (euro duemilaotto/34);	2.008,34 €/cadauno

- c. Recupero e smaltimento gas estinguente di qualunque tipo: **20,99 €/Kg**
(euro venti/99).

Cod. 3.b.14 Posa in opera controsoffitto precedentemente rimosso ovvero fornito dalla Committenza

Posa in opera di controsoffitto precedentemente rimosso ovvero fornito dalla Committenza su supporto già in opera e compreso nel prezzo la fornitura di eventuale materiale minuto occorrente.

- a. Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di qualsiasi colore di larghezza 600 x 600 mm di sezione ad U, altezza 40÷50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, già assemblati o da assemblare in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante.
Nel prezzo è compresa la posa in opera dei profili perimetrali.
14,50 €/mq (euro quattordici/50);
- b. Controsoffitto con listelli, da 30 x 30 x 30 mm a 40 x 40 x 40 mm, in alluminio preverniciato di qualsiasi colore con finitura liscia o forata con bordi squadri e alette interne per l'aggancio alle traversine, disposti con distanza di 20 mm a scatto su traversine in acciaio ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura regolabile.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di eventuali scuretti tra i listelli e lo strato isolante superiore.
16,40 €/mq (euro sedici/40);
- c. Controsoffitto con doghe di qualsiasi dimensione in alluminio preverniciato di qualsiasi colore con finitura liscia o forata con bordi squadri o arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio con distanza tra le doghe di 5 ÷ 20 mm ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile.
Nel prezzo è compresa la posa in opera dei profili perimetrali e la eventuale posa in opera di scuretti tra le doghe.
16,40 €/mq (euro sedici/40);
- d. Controsoffitto con doghe autoportanti di qualsiasi dimensione in metallo preverniciato di qualsiasi colore con finitura liscia o forata con bordi squadri e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura esterna.
Nel prezzo è compresa la posa in opera dei profili perimetrali e la eventuale posa in opera di scuretti tra le doghe.
13,10 €/mq (euro tredici/10);
- e. Controsoffitto con lamelle verticali di qualsiasi dimensione in alluminio preverniciato di qualsiasi colore agganciate mediante il bordo superiore alla traversina di sostegno.
Nel prezzo è compresa la posa in opera dei profili perimetrali.
26,20 €/mq (euro ventisei/20);
- f. Controsoffitto modulare in pannelli metallici di qualsiasi dimensione e spessore e di qualsiasi colore con orditura nascosta da applicare mediante sistema a clips in acciaio zincato.
Nel prezzo è compresa la posa in opera dei profili perimetrali e la eventuale posa in opera di tessuto isolante.
12,50 €/mq (euro dodici/50);
- g. Controsoffitto in pannelli componibili di fibre minerali, di fibre di legno mineralizzate o di lana di legno mineralizzata, di qualsiasi dimensione e spessore e di qualsiasi colore e finitura montati su struttura metallica a vista, seminascosta o nascosta.
Nel prezzo è compresa la posa in opera dei profili perimetrali.
13,00 €/mq (euro tredici/00).

c) Maggiorazione per interventi eseguiti all'interno di alloggi occupati da persone/cose

Per gli interventi eseguiti all'interno di alloggi occupati da persone/cose è riconosciuto un compenso "forfettario" pari ad **€ 150,00** (euro centocinquanta/00) per compensare i seguenti maggiori oneri dovuti dalla presenza di arredi.

Le attività ricomprese consistono in:

- protezione degli arredi tramite teli;
- maggior attenzione da prestare nella esecuzione delle lavorazioni;
- eventuale accurato spostamento dei soli arredi necessari per l'esecuzione delle lavorazioni prescritte e il loro successivo ricollocamento nella posizione originaria.

Tale compenso viene riconosciuto per ogni alloggio occupato e compensa forfettariamente qualsiasi intervento indipendentemente dalla dimensione dell'alloggio, dalla quantità dell'arredo e dalla sua disposizione.

d) Maggiorazione per interventi eseguiti su immobili ubicati fuori dal comune di appartenenza della Sede Territoriale di riferimento.

Maggiorazione per interventi eseguiti su immobili ubicati fuori dal comune di appartenenza della Sede Territoriale di riferimento, da applicare solo nel caso in cui l'intervento sia effettuato su un impianto NON dato in conduzione o su un immobile nel quale NON sia stato attivato il canone di minuta manutenzione edile e per interventi di importo netto

contabile fino a **€ 4.000,00 (euro quattromila/00)**.

Per tale casistica sarà riconosciuta una maggiorazione di **€ 200,00 (euro duecento/00)** per interventi eseguiti ad una distanza dal comune della sede fino a 200 km.

Per tale casistica sarà riconosciuta una maggiorazione di **€ 300,00 (euro trecento/00)** per interventi eseguiti ad una distanza dal comune della sede superiore a 200 km.

A tal riguardo si specifica che per il calcolo del chilometraggio si fa riferimento alla distanza del “percorso più breve” previsto dal sistema “Google Maps” a partire dall’indirizzo della Sede territoriale di Ferservizi fino all’immobile oggetto dell’intervento manutentivo.

Si specifica che:

- nei casi in cui, nella stessa giornata vengano effettuati più lavori nello stesso immobile o in immobili adiacenti (con distanza fino a 4 km) per un importo totale delle opere fino a € 4.000,00, la maggiorazione sarà riconosciuta una sola volta.
- nei casi in cui, nella stessa giornata vengano effettuati più lavori nello stesso immobile o in immobili adiacenti (con distanza fino a 4 km) per un importo totale delle opere superiore a € 4.000,00, la maggiorazione non sarà riconosciuta.

e) Maggiorazione per interventi eseguiti in ore notturne

Qualora, per motivi legati alla circolazione ferroviaria ovvero per esigenze della committenza, alcune lavorazioni debbano essere eseguite in ore notturne sarà riconosciuta sull’importo delle stesse una maggiorazione pari al 10% (dieci per cento).

Tale maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per le lavorazioni eseguite tra le ore 22:00 e le ore 06:00, per le quali nel relativo Contratto Applicativo (o Ordine nel caso di attività rientrante nella gestione della conduzione) sia espressamente prescritto che le stesse debbano essere eseguite in ore notturne, e che ciò risulti dalla contabilità. La maggiorazione non è riconosciuta in difetto di una sola delle condizioni sopra indicate.

Gli importi così maggiorati sono soggetti allo stesso ribasso indicato per le relative tariffe.

f) Attivazione del “Pronto Intervento” afferente gli interventi a misura su immobili non affidati in conduzione o sui Ferrotel.

Per l’esecuzione di ogni intervento a misura, in “Pronto intervento”, su immobili non affidati in conduzione o sui Ferrotel, sarà riconosciuto un compenso di attivazione pari ad un importo di **€ 82,00 (euro ottantadue/00)**, indipendentemente dall’esito dell’intervento, se l’esito negativo non è imputabile all’Appaltatore.

Resta inteso che, per i Ferrotel, il corrispettivo descritto nel presente punto potrà essere riconosciuto solo nel caso in cui non sia stato attivato il servizio di cui ai punti l.2) o m).

Il corrispettivo di cui sopra viene riconosciuto all’Appaltatore se il “Pronto Intervento” è espressamente richiesto dal Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dei contratti applicativi (RPE CA) per necessità della Stazione Appaltante o di terzi in nome di cui la Stazione Appaltante agisce.

Tale richiesta può avvenire con qualsiasi mezzo, anche telefonico e la sua ottemperanza deve essere certificata dal RPE CA di Ferservizi in sede di Contabilità dei Lavori.

g) Sgombero neve dai piazzali esterni.

Sgombero neve, eseguito con autocarro o pala meccanica gommati, attrezzati con lama raschiante o vomere universale regolabile, completo di conducente ed eventuale personale d’aiuto, di carburante, di lubrificante, di catene e di ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte, lo spargimento meccanico del materiale abrasivo antiscivolo e del sale, la fornitura e l’esercizio delle attrezzature di segnalamento e sicurezza, compreso il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta”.

0,20 €/mq (Euro Zero/20);

h) Pulizia filtri condizionatori

Pulizia completa, per impianti affidati in conduzione, dei filtri terminali di ventilconvettori e di split compreso lo smontaggio e rimontaggio delle parti rimovibili.

- a. Apparecchi ubicati a soffitto o a parete
- b. Apparecchi ubicati a pavimento

11,64 €/a corpo (Euro undici/64)

9,53 €/a corpo (Euro nove/53)

i) Pulizia e sanificazione con biocida filtri condizionatori

Pulizia completa e sanificazione con biocida, per impianti affidati in conduzione, dei filtri terminali di ventilconvettori e di split compreso lo smontaggio e rimontaggio delle parti rimovibili.

- a. Apparecchi ubicati a soffitto od a parete
- b. Apparecchi ubicati a pavimento

13,45 €/a corpo (Euro tredici/45)

11,34 €/a corpo (Euro undici/34)

Tutte le tariffe sopra elencate saranno soggette al relativo ribasso offerto in gara.

Detti ribassi saranno applicati all'attività svolta su immobili nel Comune della Sede Territoriale di riferimento.

Nel caso di interventi a richiesta con importo lordo fino a € 50.000,00 o attività a canone, qualora vengano svolti in immobili fuori dal Comune della Sede Territoriale di Ferservizi, i ribassi di cui ai punti 1, 2 e 3, dovranno essere ridotti di [4] Punti Sconto (es: con ribasso offerto pari al 30%, il ribasso da applicare sarà pari al [26] %).

Nel caso di interventi a richiesta (sez. 1 o sez. 2 del Capitolato Tecnico) con importo lordo superiore a € 50.000,00, il ribasso di cui al punto 3, dovrà essere incrementato di [2] Punti Sconto (es: con ribasso offerto pari al 30%, il ribasso da applicare sarà pari al [32] %).

Prospetto di sintesi dei ribassi

Casistica	Entro comune	Fuori comune
A canone (conduzione)	Ribasso offerto	Ribasso offerto - [4] Punti Sconto
Richiesta fino a 50.000		
Richiesta > 50.000	Ribasso offerto + [2] Punti Sconto	

Si specifica che:

- i corrispettivi per le prestazioni a canone sopra determinati sono comprensivi del servizio di manutenzione, della gestione della sede stabile, del servizio di reperibilità per il pronto intervento e quanto altro elencato nel capitolato tecnico sez. 1;
- i prezzi, sia per le prestazioni a canone che a richiesta, sono comprensivi di ogni onere per dare la prestazione completa ed a perfetta regola d'arte e pertanto su detti prezzi non si applicheranno maggiorazioni di alcun genere;
- i prezzi di cui al punto **3 a)** del presente articolo, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- Per periodi frazione di anno o mese, le tariffe dovranno essere applicate in proporzione utilizzando gli algoritmi convenzionali tariffa anno/365 x n. giorni, tariffa mese/30 x n. giorni.
- i corrispettivi del presente articolo si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto, nonché nel caso di proroghe dello stesso, ai sensi degli articoli ("Durata dell'appalto" e "Recesso"), anche in deroga agli articoli 1660 e 1664 del C.C..

“Elenco indicativo e non esaustivo degli immobili sui quali l’Appaltatore potrebbe essere chiamato ad eseguire interventi manutentivi.
Detto elenco, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, potrà subire variazioni in incremento o decremento”

SEDE DI CAGLIARI		PROPRIETA' FSSU			
Sede	Indirizzo	Descrizione	Foglio	Particella	Sub
CAFO	09100 CAGLIARI CA	Fabbricato parcheggio Metropark	18	7341	(vuoto)
CAFO	PIAZZA MATTEOTTI 09100 CAGLIARI CA	FONDO	18	7849	0
CAFO	Piazza Matteotti snc 09100 CAGLIARI CA	FONDO	18	7849	0
CAFO	PIAZZA MATTEOTTI SNC 09123 CAGLIARI CA	FONDO	18	7341	0
CAFO	PIAZZA STAZIONE 07026 OLBIA SS	FONDO	37	2036	0
CAFO	VIA ALESSANDRO NANNI - VIA NAPOLI SNC 09100 OL	Piazzale parch. metropark Olbia	37	2636	(vuoto)

COMUNI ANAGRAFICI DI COMPETENZA

COMUNE	SEDE FERSERVIZI
ABANO TERME	BOLOGNA
ABBADIA LARIANA	MILANO
ABBASANTA	CAGLIARI
ABBIATEGRASSO	MILANO
ACATE	PALERMO
ACCETTURA	BARI
ACCIANO	ANCONA
ACERNO	NAPOLI
ACERRA	NAPOLI
ACI CASTELLO	PALERMO
ACI CATENA	PALERMO
ACIREALE	PALERMO
ACQUALAGNA	ANCONA
ACQUANEGRA CREMONESE	MILANO
ACQUAVIVA DELLE FONTI	BARI
ACQUAVIVA PLATANI	PALERMO
ACQUEDOLCI	PALERMO
ACQUI TERME	GENOVA
ACQUI TERME	TORINO
ADRIA	BOLOGNA
AFRAGOLA	NAPOLI
AGIRA	PALERMO
AGLIANA	FIRENZE
AGLIANO	TORINO
AGRIGENTO	PALERMO
AGROPOLI	REGGIO CALABRIA
AIDOMAGGIORE	CAGLIARI
AIDONE	PALERMO
AIELLI	ROMA
AIRASCA	TORINO
AIROLE	GENOVA
AIRUNO	MILANO
ALA	VERONA
ALA - S.MARGHERITA	VERONA
ALA - SERRAVALLE	VERONA
ALANNO	ANCONA
ALANO DI PLAVE	VENEZIA
ALASSIO	GENOVA
ALBA	TORINO
ALBA ADRIATICA	ANCONA
ALBAIRATE	MILANO
ALBANO DI LUCANIA	BARI
ALBANO LAZIALE	ROMA

ALBANO SANT'ALESSANDRO

ALBENGA

ALBIATE

ALBIDONA

ALBISOLA MARINA

ALBISOLA SUPERIORE

ALBIZZATE

ALBONESE

ALBUZZANO

ALCAMO

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA DELLA ROCCA

ALFEDENA

ALFIANO NATTA

ALFONSINE

ALI' TERME

ALIA

ALICE BEL COLLE

ALLERONA

ALLUMIERE

ALPIGNANO

ALSENO

ALTAMURA

ALTARE

ALTAVILLA IRPINA

ALTAVILLA MILICIA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTIDONA

ALTOMONTE

ALTOPASCIO

ALVIANO

ALZATE BRIANZA

AMANTEA

AMATO

AMBIVERE

AMENDOLARA

AMOROSI

ANAGNI

ANCONA

ANDALO VALTELLINO

ANDORA

ANGERA

ANGRI

MILANO

GENOVA

MILANO

REGGIO CALABRIA

GENOVA

GENOVA

MILANO

TORINO

MILANO

PALERMO

GENOVA

MILANO

TORINO

PALERMO

ROMA

TORINO

BOLOGNA

PALERMO

PALERMO

TORINO

ROMA

ROMA

TORINO

BOLOGNA

BARI

GENOVA

NAPOLI

PALERMO

VERONA

ANCONA

REGGIO CALABRIA

FIRENZE

ROMA

MILANO

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA

MILANO

REGGIO CALABRIA

NAPOLI

ROMA

ANCONA

MILANO

GENOVA

MILANO

NAPOLI

ANGUILLARA SABAZIA	ROMA
ANNICCO	MILANO
ANNONE VENETO	VENEZIA
ANTRODOCO	ANCONA
ANZANO DEL PARCO	MILANO
ANZIO	ROMA
ANZOLA DELL'EMILIA	BOLOGNA
AOSTA	TORINO
APICE	NAPOLI
APRICENA	BARI
APRILIA	ROMA
AQUILEIA	TRIESTE
AQUILEIA - BELVEDERE	TRIESTE
AQUILONIA	NAPOLI
AQUINO	ROMA
ARAGONA	PALERMO
ARCE	ROMA
ARCENE	MILANO
ARCISATE	MILANO
ARCOLA	FIRENZE
ARCORE	MILANO
ARDARA	CAGLIARI
ARDENNO	MILANO
ARDORE	REGGIO CALABRIA
ARENA PO	MILANO
ARENZANO	GENOVA
AREZZO	FIRENZE
ARGELATO	BOLOGNA
ARGENTA	BOLOGNA
ARIANO IRPINO	NAPOLI
ARICCIA	ROMA
ARLUNO	MILANO
ARNAD	TORINO
ARONA	MILANO
ARPINO	ROMA
ARQUA' POLESINE	BOLOGNA
ARQUATA SCRIVIA	GENOVA
ARSAGO SEPRIO	MILANO
ARSOLI	ROMA
ARTEGNA	TRIESTE
ARTENA	ROMA
ARVIER	TORINO
ASCEA	REGGIO CALABRIA
ASCIANO	FIRENZE
ASCOLI PICENO	ANCONA

ASCOLI SATRIANO	BARI
ASIGLIANO VERCELLESE	TORINO
ASOLA	MILANO
ASSEMINI	CAGLIARI
ASSISI	ANCONA
ASSORO	PALERMO
ASTI	TORINO
ATELLA	BARI
ATENA LUCANA	NAPOLI
ATRIPALDA	NAPOLI
ATTIGLIANO	ROMA
AUGUSTA	PALERMO
AULETTA	NAPOLI
AULLA	FIRENZE
AVELLINO	NAPOLI
AVERSA	NAPOLI
AVEZZANO	ROMA
AVIANO	TRIESTE
AVIGLIANA	TORINO
AVIGLIANO	BARI
AVIO	VERONA
AVIO - BORGHETTO	VERONA
AVISE	TORINO
AVOLA	PALERMO
BADIA POLESINE	VERONA
BADIA POLESINE - SALVATERRA	VERONA
BADIA POLESINE - VILLA D'ADIGE	VERONA
BADOLATO	REGGIO CALABRIA
BAGHERIA	PALERMO
BAGNACAVALLLO	BOLOGNA
BAGNARA CALABRA	REGGIO CALABRIA
BAGNARIA ARSA	TRIESTE
BAGNASCO	TORINO
BAGNI DI LUCCA	FIRENZE
BAGNO A RIPOLI	FIRENZE
BAGNOLI IRPINO	NAPOLI
BAGNOLO MELLA	MILANO
BAGNOLO PIEMONTE	TORINO
BALDICHIERI D'ASTI	TORINO
BALESTRATE	PALERMO
BALLABIO	MILANO
BALOCCO	TORINO
BALSORANO	ROMA
BALVANO	NAPOLI
BALZOLA	TORINO

BARAGIANO	NAPOLI
BARANELLO	NAPOLI
BARBARANO ROMANO	ROMA
BARBARANO VICENTINO	VERONA
BARBARESCO	TORINO
BARBERINO DI MUGELLO	BOLOGNA
BARBERINO VAL D'ELSA	FIRENZE
BARBIANELLO	MILANO
BARBIANO - BARBIAN	VERONA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	PALERMO
BARD	TORINO
BARDONECCHIA	TORINO
BARGA	FIRENZE
BARGE	TORINO
BARI	BARI
BARIANO	MILANO
BARILE	BARI
BARISCIANO	ANCONA
BARLASSINA	MILANO
BARLETTA	BARI
BARONISSI	NAPOLI
BASILIANO	VENEZIA
BASSANO DEL GRAPPA	VENEZIA
BASSANO ROMANO	ROMA
BASSIANO	ROMA
BASTIA MONDOVI'	TORINO
BASTIA UMBRA	ANCONA
BASTIDA PANCARANA	MILANO
BATTAGLIA TERME	BOLOGNA
BATTIPAGLIA	NAPOLI
BATTIPAGLIA	REGGIO CALABRIA
BAULADU	CAGLIARI
BAVENO	MILANO
BEINASCO	TORINO
BEINETTE	TORINO
BELCASTRO	REGGIO CALABRIA
BELFORTE MONFERRATO	GENOVA
BELGIOIOSO	MILANO
BELGIRATE	MILANO
BELLA	NAPOLI
BELLANO	MILANO
BELLANTE	ANCONA
BELLARIA - IGEA MARINA	BOLOGNA
BELLINZAGO NOVARESE	TORINO
BELLUNO	VENEZIA

BELMONTE CALABRO
BELPASSO
BELVEDERE MARITTIMO
BENEVENTO
BENTIVOGLIO
BERBENNO DI VALTELLINA
BERCETO
BERCHIDDA
BERGAMASCO
BERGAMO
BERGEGGI
BERNALDA
BERTINORO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESENELLO
BESENZONE
BESNATE
BESOZZO
BEURA - CARDEZZA
BEVILACQUA
BIANCAVILLA
BIANCO
BIANDRONNO
BIANZE'
BIANZONE
BIASSONO
BIBBONA
BIBIANA
BIELLA
BIGARELLO
BINETTO
BIRORI
BISACQUINO
BISCEGLIE
BISIGNANO
BISTAGNO
BISUSCHIO
BITETTO
BIVONA
BLERA
BOARA PISANI
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOGLIASCO
BOIANO

REGGIO CALABRIA
PALERMO
REGGIO CALABRIA
NAPOLI
BOLOGNA
MILANO
FIRENZE
CAGLIARI
TORINO
MILANO
GENOVA
BARI
BOLOGNA
MILANO
MILANO
VERONA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
VERONA
PALERMO
REGGIO CALABRIA
MILANO
TORINO
MILANO
MILANO
FIRENZE
TORINO
TORINO
VERONA
BARI
CAGLIARI
PALERMO
BARI
REGGIO CALABRIA
TORINO
MILANO
BARI
PALERMO
ROMA
BOLOGNA
MILANO
GENOVA
NAPOLI

BOLOGNA
BOLOGNANO
BOLZANO
BOLZANO - DODICIVILLE
BOLZANO - GRIES
BOLZANO NOVARESE
BOLZANO VICENTINO
BOMARZO
BONASSOLA
BONATE SOPRA
BONIFATI
BONORVA
BORDIGHERA
BORGARELLO
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGIA
BORGIO - VERREZZI
BORGO A MOZZANO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN LORENZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO TICINO
BORGO VAL DI TARO
BORGO VALSUGANA
BORGO VELINO
BORGO VERCELLI
BORGOFORTE
BORGOFRANCO D'IVREA
BORGOLAVEZZARO
BORGOMANERO
BORGONE SUSA
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGOSATOLLO
BORGOSESIA
BORORE
BORTIGALI
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO MARENGO
BOSCOREALE
BOSENTINO
BOTRICELLO
BOVA MARINA
BOVALINO
BOVES
BOVINO

BOLOGNA
ANCONA
VERONA
VERONA
VERONA
TORINO
VENEZIA
ROMA
GENOVA
MILANO
REGGIO CALABRIA
CAGLIARI
GENOVA
MILANO
GENOVA
REGGIO CALABRIA
GENOVA
FIRENZE
TORINO
FIRENZE
TORINO
TORINO
FIRENZE
VERONA
ANCONA
TORINO
VERONA
TORINO
TORINO
TORINO
TORINO
MILANO
TORINO
CAGLIARI
CAGLIARI
VERONA
GENOVA
NAPOLI
VERONA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
TORINO
NAPOLI

BOVOLONE	VERONA
BOZZOLE	TORINO
BOZZOLO	MILANO
BRA	TORINO
BRACCIANO	ROMA
BRAIES	VERONA
BRANCALEONE	REGGIO CALABRIA
BRANDIZZO	TORINO
BREBBIA	MILANO
BREGANO	MILANO
BREMBIO	MILANO
BRENDOLA	VERONA
BRENNA	MILANO
BRENNERO	VERONA
BRENNERO - COLLE ALL'ISARCO	VERONA
BRENNERO - FLERES	VERONA
BRESCIA	MILANO
BRESCIA	VERONA
BRESSANA BOTTARONE	MILANO
BRESSANONE	VERONA
BRESSANONE - ALBES	VERONA
BRESSANONE - MONTEPONENTE	VERONA
BREZZO DI BEDERO	MILANO
BRIATICO	REGGIO CALABRIA
BRICHERASIO	TORINO
BRIGA NOVARESE	TORINO
BRINDISI	BARI
BRINDISI MONTAGNA	BARI
BRIONA	TORINO
BRIOSCO	MILANO
BRISIGHELLA	FIRENZE
BRIVIO	MILANO
BROLO	PALERMO
BRONI	MILANO
BRONZOLO	VERONA
BROZOLO	TORINO
BRUNICO	VERONA
BRUNICO - RISCONE	VERONA
BRUNICO - TEODONE	VERONA
BRUNO	TORINO
BRUSASCO	TORINO
BRUZOLO	TORINO
BRUZZANO ZEFFIRIO	REGGIO CALABRIA
BUCCINO	NAPOLI
BUCINE	FIRENZE

BUDOIA	TRIESTE
BUGGIANO	FIRENZE
BUGLIO IN MONTE	MILANO
BUGNARA	ROMA
BULCIAGO	MILANO
BUONALBERGO	NAPOLI
BUONCONVENTO	FIRENZE
BURONZO	TORINO
BUSALLA	GENOVA
BUSCA	TORINO
BUSETO PALIZZOLO	PALERMO
BUSSETO	MILANO
BUSSI SUL TIRINO	ANCONA
BUSSOLENO	TORINO
BUSTO ARSIZIO	MILANO
BUTERA	PALERMO
BUTI	FIRENZE
BUTTAPIETRA	BOLOGNA
BUTTIGLIERA ALTA	TORINO
BUTTRIO	TRIESTE
CACCAMO	PALERMO
CADEO	BOLOGNA
CAGLI	ANCONA
CAGLIARI	CAGLIARI
CAIANELLO	NAPOLI
CAIRANO	NAPOLI
CAIRO MONTENOTTE	GENOVA
CAIRO MONTENOTTE	TORINO
CALALZO DI CADORE	VENEZIA
CALAMANDRANA	TORINO
CALAMONACI	PALERMO
CALASCIBETTA	PALERMO
CALATABIANO	PALERMO
CALATAFIMI	PALERMO
CALCERANICA AL LAGO	VERONA
CALCIANO	BARI
CALCINAIA	FIRENZE
CALCINATO	VERONA
CALCO	MILANO
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO	VERONA
CALDERARA DI RENO	BOLOGNA
CALDIERO	VERONA
CALDONAZZO	VERONA
CALENZANO	FIRENZE
CALITRI	NAPOLI

CALLIANO
CALLIANO - CALLIANO I
CALLIANO - CASTELPIETRA
CALOLZIOCORTE
CALOPEZZATI
CALOSSO
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTIGNAGA
CALUSCO D'ADDA
CALUSO
CALVENZANO
CALVI RISORTA
CALVISANO
CAMAIORE
CAMASTRA
CAMBIANO
CAMERANO
CAMERI
CAMINI
CAMISANO VICENTINO
CAMMARATA
CAMOGLI
CAMPAGNA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CAMPI BISENZIO
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPIGLIONE FENILE
CAMPO DI GIOVE
CAMPO DI TRENS - MULES
CAMPO DI TRENS - STILVES
CAMPO DI TRENS - TRENS
CAMPO LIGURE
CAMPO SAN MARTINO
CAMPOBASSO
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOCHIARO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFILONE
CAMPOFORMIDO
CAMPOFRANCO
CAMPOLATTARO

TORINO
VERONA
VERONA
MILANO
REGGIO CALABRIA
TORINO
PALERMO
PALERMO
TORINO
MILANO
TORINO
MILANO
NAPOLI
MILANO
FIRENZE
PALERMO
TORINO
ANCONA
TORINO
REGGIO CALABRIA
VENEZIA
PALERMO
GENOVA
NAPOLI
ANCONA
FIRENZE
FIRENZE
TORINO
ROMA
VERONA
VERONA
VERONA
GENOVA
VENEZIA
NAPOLI
PALERMO
PALERMO
NAPOLI
VENEZIA
VENEZIA
PALERMO
ANCONA
VENEZIA
PALERMO
NAPOLI

CAMPOLIETO	NAPOLI
CAMPOMAGGIORE	BARI
CAMPOMARINO	BARI
CAMPORGIANO	FIRENZE
CAMPOROSSO	GENOVA
CAMPOSAMPIERO	VENEZIA
CAMPOSANTO SUL PANARO	BOLOGNA
CANARO	BOLOGNA
CANCELLO ED ARNONE	NAPOLI
CANDELA	BARI
CANDELO	TORINO
CANDIA CANAVESE	TORINO
CANDIA LOMELLINA	TORINO
CANDIDA	NAPOLI
CANDIDONI	REGGIO CALABRIA
CANDIOLO	TORINO
CANEGRATE	MILANO
CANELLI	TORINO
CANICATTI'	PALERMO
CANISTRO	ROMA
CANNETO SULL'OGLIO	MILANO
CANOSA DI PUGLIA	BARI
CANSANO	ROMA
CANTAGALLO	BOLOGNA
CANTALUPO NEL SANNIO	NAPOLI
CANTARANA	TORINO
CANTU'	MILANO
CAORSO	MILANO
CAPACCIO	REGGIO CALABRIA
CAPACI	PALERMO
CAPALBIO	ROMA
CAPANNORI	FIRENZE
CAPENA	ROMA
CAPIAGO INTIMIANO	MILANO
CAPISTRELLO	ROMA
CAPO D'ORLANDO	PALERMO
CAPPELLA DE' PICENARDI	MILANO
CAPRALBA	MILANO
CAPRANICA	ROMA
CAPRAROLA	ROMA
CAPRIOLO	MILANO
CAPRIVA DEL FRIULI	TRIESTE
CAPUA	NAPOLI
CAPUADRISE	NAPOLI
CARAMAGNA PIEMONTE	TORINO

CARAPELLE
CARATE BRIANZA
CARAVAGGIO
CARBOGNANO
CARBONARA AL TICINO
CARBONARA SCRIVIA
CARBONERA
CARBONIA
CARBONIA
CARCARE
CAREMA
CARENTINO
CARGEGHE
CARIATI
CARIMATE
CARINARO
CARINI
CARINOLA
CARISIO
CARLENTINI
CARLINO
CARMAGNOLA
CARMIGNANO
CARMIGNANO DI BRENTA
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONIA
CAROVIGNO
CAROVILLI
CARPI
CARPIGNANO SESIA
CARPINONE
CARPINONE
CARRARA
CARRU'
CARSOLI
CARTOCETO
CASACALENDA
CASAGIOVE
CASAL VELINO
CASALBORDINO
CASALBORE
CASALBUONO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALE CORTE CERRO

BARI
MILANO
MILANO
ROMA
TORINO
GENOVA
VENEZIA
CAGLIARI
CAGLIARI
GENOVA
TORINO
TORINO
CAGLIARI
REGGIO CALABRIA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
NAPOLI
TORINO
PALERMO
TRIESTE
TORINO
FIRENZE
VENEZIA
MILANO
MILANO
PALERMO
BARI
ROMA
VERONA
TORINO
NAPOLI
ROMA
FIRENZE
TORINO
ROMA
ANCONA
NAPOLI
NAPOLI
REGGIO CALABRIA
ANCONA
NAPOLI
NAPOLI
MILANO
TORINO

CASALE LITTA	MILANO
CASALE MONFERRATO	TORINO
CASALECCHIO DI RENO	BOLOGNA
CASALEGGIO NOVARA	TORINO
CASALEONE	VERONA
CASALETTO SPARTANO	NAPOLI
CASALETTO VAPRIO	MILANO
CASALINO	MILANO
CASALINO	TORINO
CASALMAGGIORE	MILANO
CASALMORANO	MILANO
CASALNUOVO DI NAPOLI	NAPOLI
CASALPUSTERLENGO	MILANO
CASALUCE	NAPOLI
CASALVOLONE	TORINO
CASAPULLA	NAPOLI
CASARSA DELLA DELIZIA	TRIESTE
CASARSA DELLA DELIZIA	VENEZIA
CASCINA	FIRENZE
CASERTA	NAPOLI
CASIGNANA	REGGIO CALABRIA
CASIRATE D'ADDA	MILANO
CASNATE CON BERNATE	MILANO
CASOLA IN LUNIGIANA	FIRENZE
CASORATE SEMPIONE	MILANO
CASORIA	NAPOLI
CASSACCO	TRIESTE
CASSAGO BRIANZA	MILANO
CASSANO ALLO IONIO	REGGIO CALABRIA
CASSANO D'ADDA	MILANO
CASSANO IRPINO	NAPOLI
CASSANO SPINOLA	GENOVA
CASSINE	TORINO
CASSINO	NAPOLI
CASSINO	ROMA
CASSOLA	VENEZIA
CASTAGNARO	VERONA
CASTAGNETO CARDUCCI	FIRENZE
CASTAGNOLE DELLE LANZE	TORINO
CASTEGGIO	MILANO
CASTEGNATO	MILANO
CASTEGNERO	VERONA
CASTEL BOLOGNESE	BOLOGNA
CASTEL D'ARIO	VERONA
CASTEL D'AZZANO	VERONA

CASTEL DI CASIO	BOLOGNA
CASTEL DI SANGRO	ROMA
CASTEL GANDOLFO	ROMA
CASTEL MAGGIORE	BOLOGNA
CASTEL SAN GIORGIO	NAPOLI
CASTEL SAN GIOVANNI	MILANO
CASTEL SAN PIETRO TERME	BOLOGNA
CASTEL SANT'ANGELO	ANCONA
CASTEL VISCARDO	ROMA
CASTELBELLINO	ANCONA
CASTELBELLO - CIARDES	VERONA
CASTELBELLO CIARDES - KASTELBE	VERONA
CASTELDACCIA	PALERMO
CASTELDIDONE	MILANO
CASTELFIDARDO	ANCONA
CASTELFIORENTINO	FIRENZE
CASTELFORTE	NAPOLI
CASTELFRANCO EMILIA	BOLOGNA
CASTELFRANCO VENETO	VENEZIA
CASTELL'ALFERO	TORINO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	PALERMO
CASTELLAMMARE DI STABIA	NAPOLI
CASTELLANA SICULA	PALERMO
CASTELLANETA	BARI
CASTELLANZA	MILANO
CASTELLAVAZZO	VENEZIA
CASTELLAZZO BORMIDA	GENOVA
CASTELLAZZO BORMIDA	TORINO
CASTELLAZZO NOVARESE	TORINO
CASTELLEONE	MILANO
CASTELLETTO CERVO	TORINO
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	MILANO
CASTELLETTO MERLI	TORINO
CASTELLETTO MOLINA	TORINO
CASTELLETTO SOPRA TICINO	MILANO
CASTELLETTO SOPRA TICINO	TORINO
CASTELLI CALEPIO	MILANO
CASTELLINA IN CHIANTI	FIRENZE
CASTELLINA MARITTIMA	FIRENZE
CASTELLINO TANARO	TORINO
CASTELLO D'AGOGNA	TORINO
CASTELLO DI ANNONE	TORINO
CASTELLO DI GODEGO	VENEZIA
CASTELLUCCHIO	MILANO
CASTELLUCCIO DE'SAURI	NAPOLI

CASTELMEZZANO	BARI
CASTELNOVETTO	TORINO
CASTELNOVO DEL FRIULI	TRIESTE
CASTELNUOVO BELBO	TORINO
CASTELNUOVO BERARDENGA	FIRENZE
CASTELNUOVO BORMIDA	TORINO
CASTELNUOVO CALCEA	TORINO
CASTELNUOVO CILENTO	REGGIO CALABRIA
CASTELNUOVO DEL GARDA	VERONA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	FIRENZE
CASTELNUOVO DI PORTO	ROMA
CASTELNUOVO MAGRA	FIRENZE
CASTELNUOVO VALSUGANA	VERONA
CASTELPETROSO	NAPOLI
CASTELPLANIO	ANCONA
CASTELRAIMONDO	ANCONA
CASTELROTTO - KASTELRUTH	VERONA
CASTELSPINA	GENOVA
CASTELTERMINI	PALERMO
CASTELVECCANA	MILANO
CASTELVECCHIO SUBEQUO	ANCONA
CASTELVENERE	NAPOLI
CASTELVERDE	MILANO
CASTELVETERE SUL CALORE	NAPOLI
CASTELVETRANO	PALERMO
CASTELVETRO DI MODENA	MILANO
CASTELVETRO PIACENTINO	MILANO
CASTIGLION FIORENTINO	FIRENZE
CASTIGLIONE A CASARIA	ANCONA
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BOLOGNA
CASTIGLIONE DEL LAGO	FIRENZE
CASTIGLIONE DI SICILIA	PALERMO
CASTIGLIONE D'ORCIA	FIRENZE
CASTIGLIONE IN TEVERINA	ROMA
CASTIONE ANDEVENNO	MILANO
CASTRO DEI VOLSCI	ROMA
CASTROCELO	ROMA
CASTROFILIPPO	PALERMO
CASTRONNO	MILANO
CASTRONUOVO DI SICILIA	PALERMO
CATANIA	PALERMO
CATANZARO	REGGIO CALABRIA
CATENANUOVA	PALERMO
CATTOLICA	ANCONA
CATTOLICA ERACLEA	PALERMO

CAULONIA	REGGIO CALABRIA
CAVA DE' TIRRENI	NAPOLI
CAVA MANARA	MILANO
CAVA MANARA	TORINO
CAVAGLIA'	TORINO
CAVAGNOLO	TORINO
CAVALLERLEONE	TORINO
CAVALLERMAGGIORE	TORINO
CAVARIA CON PREMEZZO	MILANO
CAVASSO NUOVO	TRIESTE
CAVENAGO D'ADDA	MILANO
CAZZAGO SAN MARTINO	MILANO
CECCANO	ROMA
CECINA	FIRENZE
CEFALU'	PALERMO
CEGGIA	VENEZIA
CELANO	ROMA
CELLE DI BULGHERIA	REGGIO CALABRIA
CELLE LIGURE	GENOVA
CENGIO	TORINO
CENTALLO	TORINO
CENTOLA	REGGIO CALABRIA
CENTURIPPE	PALERMO
CEPRANO	ROMA
CERCENASCO	TORINO
CERCHIO	ROMA
CEREA	VERONA
CEREGNANO	BOLOGNA
CERESETO MONFERRATO	TORINO
CERIALE	GENOVA
CERIGNOLA	BARI
CERMENATE	MILANO
CERNUSCO LOMBARDO	MILANO
CERRETO CASTELLO	TORINO
CERRETO D'ESI	ANCONA
CERRIONE	TORINO
CERRO AL LAMBRO	MILANO
CERRO TANARO	TORINO
CERTALDO	FIRENZE
CERVARO	NAPOLI
CERVETERI	ROMA
CERVIA	BOLOGNA
CERVIGNANO DEL FRIULI	TRIESTE
CERVIGNANO DEL FRIULI - MUSCOL	TRIESTE
CERVIGNANO DEL FRIULI - PRADIZ	TRIESTE

CERVIGNANO DEL FRIULI - SCODOV	TRIESTE
CERVIGNANO DEL FRIULI - STRASS	TRIESTE
CERVO	GENOVA
CERZETO	REGGIO CALABRIA
CESA	NAPOLI
CESANO BOSCONI	MILANO
CESENA	BOLOGNA
CESENATICO	BOLOGNA
CESINALI	NAPOLI
CESIOMAGGIORE	VENEZIA
CESSALTO	VENEZIA
CETRARO	REGGIO CALABRIA
CEVA	TORINO
CHAMBAVE	TORINO
CHAMPDEPRAZ	TORINO
CHATILLON	TORINO
CHERASCO	TORINO
CHIANCHE	NAPOLI
CHIANOCCO	TORINO
CHIARAVALLE	ANCONA
CHIARI	MILANO
CHIAVARI	GENOVA
CHIAVENNA	MILANO
CHIENES - CASTEL DARNE	VERONA
CHIENES - KIENS	VERONA
CHIENES - S.SIGISMONDO	VERONA
CHIERI	TORINO
CHIETI	ANCONA
CHIEUTI	BARI
CHIGNOLO PO	MILANO
CHIOGGIA	BOLOGNA
CHIOMONTE	TORINO
CHIONS	VENEZIA
CHIUDUNO	MILANO
CHIURO	MILANO
CHIUSA - FRAGHES	VERONA
CHIUSA - GRIES DI CHIUSA	VERONA
CHIUSA - GUDON	VERONA
CHIUSA DI SAN MICHELE	TORINO
CHIUSAFORTE	TRIESTE
CHIUSANO D'ASTI	TORINO
CHIUSI	FIRENZE
CHIUSI	ROMA
CHIVASSO	TORINO
CIAMPINO	ROMA

CIANCIANA
CIGLIE'
CINETO ROMANO
CINISELLO BALSAMO
CINISI
CIPRESSA
CIRO'
CIRO' MARINA
CISANO BERGAMASCO
CISERANO
CISMON DEL GRAPPA
CISMON DEL GRAPPA
CISTERNA DI LATINA
CITTA' DELLA PIEVE
CITTA' DELLA PIEVE
CITTA' SANT'ANGELO
CITTADELLA
CITTADUCALE
CIVATE
CIVEZZANO
CIVIDATE AL PIANO
CIVITA CASTELLANA
CIVITA D'ANTINO
CIVITANOVA MARCHE
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA D'AGLIANO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA SAN PAOLO
CLAVESANA
COCCAGLIO
COCCONATO
COCULLO
CODOGNO
CODROIPO
CODRONGIANUS
COGOLETO
COLFELICE
COLICO
COLLARMELE
COLLE DI VAL D'ELSA
COLLECCHIO
COLLEFERRO

PALERMO
TORINO
ROMA
MILANO
PALERMO
GENOVA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
MILANO
MILANO
VENEZIA
VERONA
ROMA
FIRENZE
ROMA
ANCONA
VENEZIA
ANCONA
MILANO
VERONA
MILANO
ROMA
ROMA
ANCONA
ROMA
ROMA
ANCONA
FIRENZE
FIRENZE
ROMA
ROMA
TORINO
MILANO
TORINO
ROMA
MILANO
VENEZIA
CAGLIARI
GENOVA
ROMA
MILANO
ROMA
FIRENZE
FIRENZE
ROMA

COLLEGNO	TORINO
COLLESALVETTI	FIRENZE
COLLEVECCHIO	ROMA
COLLI DEL TRONTO	ANCONA
COLLI SUL VELINO	ANCONA
COLOGNA VENETA	VERONA
COLOGNE	MILANO
COLOGNOLA AI COLLI	VERONA
COLONNA	ROMA
COLORINA	MILANO
COLORNO	MILANO
COMIGNAGO	TORINO
COMISO	PALERMO
COMITINI	PALERMO
COMO	MILANO
CONCA DELLA CAMPANIA	NAPOLI
CONCAMARISE	VERONA
CONDOFURI	REGGIO CALABRIA
CONEGLIANO	VENEZIA
CONSELICE	BOLOGNA
CONTIGLIANO	ANCONA
CONTURSI TERME	NAPOLI
CORBETTA	MILANO
CORCHIANO	ROMA
CORCIANO	ANCONA
CORDENONS	VENEZIA
CORDIGNANO	VENEZIA
CORDOVADO	VENEZIA
COREGLIA ANTELMINELLI	FIRENZE
CORFINIO	ANCONA
CORI	ROMA
CORIGLIANO CALABRO	REGGIO CALABRIA
CORMONS	TRIESTE
CORMONS - BRAZZANO	TRIESTE
CORNEDO ALL'ISARCO	VERONA
CORNUDA	VENEZIA
CORRIDONIA	ANCONA
CORSICO	MILANO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VIN	VERONA
CORTANZE	TORINO
CORTENUOVA	MILANO
CORTEOLONA	MILANO
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	VERONA
CORTONA	ANCONA
CORTONA	FIRENZE

CORVINO SAN QUIRICO
COSENZA
COSIO VALTELLINO
COSSATO
COSSERIA
COSSOINE
COSSOMBRATO
COSTA DI ROVIGO
COSTA MASNAGA
COSTARAINERA
COSTIGLIOLE D'ASTI
COSTIGLIOLE SALUZZO
COTIGNOLA
COZZO
CREMA
CREMOLINO
CREMONA
CREMOSANO
CRESCENTINO
CRESSA
CREVALCORE
CREVOLADOSSOLA
CROCETTA DEL MONTELLO
CROPANI
CROSIA
CROTONE
CRUCOLI
CUASSO AL MONTE
CUCCIAGO
CUNEO
CUNICO
CUPRA MARITTIMA
CUREGGIO
CURINGA
CURNO
CURTAROLO
CURTATONE
CURTATONE
CURTI
CUTRO
DAVOLI
DAZIO
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DEGO

MILANO
REGGIO CALABRIA
MILANO
TORINO
TORINO
CAGLIARI
TORINO
VERONA
MILANO
GENOVA
TORINO
TORINO
BOLOGNA
TORINO
MILANO
GENOVA
MILANO
MILANO
TORINO
TORINO
BOLOGNA
MILANO
VENEZIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
MILANO
MILANO
TORINO
TORINO
ANCONA
TORINO
REGGIO CALABRIA
MILANO
VENEZIA
MILANO
VERONA
NAPOLI
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
MILANO
CAGLIARI
CAGLIARI
TORINO

DEIVA MARINA	GENOVA
DELEBIO	MILANO
DENICE	TORINO
DERVIO	MILANO
DESENZANO DEL GARDA	VERONA
DESIO	MILANO
DIAMANTE	REGGIO CALABRIA
DIANO CASTELLO	GENOVA
DIANO MARINA	GENOVA
DICOMANO	FIRENZE
DOBBIACO - TOBLACH	VERONA
DOBERDO' DEL LAGO - IAMIANO	TRIESTE
DOGNA	TRIESTE
DOLCE'	VERONA
DOLO	VENEZIA
DOMODOSSOLA	MILANO
DOMODOSSOLA	TORINO
DONNAS	TORINO
DORIO	MILANO
DORMELLETTA	MILANO
DORMELLETTA	TORINO
DORNO	TORINO
DORZANO	TORINO
DOZZA	BOLOGNA
DRIZZONA	MILANO
DRONERO	TORINO
DUBINO	MILANO
DUEVILLE	VERONA
DUGENTA	NAPOLI
DUINO AURISINA - AURISINA	TRIESTE
DUINO AURISINA - DUINO	TRIESTE
DUINO AURISINA - MALCHINA	TRIESTE
DUINO AURISINA - MEDEAZZA	TRIESTE
DUINO AURISINA - SLIVIA	TRIESTE
DUSINO SAN MICHELE	TORINO
EBOLI	NAPOLI
EBOLI	REGGIO CALABRIA
EGNA - LAGHETTI	VERONA
ELMAS	CAGLIARI
EMPOLI	FIRENZE
ENNA	PALERMO
ERCOLANO	NAPOLI
ERICE	PALERMO
ESTE	BOLOGNA
ESTE	VERONA

EXILLES
FABBRICA DI ROMA
FABRIANO
FABRO
FAENZA
FAENZA
FAGNANO ALTO
FALCIANO M.
FALCONARA ALBANESE
FALCONARA MARITTIMA
FALCONE
FALERNA
FANNA
FANO
FARA IN SABINA
FARA NOVARESE
FARIGLIANO
FARRA D'ALPAGO
FASANO
FAUGLIA
FAVARA
FELIZZANO
FELTRE
FENIS
FERENTINO
FERMIGNANO
FERMO
FEROLETO ANTICO
FERRANDINA
FERRARA
FERRAZZANO
FERRERA ERBOGNONE
FERRUZZANO
FICARAZZI
FICULLE
FIDENZA
FIDENZA
FIDENZA
FIE' ALLO SCILIAR - VOLS AM SC
FIESOLE
FIGLINE VALDARNO
FILATTIERA
FILLANO
FILIGHERA
FINALE LIGURE

TORINO
ROMA
ANCONA
ROMA
BOLOGNA
FIRENZE
ANCONA
NAPOLI
REGGIO CALABRIA
ANCONA
PALERMO
REGGIO CALABRIA
TRIESTE
ANCONA
ROMA
TORINO
TORINO
VENEZIA
BARI
FIRENZE
PALERMO
TORINO
VENEZIA
TORINO
ROMA
ANCONA
ANCONA
REGGIO CALABRIA
BARI
BOLOGNA
NAPOLI
TORINO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
ROMA
BOLOGNA
FIRENZE
MILANO
VERONA
FIRENZE
FIRENZE
FIRENZE
BARI
MILANO
GENOVA

FINO MORNASCO	MILANO
FIORENZUOLA D'ARDA	BOLOGNA
FIRENZE	FIRENZE
FISCIANO	NAPOLI
FIUME VENETO	VENEZIA
FIUMEFREDDO BRUZIO	REGGIO CALABRIA
FIUMEFREDDO DI SICILIA	PALERMO
FIUMICELLO	TRIESTE
FIUMICINO	ROMA
FIVIZZANO	FIRENZE
FOGGIA	BARI
FOGGIA	NAPOLI
FOGLIANO REDIPUGLIA	TRIESTE
FOGLIANO REDIPUGLIA - DI MONFA	TRIESTE
FOLIGNO	ANCONA
FOLLONICA	FIRENZE
FONDI	ROMA
FONTANA LIRI	ROMA
FONTANAFREDDA	TRIESTE
FONTANAFREDDA	VENEZIA
FONTANELLATO	BOLOGNA
FONTANETO D'AGOGNA	TORINO
FONTANETTO PO	TORINO
FONTANIVA	VENEZIA
FORTECCHIO	ANCONA
FORTEVIVO	BOLOGNA
FORANO	ROMA
FORCOLA	MILANO
FORGARIA NEL FRIULI	TRIESTE
FORLI'	BOLOGNA
FORLINPOPOLI	BOLOGNA
FORMIA	NAPOLI
FORMIA	ROMA
FORMIGLIANA	TORINO
FORNOVO DI TARO	FIRENZE
FORTEZZA - MEZZASELVA	VERONA
FORTEZZA - NOVACELLA II	VERONA
FORZA D'AGRO'	PALERMO
FOSCIANDORA	FIRENZE
FOSDINOVO	FIRENZE
FOSSA	ANCONA
FOSSACESIA	ANCONA
FOSSALTA DI PIAVE	VENEZIA
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TRIESTE
FOSSANO	TORINO

FOSSATO DI VICO
FOSSOMBRONE
FRAGNETO MONFORTE
FRAMURA
FRANCAVILLA AL MARE
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCAVILLA FONTANA
FRANCICA
FRANCOLISE
FRASCARO
FRASCAROLO
FRASCATI
FRATTA POLESINE
FRATTAMAGGIORE
FRONTONE
FROSINONE
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUNES - TISO
FURCI SICULO
FURNARI
FUSCALDO
GABICCE MARE
GAETA
GAGGI
GAGGIANO
GAGGIO MONTANO
GAGLIANICO
GAGLIOLE
GALBIATE
GALLARATE
GALLESE
GALLICANO
GALLIERA
GAMALERO
GAMBETTOLA
GAMBOLO'
GARAGUSO
GARBAGNA NOVARESE
GARBAGNATE MILANESE
GARESSIO
GARGAZZONE - GARGAZON
GARLASCO
GATTATICO

ANCONA
ANCONA
NAPOLI
GENOVA
ANCONA
REGGIO CALABRIA
PALERMO
BARI
REGGIO CALABRIA
NAPOLI
TORINO
TORINO
ROMA
VERONA
NAPOLI
ANCONA
ROMA
TORINO
GENOVA
VERONA
PALERMO
PALERMO
REGGIO CALABRIA
ANCONA
ROMA
PALERMO
MILANO
BOLOGNA
TORINO
ANCONA
MILANO
MILANO
ROMA
FIRENZE
BOLOGNA
TORINO
BOLOGNA
TORINO
BARI
TORINO
MILANO
TORINO
VERONA
TORINO
BOLOGNA

GATTEO	BOLOGNA
GATTICO	TORINO
GATTINARA	TORINO
GAVIGNANO	ROMA
GAVORRANO	FIRENZE
GAZZADA SCHIANNO	MILANO
GAZZO VERONESE	BOLOGNA
GELA	PALERMO
GEMONA DEL FRIULI	TRIESTE
GENGA	ANCONA
GENOLA	TORINO
GENOVA	GENOVA
GENZANO DI ROMA	ROMA
GERA LARIO	MILANO
GERMIGNAGA	MILANO
GHEDI	MILANO
GHEMME	TORINO
GHISLARENGO	TORINO
GIARDINI - NAXOS	PALERMO
GLAROLE	TORINO
GIARRE	PALERMO
GIAVE	CAGLIARI
GIAVERA DEL MONTELLO	VENEZIA
GIBELLINA	PALERMO
GINOSA	BARI
GIOIA DEL COLLE	BARI
GIOIA TAURO	REGGIO CALABRIA
GIOIOSA IONICA	REGGIO CALABRIA
GIOIOSA MAREA	PALERMO
GIOVE	ROMA
GIOVINAZZO	BARI
GIUGLIANO IN CAMPANIA	NAPOLI
GIULIANOVA	ANCONA
GIUSSAGO	MILANO
GIZZERIA	REGGIO CALABRIA
GODEGA DI SANT'URBANO	VENEZIA
GOLFO ARANCI	CAGLIARI
GONARS	TRIESTE
GONZAGA	VERONA
GORGIO AL MONTICANO	VENEZIA
GORIANO SICOLI	ROMA
GORIZIA	TRIESTE
GORIZIA - CONTADO	TRIESTE
GORIZIA - LUCINICO	TRIESTE
GORIZIA - PIEDIMONTE DEL CALVA	TRIESTE

GORIZIA - SALCANO	TRIESTE
GORIZIA - SAN PIETRO	TRIESTE
GORIZIA - SANT'ANDREA	TRIESTE
GORIZIA - VERTOIBA DI SOPRA	TRIESTE
GORLAGO	MILANO
GOZZANO	TORINO
GRADARA	ANCONA
GRADO	TRIESTE
GRAFFIGNANO	ROMA
GRAGNANO	NAPOLI
GRAMMICHELE	PALERMO
GRANAGLIONE	BOLOGNA
GRANITI	PALERMO
GRANZE	BOLOGNA
GRAVELLONA TOCE	TORINO
GRAVERE	TORINO
GRAVINA IN PUGLIA	BARI
GRECCIO	ANCONA
GRECI	NAPOLI
GRICIGNANO DI AVERSA	NAPOLI
GRIGNASCO	TORINO
GRIGNO	VERONA
GRISIGNANO DI ZOCCO	VENEZIA
GRISIGNANO DI ZOCCO	VERONA
GRISOLIA	REGGIO CALABRIA
GRIZZANA	BOLOGNA
GROPELLO CAIROLI	TORINO
GROSSETO	FIRENZE
GROSSETO	ROMA
GROTTAFERRATA	ROMA
GROTTAGLIE	BARI
GROTTAMMARE	ANCONA
GROTTE	PALERMO
GROTTERIA	REGGIO CALABRIA
GRUARO	VENEZIA
GRUGLIASCO	TORINO
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	MILANO
GRUMELLO DEL MONTE	MILANO
GRUMO APPULA	BARI
GRUMO NEVANO	NAPOLI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VENEZIA
GUALDO TADINO	ANCONA
GUARDAVALLE	REGGIO CALABRIA
GUARDEA	ROMA
GUARDIA PIEMONTESE	REGGIO CALABRIA

GUARDIA SANFRAMONDI
GUARDIAREGIA
GUARDISTALLO
GUIDONIA MONTECELIO
HONE
IGLESIAS
IMOLA
IMPERIA
INCISA IN VAL D'ARNO
INCISA SCAPACCINO
INDUNO OLONA
INNSBRUCK
ISCA SULLO IONIO
ISEO
ISERNIA
ISOLA D'ASTI
ISOLA DEL CANTONE
ISOLA DEL LIRI
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPANI
ISPICA
ISPRA
ISSOGNE
ISTRANA
ITALA
ITRI
IVREA
JERAGO CON ORAGO
JESI
JOPPOLO
LA SALLE
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LABICO
LACCHIARELLA
LACES
LADISPOLI
LAGNASCO
LAGONEGRO
LAIGUEGLIA
LAION
LAIVES
LAMEZIA TERME

NAPOLI
NAPOLI
FIRENZE
ROMA
TORINO
CAGLIARI
BOLOGNA
GENOVA
FIRENZE
TORINO
MILANO
VERONA
REGGIO CALABRIA
MILANO
NAPOLI
TORINO
GENOVA
ROMA
BOLOGNA
VERONA
PALERMO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
MILANO
TORINO
VENEZIA
PALERMO
ROMA
TORINO
MILANO
ANCONA
REGGIO CALABRIA
TORINO
FIRENZE
GENOVA
ROMA
MILANO
VERONA
ROMA
TORINO
NAPOLI
GENOVA
VERONA
VERONA
REGGIO CALABRIA

LANUVIO
LAPIO
L'AQUILA
LARIANO
LARINO
LASA
LASA - ORIS
LASCARI
LATERINA
LATIANO
LATINA
LATISANA
LATTARICO
LAURIANO
LAVAGNA
LAVAGNO
LAVARONE
LAVENO - MOMBELLO
LAVIS
LECCE
LECCO
LEGGIUNO
LEGNAGO
LEGNANO
LENDINARA
LENDINARA - RAMO DI PALO
LENTA
LENTATE SUL SEVESO
LENTINI
LEONFORTE
LEQUIO TANARO
LERCARA FRIDDI
LERICI
LESA
LESEGNO
LESINA
LESMO
LESSONA
LETOIANNI
LEVANTO
LEVATE
LEVICO TERME
LICATA
LICCIANA NARDI
LICODIA EUBEA

ROMA
NAPOLI
ANCONA
ROMA
NAPOLI
VERONA
VERONA
PALERMO
FIRENZE
BARI
ROMA
TRIESTE
REGGIO CALABRIA
TORINO
GENOVA
VERONA
VERONA
MILANO
VERONA
BARI
MILANO
MILANO
VERONA
MILANO
VERONA
VERONA
TORINO
MILANO
PALERMO
PALERMO
TORINO
PALERMO
FIRENZE
MILANO
TORINO
BARI
MILANO
TORINO
PALERMO
GENOVA
MILANO
VERONA
PALERMO
FIRENZE
PALERMO

LIERNA	MILANO
LIMBADI	REGGIO CALABRIA
LIMONE PIEMONTE	TORINO
LIONI	NAPOLI
LISSONE	MILANO
LIVORNO	FIRENZE
LIVORNO FERRARIS	TORINO
LOANO	GENOVA
LOCATE DI TRIULZI	MILANO
LOCRI	REGGIO CALABRIA
LODI	MILANO
LOMELLO	TORINO
LONATO	VERONA
LONGARONE	VENEZIA
LONIGO	VERONA
LOREGGIA	VENEZIA
LOREO	BOLOGNA
LORETO	ANCONA
LORIA	VENEZIA
LUCCA	FIRENZE
LUCERA	BARI
LUGNANO IN TEVERINA	ROMA
LUGO	BOLOGNA
LUINO	MILANO
LUOGOSANO	NAPOLI
LURAGO D'ERBA	MILANO
LUSERNA SAN GIOVANNI	TORINO
LUSTRA	REGGIO CALABRIA
MACCAGNO	MILANO
MACCHIA D'ISERNIA	NAPOLI
MACERATA	ANCONA
MACERATA CAMPANIA	NAPOLI
MACHERIO	MILANO
MACOMER	CAGLIARI
MADDALONI	NAPOLI
MADIGNANO	MILANO
MAGENTA	MILANO
MAGIONE	ANCONA
MAGLIANO ALPI	TORINO
MAGLIANO IN TOSCANA	ROMA
MAGLIANO SABINA	ROMA
MAGNANO IN RIVIERA	TRIESTE
MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO M	VERONA
MAIOLATI SPONTINI	ANCONA
MAIRAGO	MILANO

MAJANO	TRIESTE
MALAGNINO	MILANO
MALBORGHETTO - BAGNI DI LUSNIZ	TRIESTE
MALBORGHETTO - UGOVIZZA	TRIESTE
MALBORGHETTO - VALBRUNA	TRIESTE
MALEO	MILANO
MALGESSO	MILANO
MALGRATE	MILANO
MALLES VENOSTA - TARCES	VERONA
MALLES VENOSTA MALS	VERONA
MALTIGNANO	ANCONA
MALVAGNA	PALERMO
MANDATORICCIO	REGGIO CALABRIA
MANDELA	ROMA
MANDELLO DEL LARIO	MILANO
MANDELLO VITTA	TORINO
MANERBIO	MILANO
MANFREDONIA	BARI
MANIAGO	TRIESTE
MANOPPELLO	ANCONA
MANTA	TORINO
MANTOVA	MILANO
MANTOVA	VERONA
MANZANO	TRIESTE
MANZIANA	ROMA
MAPELLO	MILANO
MARANO TICINO	MILANO
MARANO TICINO	TORINO
MARANO VICENTINO	VERONA
MARATEA	REGGIO CALABRIA
MARCARIA	MILANO
MARCELLINA	ROMA
MARCELLINARA	REGGIO CALABRIA
MARCIANISE	NAPOLI
MARCON	VENEZIA
MARGARITA	TORINO
MARGHERITA DI SAVOIA	BARI
MARIGLIANO	NAPOLI
MARINA DI GIOIOSA IONICA	REGGIO CALABRIA
MARINO	ROMA
MARLENGO - MARLING	VERONA
MARMIROLO	VERONA
MARRADI	FIRENZE
MARRUBIU	CAGLIARI
MARSALA	PALERMO

MARSCIANO
MARTELLAGO
MARTINSICURO
MARZABOTTO
MARZANO APPIO
MASCALI
MASIO
MASONE
MASSA
MASSA E COZZILE
MASSA LOMBARDA
MASSAFRA
MASSAROSA
MASSERANO
MASSIGNANO
MATELICA
MATRICE
MAZARA DEL VALLO
MAZZANO
MEANA DI SUSÀ
MEDA
MEDE
MEDESANO
MEDUNO
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEINA
MELE
MELEGNANO
MELFI
MELFI
MELILLI
MELISSA
MELITO DI PORTO SALVO
MELIZZANO
MELZO
MENFI
MEOLO
MERANA
MERANO - MAIA
MERANO - MERAN
MERCATO SAN SEVERINO
MERCENASCO
MERGO
MERGOZZO
MERGOZZO

ANCONA
VENEZIA
ANCONA
BOLOGNA
NAPOLI
PALERMO
TORINO
GENOVA
FIRENZE
FIRENZE
BOLOGNA
BARI
FIRENZE
TORINO
ANCONA
ANCONA
NAPOLI
PALERMO
VERONA
TORINO
MILANO
TORINO
FIRENZE
TRIESTE
VERONA
MILANO
GENOVA
MILANO
BARI
NAPOLI
PALERMO
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
NAPOLI
MILANO
PALERMO
VENEZIA
TORINO
VERONA
VERONA
NAPOLI
TORINO
ANCONA
MILANO
TORINO

MERONE	MILANO
MESAGNE	BARI
MESSINA	PALERMO
MESTRINO	VENEZIA
MEZZANI	MILANO
MEZZOCORONA	VERONA
MIASINO	TORINO
MIGNANEGO	GENOVA
MIGNANO MONTE LUNGO	NAPOLI
MILANO	MILANO
MILAZZO	PALERMO
MILETO	REGGIO CALABRIA
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	PALERMO
MINEO	PALERMO
MINERBE	VERONA
MINERVINO MURGE	BARI
MINTURNO	NAPOLI
MINUCCIANO	FIRENZE
MIRA	VENEZIA
MIRABELLA IMBACCARI	PALERMO
MIRADOLO TERME	MILANO
MIRANDOLA	BOLOGNA
MIRANO	VENEZIA
MISANO ADRIATICO	ANCONA
MISANO DI GERA D'ADDA	MILANO
MISILMERI	PALERMO
MODENA	BOLOGNA
MODENA	VERONA
MODICA	PALERMO
MODUGNO	BARI
MOGGIO UDINESE	TRIESTE
MOGLIANO VENETO	VENEZIA
MOGORO	CAGLIARI
MOIO ALCANTARA	PALERMO
MOLA DI BARI	BARI
MOLFETTA	BARI
MOLINA ATERNO	ANCONA
MOLTENO	MILANO
MOMBALDONE	TORINO
MOMBARUZZO	TORINO
MOMO	TORINO
MONASTERACE	REGGIO CALABRIA
MONCALIERI	TORINO
MONCALVO	TORINO
MONCHIERO	TORINO

MONDOLFO	ANCONA
MONDOVI'	TORINO
MONEGLIA	GENOVA
MONFALCONE	TRIESTE
MONFALCONE - SAN POLO	TRIESTE
MONFORTE SAN GIORGIO	PALERMO
MONGARDINO	TORINO
MONGRASSANO	REGGIO CALABRIA
MONGUELFO	VERONA
MONGUELFO - TESIDO	VERONA
MONGUZZO	MILANO
MONOPOLI	BARI
MONREALE	PALERMO
MONRUPINO - RUPINGRANDE	TRIESTE
MONSAMPOLO DEL TRONTO	ANCONA
MONSELICE	BOLOGNA
MONSELICE	VERONA
MONTAGNA IN VALTELLINA	MILANO
MONTAGNANA	VERONA
MONTAGUTO	NAPOLI
MONTALBANO IONICO	REGGIO CALABRIA
MONTALCINO	FIRENZE
MONTALE	FIRENZE
MONTALLEGRO	PALERMO
MONTALTO DI CASTRO	ROMA
MONTALTO DORA	TORINO
MONTALTO UFFUGO	REGGIO CALABRIA
MONTANARO	TORINO
MONTAQUILA	NAPOLI
MONTAURO	REGGIO CALABRIA
MONTE MARENZO	MILANO
MONTE PORZIO CATONE	ROMA
MONTE SAN BIAGIO	ROMA
MONTE SAN VITO	ANCONA
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	MILANO
MONTEBELLO IONICO	REGGIO CALABRIA
MONTEBELLO VICENTINO	VERONA
MONTEBELLUNA	VENEZIA
MONTECALVO IRPINO	NAPOLI
MONTECARLO	FIRENZE
MONTECATINI - TERME	FIRENZE
MONTECATINI VAL DI CECINA	FIRENZE
MONTECCHIO	ROMA
MONTECCHIO MAGGIORE	VERONA
MONTECCHIO PRECALCINO	VERONA

MONTECHIARO D'ACQUI	TORINO
MONTECHIARO D'ASTI	TORINO
MONTECOMPATRI	ROMA
MONTECORVINO ROVELLA	NAPOLI
MONTECOSARO	ANCONA
MONTEFALCIONE	NAPOLI
MONTEFELCINO	ANCONA
MONTEFIASCONE	ROMA
MONTEFREDANE	NAPOLI
MONTEGALDA	VERONA
MONTEGALDELLA	VERONA
MONTEGIORDANO	REGGIO CALABRIA
MONTEGROSSO D'ASTI	TORINO
MONTEGROTTO TERME	BOLOGNA
MONTELEONE D'ORVIETO	ROMA
MONTELIBRETTI	ROMA
MONTELLA	NAPOLI
MONTELLO	MILANO
MONTELUPO FIORENTINO	FIRENZE
MONTEMARANO	NAPOLI
MONTEMARCIANO	ANCONA
MONTEMILETTO	NAPOLI
MONTEMURLO	FIRENZE
MONTENERO DI BISACCIA	ANCONA
MONTEPAONE	REGGIO CALABRIA
MONTEPRANDONE	ANCONA
MONTEPULCIANO	FIRENZE
MONTEREALE VALCELLINA	TRIESTE
MONTERIGGIONI	FIRENZE
MONTERODUNI	NAPOLI
MONTERONI D'ARBLA	FIRENZE
MONTEROSSO AL MARE	GENOVA
MONTEROTONDO	ROMA
MONTESANO SULLA MARCELLANA	NAPOLI
MONTESILVANO	ANCONA
MONTEU DA PO	TORINO
MONTEVARCHI	FIRENZE
MONTI	CAGLIARI
MONTICELLI D'ONGINA	MILANO
MONTICELLO CONTE OTTO	VERONA
MONTICELLO D'ALBA	TORINO
MONTIGLIO	TORINO
MONTIGNOSO	FIRENZE
MONTIRONE	MILANO
MONTJOVET	TORINO

MONTOPOLI DI SABINA	ROMA
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	FIRENZE
MONTORO INFERIORE	NAPOLI
MONTORO SUPERIORE	NAPOLI
MONVALLE	MILANO
MONZA	MILANO
MONZUNO	BOLOGNA
MORANO SUL PO	TORINO
MORAZZONE	MILANO
MORBEGNO	MILANO
MORCONE	NAPOLI
MORES	CAGLIARI
MORETTA	TORINO
MORGANO	VENEZIA
MORGEX	TORINO
MORI	VERONA
MORINO	ROMA
MORNAGO	MILANO
MOROLO	ROMA
MORRA DE SANCTIS	NAPOLI
MORROVALLE	ANCONA
MORTARA	MILANO
MORTARA	TORINO
MOSCIANO SANT'ANGELO	ANCONA
MOSSA	TRIESTE
MOSSANO	VERONA
MOTTA CAMASTRA	PALERMO
MOTTA D'AFFERMO	PALERMO
MOTTA DE' CONTI	TORINO
MOTTA DI LIVENZA	VENEZIA
MOTTA SAN GIOVANNI	REGGIO CALABRIA
MOTTA SANT'ANASTASIA	PALERMO
MOTTEGGIANA	VERONA
MOTTOLA	BARI
MOZZECANE	VERONA
MOZZO	MILANO
MURELLO	TORINO
MURLO	FIRENZE
MURO LUCANO	NAPOLI
MUROS	CAGLIARI
MUSEI	CAGLIARI
MUSILE DI PIAVE	VENEZIA
MUZZANA DEL TURGNANO	TRIESTE
NANTO	VERONA
NAPOLI	NAPOLI

NARNI	ANCONA
NARO	PALERMO
NARZOLE	TORINO
NASO	PALERMO
NATURNO - NATURNS	VERONA
NATURNO - STAVA	VERONA
NAZ-SCIAVES - AICA	VERONA
NAZ-SCIAVES - SCIAVES	VERONA
NEIVE	TORINO
NERVESA DELLA BATTAGLIA	VENEZIA
NERVIANO	MILANO
NETTUNO	ROMA
NIBBIOLA	TORINO
NICHELINO	TORINO
NICORVO	TORINO
NICOTERA	REGGIO CALABRIA
NIELLA TANARO	TORINO
NISCEMI	PALERMO
NIZZA DI SICILIA	PALERMO
NIZZA MONFERRATO	TORINO
NOALE	VENEZIA
NOCERA INFERIORE	NAPOLI
NOCERA SUPERIORE	NAPOLI
NOCERA TIRINESE	REGGIO CALABRIA
NOCERA UMBRA	ANCONA
NOCETO	FIRENZE
NOGARA	BOLOGNA
NOGARA	VERONA
NOICATTARO	BARI
NOLA	NAPOLI
NOLI	GENOVA
NOMI	VERONA
NONE	TORINO
NORBELLO	CAGLIARI
NOTO	PALERMO
NOVA MILANESE	MILANO
NOVA SIRI	REGGIO CALABRIA
NOVALEDO	VERONA
NOVARA	TORINO
NOVATE MEZZOLA	MILANO
NOVELLO	TORINO
NOVENTA DI PIAVE	VENEZIA
NOVI LIGURE	GENOVA
NUCETTO	TORINO
NUS	TORINO

NUSCO
OCCHIOBELLO
OCCIMIANO
ODERZO
OFFLAGA
OGGIONO
OLBIA
OLCENENGO
OLEGGIO
OLEGGIO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLGIATE MOLGORA
OLGINATE
OLIVERI
OLIVETTA SAN MICHELE
OLMENETA
OMEGNA
OMIGNANO
OPERA
ORA
ORBASSANO
ORBETELLO
ORCIANO PISANO
ORGIANO
ORIA
ORICOLA
ORIO LITTA
ORIOLO ROMANO
ORISTANO
ORMEA
ORNAVASSO
ORSAGO
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
ORTA SAN GIULIO
ORTE
ORTE
ORTISEI
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTONOVO
ORVIETO
OSCHIRI
OSIMO
OSNAGO

NAPOLI
BOLOGNA
TORINO
VENEZIA
MILANO
MILANO
CAGLIARI
TORINO
MILANO
TORINO
TORINO
MILANO
MILANO
PALERMO
GENOVA
MILANO
TORINO
REGGIO CALABRIA
MILANO
VERONA
TORINO
ROMA
FIRENZE
VERONA
BARI
ROMA
MILANO
ROMA
CAGLIARI
TORINO
TORINO
VENEZIA
NAPOLI
BARI
TORINO
ANCONA
ROMA
VERONA
ANCONA
ROMA
FIRENZE
ROMA
CAGLIARI
ANCONA
MILANO

OSOPPO	TRIESTE
OSPEDALETTI	GENOVA
OSPEDALETTO	VERONA
OSPEDALETTO EUGANEO	VERONA
OSPEDALETTO LODIGIANO	MILANO
OSPITALE DI CADORE	VENEZIA
OSPITALETTO	MILANO
OSSAGO LODIGIANO	MILANO
OSSI	CAGLIARI
OSTIGLIA	BOLOGNA
OSTIGLIA	VERONA
OSTUNI	BARI
OTTAVIANO	NAPOLI
OTTOBIANO	TORINO
OULX	TORINO
OVADA	GENOVA
OVIGLIO	TORINO
OZIERI	CAGLIARI
OZZANO DELL'EMILIA	BOLOGNA
OZZANO MONFERRATO	TORINO
OZZERO	MILANO
PABILLONIS	CAGLIARI
PACE DEL MELA	PALERMO
PACECO	PALERMO
PACHINO	PALERMO
PADERNO D'ADDA	MILANO
PADERNO PONCHIELLI	MILANO
PADOVA	BOLOGNA
PADOVA	VENEZIA
PADULA	NAPOLI
PADULI	NAPOLI
PAESE	VENEZIA
PAGANI	NAPOLI
PALAGIANELLO	BARI
PALAGIANO	BARI
PALAZZAGO	MILANO
PALAZZO ADRIANO	PALERMO
PALAZZO SAN GERVASIO	BARI
PALAZZOLO DELLO STELLA	TRIESTE
PALAZZOLO SULL'OGLIO	MILANO
PALAZZOLO VERCELLESE	TORINO
PALAZZUOLO SUL SENIO	FIRENZE
PALENA	ROMA
PALERMO	PALERMO
PALESTRINA	ROMA

PALESTRO	TORINO
PALIANO	ROMA
PALIZZI	REGGIO CALABRIA
PALLANZENO	TORINO
PALMA CAMPANIA	NAPOLI
PALMA DI MONTECHIARO	PALERMO
PALMANOVA	TRIESTE
PALMI	REGGIO CALABRIA
PANICALE	ANCONA
PANNI	NAPOLI
PAOLA	REGGIO CALABRIA
PARABIAGO	MILANO
PARATICO	MILANO
PARCINES - PARTSCHINS	VERONA
PARGHELIA	REGGIO CALABRIA
PARMA	BOLOGNA
PARMA	FIRENZE
PARMA	MILANO
PAROLISE	NAPOLI
PARONA	MILANO
PARONA	TORINO
PARTANNA	PALERMO
PARTINICO	PALERMO
PASIAN DI PRATO	VENEZIA
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	ANCONA
PASSIRANO	MILANO
PASTORANO	NAPOLI
PATERNO'	PALERMO
PATERNOPOLI	NAPOLI
PATTI	PALERMO
PAULILATINO	CAGLIARI
PAVIA	MILANO
PAVIA DI UDINE	TRIESTE
PEDASO	ANCONA
PEDEROBBA	VENEZIA
PEDRENGO	MILANO
PELAGO	FIRENZE
PELLEZZANO	NAPOLI
PENANGO	TORINO
PERAROLO DI CADORE	VENEZIA
PERCA - PERCHA	VERONA
PERGINE VALDARNO	FIRENZE
PERGINE VALSUGANA - CANALE	VERONA
PERGINE VALSUGANA - CASTAGNE'	VERONA
PERGINE VALSUGANA - ISCHIA	VERONA

PERGINE VALSUGANA - PERGINE	VERONA
PERGINE VALSUGANA - RONCOGNO	VERONA
PERGINE VALSUGANA - VIGALZANO	VERONA
PERGOLA	ANCONA
PERLEDO	MILANO
PERTENGO	TORINO
PERTOSA	NAPOLI
PERUGIA	ANCONA
PESARO	ANCONA
PESCANTINA	VERONA
PESCARA	ANCONA
PESCHIERA DEL GARDA	VERONA
PESCIA	FIRENZE
PESCINA	ROMA
PESCOCOSTANZO	ROMA
PESCOLANCIANO	ROMA
PESCOPAGANO	NAPOLI
PESCOSANNITA	NAPOLI
PETACCIATO	ANCONA
PETINA	NAPOLI
PETRALIA SOTTANA	PALERMO
PETROSINO	PALERMO
PETTENASCO	TORINO
PETTORANELLO DEL MOLISE	NAPOLI
PETTORANO SUL GIZIO	ROMA
PIACENZA	BOLOGNA
PIACENZA	MILANO
PIADENA	MILANO
PIANA CRIXIA	TORINO
PIANFEI	TORINO
PIANIGA	VENEZIA
PIANOPOLI	REGGIO CALABRIA
PIANORO	BOLOGNA
PIANTEDO	MILANO
PIATEDA	MILANO
PIAZZA AL SERCHIO	FIRENZE
PIAZZA ARMERINA	PALERMO
PIAZZOLA SUL BRENTA	VENEZIA
PICERNO	NAPOLI
PIEDIMONTE SAN GERMANO	ROMA
PIEDIMULERA	TORINO
PIEGARO	ANCONA
PIETRALIGURE	GENOVA
PIETRAPAOLA	REGGIO CALABRIA
PIETRAPERIOSA	BARI

PIETRASANTA	FIRENZE
PIETRELCINA	NAPOLI
PIEVE A NIEVOLE	FIRENZE
PIEVE ALBIGNOLA	TORINO
PIEVE DI CADORE	VENEZIA
PIEVE EMANUELE	MILANO
PIEVE FOSCIANA	FIRENZE
PIEVE LIGURE	GENOVA
PIEVE SAN GIACOMO	MILANO
PIEVE VERGONTE	TORINO
PIGNATARO MAGGIORE	NAPOLI
PINAROLO PO	MILANO
PINEROLO	TORINO
PINETO	ANCONA
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAG	MILANO
PINZANO AL TAGLIAMENTO	TRIESTE
PIOLTELLO	MILANO
PIOMBINO	FIRENZE
PIOMBINO DESE	VENEZIA
PIRAINO	PALERMO
PISA	FIRENZE
PISCINA	TORINO
PISCIOTTA	REGGIO CALABRIA
PISTICCI	BARI
PISTICCI	REGGIO CALABRIA
PISTOIA	BOLOGNA
PISTOIA	FIRENZE
PIZZALE	MILANO
PIZZIGHETTONE	MILANO
PIZZO	REGGIO CALABRIA
PLAUS	VERONA
PLOAGHE	CAGLIARI
POCAPAGLIA	TORINO
POFI	ROMA
POGGIBONSI	FIRENZE
POGGIO IMPERIALE	BARI
POGGIO MIRTETO	ROMA
POGGIO PICENZE	ANCONA
POGGIO RENATICO	BOLOGNA
POGGIO RUSCO	BOLOGNA
POGGIORSINI	BARI
POGGIRIDENTI	MILANO
POGLIANO MILANESE	MILANO
POLCENIGO	TRIFSTE

POLESELLA	BOLOGNA
POLICORO	REGGIO CALABRIA
POLIGNANO A MARE	BARI
POLIZZI GENEROSA	PALERMO
POLLA	NAPOLI
POLLENZA	ANCONA
POLLINA	PALERMO
POMBIA	MILANO
POMBIA	TORINO
POMEZIA	ROMA
POMPEI	NAPOLI
POMPEIANA	GENOVA
PONCARALE	MILANO
PONT SAINT MARTIN	TORINO
PONTASSIEVE	FIRENZE
PONTE	NAPOLI
PONTE DI PIAVE	VENEZIA
PONTE GARDENA	VERONA
PONTE IN VALTELLINA	MILANO
PONTE NELLE ALPI	VENEZIA
PONTE SAN PIETRO	MILANO
PONTEBBA	TRIESTE
PONTEBBA - LAGLESIE SAN LEOPOL	TRIESTE
PONTEBBA - PONTEBBA NOVA	TRIESTE
PONTECAGNANO FAIANO	NAPOLI
PONTECURONE	MILANO
PONTEDERA	FIRENZE
PONTELANDOLFO	NAPOLI
PONTENURE	BOLOGNA
PONTENURE	MILANO
PONTEVICO	MILANO
PONTI	TORINO
PONTIDA	MILANO
PONTREMOLI	FIRENZE
PONZANO MONFERRATO	TORINO
PONZANO ROMANO	ROMA
POPOLI	ANCONA
PORCARI	FIRENZE
PORCIA	VENEZIA
PORDENONE	VENEZIA
PORPETTO	TRIESTE
PORRETTA TERME	BOLOGNA
PORTICI	NAPOLI
PORTIGLIOLA	REGGIO CALABRIA
PORTO CERESIO	MILANO

PORTO EMPEDOCLE
PORTO MANTOVANO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
PORTO TORRES
PORTO VALTRAVAGLIA
PORTOCANNONE
PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
PORTOMAGGIORE
POSTAL
POSTALESIO
POSTIGLIONE
POTENZA
POTENZA
POTENZA PICENA
POVE DEL GRAPPA
POZZAGLIO ED UNITI
POZZALLO
POZZILLI
POZZOLENGO
POZZOLO FORMIGARO
POZZUOLI
POZZUOLO DEL FRIULI
POZZUOLO MARTESANA
PRADAMANO
PRAIA A MARE
PRAMAGGIORE
PRASCO
PRATA CAMPORTACCIO
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATO
PRATO
PRATO SESIA
PRATOLA PELIGNA
PRAVISDOMINI
PRE' SAINT DIDIER
PRECENICCO
PREDOSA
PREGANZIOL
PREGNANA MILANESE
PREMOSELLO - CHIOVENDA
PREMOSELLO - CHIOVENDA
PRESENZANO

PALERMO
VERONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
CAGLIARI
MILANO
NAPOLI
TRIESTE
VENEZIA
BOLOGNA
VERONA
MILANO
NAPOLI
BARI
NAPOLI
ANCONA
VENEZIA
MILANO
PALERMO
NAPOLI
VERONA
GENOVA
NAPOLI
TRIESTE
MILANO
TRIESTE
REGGIO CALABRIA
VENEZIA
GENOVA
MILANO
NAPOLI
BOLOGNA
FIRENZE
TORINO
ANCONA
VENEZIA
TORINO
TRIESTE
GENOVA
VENEZIA
MILANO
MILANO
TORINO
NAPOLI

PRESEZZO	MILANO
PRESSANA	VERONA
PREZZA	ANCONA
PREZZA	ROMA
PRIOLA	TORINO
PRIVERNO	ROMA
PRIZZI	PALERMO
PROVAGLIO D'ISEO	MILANO
QUARANTI	TORINO
QUAREGNA	TORINO
QUARONA	TORINO
QUART	TORINO
QUARTO	NAPOLI
QUARTO D'ALTINO	VENEZIA
QUATTORDIO	TORINO
QUERO	VENEZIA
QUILIANO	GENOVA
QUINCINETTO	TORINO
QUINTANO	MILANO
QUINTO DI TREVISO	VENEZIA
QUINTO VICENTINO	VENEZIA
RACALMUTO	PALERMO
RACCONIGI	TORINO
RAGUSA	PALERMO
RAIANO	ANCONA
RAIANO	ROMA
RAMACCA	PALERMO
RANDAZZO	PALERMO
RAPALLO	GENOVA
RAPOLANO TERME	FIRENZE
RAPOLLA	BARI
RAPONE	NAPOLI
RASUN ANTSELVA - RASUN DI SO	VERONA
RAVENNA	BOLOGNA
REALMONTE	PALERMO
REANA DEL ROIALE	TRIESTE
RECALE	NAPOLI
RECCO	GENOVA
REDAVALLE	MILANO
REGALBUTO	PALERMO
REGGELLO	FIRENZE
REGGIO DI CALABRIA	REGGIO CALABRIA
REGGIO NELL'EMILIA	BOLOGNA
REGGIOLO	VERONA
REITANO	PALERMO

REMEDELLO
RENATE
RENDE
RENON
RESANA
RESIUTTA
REVERE
REZZATO
RHO
RIACE
RIANO
RIARDO
RIBERA
RICADI
RICCIONE
RICIGLIANO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
RIGNANO SULL'ARNO
RIMINI
RIMINI
RIO DI PUSTERIA
RIOFREDDO
RIOMAGGIORE
RIONERO IN VULTURE
RIONERO IN VULTURE
RIPABOTTONI
RIPACANDIDA
RIPALIMOSANI
RIPARBELLA
RIPOSTO
RIVA LIGURE
RIVA PRESSO CHIERI
RIVALTA DI TORINO
RIVE
RIVISONDOLI
RIVOLI
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCO D'OGGIO
ROBECCO PAVESE
ROBILANTE
ROCCA CIGLIE'
ROCCA DE' BALDI
ROCCA GRIMALDA

MILANO
MILANO
REGGIO CALABRIA
VERONA
VENEZIA
TRIESTE
BOLOGNA
VERONA
MILANO
REGGIO CALABRIA
ROMA
NAPOLI
PALERMO
REGGIO CALABRIA
ANCONA
NAPOLI
ANCONA
ROMA
FIRENZE
ANCONA
BOLOGNA
VERONA
ROMA
GENOVA
BARI
NAPOLI
NAPOLI
BARI
NAPOLI
FIRENZE
PALERMO
GENOVA
TORINO
TORINO
TORINO
ROMA
TORINO
MILANO
TORINO
MILANO
TORINO
TORINO
TORINO
GENOVA

ROCCA IMPERIALE	REGGIO CALABRIA
ROCCA SAN GIOVANNI	ANCONA
ROCCACASALE	ANCONA
ROCCAGLORIOSA	REGGIO CALABRIA
ROCCALUMERA	PALERMO
ROCCAPALUMBA	PALERMO
ROCCAPIEMONTE	NAPOLI
ROCCARASO	ROMA
ROCCASECCA	ROMA
ROCCASTRADA	FIRENZE
ROCCAVIONE	TORINO
ROCELLA IONICA	REGGIO CALABRIA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	BARI
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	NAPOLI
RODANO	MILANO
ROGENO	MILANO
ROGGIANO GRAVINA	REGGIO CALABRIA
ROGOLO	MILANO
ROLETTO	TORINO
ROLO	VERONA
ROMA	ROMA
ROMAGNANO AL MONTE	NAPOLI
ROMAGNANO SESIA	TORINO
ROMANO CANAVESE	TORINO
ROMANO DI LOMBARDIA	MILANO
ROMETTA	PALERMO
RONCADE	VENEZIA
RONCADELLE	MILANO
RONCEGNO	VERONA
RONCHI DEI LEGIONARI	TRIESTE
RONCHI DEI LEGIONARI - VERMEGL	TRIESTE
RONCIGLIONE	ROMA
RONCO BRIANTINO	MILANO
RONCO SCRIVIA	GENOVA
ROSA'	VENEZIA
ROSARNO	REGGIO CALABRIA
ROSCIANO	ANCONA
ROSETO CAPO SPULICO	REGGIO CALABRIA
ROSETO DEGLI ABRUZZI	ANCONA
ROSIGNANO MARITTIMO	FIRENZE
ROSOLINA	BOLOGNA
ROSOLINI	PALERMO
ROSORA	ANCONA
ROSSANO	REGGIO CALABRIA
ROSSANO VENETO	VENEZIA

ROSSIGLIONE	GENOVA
ROSTA	TORINO
ROTONDELLA	REGGIO CALABRIA
ROTOFRENO	MILANO
ROVASENDA	TORINO
ROVATO	MILANO
ROVERBELLA	VERONA
ROVERE' DELLA LUNA	VERONA
ROVERETO	VERONA
ROVERETO - LIZZANA	VERONA
ROVERETO - MARCO	VERONA
ROVERETO - SACCO	VERONA
ROVIANO	ROMA
ROVIGO	BOLOGNA
ROVIGO	VERONA
ROVIGO - GRIGNANO POLESINE	VERONA
RUBANO	VENEZIA
RUBIERA	BOLOGNA
RUDA	TRIESTE
RUFINA	FIRENZE
RUSSI	BOLOGNA
RUTINO	REGGIO CALABRIA
RUVO DEL MONTE	NAPOLI
SACILE	TRIESTE
SACILE	VENEZIA
SAGRADO	TRIESTE
SAGRADO - BOSCHINI	TRIESTE
SAGRADO - POGGIO III ARMATA	TRIESTE
SAINT CHRISTOPHE	TORINO
SAINT DENIS	TORINO
SAINT MARCEL	TORINO
SAINT PIERRE	TORINO
SAINT VINCENT	TORINO
SALA BOLOGNESE	BOLOGNA
SALA CONSILINA	NAPOLI
SALANDRA	BARI
SALAPARUTA	PALERMO
SALBERTRAND	TORINO
SALE DELLE LANGHE	TORINO
SALEMI	PALERMO
SALENTO	REGGIO CALABRIA
SALERNO	NAPOLI
SALETTA	VERONA
SALICETO	TORINO
SALIZZOLE	VERONA

SALORNO	VERONA
SALSOMAGGIORE TERME	BOLOGNA
SALTARA	ANCONA
SALUGGIA	TORINO
SALUSSOLA	TORINO
SALUZZO	TORINO
SALZA IRPINA	NAPOLI
SALZANO	VENEZIA
SAMASSI	CAGLIARI
SAMBUCA PISTOIESE	BOLOGNA
SAMOLACO	MILANO
SAN BARTOLOMEO AL MARE	GENOVA
SAN BELLINO	VERONA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ANCONA
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BOLOGNA
SAN BIAGIO DI CALLALTA	VENEZIA
SAN BONIFACIO	VERONA
SAN CALOGERO	REGGIO CALABRIA
SAN CANDIDO - MONTE SAN CANDID	VERONA
SAN CANDIDO - PRATO ALLA DRAVA	VERONA
SAN CANDIDO - VERSCIACO	VERONA
SAN CANDIDO INNICHEN	VERONA
SAN CANZIAN D'ISONZO	TRIESTE
SAN CANZIAN D'ISONZO - PIERIS	TRIESTE
SAN CESARIO SUL PANARO	BOLOGNA
SAN CHIRICO NUOVO	NAPOLI
SAN CIPRIANO D'AVERSA	NAPOLI
SAN COLOMBANO CERTENOLI	GENOVA
SAN DANIELE DEL FRIULI	TRIESTE
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	ANCONA
SAN DIDERO	TORINO
SAN DONA' DI PIAVE	VENEZIA
SAN DONATO MILANESE	MILANO
SAN DORLIGO - BAGNOLI DELLA RO	TRIESTE
SAN DORLIGO - DRAGA S.ELIA	TRIESTE
SAN DORLIGO - S.ANTONIO IN BOS	TRIESTE
SAN DORLIGO - S.GIUSEPPE DELLA	TRIESTE
SAN FELICE A CANCELLO	NAPOLI
SAN FELICE SUL PANARO	BOLOGNA
SAN FILI	REGGIO CALABRIA
SAN FILIPPO DEL MELA	PALERMO
SAN FIOR	VENEZIA
SAN FIORANO	MILANO
SAN GAVINO MONREALE	CAGLIARI

SAN GENNARO VESUVIANO	NAPOLI
SAN GERMANO VERCELLESE	TORINO
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	TRIESTE
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	VENEZIA
SAN GIORGIO DI MANTOVA	VERONA
SAN GIORGIO DI NOGARO	TRIESTE
SAN GIORGIO DI PIANO	BOLOGNA
SAN GIORGIO IN BOSCO	VENEZIA
SAN GIORGIO MONFERRATO	TORINO
SAN GIORGIO SU LEGNANO	MILANO
SAN GIOVANNI AL NATISONE	TRIESTE
SAN GIOVANNI D'ASSO	FIRENZE
SAN GIOVANNI GEMINI	PALERMO
SAN GIOVANNI IN CROCE	MILANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA
SAN GIOVANNI ROTONDO	BARI
SAN GIOVANNI TEATINO	ANCONA
SAN GIOVANNI VALDARNO	FIRENZE
SAN GIULIANO DEL SANNIO	NAPOLI
SAN GIULIANO MILANESE	MILANO
SAN GIULIANO TERME	FIRENZE
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NAPOLI
SAN GREGORIO D'IPPONA	REGGIO CALABRIA
SAN LAZZARO DI SAVENA	BOLOGNA
SAN LORENZO	REGGIO CALABRIA
SAN LORENZO AL MARE	GENOVA
SAN LORENZO DEL VALLO	REGGIO CALABRIA
SAN LORENZO DI SEBATO	VERONA
SAN LORENZO ISONTINO	TRIESTE
SAN LORENZO MAGGIORE	NAPOLI
SAN LUCIDO	REGGIO CALABRIA
SAN MANGO SUL CALORE	NAPOLI
SAN MARCELLINO	NAPOLI
SAN MARCELLO PISTOIESE	FIRENZE
SAN MARCO ARGENTANO	REGGIO CALABRIA
SAN MARCO D'ALUNZIO	PALERMO
SAN MARCO IN LAMIS	BARI
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	TRIESTE
SAN MARTINO BUON ALBERGO	VERONA
SAN MARTINO DI LUPARI	VENEZIA
SAN MARTINO IN PENSILIS	NAPOLI
SAN MARTINO IN STRADA	MILANO
SAN MARTINO SICCOMARIO	MILANO
SAN MARTINO SICCOMARIO	TORINO
SAN MASSIMO	NAPOLI

SAN MAURO CASTELVERDE	PALERMO
SAN MAURO LA BRUCA	REGGIO CALABRIA
SAN MAURO PASCOLI	BOLOGNA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	TRIESTE
SAN MICHELE ALL'ADIGE	VERONA
SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	VERONA
SAN MICHELE DI GANZARIA	PALERMO
SAN MICHELE DI SERINO	NAPOLI
SAN MICHELE MONDOVI'	TORINO
SAN MINIATO	FIRENZE
SAN NAZARIO	VENEZIA
SAN NICOLA ARCELLA	REGGIO CALABRIA
SAN NICOLA MANFREDI	NAPOLI
SAN PAOLO D'ARGON	MILANO
SAN PAOLO SOLBRITO	TORINO
SAN PIER NICETO	PALERMO
SAN PIERO A SIEVE	FIRENZE
SAN PIETRO A MAIDA	REGGIO CALABRIA
SAN PIETRO AVELLANA	ROMA
SAN PIETRO DI MORUBIO	VERONA
SAN PIETRO IN CARIANO	VERONA
SAN PIETRO IN CASALE	BOLOGNA
SAN PIETRO IN GU	VENEZIA
SAN PIETRO MOSEZZO	TORINO
SAN PIETRO VERNOTICO	BARI
SAN POLOMATESE	NAPOLI
SAN REMO	GENOVA
SAN ROCCO AL PORTO	BOLOGNA
SAN ROCCO AL PORTO	MILANO
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	FIRENZE
SAN SALVO	ANCONA
SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO
SAN SECONDO DI PINEROLO	TORINO
SAN SEVERINO MARCHE	ANCONA
SAN SEVERO	BARI
SAN SOSTENE	REGGIO CALABRIA
SAN VENDEMIANO	VENEZIA
SAN VINCENZO	FIRENZE
SAN VINCENZO LA COSTA	REGGIO CALABRIA
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	ROMA
SAN VITALIANO	NAPOLI
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	VENEZIA
SAN VITO CHIETINO	ANCONA
SAN VITTORE DEL LAZIO	NAPOLI
SAN ZENO NAVIGLIO	MILANO

SAN ZENONE AL LAMBRO	MILANO
SANDIGLIANO	TORINO
SANFRE'	TORINO
SANGIANO	MILANO
SANGINETO	REGGIO CALABRIA
SANGUINETTO	VERONA
SANLURI	CAGLIARI
SANNAZARO DE' BURGONDI	TORINO
SANNICANDRO DI BARI	BARI
SANTA CATERINA DELLO IONIO	REGGIO CALABRIA
SANTA CATERINA VILLARMOSA	PALERMO
SANTA CRISTINA E BISSONE	MILANO
SANTA CRISTINA VALGARDENA	VERONA
SANTA FLAVIA	PALERMO
SANTA GIULETTA	MILANO
SANTA GIUSTA	CAGLIARI
SANTA GIUSTINA	VENEZIA
SANTA GIUSTINA IN COLLE	VENEZIA
SANTA LUCE	FIRENZE
SANTA LUCIA DI PIAVE	VENEZIA
SANTA MARGHERITA LIGURE	GENOVA
SANTA MARIA CAPUA VETERE	NAPOLI
SANTA MARIA DEL CEDRO	REGGIO CALABRIA
SANTA MARIA DEL MOLISE	NAPOLI
SANTA MARIA LA LONGA	TRIESTE
SANTA MARINA	REGGIO CALABRIA
SANTA MARINELLA	ROMA
SANTA NINFA	PALERMO
SANTA TERESA DI RIVA	PALERMO
SANTA VITTORIA D'ALBA	TORINO
SANT'AGAPITO	NAPOLI
SANT'AGATA BOLOGNESE	BOLOGNA
SANT'AGATA DE' GOTI	NAPOLI
SANT'AGATA DI MILITELLO	PALERMO
SANT'AGATA SUL SANTERNO	BOLOGNA
SANT'ALBANO STURA	TORINO
SANT'ALESSIO SICULO	PALERMO
SANT'AMBROGIO DI TORINO	TORINO
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VERONA
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	REGGIO CALABRIA
SANT'ANGELO A CUPOLO	NAPOLI
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	NAPOLI
SANT'ANTIMO	NAPOLI
SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TORINO

SANTARCANGELO DI ROMAGNA	BOLOGNA
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	NAPOLI
SANT'ARPINO	NAPOLI
SANTE MARIE	ROMA
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	NAPOLI
SANT'ELENA	BOLOGNA
SANT'ELIA A PIANISI	NAPOLI
SANTENA	TORINO
SANTERAMO IN COLLE	BARI
SANT'EUSANIO FORCONESE	ANCONA
SANTHIA'	TORINO
SANT'ILARIO DELLO IONIO	REGGIO CALABRIA
SANT'ILARIO D'ENZA	BOLOGNA
SANTO STEFANO AL MARE	GENOVA
SANTO STEFANO BELBO	TORINO
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	PALERMO
SANTO STEFANO DI MAGRA	FIRENZE
SANTO STEFANO LODIGIANO	MILANO
SANTO STEFANO QUISQUINA	PALERMO
SANTO STEFANO TICINO	MILANO
SANTO STINO DI LIVENZA	VENEZIA
SANT'ORESTE	ROMA
SAPONARA	PALERMO
SAPRI	REGGIO CALABRIA
SARCEDO	VERONA
SARDARA	CAGLIARI
SARMATO	MILANO
SARNO	NAPOLI
SARRE	TORINO
SARTIRANA LOMELLINA	TORINO
SARZANA	FIRENZE
SASSARI	CAGLIARI
SASSO MARCONI	BOLOGNA
SASSOFERRATO	ANCONA
SATRIANO	REGGIO CALABRIA
SAVIGLIANO	TORINO
SAVIGNANO IRPINO	NAPOLI
SAVIGNANO SUL RUBICONE	BOLOGNA
SAVOGNA D'ISONZO	TRIESTE
SAVOGNA D'ISONZO - CASTEL RUBB	TRIESTE
SAVONA	GENOVA
SCAFA	ANCONA
SCAFATI	NAPOLI
SCALA COELI	REGGIO CALABRIA
SCALEA	REGGIO CALABRIA

SCALENGHE
SCALETТА ZANCLEA
SCARLINO
SCARPERIA
SCHIO
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCILLA
SCISCIANO
SCLAFANI BAGNI
SCONTRONE
SCOPPITO
SCORDIA
SCURCOLA MARSICANA
SCURELLE
SECUGNAGO
SEDICO
SEDRIANO
SEGNİ
SEGRATE
SELLIA MARINA
SELVA DI VAL GARDENA
SEMESTENE
SEMINARA
SENIGALLIA
SENNА COMASCO
SEPINO
SERAVEZZA
SEREGNO
SERIATE
SERINO
SERMONETA
SERRA RICCO'
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT'ABBONDIO
SERRACAPRIOLA
SERRADIFALCO
SERRALUNGA DI CREA
SERRAMANNA
SERRAVALLE PISTOIESE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRUNGARINA
SERSALE
SESSA AURUNCA

TORINO
PALERMO
FIRENZE
FIRENZE
VERONA
PALERMO
PALERMO
PALERMO
REGGIO CALABRIA
NAPOLI
PALERMO
ROMA
ANCONA
PALERMO
ROMA
VERONA
MILANO
VENEZIA
MILANO
ROMA
MILANO
REGGIO CALABRIA
VERONA
CAGLIARI
REGGIO CALABRIA
ANCONA
MILANO
NAPOLI
FIRENZE
MILANO
MILANO
NAPOLI
ROMA
GENOVA
ANCONA
ANCONA
BARI
PALERMO
TORINO
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
ANCONA
REGGIO CALABRIA
NAPOLI

SESSANO DEL MOLISE
SESTO AL REGHENA
SESTO CALENDE
SESTO CAMPANO
SESTO ED UNITI
SESTO FIORENTINO
SESTO SAN GIOVANNI
SESTRI LEVANTE
SETTIME
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTORE
SETTINGIANO
SEZZE
SGONICO - GABROVIZZA
SGONICO - SALES
SGURGOLA
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SICULIANA
SIDERNO
SIENA
SIGNA
SILANDRO - CORCES
SILANDRO - COVELANO
SILANDRO SCHLANDERS
SILEA
SILIGUA
SILLAVENGO
SILVI
SIMAXIS
SIMERI CRICHI
SINALUNGA
SIRACUSA
SIRONE
SIZIANO
SIZZANO
SLUDERNO
SOAVE
SOLAGNA
SOLAROLO
SOLARUSSA
SOLERO
SOLESINO
SOLIERA
SOLIGNANO
SOLOFRA

ROMA
VENEZIA
MILANO
NAPOLI
MILANO
FIRENZE
MILANO
GENOVA
TORINO
TORINO
TORINO
REGGIO CALABRIA
ROMA
TRIESTE
TRIESTE
ROMA
NAPOLI
PALERMO
REGGIO CALABRIA
FIRENZE
FIRENZE
VERONA
VERONA
VERONA
VENEZIA
CAGLIARI
TORINO
ANCONA
CAGLIARI
REGGIO CALABRIA
FIRENZE
PALERMO
MILANO
MILANO
TORINO
VERONA
VERONA
VENEZIA
BOLOGNA
CAGLIARI
TORINO
BOLOGNA
VERONA
FIRENZE
NAPOLI

SOLOPACA	NAPOLI
SOMAGLIA	MILANO
SOMMA LOMBARDO	MILANO
SOMMA VESUVIANA	NAPOLI
SOMMACAMPAGNA	VERONA
SOMMARIVA DEL BOSCO	TORINO
SOMMO	MILANO
SOMMO	TORINO
SONA	VERONA
SONDRIO	MILANO
SONNINO	ROMA
SORA	ROMA
SORBO SERPICO	NAPOLI
SORDIO	MILANO
SORESINA	MILANO
SORGA'	VERONA
SORI	GENOVA
SORICO	MILANO
SOSPIRO	MILANO
SOSSANO	VERONA
SOVERATO	REGGIO CALABRIA
SOVICO	MILANO
SPADAFORA	PALERMO
SPARANISE	NAPOLI
SPELLO	ANCONA
SPEZZANO ALBANESE	REGGIO CALABRIA
SPIGNO MONFERRATO	TORINO
SPIILIMBERGO	TRIESTE
SPINAZZOLA	BARI
SPINEA	VENEZIA
SPINETOLI	ANCONA
SPOLETO	ANCONA
SPOTORNO	GENOVA
SPRESIANO	VENEZIA
SQUILLACE	REGGIO CALABRIA
SQUINZANO	BARI
STALETTI	REGGIO CALABRIA
STANGHELLA	BOLOGNA
STARANZANO	TRIESTE
STAZZANO	GENOVA
STEFANACONI	REGGIO CALABRIA
STIZZANO	MILANO
STIGNANO	REGGIO CALABRIA
STILO	REGGIO CALABRIA
STIMIGLIANO	ROMA

STRADELLA	MILANO
STRAMBINO	TORINO
STRESA	MILANO
STREVI	TORINO
STRONCONE	ANCONA
STRONGOLI	REGGIO CALABRIA
STROPPIANA	TORINO
SUCCIVO	NAPOLI
SULMONA	ANCONA
SULMONA	ROMA
SUNO	TORINO
SUSA	TORINO
SUSEGANA	VENEZIA
SUTERA	PALERMO
SUZZARA	VERONA
TAGGIA	GENOVA
TAGLIACOZZO	ROMA
TAINO	MILANO
TALAMONA	MILANO
TAORMINA	PALERMO
TARANTASCA	TORINO
TARANTO	BARI
TARCENTO	TRIESTE
TARQUINIA	ROMA
TARSIA	REGGIO CALABRIA
TARVISIO	TRIESTE
TARVISIO - CAMPOROSSO IN VALCA	TRIESTE
TARVISIO - COCCAU	TRIESTE
TARVISIO - FUSINE IN VALROMANA	TRIESTE
TARVISIO - RUTTE DI TARVISIO	TRIESTE
TAURASI	NAPOLI
TAVAGNACCO	TRIESTE
TAVAGNASCO	TORINO
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	MILANO
TEANO	NAPOLI
TEGLIO	MILANO
TEGLIO VENETO	VENEZIA
TELESE TERME	NAPOLI
TEMPIO PAUSANIA	CAGLIARI
TEORA	NAPOLI
TERAMO	ANCONA
TERENZO	FIRENZE
TERLANO	VERONA
TERME VIGLIATORE	PALERMO
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	VERONA

TERMINI IMERESE	PALERMO
TERMOLI	ANCONA
TERMOLI	BARI
TERMOLI	NAPOLI
TERNATE	MILANO
TERNI	ANCONA
TERNO D'ISOLA	MILANO
TERRACINA	ROMA
TERRALBA	CAGLIARI
TERRANUOVA BRACCIOLINI	FIRENZE
TERRASINI	PALERMO
TERZIGNO	NAPOLI
TERZO	TORINO
TERZO DI AQUILEIA	TRIESTE
TEVEROLA	NAPOLI
TEZZE SUL SUL BRENTA	VENEZIA
THIENE	VERONA
TIGLIOLE	TORINO
TIONE DEGLI ABBRUZZI	ANCONA
TIRANO	MILANO
TIRIOLO	REGGIO CALABRIA
TISSI	CAGLIARI
TITO	NAPOLI
TIVOLI	ROMA
TOCCO DA CASARIA	ANCONA
TOLENTINO	ANCONA
TOLFA	ROMA
TOMBOLO	VENEZIA
TONCO	TORINO
TORA E PICCILLI	NAPOLI
TORANO CASTELLO	REGGIO CALABRIA
TORCHIARA	REGGIO CALABRIA
TORINO	TORINO
TORINO DI SANGRO	ANCONA
TORNATA	MILANO
TORRALBA	CAGLIARI
TORRAZZA PIEMONTE	TORINO
TORRE ANNUNZIATA	NAPOLI
TORRE BERETTI E CASTELLARO	TORINO
TORRE DE' PASSERI	ANCONA
TORRE DE' PICENARDI	MILANO
TORRE DEL GRECO	NAPOLI
TORRE ORSAIA	REGGIO CALABRIA
TORRE PELLICE	TORINO
TORRE SAN GIORGIO	TORINO

TORRECUSO
TORREGROTTA
TORRETTA
TORRI DI QUARTESOLO
TORRICELLA VERZATE
TORRILE
TORRITA DI SIENA
TORRITA TIBERINA
TORTONA
TORTONA
TORTORA
TORTORETO
TORVISCOSA
TRABIA
TRANI
TRAPANI
TRAPPETO
TRASQUERA
TRAVEDONA - MONATE
TRAVESIO
TREBASELEGHE
TREBISACCE
TRECATE
TRECATE
TRENTO
TRENTO - GARDOLO
TRENTO - MATTARELLO
TRENTO - POVO
TRENTO - VILLAZZANO
TREPUIZZI
TREQUANDA
TRESORE CREMASCO
TREVI
TREVIGLIO
TREVIGNANO
TREVISO
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TRICARICO
TRICESIMO
TRIESTE
TRIESTE - BANNE
TRIESTE - BARCOLA
TRIESTE - CHIARBOLA
TRIESTE - COLOGNA
TRIESTE - CONTOVELLO

NAPOLI
PALERMO
PALERMO
VENEZIA
MILANO
MILANO
FIRENZE
ROMA
GENOVA
MILANO
REGGIO CALABRIA
ANCONA
TRIESTE
PALERMO
BARI
PALERMO
PALERMO
MILANO
MILANO
TRIESTE
VENEZIA
REGGIO CALABRIA
MILANO
TORINO
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
BARI
FIRENZE
MILANO
ANCONA
MILANO
VENEZIA
VENEZIA
MILANO
BARI
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE

TRIESTE - GRETТА	TRIESTE
TRIESTE - GUARDIELLA	TRIESTE
TRIESTE - LONGERA	TRIESTE
TRIESTE - OPICINA	TRIESTE
TRIESTE - PROSECCO	TRIESTE
TRIESTE - ROIANO	TRIESTE
TRIESTE - ROZZOL	TRIESTE
TRIESTE - S.M.M.SUPERIORE	TRIESTE
TRIESTE - S.MARIA MADDALENA IN	TRIESTE
TRIESTE - SANTA CROCE	TRIESTE
TRIESTE - SCORCOLA	TRIESTE
TRIESTE - SERVOLA	TRIESTE
TRIESTE - TREBICIANO	TRIESTE
TRINITA'	TORINO
TRINITAPOLI	BARI
TRINO	TORINO
TRIUGGIO	MILANO
TRIVIGNO	BARI
TROFARELLO	TORINO
TROIA	NAPOLI
TROINA	PALERMO
TROMELLO	TORINO
TRONZANO LAGO MAGGIORE	MILANO
TRONZANO VERCELLESE	TORINO
TROPEA	REGGIO CALABRIA
TUFO	NAPOLI
TUORO SUL TRASIMENO	ANCONA
TUORO SUL TRASIMENO	FIRENZE
TURRIACO	TRIESTE
TUSA	PALERMO
UDINE	TRIESTE
UDINE	VENEZIA
URAGO D'OGLIO	MILANO
URAS	CAGLIARI
URBANIA	ANCONA
URBINO	ANCONA
USINI	CAGLIARI
USMATE VELATE	MILANO
UZZANO	FIRENZE
UZZANO	VERONA
VADENA	VERONA
VADO LIGURE	GENOVA
VAGLIA	FIRENZE
VAGLIO BASILICATA	BARI
VAIANO	BOLOGNA

VAIE	TORINO
VAIRANO PATENORA	NAPOLI
VAL DI VIZZE - PRATI	VERONA
VALDAORA	VERONA
VALDENGO	TORINO
VALDINA	PALERMO
VALENZA	TORINO
VALGUARNERA CAROPEPE	PALERMO
VALLE DI CADORE	VENEZIA
VALLE DI MADDALONI	NAPOLI
VALLE LOMELLINA	TORINO
VALLE SALIMBENE	MILANO
VALLECROSA	GENOVA
VALLELUNGA PRATAMENO	PALERMO
VALMADRERA	MILANO
VALMONTONE	ROMA
VALMOZZOLA	FIRENZE
VALTOPINA	ANCONA
VALVASONE	TRIESTE
VANDOIES	VERONA
VANDOIES - FUNDRES	VERONA
VANDOIES - VALLARGA	VERONA
VANDOIES - VANDOIES DI SOPRA	VERONA
VANDOIES - VANDOIES DI SOTTO	VERONA
VANZAGO	MILANO
VAPRIO D'AGOGNA	TORINO
VARALLO	TORINO
VARALLO POMBIA	MILANO
VARALLO POMBIA	TORINO
VARANO BORGHI	MILANO
VARAZZE	GENOVA
VARENNA	MILANO
VARESE	MILANO
VARNA	VERONA
VARZO	MILANO
VASTO	ANCONA
VASTOGIRARDI	ROMA
VECCHIANO	FIRENZE
VEDELAGO	VENEZIA
VEDUGGIO CON COLZANO	MILANO
VEIANO	ROMA
VELLETRI	ROMA
VELTURNO	VERONA
VENAFRO	NAPOLI
VENETICO	PALERMO

VENEZIA
VENOSA
VENTIMIGLIA
VENZONE
VERBANIA
VERCELA
VERCELLI
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERGATO
VERGEMOLI
VERGIATE
VERMEZZO
VERNANTE
VERNAZZA
VERNIO
VEROLANUOVA
VEROLENGO
VERONA
VERONA
VERRAYES
VERRES
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERZUOLO
VESCOVANA
VESCOVATO
VESPOLATE
VETRALLA
VEZZANO LIGURE
VIAREGGIO
VIBO VALENTIA
VIBONATI
VICARI
VICCHIO
VICENZA
VICENZA
VICO DEL GARGANO
VICOFORTE
VICOVARO
VIETRI DI POTENZA
VIETRI SUL MARE
VIGASIO
VIGEVANO
VIGLIANO BIELLESE

VENEZIA
BARI
GENOVA
TRIESTE
MILANO
MILANO
TORINO
MILANO
MILANO
MILANO
BOLOGNA
BOLOGNA
MILANO
MILANO
TORINO
GENOVA
BOLOGNA
MILANO
TORINO
BOLOGNA
VERONA
TORINO
TORINO
MILANO
TORINO
BOLOGNA
MILANO
TORINO
ROMA
FIRENZE
FIRENZE
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
PALERMO
FIRENZE
VENEZIA
VERONA
BARI
TORINO
ROMA
NAPOLI
NAPOLI
VERONA
MILANO
TORINO

VIGLIANO D'ASTI
VIGNATE
VIGODARZERE
VIGONE
VIGONZA
VILLA AGNEDO
VILLA BARTOLOMEA
VILLA CASTELLI
VILLA DEL CONTE
VILLA DI BRIANO
VILLA DI TIRANO
VILLA LITERNO
VILLA POMA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANT'ANGELO
VILLA VICENTINA
VILLABASSA
VILLABATE
VILLADOSSOLA
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA D'ASTI
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAGA
VILLALVERNIA
VILLAMARZANA
VILLAMASSARGIA
VILLANDRO
VILLANOVA D'ARDENGHI
VILLANOVA D'ASTI
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA SULL'ARDA
VILLAPIANA
VILLAROSA
VILLASANTA
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLASTELLONE
VILLAVERLA
VILLENEUVE

TORINO
MILANO
VENEZIA
TORINO
VENEZIA
VERONA
VERONA
BARI
VENEZIA
NAPOLI
MILANO
NAPOLI
BOLOGNA
REGGIO CALABRIA
ROMA
ANCONA
TRIESTE
VERONA
PALERMO
MILANO
TORINO
TORINO
TORINO
VERONA
FIRENZE
VENEZIA
TORINO
PALERMO
VERONA
GENOVA
VERONA
CAGLIARI
VERONA
TORINO
TORINO
TORINO
MILANO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
MILANO
CAGLIARI
CAGLIARI
TORINO
VERONA
TORINO

VILLORBA
VIMERCATE
VIMODRONE
VINCHIATURO
VINOVO
VINZAGLIO
VIPITENO
VIPITENO - CEVES
VIPITENO - NOVALE
VISANO
VIGONE
VITERBO
VITORCHIANO
VITTORIA
VITTORIO VENETO
VITTORITO
VITTUONE
VITULAZIO
VIZZINI
VIZZOLO PREDABISSI
VOGHERA
VOGHIERA
VOGOGNA
VOGOGNA
VOLANO
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLPIANO
VOLTERRA
VOLVERA
ZAGAROLO
ZAMBANA
ZAMBRONE
ZEME
ZINASCO
ZOAGLI
ZOPPOLA

VENEZIA
MILANO
MILANO
NAPOLI
TORINO
TORINO
VERONA
VERONA
VERONA
MILANO
GENOVA
ROMA
ROMA
PALERMO
VENEZIA
ANCONA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
MILANO
MILANO
BOLOGNA
MILANO
TORINO
VERONA
VENEZIA
TORINO
FIRENZE
TORINO
ROMA
VERONA
REGGIO CALABRIA
TORINO
TORINO
GENOVA
VENEZIA

OGGETTO: fidejussione

P R E M E S S O

- che l'Impresa con sede in, rappresentata dal Sig. (di seguito definita anche “*affidatario*”) è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per l'affidamento, per l'importo complessivo di EURO.....;
- che a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario deve prestare la prescritta cauzione pari ad euro
- che la predetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

La (*l'Istituto Fideiubente*) e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg., si costituisce fidejussore nell'interesse di ed a favore di Ferservizi S.p.A. e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane fino alla concorrenza di EURO agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidatario in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto di cui sopra ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto di cui in premessa, nonché quelle derivanti, in via convenzionale, dall'obbligo solidale ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/06) nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

Tale nostra fideiussione – che resterà comunque efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di commissione (o premio) – soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto, anche quando le inadempienze in genere dell'affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l'affidatario stesso e Ferservizi S.p.A. e/o la/le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che hanno aderito al Contratto Quadro.

Di conseguenza, anche per quest'ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fideiussione a favore di Ferservizi S.p.A. e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ferservizi S.p.A. in proprio e/o in nome e per conto della/e Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane che hanno aderito al Contratto Quadro potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa (*l'Istituto Fideiubente*) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa, l'importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di EURO - senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente impossibilità per questa (*l'Istituto Fideiubente*) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell'affidatario.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con Ferservizi S.p.A. e/o la/le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che hanno aderito al Contratto Quadro – da parte dell'affidatario o di giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsivoglia beneficio di preventiva escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all'art. 1957 del C.C.

Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata sei mesi dopo la scadenza del Contratto Quadro ovvero dell'ultimo Ordine applicativo (qualora la data di scadenza dell'Ordine applicativo sia successiva a quella naturale del Contratto Quadro) e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

A detto svincolo sarà provveduto in un'unica soluzione, su domanda dell'affidatario, mediante invio di apposita lettera declaratoria di Ferservizi S.p.A. in proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che hanno aderito al Contratto Quadro a questa (*l'Istituto Fideiubente*) e, per conoscenza, al soggetto affidatario, attestante l'avvenuta constatazione da parte di Ferservizi S.p.A. e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui sopra dell'esatto e completo adempimento da parte dell'affidatario stesso, di tutte le obbligazioni assunte con il succitato rapporto contrattuale.

La (*l'Istituto Fideiubente*) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

Firma

N.B.)

1. La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario

2. Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l'Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: eGPA 635/2019 – per l'affidamento dei Servizi Manutentivi per uffici, Ferrotel e altri immobili per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud – Sede Cagliari						
Il/la sottoscritto/a						
Nato/a a		Prov.	()	il	/ /	
C.F.						
In qualità di:						
ovvero						
☐	Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)					
Dell'Operatore economico (indicare Ragione Sociale per esteso):						
C.F.			P.IVA			
con sede legale in:						
Via				n°		
CAP		Città		Prov.	()	
Telefono			Fax		e-mail	

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto **a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,**

DICHIARA

1. ☐ l'assenza in capo all'Operatore economico Concorrente delle seguenti cause ostative:
- gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;

- stato di decozione ovvero l'essere stato sottoposto a fallimento o l'essere in stato di liquidazione coatta o l'esistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice, convenzionalmente applicabile, e dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- carenza di affidabilità professionale per essere incorso, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:

i) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

ii) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

iii) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente;

iv) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'operatore economico;

- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- ☐ che la copia allegata del certificato di iscrizione alla Camera di CCIAA è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/00.

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre la documentazione richiesta.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A U T O R I Z Z A

Ferservizi SpA ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura, al contatto di seguito indicato:

Luogo		Data	

Letto, confermato e sottoscritto da:	

NB: Le dichiarazioni dovranno essere **firmate digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la scansione della relativa procura, firmata digitalmente).



**Condizioni Generali di Contratto
per gli Appalti di forniture
delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane**

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 22 marzo 2017)

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	9
PREMESSA.....	9
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	10
Articolo 1 Definizioni.....	10
Articolo 2 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione	14
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme.....	15
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni.....	16
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti	17
Articolo 6 Impegno di riservatezza	20
Articolo 7 Cessione dei crediti.....	21
 CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO	 22
Articolo 8 Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione.....	22

Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore	30
Articolo 10 Garanzie.....	30
Articolo 11 Anticipazioni.....	35
Articolo 12 Prezzi contrattuali	37
Articolo 13 Requisiti dei materiali da fornire	37
Articolo 14 Modifiche del Contratto.....	26
Articolo 15 Cautela antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti	41
Articolo 16 Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.....	45
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore	48
Articolo 18 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione.....	49
Articolo 19 Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni.....	50
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA	52
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI	52
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE.....	52
Articolo 20 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente.....	52

Articolo 21 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore	53
Articolo 22 Campioni del Committente	55
Articolo 23 Campioni del Fornitore	55
Articolo 24 Modelli - Stampi - Maschere	56
Articolo 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore	57
 SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE	58
Articolo 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente	58
Articolo 27 Assicurazione	60
 TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE.....	61
SEZIONE I LAVORAZIONI.....	61
Articolo 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni.....	61
Articolo 29 Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche	62
Articolo 30 Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente	63
 SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE	64
Articolo 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore.....	64

Articolo 32 Spese relative alle verifiche e prove	67
Articolo 33 Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza	67
Articolo 34 Verifiche eseguite dal Fornitore	69
TITOLO III COLLAUDI	70
SEZIONE I PROCEDURA.....	70
Articolo 35 Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell’incarico	70
Articolo 36 Gestione “Non Conformità”	71
Articolo 37 Collaudo eseguito dal Fornitore	72
Articolo 38 Collaudo eseguito dal Committente	73
Articolo 39 Documenti di registrazione della qualità della fornitura	79
SEZIONE II RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI	80
Articolo 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese	80
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	81
SEZIONE I CONSEGNA	81
Articolo 41 Luogo e condizioni di consegna.....	81

Articolo 42 Deposito fiduciario.....	82
Articolo 43 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe	83
Articolo 44 Illegittima durata delle sospensioni.....	87
Articolo 45 Tolleranza sulla quantità dei materiali	89
 SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	90
Articolo 46 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali	90
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi.....	91
 SEZIONE III TRASPORTO.....	92
Articolo 48 Mezzo e spese di trasporto.....	92
Articolo 49 Responsabilità del trasporto.....	93
 CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI	94
 TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE	94
Articolo 50 Garanzia e sua durata	94
Articolo 51 Materiali difettosi	96
Articolo 52 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi.....	96

Articolo 53 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione	97

TITOLO II PENALI..... 98

Articolo 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi.....	98

Articolo 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione.....	100

TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA 103

Articolo 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti.....	103

Articolo 57 Termini e modalità di pagamento	106

Articolo 58 Presentazione delle fatture	108

Articolo 59 Recupero di crediti - Compensazione	108

Articolo 60 Sospensione dei pagamenti	109

TITOLO IV VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO.....109

Articolo 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi	109

Articolo 62 Risarcimento dei danni.....	111

Articolo 63 Recesso dal Contratto	111

CAPO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	112
Articolo 64 Transazione e accordo bonario	112
Articolo 65 Foro Competente.....	113

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano ai contratti di appalto di forniture affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in quanto espressamente richiamate dai contratti, possono applicarsi anche ai contratti di forniture che rientrano nella definizione di Appalti Estranei (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito nel successivo art. 1).

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono contratti di appalto di forniture i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto - anche a riscatto con o senza opzioni - di beni mobili di ogni genere, eventualmente comprensivi anche di lavori di posa in opera e installazione, necessari alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per lo svolgimento delle proprie attività (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le forniture di materiale elettrico, elettronico, di armamento, macchinari in genere per impianti fissi e mobili, parti e ricambi per detti macchinari, articoli di arredamento, materiali da lavoro, beni di consumo ed altro).

Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applicano le presenti Condizioni Generali qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.

Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.

Le disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V delle presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di servizi

affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Le stesse disposizioni sopra elencate, ovvero ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate nei contratti, possono applicarsi ai contratti di servizi che rientrano nella definizione di Appalti Estranei di servizi (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito al successivo art. 1).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **APPALTI ESTRANEI:** l'appalto affidato da un Committente che non è tenuto all'applicazione del Codice perché:
- non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
 - ovvero, è un'impresa pubblica che affida l'appalto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea;
 - ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
- b) **APPALTI NEI SETTORI SPECIALI:** i contratti di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice di cui alla successiva lett. d);

- c) CAPITOLATO TECNICO: il documento, diviso in due parti, contenente, nella prima, la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo, e, nella seconda, la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto;
- d) CODICE: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Il Contratto contiene apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il Fornitore: (i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
- f) COMMITTENTE: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto della quale l'appalto è affidato;
- g) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto;
- h) CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: "Parti") per l'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso.

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l'altro, l'oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l'importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari;
 - 2) le Condizioni Generali di Contratto;
 - 3) l'elenco prezzi;
 - 4) il Capitolato tecnico;
 - 5) il documento di cui alla successiva lett. p) del presente articolo, ove previsto;
 - 6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);
 - 7) le polizze di garanzia, ove richieste;
 - 8) l'ulteriore documentazione richiamata dal Contratto;
- i) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione della fornitura;
- j) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività del Fornitore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;
- k) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:
- i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
 - ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell'oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
 - iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell'ultimazione della fornitura;
- l) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto;

- m) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto;
- n) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: l'Ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura, nonché delle eventuali operazioni di collaudo del materiale, ovvero qualsiasi organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni;
- o) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente di svolgere le attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché di svolgere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
- p) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell'esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l'altro, l'indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l'impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni:

- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;

q) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del Codice attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Articolo 2

Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione

2.1

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all'art. 1, lett. h), la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.

2.2.

Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui all'art. 1, lett. h), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

2.3

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell'interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:

- a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
- b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
- c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
- d) le intestazioni dei capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Articolo 3

Osservanza di leggi, regolamenti e norme

3.1

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

3.2

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite dal Codice.

3.3

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Articolo 4

Domicilio delle parti e comunicazioni

4.1

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.

4.2

Nel Contratto, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al Committente medesimo.

4.3

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.

4.4

Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Fornitore è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.

4.5

Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 5

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

5.1

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

5.2

Il Fornitore è tenuto ad indicare nell'offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente.

5.3

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

5.4

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

5.5

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.

5.6

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

5.7

In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l'altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l'idoneità dell'impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora il Committente intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri contratti.

5.8

Il Contratto può prevedere l'obbligo del Fornitore di trasferire integralmente al Committente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell'esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto.

Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà del Committente di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

Articolo 6

Impegno di riservatezza

6.1

Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

6.2

Il Fornitore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

6.3

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

6.4

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

6.5

E' fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

6.6

E', inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Articolo 7

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO II

STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 8

Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione

8.1

Nel rispetto dei termini e con le modalità fissate dalla disciplina vigente, il Committente comunica al Fornitore l'aggiudicazione della procedura di affidamento. L'aggiudicazione non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente e, in particolare:

- a) l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e l'effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) l'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

8.2

A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione idonea a consentire al Committente medesimo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le verifiche in merito alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore deve presentare le garanzie, secondo quanto previsto al successivo art. 10, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni. Entro il medesimo termine, ovvero entro quello diverso fissato dal Committente, il Fornitore deve presentare (ove previsti) il Piano di Gestione della Fornitura ovvero i documenti di gestione della qualità, eventualmente richiesti.

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..

8.3

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:

- a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;

- b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- c) si tratti di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati mediante affidamento diretto, o di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici.

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell'istanza e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine.

Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, ovvero rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente invita per iscritto il Fornitore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie.

La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente comma 2. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario.

Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata.

Qualora consentito dalla disciplina vigente, il perfezionamento del Contratto può avvenire con apposito scambio di lettere commerciali, utilizzando, in caso di Contratto sottoscritto con firma digitale, la posta elettronica certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

8.4

Il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'acquisizione della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore a corredo della propria offerta qualora quest'ultimo ritardi di oltre trenta giorni l'adempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti commi. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva del Fornitore.

8.5

Ove il Fornitore non provveda alla stipula del Contratto nel termine fissato o non restituisca l'accettazione della relativa proposta nel termine fissato, il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta.

Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, il Fornitore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.

Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente recede dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, venga successivamente accertata l'esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.

8.6

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto e attività del Committente stesso e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

8.7

Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all'esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell'esecuzione del Contratto è redatto, in contraddittorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione.

Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore.

In particolare, il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contiene:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Fornitore svolge le attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;
- d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l'estensione delle aree o dei locali ovvero per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione della fornitura, l'avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi.

Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

8.8

Nell'ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Fornitore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo all'esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine, il Fornitore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto.

Nel caso in cui il Committente accolga l'istanza di recesso, il Fornitore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto del Contratto:

- a) 1% (uno per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell'importo compresa tra 258.000 (duecentocinquantottomila) e 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro;

0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza sino alla data di effettivo avvio dell'esecuzione del Contratto.

Nessun'altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare al Fornitore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto può procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata:

- nell'ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve avere immediatamente luogo;

- in caso di comprovata urgenza.

Articolo 9

Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore

9.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 10

Garanzie

10.1

Il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, da prestarsi, fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, rilasciata da istituti bancari o assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per particolari fattispecie, da individuarsi in base alla valutazione discrezionale del Committente, il Contratto può prevedere strumenti alternativi alle fideiussioni, quali, in particolare, la costituzione di una cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero l'applicazione di ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente (ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 10% dell'importo del Contratto), mantenendo ferma – quale ulteriore cautela – la

cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell'oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell'importo del Contratto medesimo.

In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell'ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell'importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione.

Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:

- i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

- ii)* per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti;
- iii)* per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del Fornitore.

Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

10.2

Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

10.3

Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10.4

La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale.

Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l'accettazione dell'ultima partita.

In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del Contratto ovvero le contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

10.5

Il contenuto delle garanzie fideiussore che il Fornitore è tenuto a costituire è fissato negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo. Il Committente è in facoltà di non accettare fideiussioni rilasciate da soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia.

Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche patrimoniali della banca o dell'intermediario finanziario o della compagnia di assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta del Committente, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento del Committente.

10.6

Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell'ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell'offerta.

10.7

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.

10.8

Qualora per l'esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo.

10.9

Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.

10.10

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice.

Articolo 11

Anticipazioni

11.1

Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l'anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo delle prestazioni.

11.2

Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di un'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell'ipotesi di ritardata erogazione dell'anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.

11.3

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.

11.4

Nell'ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l'anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.

Articolo 12

Prezzi contrattuali

12.1

Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all'originario oggetto contrattuale, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.

12.2

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro onere.

12.3

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ..

Articolo 13

Requisiti dei materiali da fornire

13.1

I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

13.2

Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

Articolo 14

Modifiche del contratto

14.1

Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del Contratto può ordinare al Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a cura e spese di quest'ultimo, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

14.2

Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Committente, con apposito ordine scritto, può imporre l'esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto. L'ordine, a firma del Direttore dell'esecuzione del Contratto, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, la descrizione delle variazioni, l'eventuale cronoprogramma ed il corrispettivo calcolato, se del caso, applicando i nuovi prezzi di cui al comma 5 del presente articolo.

L'ordine è accompagnato da un atto di sottomissione che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva la possibilità di sollevare contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

14.3

Ferma l'impossibilità di introdurre mutamenti sostanziali all'oggetto delle forniture, qualora l'ordine di cui al precedente comma comporti un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, in quanto incidente sulle condizioni della fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, quest'ultimo può richiedere, allegando alla richiesta una relazione documentata, il riconoscimento di un equo compenso, commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche, come voce addizionale del corrispettivo. L'incremento del corrispettivo derivante dal riconoscimento dell'equo compenso non può in ogni caso superare il limite di un quinto dell'importo del Contratto.

Ai fini del presente comma, si considera notevolmente pregiudizievole la modifica ordinata dal Committente che determini un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale. In caso di dissenso, il Fornitore può sollevare contestazioni ai sensi dell'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

14.4

Nell'ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi precedenti, il Fornitore sia obbligato a sospendere l'esecuzione del Contratto, ovvero ritenga che esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro dieci giorni e a pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali.

14.5

Qualora le modifiche comportino la fornitura di materiali non previsti nel Contratto, ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali sono determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:

- a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
- b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente ed il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può, in alcun caso, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Articolo 15

Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti

15.1

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente.

Fornitore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.

15.2

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

15.3

Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del

nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.

15.4

Il Fornitore può ricorrere all'istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo. Il Fornitore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell'art. 136 del Codice.

15.5

Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Contratto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

15.6

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento del Fornitore e nelle altre ipotesi previste dalla disciplina vigente.

Nel caso di pagamento diretto, il Fornitore è obbligato a comunicare al Committente, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal Fornitore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere al Fornitore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a trenta giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il Fornitore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia, in tutto o in parte, carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

15.7

Tutti i contratti stipulati dal Fornitore con soggetti terzi per l'esecuzione della fornitura debbono contenere l'indicazione:

- i)* degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;
- ii)* dell'ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il materiale;
- iii)* dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e della loro qualità;

- iii)* dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti materiali devono corrispondere;
- v)* di tutte le indicazioni utili per l'espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza e controllo necessarie all'accertamento della qualità del prodotto;
- vi)* dei termini di esecuzione del Contratto;
- vii)* della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimenti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione materiale, documentazione e quant'altro necessario per dette verifiche.

15.8

Il Fornitore deve corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15.9

Il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento del Fornitore.

15.10

Il Fornitore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, e per il connesso collaudo, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva relativo al Fornitore e ai subappaltatori, nonché, ove lo ritenga opportuno, ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, al fine di verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite sulla irregolarità degli stessi.

15.11

Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dal Fornitore con subappaltatori e subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16

Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

16.1

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se successivi alle operazioni di controllo, collaudo, verifica e validazione effettuate sui prodotti oggetto della fornitura.

Fino all'estinzione di ogni rapporto, il Committente può, tuttavia, far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

16.2

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria dalle imprese mandanti, è irrevocabile. Il regolamento interno, che disciplina i rapporti tra imprese associate, deve essere reso noto prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche a detto regolamento interno, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che, in ogni caso, non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.3

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un consorzio di imprese costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi all'esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal consorzio stesso, indipendentemente dall'identità delle imprese per conto delle quali quest'ultimo abbia presentato offerta.

L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché i patti paraconsortili tra i consorziati, devono essere resi noti al Committente prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.4

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo devono concorrere in termini effettivi e non fittizi all'esecuzione del Contratto. Nell'ipotesi di consorzio, tutte le imprese per conto delle

quali il consorzio medesimo abbia presentato offerta devono concorrere in termini effettivi e non fittizi alla esecuzione del Contratto.

16.5

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e, nell'ipotesi di consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i soggetti aderenti al consorzio, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti del Committente per le obbligazioni che discendono dal Contratto. Tuttavia, per le imprese che all'interno del raggruppamento o consorzio assumano l'incarico di eseguire prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.

16.6

Le disposizioni previste per i consorzi si applicano anche ai G.E.I.E..

16.7

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della qualità devono contenere l'indicazione delle modalità in base alle quali possono essere armonizzate e coordinate le attività, allo scopo di garantire la qualità finale dell'intera realizzazione; tali documenti devono, poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della qualità, predisposti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aderente al G.E.I.E., per la realizzazione della parte di rispettiva competenza.

Articolo 17

Contestazioni del Fornitore

17.1

Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

17.2.

Le contestazioni, pretese e richieste di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inviate per lettera a.r. al Direttore dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili al Fornitore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, il Fornitore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

17.3

Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dal Fornitore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Sia in tal caso che nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 18

Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza di un Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le condizioni perché l'esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, da regolamenti interni del Committente e dal Contratto, svolge in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è anche il Direttore dell'esecuzione, salva diversa valutazione del Committente, anche in relazione all'importo della fornitura, al carattere particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico della fornitura stessa, tale da rendere necessario l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in quanto caratterizzata dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione della fornitura verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività ad esso attribuite dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del Committente, dal Contratto e, comunque, tutte le attività che si rendano opportune per assolvere i compiti assegnatigli.

Articolo 19

Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni

19.1

Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.

19.2

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all'ambiente, alle persone e alle cose.

Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l'esecuzione, dipendenti o collegati con l'esercizio o con il traffico ferroviario, qualora non dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

19.3

Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

19.4

Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.

19.5

Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPO III
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

TITOLO I
PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI

SEZIONE I
INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 20

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente

20.1

Il Fornitore procede alla verifica dei progetti, disegni e di tutta la documentazione tecnica predisposta dal Committente per l'esecuzione della fornitura e segnala, entro il termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie presenti nella stessa. I dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati e la loro definizione deve essere riesaminata dal Fornitore per assicurarne l'adeguatezza.

Il Fornitore richiede i chiarimenti ritenuti necessari prima di procedere e, ove se ne evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto.

20.2

Una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dal Fornitore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. Il Fornitore è, comunque, tenuto a segnalare al Committente errori,

carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche, ai quali è tenuto a porre rimedio, a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.

20.3.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 21

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore

21.1

Il Fornitore, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è tenuto a trasmettere al Committente i progetti, disegni e la documentazione tecnica elaborata per l'esecuzione delle forniture, in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.

21.2

I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente.

21.3

I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all'approvazione del Committente, secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità. Nell'ipotesi in cui non sia previsto che il Fornitore presenti un Piano della Qualità, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da esso predisposti sono sottoposti all'approvazione del Committente entro il termine stabilito in Contratto.

21.4

In nessun caso il Fornitore può procedere all'avvio di una successiva fase di sviluppo del progetto, ovvero avviare la realizzazione del materiale, fino a quando una copia della documentazione di cui al presente articolo non gli sia restituita approvata dal Committente.

21.5

Il Committente comunica al Fornitore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (ed, in particolare, nelle procedure di controllo della progettazione) ovvero, nell'ipotesi in cui non sia prevista la predisposizione di documenti di pianificazione della qualità e salva una diversa previsione contrattuale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

In tale ultima ipotesi, il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime. Qualora l'entità delle correzioni e/o modifiche richieste sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione al Committente degli elaborati di cui al presente articolo, il Fornitore deve provvedervi, salva diversa previsione contrattuale, entro i successivi quindici giorni.

21.6

L'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente non esonera, nemmeno in parte, il Fornitore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.

21.7

Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte del Fornitore, senza esplicita autorizzazione del Committente.

21.8.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 22

Campioni del Committente

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base anche di campioni di materiali messi a disposizione dal Committente, il Fornitore è tenuto a fornire materiali perfettamente rispondenti alla richiesta del Committente sia nelle caratteristiche per le quali valgono le prescrizioni tecniche e dei disegni, sia nelle caratteristiche per le quali valgono i campioni ricevuti.

Articolo 23

Campioni del Fornitore

23.1

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami.

23.2

Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico del Fornitore, che è tenuto a presentarne altri.

23.3

I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d'iniziativa dal Fornitore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito al Fornitore, che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura.

23.4

In nessun caso, l'accettazione dei campioni da parte del Committente esonera il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Condizioni Generali.

23.5

Qualora previsto dalla disciplina comunitaria ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, il Fornitore, anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all'esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.

Articolo 24

Modelli - Stampi - Maschere

24.1

Qualora sia contrattualmente previsto che modelli, stampi, maschere, di proprietà del Committente siano consegnati al Fornitore, quest'ultimo è tenuto:

- i)* a verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all'allestimento della fornitura, secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
- ii)* a segnalare, entro quindici giorni dalla data della consegna, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all'atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inadatti all'uso, il Fornitore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.

24.2

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare modelli, stampi e maschere, secondo le buone regole dell'arte, in modo da mantenerli in perfetta efficienza e non può introdurre alcuna modifica a dette attrezzature, senza aver preventivamente ottenuto un'autorizzazione scritta del Committente.

24.3

Il Committente può consegnare al Fornitore propri calibri e sagome da usare esclusivamente per il riscontro dei calibri e delle sagome approntati dal Fornitore.

Articolo 25

Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

25.1

Il Fornitore provvede, a sua cura e spese, all'acquisizione dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per la fabbricazione e il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.

25.2

Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia di cui all'art. 50 delle presenti Condizioni Generali.

25.3

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova,

misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

25.4

Nell'ipotesi in cui un software di prova o riferimenti comparativi siano utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l'idoneità e verificare l'accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a intervalli di tempo prestabiliti. Il Fornitore deve stabilire l'estensione e la frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evidenza al Committente.

25.5

Nell'ipotesi in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo costituisca un requisito specificato, tali dati devono essere resi disponibili, qualora richiesto dal Committente ovvero da un soggetto da quest'ultimo incaricato, allo scopo di consentire la verifica dell'adeguatezza delle apparecchiature stesse sotto il profilo funzionale.

SEZIONE II

CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Articolo 26

Custodia dei beni di proprietà del Committente

26.1

Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'allestimento della fornitura, il Committente consegni al Fornitore, nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o

apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

26.2

Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

26.3

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Fornitore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo del Committente. E' in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

26.4

Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. Il Fornitore è, comunque, tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.

26.5

Il Fornitore è tenuto a restituire apparecchiature, modelli, calibri, sagome maschere e campioni ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del

collaudo dell'ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

26.6

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo sono redatti appositi verbali.

Articolo 27 **Assicurazione**

27.1

Il Contratto può prevedere che il Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà del Committente, dei quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni. Rimane, in ogni caso, fermo, per il Fornitore, l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

27.2

La polizza assicurativa deve essere stipulata tempestivamente e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i beni di proprietà del Committente rimangano in custodia del Fornitore.

27.3

Il Fornitore deve consegnare al Committente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere al Committente medesimo le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.

27.4

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza assicurativa di cui al presente articolo è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE

SEZIONE I LAVORAZIONI

Articolo 28

Inizio e svolgimento delle lavorazioni

28.1

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano della Qualità. Ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

28.2

Nella ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore di documenti di pianificazione della qualità, il Fornitore medesimo comunica per iscritto agli Organismi di Sorveglianza e Controllo, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero entro il diverso termine contrattualmente stabilito:

- i) l'arrivo dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e comunque acquisiti, ovvero la disponibilità dei materiali stessi presso i propri magazzini;
- ii) nonché, con congruo anticipo, la data d'inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni.

28.3

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 29

Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dall'Organismo di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 1, lett. n) delle presenti Condizioni Generali, in ordine all'applicazione delle prescrizioni tecniche riguardanti l'oggetto del Contratto di fornitura; esso è, tuttavia, in facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla disposizione impartita, motivato esposto all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto. In nessun caso il Fornitore può, tuttavia, sospendere o ritardare le lavorazioni.

Articolo 30

Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente

30.1

Il Fornitore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente, ovvero di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente l'esecuzione della fornitura, s'impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell'impianto stesso.

30.2

In ogni caso, il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, sono manlevati da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Fornitore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.

30.3

Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.

30.4

Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi,

custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.

SEZIONE II

SORVEGLIANZA E VERIFICHE

Articolo 31

Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

31.1

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- i)* l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- ii)* riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
- iii)* sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
- iv)* partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- v)* partecipazione alle prove di collaudo;

vi) verifiche ispettive.

31.2

A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: "V").

Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni.

Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest'ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

31.3

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

31.4

Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento.

31.5

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

31.6

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

31.7

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 32

Spese relative alle verifiche e prove

Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:

- i)* il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
- ii)* la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
- iii)* il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.

Articolo 33

Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza

33.1

Il Fornitore è obbligato ad assicurare all'Organismo incaricato della sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

33.2

In particolare, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del predetto personale i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la

manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.

33.3

Le prescrizioni di cui ai precedenti commi debbono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali il Fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia di ciascuno dei disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie debbono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato i disegni.

33.4

Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che il Fornitore procuri deve, in ogni caso, recare anche l'indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.

33.5

Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore del Piano della Qualità, ovvero qualora, in ipotesi eccezionali, tale facoltà sia oggetto di espressa previsione contrattuale, il Committente può incaricare un Organismo delle operazioni di sorveglianza e controllo presso lo stabilimento del Fornitore. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto ad assicurare a detto personale la disponibilità di un locale arredato ad uso ufficio, di proporzionata ampiezza, corredato dei necessari servizi, compresi quelli igienici, provvedendo anche alla sua pulizia giornaliera.

33.6

Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Articolo 34

Verifiche eseguite dal Fornitore

34.1

Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

34.2

Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo dal Committente medesimo incaricato. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.

Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.

In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

34.3

In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso Organismi terzi ed, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di

almeno otto giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche debbono essere effettuate.

TITOLO III

COLLAUDI

SEZIONE I

PROCEDURA

Articolo 35

Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

35.1

I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto.

35.2

Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte dal Fornitore, ai sensi del successivo art. 37, ovvero, qualora contrattualmente previsto, dal Committente, che a tal fine potrà alternativemente incaricare - specificandolo nel contratto - il Direttore dell'esecuzione, un collaudatore esterno, una commissione di collaudo composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della

fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle “Non Conformità” aperte durante l'esecuzione del Contratto.

35.3

Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.

35.4.

I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l'indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l'esito.

35.5.

I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.

Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.

Articolo 36

Gestione “Non Conformità”

36.1

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

36.2

Una procedura documentata (procedura di gestione delle “Non Conformità”) deve:

- i)* indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le “Non Conformità”;
- ii)* precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.

36.3

Nell’ipotesi in cui una “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”, restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

36.4

Tutti i rapporti sulle “Non Conformità” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Articolo 37

Collaudo eseguito dal Fornitore

37.1

Le operazioni di collaudo sono effettuate, salva diversa previsione contrattuale, dal Fornitore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto.

37.2

In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO IEC 17000.

Articolo 38

Collaudo eseguito dal Committente

38.1 - Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali

38.1.1

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, ove contrattualmente previsto e fermo il disposto di cui al precedente art. 37 delle presenti Condizioni Generali, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.

38.1.2

Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.

38.1.3

Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l'esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest'ultimo per il tramite del Fornitore.

38.1.4

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui al precedente 38.1.3 del presente articolo fanno carico al Fornitore.

38.1.5

Una copia della richiesta di collaudo deve essere inviata, a cura del richiedente, all'ufficio del Committente competente a sottoscrivere il Contratto.

38.1.6

Qualora il collaudo non avvenga presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell'approntamento al collaudo, le comunicazioni relative al trasporto di cui all'art. 48 delle presenti Condizioni Generali.

38.1.7

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

38.1.8

I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.

Su ognuno dei campioni prelevati per l'esecuzione delle prove ed analisi deve essere applicata una marca d'identificazione indelebile ed inamovibile.

38.2 - Esecuzione del collaudo

38.2.1

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente 38.1.3, entro ventitré giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

38.2.2

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.

38.2.3

Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d'imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

38.2.4

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del

collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

38.3 - Esiti del collaudo

38.3.1

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.

Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.

38.3.2

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali.

Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

38.3.3

Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.

38.3.4

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell'esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.

38.3.5

Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l'idoneità all'uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l'accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l'applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna.

I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.

38.3.6

Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l'applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.

38.3.7

In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

38.3.8

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

38.3.9

Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

38.3.10

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

38.4 Spese di collaudo

Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, si applicano le norme di cui all'art. 32 delle presenti Condizioni Generali.

38.5 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui all'art. 31 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 39

Documenti di registrazione della qualità della fornitura

39.1

Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di collaudo, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

39.2

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Committente, quest'ultimo redige un attestato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero, nell'ipotesi in cui l'importo contrattuale sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, un attestato di regolare esecuzione.

39.3

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un

documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).

La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.

Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal personale dell’Organismo incaricato delle attività di sorveglianza.

Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata al Fornitore, il Committente è in facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.

SEZIONE II

RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI

Articolo 40

Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese

40.1

Fermo restando quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati al collaudo od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali, debbono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese del Fornitore.

40.2

Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dalla richiesta, da farsi mediante fax o posta elettronica certificata, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.

40.3

Decorsi tali termini, ovvero qualora il Fornitore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico del Fornitore, all'invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore medesimo.

40.4

Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.

TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA

SEZIONE I CONSEGNA

Articolo 41

Luogo e condizioni di consegna

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo art. 48, a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino,

impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l'accettazione dei materiali.

Articolo 42

Deposito fiduciario

42.1

Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

42.2

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Fornitore.

42.3

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

42.4

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. Il Fornitore risponde della buona

conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

Articolo 43

Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe

43.1

La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.

43.2

Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, con l'indicazione analitica delle cause del ritardo.

43.3

L'istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve pervenire all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 61 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.

43.4

La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell'esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l'applicazione delle penali di cui agli articoli 54 e 55 delle presenti Condizioni Generali.

43.5

Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto non rientra nel computo dei termini contrattuali.

43.6

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

43.7

In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione, salva diversa previsione contrattuale, sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Contratto, e in ogni caso a trecentosessantacinque giorni, il Fornitore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna

indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell'esecuzione ai sensi del presente comma anche l'interruzione dell'erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze dei conti pubblici.

43.8

Il Committente è inoltre in facoltà di disporre una o più sospensioni dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

43.9

La sospensione, disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 7 e 8 del presente articolo, senza che l'esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché il Fornitore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa l'esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi del successivo art. 44 delle presenti Condizioni Generali.

43.10

Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il Fornitore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

43.11

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione delle prestazioni verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dell'esecuzione, salvo il diritto del Fornitore di far valere, limitatamente all'entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

43.12

Il Direttore dell'esecuzione, alla presenza del Fornitore, redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione sia diverso dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro dieci giorni dalla data in cui è stato redatto.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese del Fornitore, quali, a titolo esemplificativo:

- a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
- b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;

- c) delle cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per il Committente.

Delle operazioni di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto dal Fornitore ed è eventualmente inviato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto nei modi e nei termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto.

43.13

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 11 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.

Articolo 44

Illegittima durata delle sospensioni

44.1

Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione

stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull'importo del Contratto (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.2

In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 dell'art. 43.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.3

Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.

Articolo 45

Tolleranza sulla quantità dei materiali

45.1

Nel caso di forniture di beni e merci con accettazione "a vista" è facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.

45.2

Ai materiali consegnati in più oltre l'eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli articoli 40, 41 e 42 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni sulle inadempienze contenute nel Capo IV.

SEZIONE II

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Articolo 46

Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali

46.1

Il condizionamento, l'imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.

46.2

Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all'imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

46.3

Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.

46.4

Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l'impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un'agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.

46.5

Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente.

46.6

Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.

Articolo 47

Marcature sugli imballaggi

47.1

Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell'anno di fornitura.

47.2

Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.

47.3

Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.

47.4

Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.

47.5

Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l'indirizzo al quale il materiale viene inviato.

SEZIONE III

TRASPORTO

Articolo 48

Mezzo e spese di trasporto

48.1

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

48.2

I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

48.3

Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

48.4

Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell'eventuale spedizioniere.

Articolo 49

Responsabilità del trasporto

49.1

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

49.2

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti

effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

49.3

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI

TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE

Articolo 50 Garanzia e sua durata

50.1

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inadatti all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

50.2

La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.3

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.4

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.

50.5

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente, di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

Articolo 51

Materiali difettosi

51.1

In relazione alla natura e all'entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione.

Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei materiali viziati o difettosi ovvero all'approntamento di nuovi in loro sostituzione presso i propri impianti.

51.2

Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, il Fornitore deve provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati. Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e montaggio in opera a propria cura.

51.3

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ. nonché di applicare le altre sanzioni di cui al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 52

Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi

52.1

Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento sono disciplinati dagli articoli 40 e 41 delle presenti Condizioni Generali.

52.2

Il Fornitore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dal Titolo II del Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

52.3

Il Fornitore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impresa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento.

52.4

Il Committente può autorizzare il Fornitore che ne faccia richiesta a riparare in sito i materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni.

Articolo 53

Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione

53.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni provveda il Committente.

53.2

Qualora il Fornitore abbia studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contratto.

TITOLO II

PENALI

Articolo 54

Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi

54.1

Le penali per l'inosservanza dei termini contrattuali da parte del Fornitore decorrono dalla data in cui l'inadempimento si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

54.2

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, l'entità del ritardo nell'esecuzione della fornitura viene calcolata secondo i seguenti criteri e modalità:

- i)* qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore ed abbiano luogo presso il Fornitore o il subappaltatore o il subcontraente, il ritardo è computato fino alla data di approntamento, ove la richiesta di collaudo giunga all'Organismo di sorveglianza e controllo almeno otto giorni prima di tale data, secondo quanto disposto dal precedente art. 38; ovvero, in ipotesi diversa, fino all'ottavo giorno successivo a quello in cui la richiesta di collaudo è pervenuta al menzionato Organismo;
- ii)* qualora le operazioni di collaudo vengano svolte dal Committente successivamente alla data di consegna, il ritardo è computato fino alla data di spedizione nel caso in cui il trasporto sia

eseguito dal Committente; ovvero fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito da altro vettore o direttamente dal Fornitore;

- iii)* qualora le operazioni di collaudo siano eseguite direttamente dal Fornitore, il ritardo è computato fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito a cura del Fornitore;
- iv)* qualora il Fornitore debba provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativi termini è computato fino alla data di comunicazione dell'approntamento in opera, salva diversa disposizione contrattuale;
- v)* qualora i materiali, anche se collaudati prima della consegna, vengano trovati a destinazione non rispondenti alle condizioni contrattuali e, a causa di ciò, si rendano necessarie sostituzioni o riparazioni di parti che ne ritardino l'utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimasti inutilizzati e computato con il criterio indicato alle lettere *i)* e *ii)* del presente articolo, in relazione alla consegna delle parti allestite in sostituzione o riparate; qualora le riparazioni avvengano in sito, il ritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni;
- vi)* per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati, ovvero da riparare in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nel presente comma, assumendo a riferimento i termini stabiliti dal Committente ai sensi dell'articolo 52 delle presenti Condizioni Generali.

54.3

In ogni caso, l'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.

Articolo 55

Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione

55.1

Nell'ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, salva diversa previsione contrattuale, è applicata una penale nella misura minima dell' 1% (uno per cento) dell'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.

Per ragioni legate alla rilevanza delle forniture, anche in ragione della loro connessione con altri contratti, il Contratto può stabilire l'entità della penale in misura superiore a quella indicata nel presente comma.

55.2

Le penali, nella misura di cui al precedente comma 1, si applicano anche nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura, per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero, in caso di esecuzione della prestazione da terzi, fino alla data in cui il Committente abbia individuato un altro contraente.

55.3

L'ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui primi pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi.

55.4

L'applicazione delle penali non esclude la facoltà del Committente di risolvere il Contratto laddove il ritardo configuri un grave inadempimento contrattuale, ovvero in una delle ipotesi previste dalla legge, dal Contratto o dal successivo articolo 61.

55.5

Con espresse previsioni contrattuali, vengono stabilite le penali con l'indicazione del relativo ammontare, per l'ipotesi di mancata o ritardata osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite nei documenti di pianificazione della qualità, nonché per l'inadempimento di specifiche prescrizioni contrattuali.

55.6

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1.

55.7

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo, maggior danno che, con apposita clausola contrattuale, può essere contenuto nei limiti dell'importo contrattuale.

55.8

Il Fornitore è in facoltà di presentare all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il Committente ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali di cui al presente articolo.

Il Committente si pronuncia sull'istanza di disapplicazione delle penali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l'istanza si intende respinta.

La disapplicazione totale o parziale della penale da parte del Committente è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:

- i)* il ritardo nell'esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Fornitore;
- ii)* la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Committente al tempestivo adempimento contrattuale.

L'accoglimento totale o parziale dell'istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Fornitore.

55.9

Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l'ultimazione delle prestazioni in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che al Fornitore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.

TITOLO III

PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Articolo 56

Corrispettivo della Fornitura e pagamenti

56.1

Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Fornitore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest'ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

56.2

Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato, secondo le modalità stabilite in Contratto che tengano conto delle caratteristiche dell'oggetto della fornitura:

- i)* in un'unica soluzione, qualora sia previsto che la consegna dei beni debba aver luogo in un unico lotto, ovvero qualora la consegna si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura;
- ii)* per ciascun lotto, qualora sia stabilito che la consegna della fornitura debba essere frazionata in lotti;
- iii)* per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni o macchinari, qualora la consegna sia relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- iv)* a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;

- v) al raggiungimento di specifiche fasi dell'oggetto della fornitura, in acconto del corrispettivo contrattuale;
- vi) in base alle diverse modalità stabilite in Contratto.

56.3

Il Committente prima di procedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Qualora il DURC relativo al Fornitore segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive, ovvero, nei casi in cui non siano previste operazioni di collaudo a carico del Committente, dopo l'ultima consegna effettuata.

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del Fornitore,

quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Fornitore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore in opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto in favore di tali soggetti.

56.4

Nell'ipotesi in cui i materiali oggetto della fornitura vengano lasciati, temporaneamente, in deposito fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 delle presenti Condizioni Generali, il Committente può corrispondere, previa redazione del verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, una somma nella misura ritenuta congrua che, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, non può superare i nove decimi del valore dei materiali. Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10 delle presenti Condizioni Generali: la garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

56.5

Nell'ipotesi in cui il Committente proceda, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'effettuazione di pagamenti in acconto, sul relativo importo sono operate le ritenute nella misura di un ventesimo, salva diversa previsione contrattuale; queste ritenute costituiscono una ulteriore garanzia fornita al Committente per tutti gli obblighi derivanti al Fornitore dal Contratto e sono restituite al Fornitore dopo il collaudo definitivo.

Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia da costituire secondo le modalità di cui al precedente art. 10 delle presenti

Condizioni Generali. La garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

Articolo 57

Termini e modalità di pagamento

57.1

Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”.

57.2

Non è subordinata all'emissione del certificato di “entrata merci”, l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”.

In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.

57.3

Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell'ipotesi in cui il Committente non provveda all'emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

57.4

Il Contratto stabilisce le modalità e i termini del pagamento del corrispettivo, comunque non superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Qualora il giorno di ricevimento della fattura e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo.

Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”.

57.5

Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

57.6

Gli interessi di cui al presente articolo sono comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

57.7

Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell'ipotesi in cui il Contratto rientri nell'ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).

57.8

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui il Fornitore è incorso.

Articolo 58

Presentazione delle fatture

58.1

Il Fornitore deve presentare fattura in originale e nel numero di copie indicato in Contratto o comunque richiesto dal Committente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto stesso, ovvero nell'ordine di acquisto o nel certificato di entrata merci.

58.2

Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste dalla disciplina vigente, devono contenere:

- i)* l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l'indicazione del cessionario o beneficiario; *ii)* il numero e la data dell'ordine d'acquisto/Contratto; *iii)* il Centro di Costo della struttura acquirente (ove previsto); *iv)* il riferimento al certificato di entrata merci, nei soli casi in cui le forniture non abbiano ad oggetto beni e merci con accettazione a vista.

Articolo 59

Recupero di crediti - Compensazione

59.1

Le somme dovute dal Fornitore al Committente, in dipendenza del Contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e compensate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

59.2

Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

59.3

Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 10 delle presenti Condizioni Generali e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

Articolo 60

Sospensione dei pagamenti

E' in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.

TITOLO IV

VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO

Articolo 61

Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi

61.1

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora,

ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
- mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
- utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Contratto e mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- accertamento del mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
- applicazione delle penalità in danno del Fornitore per un ammontare superiore al limite massimo complessivo di cui al precedente art. 55.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

61.2

Si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 108 del Codice in ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia.

Articolo 62

Risarcimento dei danni

Fermo restando quanto stabilito all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 61 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 63

Recesso dal Contratto

63.1

Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.

63.2

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

63.3

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

CAPO V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 64

Transazione e accordo bonario

Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di beni di natura continuativa o periodica, o di servizi, qualora per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, siano insorte controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute tali da far variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) l'importo contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, eventualmente integrate dalle prescrizioni contrattuali. Il procedimento per la conclusione di un accordo bonario può essere

reiterato qualora, per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto del precedente procedimento, raggiungano nuovamente la soglia minima del 5% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo del 15% dell'importo contrattuale.

Articolo 65

Foro Competente

65.1

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.

65.2

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituirsi con le modalità stabilite in Contratto.

65.3

La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente, e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.

In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.